(2

Pe 'l

Principe di Melfi.

Contro

Alla Principessa d' Avella.

NELLA CAUSA

Da decidersi nel S. C. a due Ruote

A RELAZIONE

Del Consigliere D. Domenico Antonio Rossi.





Nella Banca del Mastro d'Atti Auriemma,
Presso lo Scrivano Cinera.

J. M. J.



Elle civili contese unico; e gran sollievo è di chi succumbe il restar persuaso, che la sentenza uniforme sia alla ragione, ed alle leggi; e quantunque difetto sia della misera condizion dell'uomo di creder rare fiate giusto quelche li spiace, e nuoce, pur tutta volta creder suole, che giusta sia quella sentenza, che proferita con concorde sentimento di molti Senatori che dotti, e giusti siano, rivista d'altri egualmente dotti, e giusti siasi confirmata.

Il piacere d'essere proferite da' Supremi Tribunali della nostra Città le sentenze da dotti, e giusti Giudici, l'esperimentan tutti; quello di vederle proferite con sentimento uniforme, e di molti Senatori, l'esperimentan pochi; e pochissimi son quelli, ch' esperimentan l'altro di vederle confirmate da concorde sentimento d'altri Giudici: giacchè, e sopra tutto in grado di nullità, le sentenze esaminansi da que' medesimi, che prima le proferirono.

La sola Principessa d'Avella può dirsi in ciò fortunata, giacchè se ebbe la diffavventura di succumbere quando il S. C. nel dì 24. di Aprile del 1744. proferì la sentenza favorevole al Principe di Melfi, potè fin da all'ora principiare a persuadersi di sua poca ragione, sentendo proferita la sentenza co'l concorde voto di dieci dotti, probi, ed onesti Ministri: e la di lei fortuna l'ave a tanto portata, che non avendo potuto ottenere il Principe di Melfi di proporsi prima d'adesso le nullità, ha riportato ella dal corso del tempo, e da varj accidenti il vantaggio, che nelle due Ruote del S.C., che la sentenza proferirono, e che devon ora le nullità discutere fra 'l numero di dieci Senatori vi sian sette, che nella prima decisione non intervennero: e con tanta sollennità le nullità discutonsi, che gli Avvocati della Principessa han consumato dieci intiere mattine in esporre al S. C. le di lei ragioni: se ora la sentenza confermasi, può lasciar da banda ogni querela, e come Dama intelligente, e savia, non più de' Giudici, ma di sua poca ragione si dolga, e lagni.

Oh piacesse al Cielo, che 'l Principe di Melfi, se non uguale, almeno in parte simile sorte aver potesse, onde la causa dell'importanza di mezzo milione pe' Feudi d'Avella, e Summonte decisa dal Tribunale della Camera da sei soli Ministri, si rivedesse in grado

 di

di reclamazione nel Tribunale medefimo con l'intervento in buona parte, fe non nella maggior parte di nuovi Giudici, che confirmandofi all'ora la fentenza metterebbe l'animo fuo in pace; unico, e gran follievo di chi perde mezzo milione.

Fin da ora fi conofce di ragion sfornita la Principeffa d'Avella, quindi ricorre alla pietà facendofi vedere quafi che povera fe la sentenza del S.C.cõfirmafi;e pure a lei per ora rimarrebbero li Feudi d'Avella,e Summonte, li Feudi di Turfi, di Trifaja,di Carammola,lo Stato di Gifuni, duc. 200. mila di luoghi di Monti in Roma, li luoghi di Monti di Venezia, quelli di Francia, duc. 300. mila di contanti ne' Banchi di Genova, li Palaggi pofti nell' ifteffa Città, le Ville, e Palaggi fiftenti in quel dominio, gli effetti, che poffiede nelle Spagne, e nella Sicilia, le preziofe, e molte gioje, il grande argento, e 'l molto denaro, che 'l Padre tiene ammaffato in contante: e può chiamarfi povera chi poffiede due milioni di ricchezze? Quefto è un Patrimonio troppo pingue, ma affai più pingue è per la Principeffa d'Avella, che deve dividerlo coftituendolo in dote alle fue tre Bambine, giacchè il Cielo non l'ave dato il piacere di procrear mafchi.

Ma veniamo noi all'efame della validità della fentenza, giacchè fiamo ficuri, che nel Sacro Napolitano Configlio nè su la pietà, nè su' mezzi, e favori può far bafe chi ivi comparifce da ragione sfornito.

Gio: Andrea Doria Principe di Melfi comparì nel dì 15. di Luglio del 1741. nel S. C. e chiefe, che dichiarato il S.C. aveffe efferli dovuti fin dal dì 23. di Giugno dell'anno medefimo li beni, che 'l Principe Gio: Andrea Doria il vecchio avea nel fuo teftamento lafciati a Giannettino fuo figlio secondogenito Cardinale di S. Chiefa, ed a Carlo Duca di Turfi fuo figlio terzogenito, fottomettendoli a fedecommeffo; li pretefe, perchè l'odierno Duca di Turfi controvenendo al volere del fedecommittente aveali donati a Maria Terefa Doria oggidì Principeffa d'Avella fua figlia, quando che la medefima per effer donna era di quel fedecommeffo incapace: foggiunfe il Principe di Melfi, che 'l S. C. alla peggio da ora aveffe dichiarato fpettarli que' beni, quando il Duca di Turfi difperato di prole mafchile dell' avanzata età d'anni 90. paffava all' altra vita fenza figli mafchi; e fra' beni al fedecommeffo foggetti, pretefe il Principe di Melfi li Feudi d'Avella, e Summonte.

Il Duca di Turfi, e la figlia alle dimande del Principe s'oppofero: deduffero una eccezion dilatoria, volendo fofpefo il corfo del litiggio per infin che 'l Principe non l'accordava l'adito in un fognato archivio: ma queft' eccezione, che 'l S. C. la conobbe infufficiente, e vana la riferbò per efaminarla nel tempo, che decideva la caufa principale.

Nel corfo del termine molti, e molti crediti deduffe la Principeffa d'Avella, pe' quali credea aver ragione fopra de' beni dello fedecom-

commesso, e pe' medesimi cercò di que' beni la ritenzione: questi crediti poi furono al numero di undici ristretti con un'istanza *fol.* 518.

Compilato il giudizio, pretese la Principessa d'Avella, che dipendendo il punto se li Feudi d'Avella, e Summonte erano al sedecommesso sottoposti, dall' esaminarsi di che qualità erano que' Feudi, se semplicemente ereditarj, onde senza assenso si avessero potuto soggettare al sedecommesso, o pure misti, onde dell' assenso vi fosse stato bisogno, doveasi questo punto della qualità de' Feudi al Tribunale della Regia Camera rimettere; e di ciò non contenta pretese, che per insin che quel Punto la Camera della Summaria non decideva, il S. C. non avesse potuto decidere la causa della pertinenza del sedecommesso, credendo ella, che se 'l fedecommesso era nullo per mancanza d'assenso a riguardo de' Feudi d'Avella, e Summonte quando si dichiaravan misti, andava anche lo sedecommesso a cadere sopra gli altri beni quantunque allodiali, e posti altrove per l'individua volontà dello sedecommittente. Questo ricorso, che la Principessa fece alla Maestà del nostro Re che Iddio guardi, e feliciti, fu rimesso alla Real Camera di S. Chiara, quel Tribunale dopo avere intese lungamente le Parti, con l'intervento del Presidente Marchese Ruoti, che sostenea le veci del Fisco, e con l'intervento del Presidente Caravita, e del Consiglier Cito destinati per aggiunti, fece la consulta al Re; e questo con suo Real Dispaccio impose al S.C., che decisa avesse la causa della pertinenza del sedecommesso, con tener sotto gli occhi l'eccezione dell' individuità proposta dalla Principessa d'Avella; e che a riguardo de' Feudi di Summonte, ed Avella, occorrendo di discettarsi della qualità de'medesimi il S.C. rimesso avesse alla Regia Camera la decisione dell' articolo, *fol.* 512.

Superate tutte queste eccezioni, si decise nel dì 24. d'Aprile del 1744. la causa, dopo che il S.C. per lo spazio di più mesi intesi avea in Ruota li discorsi dell'Avvocati, dopo che avute avea sotto gli occhi molte, e ben voluminose allegazioni, e dopo che ricevuti aveano li Signori del S.C. replicati informi.

Con sua sentenza dichiarò il S.C., che avvenendo la morte del Duca di Tursi senza figli maschi, li beni, che Gio: Andrea Doria il vecchio Principe di Melfi lasciati avea al Cardinale Giannettino, ed a Carlo suoi figli sottomettendoli a sedecommesso, spettavano a Gio: Andrea Doria odierno Principe di Melfi; e che a riguardo de'Feudi d'Avella, e Summonte, le Parti accodito avessero alla Regia Camera per darsi, dopo la decisione di quel Tribunale, dal S. C. la providenza su la dimanda del Principe.

Così ributtò il S. C. la dimanda del Principe, che voleva que' beni per lo sedecommesso controvenzionale fin dal dì, che 'l Duca controvenendo al volere del sedecommittente l'avea donati alla figlia: Così ammise la di lui dimanda, che alla peggio voleva la dichiara-

zione d'efferli que' beni dovuti nella morte del Duca fenza mafchi; così efclufe tutte l'eccezioni dalla Principeffa d'Avella, e dal Padre propofte, e per l'adito all'Archivio, e per l'individua volontà del fedecommittente; e così efeguì l'ordini Reali, rimettendo la decifione della qualità de' Feudi alla Regia Camera della Summaria.

Per hanc noftram præfentem difinitivam fententiam dicimus, decernimus, fententiamus, atque declaramus bona fideicommiffo, & majoratui fubjecta per dictum Illuftrem Principem Melphiæ D.Joannem Andream ab Auria in beneficium Reverendiffimi Cardinalis Jannectini, & Ducis Turfii D. Caroli ejus filiorum fpectare, & fpectaviffe in beneficium hodierni Illuftris Principis Melphiæ D.Joannis Andreæ ab Auria Landi, fequuto tamen obitu abfque filiis mafculis legitimis, & naturalibus hodierni Illuftris Ducis Turfii D.Joannis Andreæ ab Auria; verum refpectu Status Abellarum partes adeant Regiam Cameram Summariæ pro declaratione controverfiæ qualitatis Status prædicti; quo exitu vifo providebitur fuper petitis per præfatum Illuftrem Principem.

Interloquì il S.C. su de' crediti dalla Principeffa, e dal Padre dedotti, e quefti, fuor che'l fefto, tutti l'efclufe, e delle providenze date pe' crediti particolarmente parlaremo, quando ciafchedun credito faremo per efaminare, ed allora a riguardo di ciafchedun credito trafcriveremo le parole della fentenza: pe'l credito defcritto nel 6. luogo di duc.50. m., il S.C. accordò alla Principeffa d'Avella la ritenzione d'ugual fomma de' beni del fedecommeffo, ma come che fin d'allora odorò, che 'l credito era fodisfatto, riferbò al Principe di Melfi le ragioni nel cafo che con legittimi documenti provata aveffe la fodisfazione:

Refpectu crediti fexto loco allati, liceat Illuftri filiæ Illuftris Ducis Turfii uti hæredi quon. Illuftris D. Caroli fenioris retinere ex bonis relictis quon. Reverendiffimo Cardinali Jannectino ab Auria fideicommiffo fubjectis ducatos quinquaginta mille, pro quibus per dictum quon. Illuftrem Principem Joannem Andream fuit eidem facultas data difponendi: qui tamen remaneant obnoxii creditoribus dicti quon. D. Caroli; falvis juribus Illuftri Principi Melphiæ quatenus produxerit legitima documenta fatisfactionis quantitatis prædictæ, non impedita tamen retentione defuper ordinata.

Quefta fentenza a riguardo della fua prima parte, con cui dichiarafi la pertinenza del fedecommeffo, fparfe la fama, che fu proferita co'l concorde fentimento de' dieci votanti; e che a riguardo de' crediti, due foli ftati foffero in picciola parte dall'altri difcordi; ma che li due ne meno fra di loro ftati foffero uniformi.

Avverfo quefta fentenza, la Principeffa d'Avella, e 'l Padre ne produffero prima sei nullità, indi alle prime ne aggiunfero altre venti, *fol.* 540., e 'l Principe di Melfi producendo li validi documenti della fodisfazione del credito di duc. 50. mila, che prima della fentenza non avea potuto rinvenire, con una fua iftanza dimandò, che

che 'l credito si dichiarasse sodisfatto, *fol.* 588.

Quando doveansi le nullità nel S.C. proporre, ricorse ad altro schermo la Principessa d'Avella; dedusse in un'istanza, che 'l testamento di Gio: Andrea il vecchio era nullo a riguardo de' fedecommessi ordinati su de' beni posti nel Regno, poiche erano intervenuti nel medesimo soli cinque testimonj, sollennità, che se era bastante per lo statuto di Genova, li beni di quel dominio, e non già d'altri dominj riguardar potea *fol.*639.; e vedendo, ch'era debolissima l'eccezione, ricorse al Re, acciocchè ordinato avesse al S.C., che questo punto deciso avesse prima della discussione delle nullità, battezzando ella questo Punto per articolo pregiudiziale; così tirar volea alla lunga la facenda, acciocchè producendosi il gravame della decisione della validità del testamento, le nullità non si fossero discusse, prima per infinche la nuova causa della validità non decidevasi, e poi per infino, che li gravami da produrs avverso quella decisione non si discutevano: ma la Maestà del Re assistito da Ministri non meno giusti, che avveduti, ed accorti, per la Segreteria di Stato, di Grazia, e Giustizia rimise il ricorso al S.C. per farne uso secondo le leggi richiedono *fol.*641. & 643.

Ecco quale è lo stato presente delle cose: discuter deve il S.C. le nullità prodotte avverso la sentenza, ed esaminar deve la nuova eccezione della nullità del testamento, ed in esaminarla veder deve se uniforme sia alle leggi di preventivamente deciderla, o di far ciò nel tempo medesimo, che le nullità discutonsi.

In questa scrittura teneremo noi quest' ordine: dimostraremo in prima giusta la sentenza per quelche riguarda all'aver dichiarato spettare al Principe di Melfi il fedecommesso, dopo la morte del Duca di Tursi senza figli maschi; e quì ci faremo carico di quanto in Ruota dall'Avvocati della Principessa si è detto, e lasciaremo quelle frivole eccezioni in alcune delle nullità dedotte, conosciute per tali dall'istessi Avvocati, che in Ruota non l'han sostenute. Dimostrata giusta la sentenza pe'l fedecommesso, parlaremo della nullità del testamento; dimostrandolo per mille versi valido, e dimostrando non esser questo punto pregiudiziale, onde meriti preventiva, e separata decisione. Poi parlaremo de' crediti, in tante rubriche, quanti sono li crediti sù de' quali il S.C. ave interloquito: E nell' ultimo diremo qualche cosa di quella mendicata eccezione dell' adito all'Archivio.

CAP.

C A P. I.

Si dimostra valida la sentènza a riguardo della pertinenza del fedecommesso.

QUì bisogna esporre quale sia la disposizione di Gio: Andrea Doria Principe di Melfi, che ordinò il fedecommesso. Costui nel dì 3. di Decembre del 1604. fece il suo sollenne testamento in Genova sua Patria con l'intervento di cinque testimonj, giacchè ivi per lo statuto non maggior numero di cinque se ne richiede: avea egli tre figli maschi Andrea Marchese di Torriglia era il primogenito, Giannettino Cardinale di S.Chiesa era il secondogenito, e Carlo Duca di Tursi era il terzogenito: diede alla sua disposizione principio dalla persona del Cardinale Giannettino; lasciolli annui duc.2000., ma vitalizj; e lasciolli ancora da' beni, che possedea in questo Regno la proprietà di tanti effetti, che dato avessero il frutto di annui duc.24. mila, dandoli la facoltà di fare la scelta de' beni, eccettuandone soltanto lo Ducato di Tursi, e lo Stato di Avella, e Summonte.

Testamento num.1. Lascia all' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Giannettino Cardinale di S. Chiesa suo figlio legitimo, e naturale secondogenito, (sotto però li vincoli, e condizioni, che si diranno in appresso) annui ducati due mila di moneta di Napoli di rendita ogn' anno a vita, compri in sua testa sopra le quattro grana a fuoco del Regno di Napoli.

E più annui ducati ventiquattro mila di rendita di quelle ad hæredes, che esso Signor Testatore al tempo di sua morte avrà in detto Regno, da eleggersi da detto Illustrissimo Signor Cardinale, purchè non elegga di quelle del Ducato di Tursi, nè di quelle dello Stato d'Avella.

Di questi effetti ne proibì l'alienazione, e così rigorosamente proibilla, che ne pure per dote volle, che alienati si fossero, e fu così grande il suo desiderio, che si conservassero presso coloro, pe' quali ne disponeva, che ne pure per successione intestata volle, che si tramandassero a chi non era da esso invitato.

Num.2. Quali annui ducati ventiquattro mila di rendita, ordina, comanda, e proibisce detto Signor Testatore, che non si possino in tutto, o in parte in alcun tempo vendere, obbligare, nè in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia causa, o titolo alienare, o trapassare, nè pervenire in altri, così per atto fra vivi, come per ultima volontà, o sia per successione etiam ab intestato, ne meno per qualsivoglia causa privilegiata, ANCORCHE FUSSE DI DOTE, salvo, come in appresso si dirà.

Volle che 'l Cardinale mentre vivea goduto avesse di detti annui ducati 24. mila come capo, e principio di quel maggiorato; e co-

me

me che 'l Cardinale non era ancora asceso agli ordini Sacri, previde, che potea lasciar la Porpora, e prender moglie, onde fu, che al Cardinale sostituì il di lui figlio primogenito maschio legitimo, e naturale, ordinando, che così continuata si fosse sempre la successione da primogenito in primogenito maschio, ma che detti primogeniti maschi stati fossero di linea mascolina, lo che quanto importi, lo consideraremo a suo luogo.

Ma che solo vivente detto Illustrissimo Signor Cardinale a lui spettino, e partenghino, come capo, e principio di questo Fideicommesso, maggiorasco, o sia primogenitura, e dopo sua morte succeda il suo figlio primogenito maschio, legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, poichè non essendo ancora detto Illustrissimo Signor Cardinale in Sacris, potrebbe elegger lo Stato Congiugale, & accasarsi, e così di primogenito in primogenito MASCHIO legitimo, e naturale, e nato di legittimo matrimonio, e DI LINEA MASCULINA legitima, e naturale COME SOPRA in infinito.

Pensò, che mancar potea la linea mascolina del figlio primogenito del Cardinale, e chiamò il secondogenito, e la di lui linea mascolina: e poi chiamò tutti gli altri terzogeniti, ed ulterior geniti del Cardinale, ma purchè fossero maschi legitimi, e naturali, e di linea mascolina.

E mancando la SUDETTA linea di detto primogenito, succeda il secondogenito, e sua linea masculina legitima, e naturale COME SOPRA, e così per ordine successivo, e secondo la prerogativa dell'età, e l'ordine di primogenitura succedino tutti li altri terzo, e quartogeniti, ed altri descendenti maschi legitimi, e naturali, e nati di legitimo matrimonio, E DI LINEA MASCULINA in infinito di detto Illustrissimo Signor Giannettino.

Previdde il Testatore due casi, uno della mancanza de' discendenti maschi di linea mascolina del Cardinale in qualsivoglia modo avvenuta fosse; l'altro che 'l Cardinale non avendo maschi da maschi, avesse potuto farsi Monaco, e professare in qualche religione: in ciascheduno di questi due casi volle, che succedesse, e subentrato fosse nel godimento de' beni, de' quali proibita avea l'alienazione Carlo Duca di Tursi figliuolo terzogenito di esso Testatore, e quando costui non si fosse ritrovato fra' vivi, volle, che succedesse il possessore del maggiorato d'Avella.

E mancando ESSI in qualsivoglia modo, overo in caso, che detto Illustrissimo Signor Giannettino non avendo figliuoli in tutto come sopra, entrasse in qualche Religione di Monaci frati, o altri Religiosi Regolari, e vi facesse professione, succeda, e subentri l'Illustrissimo Signor D.Carlo Duca di Tursi figlio legitimo, e naturale, e terzogenito di detto Signor Testatore se sarà vivo, se non il possessore del fedecommesso, o sia maggiorasco dello Stato d'Avella, ed altro COME SI DIRÀ IN APPRESSO.

Succedendo Carlo, o 'l Possessore del maggiorato d'Avella all'annui

duc.

duc.24. mila, comandò, che questi restassero incorporati a detto fedecommesso d'Avella, e che in detto caso dell'incorporazione, tutte le disposizioni, che faceva per lo maggiorato d'Avella avessero dovuto abbracciare detti annui duc.24. mila, e perciò non fece altre ulteriori sostituzioni al Cardinale nè in beneficio de' discendenti di Carlo, nè in beneficio del Marchese di Torriglia, e de' discendenti di costui, perche venivan questi compresi nelle sostituzioni, che a loro favore faceva al maggiorato d'Avella.

Quali rendite restando all'ora incorporate, ed unite col detto Fedecommesso, o sia maggiorasco di Avella, ed altro, si DEBBA DI ESSE OSSERVARE IN TUTTO, E PER TUTTO, COME RESTA ORDINATO, E DISPOSTO IN DETTO FEDECOMMESSO, E MAGGIORASCO.

Diede al Cardinale il permesso di poter disporre, ma per atti solamente d'ultima volontà di ducati cinquantamila, se moriva senza figli *num.*3.: ed altre providenze diede gratificando il medesimo con molti legati, ma per essere estranee dalla question presente, lasciamo di farne parola.

RIvolse poi il Testatore il pensiere a Carlo Duca di Tursi suo figliuolo terzogenito, anche a costui lasciò annui duc.2000., ma vitalizj; e poi lasciolli lo Stato d'Avella, e tanti altri effetti di quelli, che possedea nel Regno, che data avessero la rendita di annui ducati undecimila.

*Num.*5. *e* 6. *Lascia al detto Illustrissimo Signor D. Carlo Duca di Tursi, sotto però le condizioni, e vincoli seguenti, lo Stato di Avella nel Regno di Napoli, con tutte sue ragioni, azioni, e pertinenze secondo che sono descritte, ed enunciate nelli Privilegj, ed altre scritture dell' acquisto di detto Stato, a' quali si abbi relazione.*

E più annui ducati due mila di moneta di Napoli di rendita a vita compri in sua testa, sopra le quattro grana a fuoco del Regno di Napoli, e più annui ducati undeci mila di rendita di quelle rendite ad hæredes, che esso Signor Testatore al tempo di sua morte haverà in detto Regno.

Dello Stato d'Avella, e dell' annui ducati undecimila proibì l'alienazione così rigorosamente, come proibita aveala pe' duc.24. mila annui al Cardinale, anzi volle, che quella proibizione al Cardinale ingionta si dovesse intendere ripetita a riguardo del Duca di Tursi pe' beni, che lasciava al medesimo.

*Num.*7. *Quale Stato d'Avella con tutte sue ragioni come sopra, e detti annui ducati undecimila di rendita ad hæredes, ordina, comanda, e proibisce detto Signor Testatore, che non si possino in tutto, o in parte in alcun tempo vendere, nè obbligare, nè in qualsivoglia modo alienare in tutto, e per tutto come si è detto di sopra delli annui ducati ventiquattro mila di rendita lasciati al detto Illustrissimo Signor Cardinale, le parole di qual proibizione quì si abbia-*

biano per reiterate, e repetite da parola a parola.

Il godimento de' frutti dello Stato d'Avella, e'l godimento degli annui ducati undecimila lasciollo a Carlo, come capo, e principio di quel maggiorato; dopo la morte di Carlo, chiamò il di lui figlio primogenito maschio legitimo, e naturale, ed indi sempre li primogeniti maschi, in tutto, e per tutto come sopra erasi spiegato a riguardo del primogenito, ed altri discendenti maschi del Cardinale, volendo, che in questo Paragrafo per l'invito de' discendenti di Carlo s'intendessero ripetite le parole scritte per la chiamata de' discendenti del Cardinale, mutato solo il nome di costui.

Ma che solo vivente detto Illustrissimo Signor D. Carlo a lui spettino, e partenghino come capo, e principio di questo fedecommesso, maggiorasco, o sia primogenitura, e dopo sua morte succeda il suo figlio primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e così di primogenito in primogenito maschio legitimo, e naturale, e finalmente in tutto, e per tutto come si è detto di sopra del primogenito, ed altri discendenti maschi di detto Illustrissimo Signor Cardinale, LE QUALI PAROLE DETTE SOPRA, QUI SI HABBINO PER REITERATE MUTATO SOLO IL NOME DI DETTO ILLUSTRISSIMO SIGNOR CARDINALE.

Così, siccome al Cardinale sostituiti avea li maschi di linea mascolina da primogenito in primogenito, a Carlo sostituir volle con l'ordine di primogenitura li maschi di linea mascolina: mancando questi maschi di linea mascolina discendenti da Carlo, sostituì a Carlo il Cardinale se ritrovavasi vivente se no la di lui linea, e discendenza mascolina, spiegandosi, che intendeva di que' discendenti, de' quali parlato avea in fare la sostituzione al Cardinale, e che perciò voleva, che le parole colle quali erasi spiegato in concepire la sostituzione al Cardinale de' discendenti dello medesimo, quì si dovessero credere ripetite.

E mancando DETTI MASCHI descendenti legitimi, e naturali, COME SOPRA di detto Signor D. Carlo, succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale se sarà vivo, se non la sua linea, e discendenza masculina legitima, e naturale, e nata di legitimo matrimonio in infinito per ordine successivo, e secondo la prerogativa dell'età, e l'ordine di primogenitura, in tutto, come si è detto di sopra del fedecommesso, maggiorasco, e primogenitura di dette rendite lasciate al detto Signor Cardinale, LE CUI PAROLE QUI SI ABBINO PER REITERATE.

Previdde il caso, ch'era facile ad avvenire, ed ora avviene, che nell'estinzione de' discendenti maschi da maschi di Carlo non si fosse ritrovato vivente il Cardinale, nè si fossero ritrovati viventi maschi da' maschi dello medesimo, quindi fu, che mancando in qualsivoglia modo la *detta linea* del Cardinale, sostituì a Carlo il

possessore del maggiorato del Marchesato di Torriglia, ch'era il Marchese Andrea figlio primogenito del Testatore, e' discendenti maschi da' maschi dello medesimo, e noi della disposizione fatta a favor di costui, parlaremo da quì a poco.

Num.8. *E mancando detta linea in qualsivoglia modo* (era la linea mascolina del Cardinale) *succeda, e subentri il possessore del fedecommesso, maggiorasco, e primogenitura del palazzo, ed altri beni di Fasciolo, e del Marchesato di Torriglia, ed altri beni come si dirà in appresso.*

Quando al maggiorato d'Avella succedea il possessore del maggiorato di Torriglia, allora volle, che incorporato quello a questo tutte le disposizioni, ch'ordinava per lo maggiorato di Torriglia luogo avessero per quello d'Avella.

Num.9. *Quali rendite di ducati undecimila annui di rendita, e detto Stato d'Avella restando allora incorporate, ed unite, incorporato, ed unito come in detto caso detto Signor Testatore ordina, e comanda, che s'incorporino, ed unischino col detto fedecommesso, e maggiorasco, e primogenitura del palazzo, ed altri beni di Fasciolo, SI DEBBA DI DETTO STATO, E DI DETTE RENDITE OSSERVARE IN TUTTO, E PER TUTTO COME RESTA ORDINATO, E DISPOSTO IN DETTO FEDECOMMESSO, MAGGIORASCO, E PRIMOGENITURA.*

Questo fu un consiglio molto provido, fu una determinazione molto regolare, e giusta; perche incorporato a quello d'Avella il primo maggiorato del Cardinale, le chiamate al maggiorato d'Avella erano anche fatte per quello del Cardinale; così incorporato quello d'Avella, che in se racchiudeva già quello del Cardinale, al maggiorato di Torriglia, le disposizioni fatte per questo regolavano li beni del primo, e del secondo maggiorato ancora.

Le providenze, che regolavano il primo, e secondo maggiorato, dopo che eransi incorporati a quello di Torriglia, principalmente erano le providenze, che davansi per le donne nel caso dell'estinzione de' maschi; noi non vediamo nel primo maggiorato alcuna providenza data per le donne, non la vediam data nel secondo; e con somma ragione, poichè nell'estinzione de' maschi del Cardinale, l'esistenza de' maschi di Carlo fece, che'l Testatore alle donne del Cardinale non pensasse; e nell'estinzione de' maschi di Carlo, l'esistenza de' maschi del Marchese Torriglia, fece che'l Testatore per le donne di Carlo non avesse cura; nell'estinzione poi de' maschi ancora del Marchese di Torriglia, all'ora estinta tutta la discendenza mascolina del Testatore fu giusto, che alle donne rivolgesse il pensiere.

Previdde, che potea il Cardinale ammogliarsi, e volle, che Carlo allora dato avesse al Cardinale lo Stato d'Avella, e che in compenso di questo il Cardinale a Carlo dato avesse dagli annui suoi duc.24. mila tanti beni, che fruttato avessero annui ducati dieci

mila,

mila, e che questi in luogo dello Stato d' Avella restassero al maggiorato sottoposti.

Num. 11. *E perche potrà essere, che il detto Illustrissimo Signor Giannettino, quale come si è detto non è ancora in Sacris eleggesse lo Stato conjugale, e si accasasse, ordina, e vuole detto Signor Testatore, che in detto caso al detto Illustrissimo Signor Gioannettino spetti, e partenghi dopo di essersi accasato il detto Stato d'Avella con sue ragioni, e pertinenze, siccome in detto caso a lui lo ha lasciato, e lascia con li carrichi però, e vincoli seguenti.*

N.12. *E prima che debba rilasciar, e restituir al detto Sig. D. Carlo suo fratello, overo non essendo più vivo a quello, che al tempo di detto accasamento, o rilasciazione, secondo la disposizione, ed ordine sudetto di primogenitura dello Stato d'Avella sarà possessore di detto Stato, annui ducati dieci mila di quelle rendite ad hæredes di sopra lasciate al detto Illustrissimo Signor Cardinale, o altre, che saranno state comprate in luogo loro, secondo quello, che di sopra si è detto in elezione di detto Signor D. Carlo, overo di detto possessore, quali però annui ducati dieci mila di rendita spettino a detto Signor D. Carlo, o al detto possessore con li medesimi carrichi, vincoli, ed obblighi detti di sopra delli altri ducati annui undecimila di rendita lasciati sopra a detto Signor D. Carlo.*

Molti altri beni lasciò a Carlo, ma liberi, e senza peso di fedecommesso; fra questi fu lo Ducato di Tursi, le Difese feudali di Trisaja, e Carammola, scudi d' oro settantamila parte di ciò, che Carlo in maggior somma doveali, le Galere, molti argenti, ed altro, di cui per ora non serve far menzione.

Soltanto giova sapersi, che confirmò nel testamento il Fedecommesso, che con istrumento separato avea fatto sopra 'l palaggio posto in Genova nel luogo chiamato Via Nuova, che comprato avea per 50. mila scudi d'oro in oro: questo palaggio con istrumento de' 21. Giugno 1596. l'avea donato a Carlo sostituendoli li maschi di linea mascolina, ma con l'ordine di primogenitura; nell'estinzione della linea mascolina di Carlo, come che invitar volle le femine discendenti dallo medesimo espressamente le sostituì, *num.* 146. 147. 148., ed in fine nella mancanza della linea mascolina, e feminina di Carlo, invitò colui, a cui per la sua testamentaria disposizione all'ora non ancor fatta apparteneasi il Marchesato di Torriglia: comechè in detto istrumento aveasi riserbata la facoltà di poter rivocare detto Fedecommesso, e comeche avealo già rivocato, nel testamento nel *num.* 31. di nuovo confirmò il fedecommesso sopra il palaggio di Via Nuova, rimettendosi a tutte le chiamate in quell' istrumento del 1596. descritte; le quali eran difformi dal fedecommesso, che ordinava nel testamento sù de' beni, che lasciava a Carlo; poichè nel testamento a Carlo nella mancanza della linea mascolina agnatizia sostituiva il Cardinale, e poi il possessore del maggiorato di Torriglia, all'incontro nell'istrumento

 nella

nella mancanza della linea mascolina di Carlo, sostituiva la linea feminina dello medesimo; ed indi senza far parola del Cardinale, sostituiva il possessore del Marchesato di Torriglia.

ERa già tempo, che Gio:Andrea, dopo date le providenze pe' figli secondogeniti, e dopo fatte molte altre disposizioni a favor de'medesimi, pensasse ad Andrea Doria Marchese di Torriglia suo figlio primogenito: a costui lasciò il palaggio della Villa di Fasciolo nelle vicinanze di Genova, il Marchesato di Torriglia, quello di S.Stefano, e li Feudi da' quali componeansi, lasciolli altri beni, che descrisse nel *num*.38., *e* 39. del suo testamento, e lasciolli il palaggio dentro Genova posto nella Piazza Doria, memorando dono, che in segno di gratitudine la Città di Genova fatto avea ad Andrea Doria suo Cittadino quando da lui riconobbe il riacquisto della perduta libertà.

Di questi beni ne proibì l'alienazione, destinò il frutto, e'l godimento de' medesimi per Andrea suo figlio primogenito come capo, e principio di quel maggiorato: dopo la morte d' Andrea invitò il figlio primogenito dello medesimo, ordinando, che così da mano in mano succeduti fossero li primogeniti discendenti maschi di linea mascolina di detto primogenito.

Num.40. *Perciò ordina, e comanda, e proibisce, che non possino detti beni esser venduti, obbligati, ne in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia causa, o titolo alienati, o trapassati, ne pervenire in altri così per atto frà vivi, come per ultima volontà, o sia per successione ancora ab intestato, ne meno per qualsivoglia causa privilegiata ancorchè fosse di dote salvo come in appresso si dirà.*

Nu.41.*E vuole, che tutti li sudetti beni sopra espressi, ed accennati, e proibiti alienare, di qualsivoglia qualità primieramente spettino, e partenghino al predetto Illustrissimo Signor Andrea Marchese di Torriglia figlio legitimo, e naturale, e primogenito di esso Signor Testatore, e che detto Illustrissimo Signor Andrea sia Capo, e principio di questo maggiorasco, e primogenitura, e dopo sua morte succeda in essi il primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio di detto Signor Andrea, e così di primogenito in primogenito maschio legitimo, e naturale, e nato di legitimo matrimonio, e di linea mascolina in infinito.*

Mancando la sudetta linea del primogenito d'Andrea, invitò il secondogenito, a cui sostituì con ordine di primogenitura li maschi di linea mascolina discendenti dal Marchese Andrea.

Num.42. *E mancando la sudetta linea di detto primogenito, succeda il secondogenito, e sua linea mascolina legitima, e naturale, come sopra, e così per ordine, e secondo la prerogativa dell'età, e l'ordine di primogenitura succedino li discendenti maschi per linea masculina nati di legitimo matrimonio di detto Illustrissimo Signor Andrea.*

Nella

Nella mancanza de' mafchi di linea mafcolina difcendenti d'Andrea, invitò il Cardinale Giannettino, e li difcendenti mafchi di linea mafcolina di coftui.

Num.43. E mancando effi in qualfivoglia modo, o morendo detto Signor Andrea fenza difcendenti mafchi, come fopra, fucceda il detto Illuftriffimo Signor Cardinale fecondogenito di effo Signor Teftatore, e li fuoi difcendenti mafchi, e di linea mafcolina, nati di legitimo matrimonio nel medefimo modo, e forma, e fecondo la prerogativa dell'età, e ragioni di primogenitura, come fi è detto delli difcendenti di detto Signor Andrea.

Nel cafo che in qualfivoglia modo mancava la linea del Cardinale, o morendo fenza difcendenti mafchi come fopra, foftituì Carlo, e li difcendenti mafchi di linea mafcolina di coftui con l'ordine di primogenitura.

Num.44. E mancando in qualfivoglia modo la linea di detto Illuftriffimo Signor Cardinale, o morendo fenza detti difcendenti mafchi, come fopra fucceda il detto Signor D. Carlo terzogenito, e li fuoi difcendenti mafchi, e di linea mafcolina legitima, e naturale, e nati di legitimo matrimonio fecondo la prerogativa dell'età, e le ragioni di primogenitura, & in tutto come fi è detto della linea, ofia difcendenti del primo, e fecondogenito.

Ecco, che fin'ora il Teftatore ave efattamente data la providenza pe' difcendenti mafchi agnati de' fuoi figli: a Giannettino ave foftituiti li mafchi agnati dello medefimo, indi Carlo; e non ave paffato più avanti a fare ulteriori chiamate, perchè incorporando in quefto cafo li beni del Cardinale al maggiorato d'Avella, ave ordinato, che le foftituzioni, che per Avella faceva, abbracciaffero anche li beni del Cardinale: a Carlo ave foftituiti li mafchi agnati dello medefimo, poi il Cardinale, e li mafchi agnati di coftui, indi il Marchefe di Torriglia: ed in fine a coftui ave foftituiti li mafchi agnati, il Cardinale, e poi Carlo.

Figuroffi il cafo per altro molto ovvio, che poteanfi eftinguere così li mafchi agnati del Cardinale, come quelli di Carlo, e quelli del Marchefe Andrea; figuroffi il cafo, che nella mancanza de'mafchi agnati, vi foffero rimafte femine, allora la prima fiata nell'eftinzione de' mafchi agnati di tutti li fuoi figli per le donne fece molte difpofizioni, alcune delle quali faremo per additare: ma prima giova tener prefente fotto quale condizione le donne furono invitate; invitate furono fotto la condizione, fe eftinguevanfi, le fudette linee mafcoline de' fuoi figli, poiche diffe: *quali linee mafcoline legitime, e naturali come fopra eftinte, o non cominciate, fucceda &c.*

Nell'eftinzione dunque de' mafchi agnati di tutti tre li figli invitò la donna d'età maggiore nata d' alcuno de' difcendenti di effo Teftatore, purchè però non fi ritrovaffe maritata: egli fu fempre vago della fua agnazione nella commune debbolezza, lufingandoci

 di

di vivere anche dopo morti nelleperſone di coloro; che da noi diſcendono e portano il noſtro cognome, quindi fu, che preferì la donna non maritata alla maritata, perchè a colei ingiunſe nel tempo medeſimo l'obbligo di maritarſi, non già generalmente con Cavaliere della famiglia Doria, ma con chi foſſe naturalmente nato di legitimo matrimonio co' ſuoi maggiori in detta famiglia Doria, giacchè ben ſapea, che non tutti que', che ſono di queſto cognome erano della ſua Famiglia: ne' diſcendenti di queſta donna caſata con tal marito eriggè un maggiorato, volendo, che li diſcendenti da coſtei ſempre ſucceduti fuſſero da maſchio, in maſchio, ma di linea maſcolina, e con l'ordine di primogenitura.

Num.45. *Le quali linee maſcoline legitime, e naturali come ſopra eſtinte, o non cominciate ſucceda in detti beni, fedecommeſſo, e maggiorasco quella femina, che ſarà maggior di età nata di alcuno di detti diſcendenti di eſſo Signor Teſtatore maſchi di linea maſcolina, e nati di legitimo matrimonio, quale non ſia anche maritata, che ſia legitima, e naturale, e nata di legitimo matrimonio.*

Num.46. *Con condizione però, che detta figlia femina ſi mariti in uno, che ſia naturalmente nato inſieme con li ſuoi maggiori nella Famiglia Doria, e di legitimo matrimonio, e dopo lei ſuccedano li diſcendenti ſuoi, e di detto ſuo marito maſchi per linea maſcolina legitimi, e naturali, e nati di legitimo matrimonio per ordine di primogenitura, e ſecondo la prerogativa dell'età fino in infinito, nel modo, e forma, che ſi è detto delli diſcendenti del ſudetto Signor Andrea.*

Se la donna d'età maggiore fra quelle diſcendenti da eſſo Teſtatore ritrovavaſi caſata, l'eſcluſe, ed invitò quella, che fra le non maritate ritrovavaſi maggior d'età con l'iſteſſo obbligo di caſarſi nella famiglia Doria: eſtinta poi la linea di coſtei compoſta da' maſchi agnati, invitò l'altra donna diſcendente da eſſo Teſtatore non maritata, purche ſi maritaſſe in famiglia Doria.

Num.47. *E quando la detta femina maggior d'età foſſi già ſtata maritata, s'intenda eſſer chiamata alla detta ſucceſſione quella femina, che non eſſendo anche ſtata maritata ſarà maggior di età fra le altre non maritate, & anche ſia nata da uno di detti diſcendenti, e dopo lei ſuccedino li diſcendenti ſuoi, e del marito, che pigliarà di Caſa Doria maſchi come ſopra, e nella forma, e maniera, e in tutto come ſopra ſi è detto, e col medeſimo obbligo di maritarſi con uno della Famiglia Doria della qualità, e nel modo detto di ſopra.*

E così ſi oſſervi, che mancando la linea di alcune di dette femine, o morendo ſenza detta linea ſucceda l'altra femina non maritata, o ſua linea maſculina legitima, e naturale, con l'obbligo ſempre di maritarſi nella famiglia Doria come ſi è detto.

Pensò, che accader poteſſe il caſo, che nell'eſtinzione de' maſchi agna-

agnati discendenti da' figli, non si ritrovasse donna discendente da esso Testatore, che non fosse andata a marito; in detto caso invitò fra le maritate la maggior di età, ma purche si ritrovasse maritata in famiglia Doria.

E quando non vi fossero di dette femine non maritate, ma che ve ne fosse una, o più di esse maritate nella Famiglia Doria, come di sopra debba succedere quella, che sarà maggior di età, e dopo lei tutti i discendenti suoi, e di detto suo marito di Casa Doria, maschi, e di linea mascolina legitima, e naturale, ed in tutto come si è detto di sopra.

Accader potea, che tutte le donne sue discendenti ritrovate si fossero nell' estinzione de' maschi agnati collocate in aliena famiglia, allora destinò al godimento del fedecommesso la maggiore nata fra queste donne, ma con obbligo espresso di dovere il marito, e' figli deporre il proprio cognome, ed assumere il cognome, e l'armi della Famiglia Doria; tanto fu vago Gio:Andrea della sua agnazione, che pensò anche a conservarla fintamente nell'additata maniera, ed a questa donna poi sostituì da primogenito in primogenito li maschi di linea mascolina discendenti dalla medesima.

Num.48. *Et quando non vi fosse alcuna delle dette femine di sopra chiamate, succeda la femina maggior d'età figlia di alcuno di detti discendenti ancorche fosse maritata a persona, ~~che non fosse di Casa~~ Doria, e dopo lei li suoi descendenti maschi, e per linea mascolina; e di legitimo matrimonio nel medesimo ordine, e forma, che si è detto di sopra, con obbligo, che essa, e che chiunque succederà in questo fedecommesso debba lasciare il cognome, e l'armi del marito; e pigliar l'armi, e cognome della Famiglia Doria, e nominarsi così in giudizio, come fuori del detto cognome; e caso che alcuna delle dette femine di sopra chiamate non osservasse le cose sudette resti priva di tal successione, e succeda l'altra femina, alla quale sarebbe toccata la successione, quando la detta femina inosservante, non fosse stata viva al tempo di detto fedeicommesso; & se il contrafaciente sarà alcuno descendente maschio da dette femine, succeda l'altro dependente a lui più prossimo, come se esso inosservante parimente fosse morto.*

Diede altre providenze per le femine, ma come inutili, o superflue, lasciamo d'accennarle, ma tutte riguardano, che ne' casi ne' quali prendevano marito d'altra Famiglia assumer dovevano il cognome Doria.

Non possiam però tralasciare il consiglio, che diede al Marchese di Torriglia. Il Principato di Melfi nella persona di costui era libero, poiche era feudo materno: Il Testatore, vidde, che se'l Marchese Andrea, o alcuno discendente maschio agnato dello medesimo moriva senza maschi agnati, e con femine, lo Stato di Melfi alla donna primogenita era dovuto, che dalla legge dell'inve-

vestitura era chiamata : considerò, che allora succedendo a' beni lasciati ad Andrea non già questa donna, ch'era Principessa di Melfi, ma i maschi discendenti, o dal Cardinale, o da Carlo, il Principato di Melfi restava diviso, e separato da' beni del meggiorato di Torriglia; quindi consigliò ad Andrea, o al di lui discendente, di maritare questa donna, che era Principessa di Melfi, con colui, che in virtù delle sue chiamate succedeva al magiorato di Torriglia.

Num.68. *Di più considerando esso Eccellentissimo Signor Testatore, che sebbene la grandezza, e conservazione delle Case dipende principalmente da volontà d'Iddio, tuttavia, che è permesso ancora alli uomini di mirar per esse quanto possano, però avertisce, e raccorda al detto Illustrissimo Signor Andrea suo figlio, che in caso, che dalla Divina Maestà non li fosse concessa prole mascolina, ma solamente feminina, e che per mancamento di detta prole mascolina lo Stato di Melfi si avesse da disgiongere, e separare dalli luoghi, e beni di quà contenuti nell'istituzione del fideeommesso, magiorasco, e primogenitura del Palazzo grande di Fasciolo, ed altri beni sudetti, procuri di maritar quella figlia, a cui toccherà detto Stato di Melfi, precedendo però le debite dispenze con quello, che dourà succedere in detto Palazzo, ed altri beni, acciocche se possibil sia questi due corpi restino uniti insieme, e che questo medesimo raccordo detto Signor Andrea lasci alli suoi eredi, e successori, importando sommamente alla conservazione di questa Casa.*

Si avvalse della cautela di *Soccino* in obbligare li tre suoi figli ad accettare quella sua disposizione, privando d'ogni commodo colui, che trasgrediva li suoi precetti in voler dedurre la legitima, o in fare altra detrazione, istituendolo erede in detto caso nella sola legitima : nel *Num.*21. così spiegossi a riguardo del Cardinale, e di D. Carlo, e nel *Num.*58. li stessi sentimenti espresse a riguardo del Marchese di Torriglia.

DOpo la morte del Principe Gio: Andrea li tre fratelli nei dì 6. di Febbrajo del 1606. con tre sollenni separati istrumenti accettarono il testamento paterno, obbligandosi ciascheduno d'esequirlo; nel *fogl.*185. *vol. scriptur. Melph.* è l'accettazione fatta dal Marchese di Torriglia, nel *fogl.*202. è quella fatta dal Cardinale, e nel *fogl.*199. è quella fatta dal Duca di Tursi : e'l Cardinale con altro pubblico istrumento in esecuzione della facoltà datali dal Padre eliggè gli effetti della rendita d'annui duc.24. mila, *fol.*204.*d.prot.*

Il primo, che mancò di vita, fu il Cardinale, costui non depose la Porpora, e morì Arcivescovo di Palermo; onde per l'estinzione, e mancanza della di lui discendenza Carlo Duca di Tursi si spedì li decreti di *spettare, & spectavisse*, e fece l'acquisto degl'annui ducati 24. mila *fol.*89.

Dal Duca di Tursi D.Carlo nacque Gio: Andrea, che premorì al Padre,

drē, ma lasciò superstite Carlo il giovine, che di Carlo suo Avo fu erede; ma a riguardo de' beni del fedecommesso di Gio:Andrea il vecchio ottenne li decreti di *spectare*, & *spectavisse*, e formando l'inventario de'beni dell'Avo, quando descrisse lo Stato d'Avella, e gli altri beni al fedecommesso soggetti, protestossi, che li spettavano, come chiamato da Gio: Andrea suo Proavo, e non come erede dell'Avo, *fol.655.at. vol.scriptur. Ill.fil.Duc.Turs.*

Di questo Carlo è figlio Gio: Andrea Doria odierno Duca di Tursi, il quale anche come soggetti al maggiorato di Gio: Andrea il vecchio ha posseduti non meno li feudi d'Avella, e Sommonte, che li beni della porzione del Cardinale, avendo nel 1697. fatto dichiarare dalla G. C. della Vicaria spettarli quel fedecommesso, *dict.fol.*89.

Questo Duca di Tursi dell'età d'anni 90., non avendo figli maschi, donò li beni del fedecommesso a Maria Teresa Doria sua figlia per mezzo di pubblico istrumento; egli il fece a fine di mettere costei in possesso de' beni, acciocchè avvenendo il caso della sua morte, non avesse incontrata la resistenza del Principe di Melfi, che discendendo dal Marchese di Torriglia Andrea figlio primogenito del fedecommittente, ed essendo chiamato al maggiorato poteali contrastare l'immissione;credè così obbligare il Principe di Melfi a contendere con la donataria, restando fratanto questa come terza posseditrice nel possesso de'beni:ma rare fiate il Cielo mena buoni questi consigli: questa donazione fatta dal Duca di Tursi a prò della figlia, che come donna era nell'esistenza de' maschi agnati discendenti dal fedecommittente incapace del godimento di quel maggiorato, aprì il campo al Principe di Melfi di comparire nel S. C., e di dimandare per la controvenzione, il possesso de'beni del maggiorato; e con l'istessa supplica dedusse, che alla peggio si dichiarasse spettarli il fedecommesso avvenendo la morte senza maschi del Duca di Tursi, giacche egli era maschio di linea mascolina, e primogenito discendente dal Marchese di Torriglia Andrea: Impartito il termine, nel corso del quale tante eccezzioni si dedussero dal donante, e dalla donataria, proserì il S. C. quella sentenza, dichiarando spettare al Principe di Melfi il fedecommesso dopo la morte del Duca senza figli maschi; che è quella sentenza, che per nulla decantasi, e che valida dobbiam noi dimostrare.

A Cinque punti si raggirano sù di ciò tutte l'eccezzioni della Principessa d'Avella. Dice, che'l Principe di Melfi non sia chiamato: che essendo chiamato non si verifichi la condizione della di lui chiamata, morendo senza maschi il Duca di Tursi: che quando pur si verificasse, non sia chiamato a' beni della rendita d'annui ducati 24. mila lasciati al Cardinale: che'l fedecommesso qualunque sia a favore de'discendenti del Marchese di Torriglia nella porzione di Carlo, e del Cardinale non regga, giacche non reg-

ge quello fatto a favore di costoro nella porzione del Marchese Andrea: e che in fine non regga il fedecommesso a riguardo de' beni del Regno per non esser sollenne, attese le nostre leggi, il testamento del Principe Gio: Andrea.

Dimostraremo, che sia il Principe di Melfi chiamato: che morendo il Duca di Tursi senza maschi, la condizione della di lui chiamata si verifica: che sostituito anche sia a' beni lasciati al Cardinale: che'l fedecommesso a favore del Marchese Andrea nella porzione del Cardinale, e di Carlo regga, giacche, regge quello fatto a favore de' fratelli nella di lui porzione: e che il testamento del Principe Gio: Andrea sia valido, anche a riguardo de' beni del nostro Regno.

§. I.

Che'l Principe di Melfi sia chiamato.

1. PEr dimostrare, che'l Principe di Melfi sia chiamato, noi la discorriamo in questa guisa: il fedecommittente a Carlo Duca di Tursi sostituì li maschi di linea mascolina discendenti dallo medesimo; indi sostituì il Cardinale, e dopo il possessore del maggiorato di Torriglia *num.7., et 8.*

2. Dunque se'l possessore del maggiorato di Torriglia certamente fu sostituito a Carlo, non ritrovandosi esistente la linea del Cardinale; il Principe di Melfi possessore del maggiorato di Torriglia maschio primogenito e di linea mascolina del Marchese Andrea primogenito del fedecommittente è certamente chiamato, giacche non esiste la linea del Cardinale: questo è il raziocinio, che fa il Principe di Melfi, ed ave il grande appoggio, qual'è il chiaro, e literal senzo del Testo, cioè del Testamento del fedecommittente.

3. Viene la Principessa d'Avella a far la Chiosa a questo Testo, ma incontrasi in prima con l'espressa disposizione litterale del Testo, ed incontrasi con la grande autorità di una sentenza del S.C., che approvando la dimanda del Principe di Melfi, ave con la sua sentenza approvata essere stata quella la mente del fedecommittente, che nel suo Testamento letteralmente si legge: Vediamo, che cosa la Principessa d'Avella opponga: Se ella oppone legge espressa, che alla sentenza resista, è ben ragionevole, che la sentenza si moderi; ed è ragionevole ancora, che si moderi, se il volere di Giò: Andrea il vecchio espresso nel testamento, alla sentenza non sia uniforme: ma se all'incontro la Principessa d'Avella non oppone alla sentenza nè legge espressa, nè capitolo espresso del testamento, ma soltanto con mendicate, e frivole riflessioni stancar ci vuole,

vuole, è provido consiglio, che se le riserbi nel giudizio della reclamazione, giacche la sentenza in grado di nullità non può rivocarsi, nè moderarsi, se non quando incontri la resistenza o di legge espressa, o di chiara pubblica scrittura.

4 E pure nel giudizio di reclamazione dalle vane, e frivole eccezzioni, che la Principessa propone, niun vantaggio potrebbe ella ritrarre.

5. Per dimostrare, che'l Principe di Melfi non sia chiamato, riflette la Principessa d'Avella, che'l fedecommittente a Carlo Duca di Tursi, ed a' maschi di costui sostituì il Cardinale, che poi al Cardinale sostituì il possessore del maggiorato di Torriglia: quindi ella dice, che se oggi estinguendonsi li maschi agnati discendenti da Carlo, vivessero li maschi agnati discendenti dal Cardinale, questi succederebbero; e che poi estinguendonsi questi, succeder potrebbe il possessore del maggiorato di Torriglia; ma che essendo morto in vita di Carlo senza discendenti il Cardinale, che a Carlo fu sostituito, per la premorienza del Cardinale restò caducata la sostituzione fatta a di lui beneficio; e che perciò per disposizion di legge restano caducate l'altre sostituzioni ancora fatte a beneficio del Marchese Andrea, o sia del possessore del maggiorato di Torriglia; ed a questo è appoggiata la duodecima nullità; e per convalidar questo assunto, si fece pompa nella Ruota delle *controversie 24.25.26. di Galeota nel lib.2.*, e della *disputazione 68. di Marciano*.

6. DI questa nullità quanto averebbero fatto bene l' Avvocati della Principessa d'Avella a non farne parola, per non obbligarci a ricordarli quelle, che sono massime legali, ed a farli ravvedere quanto malamente si servono dell'autorità di *Galeota*, e di *Marciano*.

7. Quando il fedecommittente a Carlo sostituì il Cardinale, e mancando questo il Marchese di Torriglia, dimandiamo alle parti, la sostituzione come la battezzano? Fu quella una semplice sostituzione vulgare, o fu una sostituzione compendiosa, che abbracciò la vulgare, e la fedecommissaria ancora? Semplice vulgare quella sostituzione non fu, perche la vulgare svanisce in che il primo invitato succede; ed ha solamente luogo, quando il primo invitato, o non voglia, o non possa succedere: se Carlo succedeva al padre, ed indi moriva, il Testatore volle, che fosse stato obbligato a restituir la roba prima a' figli, indi al Cardinale, poi ad altri *num.7.*, se dunque la sostituzione non svaniva succedendo Carlo, non fu semplice vulgare: fu quella una sostituzione compendiosa, che abbraccia, e racchiude sotto di se non men la vulgare, che la fedecommissaria: e se non la voglian le parti per compendiosa, non possono fare a meno di confessarla per fedecommissaria, se'l Testatore nel *num.7.* assegnando li beni a Carlo, disse, che destinavalo per capo, e principio di quel fedecommesso.

8. Se fussimo noi ne' termini (ne' quali non siamo) di semplice sostitu-

zione vulgare, ricordariamo alle parti ciocchè ſtabiliſce nell'iſtituzioni l'Imperador *Giuſtiniano*, che ſe iſtituiſco erede il primo, e non eſſendo erede coſtui ſoſtituiſco il ſecondo, ed al ſecondo il terzo; quantunque il ſecondo prima d'avverarſi il caſo della ſucceſſione premuoja al primo, quantunque così svaniſca la ſoſtituzione a ſuo prò ſcritta, non perciò svaniſce quella concepita a favore del terzo, e per la caducazione della prima ſoſtituzione, non ſi caducan l'altre: onde morto il ſecondo, ſe poi il primo non è erede, ſuccede bene il terzo, quantunque queſto ſia ſtato ſoſtituito al ſecondo, e non al primo, *inſtitut. de vulgar.* §.3.

9. Quel che per legge è certo nelle ſoſtituzioni vulgari, è certo ancora nelle ſoſtituzioni ſedecommiſſarie: *Peregrin. de fideicom. art.15. num.22. Fideicommiſſaria injuncta hæredi, vel alteri honorato ſubordinata per plures ſubſtitutionum gradus . . . . . ejus eſt naturæ ut ſi in uno gradu efficiatur caduca, ſequentes gradus non remanent excluſi . . . . & is apud quem res eſt, qui tenebatur dare gradui caducato, tenetur præſtare ſequenti, quia onus ſequitur eum, cui lucrum per deficientiam illius gradus quæritur. Caſus eſt in* §. *pro ſecundo l. unica de caduc. tollend. in l. Celſus &c. . . . notavit Bartolus in leg. quamdiu in fine*, ET SEQUUNTUR OMNES *poſt eum . . .*

10. *Fuſar. queſt.469.num.37. Octavus caſus eſt quando tam prima, quam ſecunda ſubſtitutio eſt fideicommiſſaria, & tunc caducato primo gradu ſubintrat ſecundus &c.*

11. Di queſto ſentimento ſono tutti gl'autori, nè vi può eſſere sù punto così certo diſcordanza alcuna; onde ſebbene a Carlo ſoſtituito aveſſe il padre il Cardinale, ed a coſtui il Marcheſe di Torriglia, per la premorienza del Cardinale la ſoſtituzione a prò del Marcheſe di Torriglia non svanì, nè caducoſſi: tanto maggiormente, che 'l Marcheſe di Torriglia fu ſoſtituito non già nella ſemplice mancanza della linea del Cardinale, ma *in qualſivoglia modo* detta linea del Cardinale s'eſtingueſſe; onde ſempre, ch' eſtinguevaſi, o ciò avveniva dopo l'eſtinzione de' maſchi di Carlo, o avveniva prima dell' eſtinzione de' medeſimi, il Marcheſe di Torriglia era chiamato, baſtando, che ſi verificaſſe l'eſtinzione della linea del Cardinale: queſto, che và così per diſpoſizion di legge, a meraviglia confermaſi, ſe ci fermarem noi a conſiderare la condizione del Duca D.Carlo, e quella del Cardinale.

12. Il padre vidde bene, che 'l Cardinale Giannettino potea deporre la porpora, e prender moglie: ma vidde ancora, che difficil coſa era ciò ad avvenire, ed in fatti non la depoſe; quindi vidde che era coſa aſſai più facile, che s'eſtingueſſe la linea del Cardinale, che difficilmente ammogliavaſi, prima di quella di Carlo già ammogliato, e con figli: ſe egli avuto aveſſe idea di ſoſtituire nell'eſtinzione della linea di Carlo il Cardinale, e non ritrovandoſi queſto vivente, avuto aveſſe idea, che l'altre ſoſtituzioni non reggeſſero, l'averebbe

rebbe pensata da sciocco; a che ordinare in questo caso la sostituzione per lo Marchese di Torriglia ? Questa era vana, se certamente dovea prima estinguersi la linea del Cardinale, che non ammogliavasi, di quella di Carlo, che procreato avea figli.

13. E poi qual motivo si può mai addurre, per cui uomo, che non sia stolido persuader si possa, che Gio: Andrea sedecommittente avesse voluto, che Carlo restituisse al Cardinale, e questo al Marchese di Torriglia; ma che non restituendo Carlo al Cardinale, il Marchese di Torriglia non fusse invitato? Se mai si dicesse, che intanto gravò Carlo per lo Cardinale, perche amava assai costui, ed amavalo più di Carlo, e più del Marchese di Torriglia, e che non averebbe gravato Carlo per lo Marchese, perche l'amava men di Carlo : questa riflessione di questi gradi d'amore, o niente conchiude, o conchiude a nostro prò : niente conchiude, perche in un padre, che la sua robba egualmente fra figli divide, l'amore presumesi, che sia uguale; e noi diciamo, che 'l maggiore amore conservollo pe'l Marchese Andrea, che scrisse suo universal'erede; ma quando si voglia, che l'amore sia stato in grado eccessivo pe 'l Cardinale, in grado mediocre per Carlo, ed in picciol grado per lo Marchese di Torriglia, da questi dissuguali gradi d'amore prendiamo noi forte motivo di credere, che sempre il Marchese di Torriglia fu sostituito a Carlo, succedeva, o non succedeva a costui il Cardinale: se l'amore fu in grado eccessivo per lo Cardinale, onde si mosse a sostituirlo a Carlo, e ciò non ostante volle, che dovesse il Cardinale restituire al Marchese di Torriglia, e non potesse disporre liberamente di que' beni, oh quanto maggiormente abbiam da credere, che avesse voluto lo stesso gravame, a favore del Marchese di Torriglia ingionto a Carlo, che fu men diletto del Cardinale, e che non avesse voluta in Carlo libera la roba esistendo l'agnati del Marchese di Torriglia, giacchè libera non la volle nel Cardinale.

14. Quanto bene quì adattasi la definizione di *Antonio Fabro*, che insegnando la massima, che nelle sostituzioni fedecommissarie, la caducazione del grado di mezzo non porta seco quella de' gradi seguenti, riflette, che altrimenti quasi sempre li fedecommessi andarebbero a caducarsi, e che stupido sarebbe colui, che in stabilirli sperasse, che li chiamati per più e più gradi, sian per morire secondo l'ordine appunto delle chiamate : stupido sarebbe stato Gio: Andrea Doria se creduto avesse, che prima si fosse estinta la linea di Carlo, che avea figli, e che indi morto fosse il Cardinale, per stabilir poi la chiamata de' discendenti del Marchese di Torriglia.

15. *Fab. C. de impuber., & aliis substitut.lib.6. tit. 8. definit.13. sola graduum interruptio sicut vulgarem substitutionem non perimit, ita neque fideicommissariam : sive quia fideicommissum, quod est in causa caduci, remanere debeat penes gravatum cum suo onere ; sive quod*

ita postulet voluntas Testatoris , quæ facilè , ac ferè semper evanesceret , si graduum interruptio substitutionem fideicommissariam vitiaret , quis enim tam stupidus sic , ut plures fideicommissarios ex ordine in infinitum fortasse , ut plerumque fit vocatos speret morituros eo ipso ordine , quem præscribit ? Ita Senatus .

16. E quando per sostener l'opposto le parti s'avvagliono dell'autorità di *Galeota lib.2. controv.24.25.26.* , e di *Marciano disputat.68.* vogliono burlar con noi , quasi che non sapessimo discernere quanto quel caso dal presente sia diverso : ivi non si disputò , se nelle fedecommissarie sostituzioni la caducazione del grado di mezzo cagion sia, che l'altri gradi restino ancora caducati, non fu questa nò la disputa nella quale *Galeota* , e *Marciano* scrissero ; ma la disputa fu,se svanita la condizione , sotto la quale il primo sostituito era stato invitato , l'altre sostituzioni anche svaniscano, non per la caducazione di quel grado antecedente , ma per non essersi verificata la condizione ; poichè se la prima sostituzione è concepita sotto la condizione *si navis ex Asia venerit* ; l'altre sostituzioni sotto la medesima coudizione creder devonsi concepite , onde svanita la condizione per la prima sostituziune , restan tutte le sostituzioni caducate , non per la caducazione del grado di mezzo , ma per lo non avveramento della condizione sotto della quale furon concepite : ecco qual era il caso in cui scrissero .

17. Ambrogio Ravaschieri avea istituito Ettore, ed aveali sostituito il Postumo ; morendo il Postumo, avea sostituiti Pier Francesco, e Carlo Ravaschieri, ma sotto la condizione se in quel tempo in cui succeder doveano, aveano figli maschi; finalmente poi morendo Pier Francesco,e Carlo senza figli maschi fatte avea altre sostituzioni a favore di que' della Famiglia: avvenne il caso, che'l Postumo non nacque;Pier Francesco , e Carlo non ebbero mai figli , e premorirono ad Ettore ; morto Ettore s' accese il litiggio fra gli eredi di costui , e que' della Famiglia ; dicevan gli eredi di Ettore , che le chiamate di que' della Famiglia eran svanite : *Galeota* così sostenne , prima perche era svanita la condizione della morte del Postumo , poichè non essendo nato non potea dirsi esser morto ; ma su di ciò non fece grand' appoggio vedendo , che andava a succumbere .

18. *Galeot. controvers.24. num.3. lib.2. dicendum est Hectorem institutum possidere hæreditatem paternam liberè EX DEFECTU CONDITIONUM , sub quibus vocati fuerunt ad distributionem fructuum descendentes : extinctum est enim onus fideicommissi injunctum; quod licet fundari possit ex decisione Oldradi in consf.117. ubi docet quod facta substitutione , moriente Posthumo , quod si is non nascitur sequentes substitutiones redduntur inutiles , quia non est mortuus qui nunquam fuit , solum enim vivens moritur . . . . . sed hac Oldradi decisio plures habet contradictiones .*

19. Vedendo *Galeota* la debolezza di questa impresa , ricorse al dire , che ad Ettore , ed al Postumo eran stati sostituiti Pier Francesco , e Car-

e Carlo sotto la condizione espressa, se nel tempo della successione aveano figli maschi; che poi morendo costoro senza figli maschi, erano stati sostituiti que' della famiglia: e che perciò essendo svanita la condizione della chiamata di Pier Francesco, e Carlo non per la di loro premorienza, ma per non essersi avverata la condizione, giacchè mai avuto aveano figli maschi, siccome se nella morte d'Ettore, Pier Francesco, e Carlo esistevano, non poteano succedere; così ne meno potea farsi luogo alla chiamata di que' della famiglia, che dalla condizione medesima dovea esser regolata, che succedessero, se nel tempo della morte di Ettore Pier Francesco, e Carlo avean figli maschi.

20. *Galeot. dict. controvers. 24. num. 7. Id circo in casu præsenti dicimus ne dum fuisse expiratam substitutionem quia posthumus non fuit natus, sed ex eo, quia moriente posthumo sine filiis fuerunt substituti Petrus Franciscus, & Carolus sub expressa conditione si modo eo tempore habuerint filios masculos, & demum deficientibus dictis Petro Francisco, & Carolo substitutis sine masculis fuerunt substitutæ diversæ progenies..... unde sequitur* EX DEFECTU CONDITIONIS *adjectæ in substitutione continente plures substitutionum gradus, expirata prima* EX DEFECTU CONDITIONIS, *cæteræ subsequentes expirent.*

21. Applichiamo queste massime al caso presente: se Gio: Andrea Doria a Carlo sostituito avesse il Cardinale sotto la condizione, *si navis ex Asia venerit*, e poi sostituito avesse al Cardinale il Marchese di Torriglia, andarebbe bene la difficoltà; la nave dall'Asia non è venuta, ecco svanita la condizione, sotto la quale fu invitato il Cardinale; la mancanza di questa condizione fa svanire tutte le altre chiamate, perche tutte credonsi concepite sotto la condizione medesima, e perciò ne meno il Marchese di Torriglia potrebbe succedere: ma non è questo il caso presente; noi non siamo nel caso, che sia mancata la condizione, sotto la quale fu concepita la prima chiamata; siamo nel caso, che la chiamata sia svanita per la premorienza dello sostituto; a che entra l'esame della controversia di *Galeota*, e della disputazione di *Marciano*?

22. Que' Dottori medesimi, e fra questi *Fusario*, e *Peregrino* da noi rapportati, li quali insegnarono, che caducato il grado di mezzo per la premorienza dello sostituto, non caducansi li gradi seguenti sostennero, che caducato il grado di mezzo per la mancanza della condizione caducansi li gradi seguenti; e questo lo diciamo per far vedere quanta differenza vi sia fra l'un caso, e l'altro; giacchè li stessi DD. nella diversità de' due casi, diversi sentimenti han sostenuto.

23. *Fusar. quæst. 469. n. 79. Advertendum est, quod in casibus in quibus diximus substitutum secundum admitti caducato primo gradu, id procederet si caducetur primus gradus per mortem substituti, secus si esset caducatus ob defectum conditionis, ut quia verificatus non fuit*

casus primæ substitutionis quia tali casu nec secundus gradus posset habere locum.

24. *Id. ibid. num.85. Advertendum est, quod in casibus quibus diximus secundum substitutum admitti, quod adhuc, ut admittatur necesse est quod evenerit conditio apposita in prima substitutione; non autem attendatur conditio adjecta secundæ substitutioni.*

25. *Peregrin. de fideicomm. artic.15. num.22. Videamus modo an ex defectu conditionis adjectæ in compendiosa continente plures substitutionum gradus, expirata prima substitutione, cœteræ sequentes subordinatæ, & ipsæ expirent . . . . . exemplum: dixit Testator Titium mihi hæredem instituo, & post ejus mortem, si decesserit sine filiis substituo Cajum, post mortem Caji, alios: hoc casu decedente Titio hærede instituto cum filiis, quia defecit conditio substitutionis de Cajo, ideo ex defectu conditionis expirat prima, & quæque aliæ posteriores substitutiones.*

26. Quando dunque la Principessa d'Avella per essere il Cardinale promorto a Carlo vuole caducata la sostituzione concepita a beneficio del Possessore del maggiorato di Torriglia, la sbaglia; e credalo, chi creder lo può, che 'l vecchio Gio: Andrea fedecommittente in un fedecommesso, ch'eriggeva, siccome or ora faremo per dimostrare, per la conservazione della sua agnazione avesse voluto, che le sostituzioni corressero rischio per la sola premorienza d'alcuni de' sostituiti; quando che tali fedecommessi si credono, che sian perpetui, e che sian reali.

27. Dimostrato, che 'l Principe di Melfi sia chiamato, veniamo ad esaminar l'altro punto, ch'è quello, se avvenendo la morte del Duca di Tursi senza maschi possa dirsi avverata la condizione della sua chiamata.

§. II.

Che morendo il Duca di Tursi senza discendenti agnati maschi, si verifica la condizione della chiamata del Principe di Melfi.

28. GIo: Andrea Doria fedecommittente a Carlo Duca di Tursi sostituì li di lui maschi discendenti di linea mascolina; mancando questi maschi, sostituì il Cardinale, e li maschi di linea mascolina di costui; mancando detta linea del Cardinale, chiamò il possessore del maggiorato del Palaggio di Fasciolo, e del Marchesato di Torriglia.

Num.7.

29. *Num.7. Spettino a detto Signor D. Carlo . . . . . e dopo sua morte succeda il suo figlio primogenito . . . e così da primogenito in primogenito maschio . . . . E mancando DETTI MASCHI descendenti legitimi, e naturali come sopra di detto D. Carlo succeda il detto Signor Cardinale se sarà vivo, se non la sua linea, e discendenza mascolina . . . . in tutto come si è detto di sopra.*

30. *Num.8. E mancando detta linea in qualsivoglia modo succeda il possore del maggiorasco del Palazzo di Fasciolo, e del Marchesato di Torriglia.*

31. Ecco che 'l possessore del maggiorato di Torriglia fu invitato sotto due condizioni: la prima estinti *li detti maschi come sopra di Carlo*, ch'erano li maschi di linea mascolina; la seconda mancando *la detta linea* del Cardinale: di queste due condizioni una se n'è verificata da molto tempo addietro, qual'è quella della mancanza della linea del Cardinale, giacchè non lasciò discendenti per non aver presa mai moglie: l'altra condizione della mancanza de' maschi di linea mascolina di Carlo, è quella, che morendo senza maschi il Duca di Tursi avverasi; dunque avvenendo la di lui morte senza maschi, restano avverate tutte due le condizioni, sotto le quali è invitato l'odierno Principe di Melfi possessore del maggiorato di Torriglia, descendente maschio, e primogenito, e di linea mascolina d'Andrea figlio primogenito del fedecommittente; e perciò giusta è la sentenza del S. C., che morendo il Duca di Tursi senza maschi, ha dichiarato spettare al Principe di Melfi il fedecommesso.

32. Nè può ricevere ostacolo il Principe di Melfi dall'esistenza della Principessa figlia dell'attual possessore del maggiorato d'Avella; poichè Gio: Andrea fedecommittente eriggendo il fedecommesso agnatizio, volle sempre preferiti li maschi d'altra linea alle femine, quantunque figlie dell'ultimo possessore: quindi fu che chiamò le donne dopo estinti tutti li maschi agnati di tutte le linee de' tre figli *num.* 45.: e vedendo, che la figlia del Marchese Andrea morendo questo senza maschi diveniva Padrona del Principato di Melfi, che come corpo ereditario della madre del Marchese Andrea in costui era libero; e vedendo che detta donna quantunque figlia del possessore del maggiorato di Torriglia, ne' beni del maggiorato restava esclusa da' maschi dell'altre linee, consigliò al Marchese Andrea di collocare detta sua figlia Principessa di Melfi co 'l successore al maggiorato di Torriglia; così spiegando, che sua mente era, che le figlie del possessore ne' beni del maggiorato da' maschi d' altre linee restassero escluse *num.68.*

33. La Principessa d'Avella all'incontro dice, che sopravivendo al padre, come figlia del possessore, sia al fedecommesso invitata, alla peggio, che la sua esistenza non faccia verificare la condizione della chiamata del Principe di Melfi: sentasi qual sia il di lei assunto. Im-

prende, che 'l fedecommeſſo di Gio: Andrea Doria non ſia uno, ma che tre fedecommeſſi, e di qualità diverſa abbia quello ordinati: vuole, che li fedecommeſſi ne' beni laſciati a Carlo, ed al Cardinale, nelle diſcendenze di coſtoro non ſiano fedecommeſſi agnatizj; che all'incontro agnatizio ſia quello ordinato ne' beni laſciati al Marcheſe Andrea: che poi li maggiorati del Cardinale, e di Carlo la qualità agnatizia aſſumano, quando incorporati ſianſi al maggiorato di Torriglia: e che perciò le providenze date dal Teſtatore per le donne nel *num.45.* dopo eretto il maggiorato di Torriglia di dover ſuccedere dopo eſtinti li maſchi agnati di tutte le linee, regolino ſolo quello maggiorato, non quelli di Carlo, e del Cardinale: indi paſſa a ſoſtenere, che ne' maggiorati agnatizj ſia ragionevole, che la donna figlia del poſſeſſore reſti eſcluſa dal maſchio agnato d' altra linea, ma che aſſurdo ſia voler ſoſtenere lo ſteſſo in que' maggiorati, che per conſervare l'agnazione non ſono eretti: in fine conchiude, che trattandoſi adeſſo di regolare la ſucceſſione dello maggiorato nella linea di Carlo, e non in quella del Marcheſe di Torriglia, ceſſando la contemplazione dell'agnazione, eſſa come figlia del poſſeſſore debba eſſere preferita al Principe di Melfi, quantunque coſtui ſia maſchio, quantunque ſia agnato, e quantunque dal fedecommettente diſcenda; che debba eſſere ella preferita, o come chiamata, o come poſta in condizione, onde faccia mancare la condizione della chiamata del Poſſeſſore del maggiorato di Faſciolo, e di Torriglia.

34. Queſto diſcorſo della Principeſſa d'Avella ſarebbe ſtravolgere il cervello a chi ſi ſia. Ella aſſume per certo, che di natura diverſi ſiano li fedecommeſſi da Gio: Andrea eretti pe 'l Cardinale, e per Carlo da quello eretto per lo Marcheſe di Torriglia, che queſto ſia agnatizio, e non già quelli, e da queſto principio poi crede dedurre tutte le conſeguenze a ſe favorevoli: quelche ella aſſume non ſolo, che non è certo, che certo anzi è l'oppoſto: certo è, che tutti li maggiorati eretti da Gio: Andrea ſiano agnatizj, e d' una ſteſſa natura, e che li ſtabilimenti fatti per le donne riguardano tutti li tre fedecommeſſi; e ciò noi lo dimoſtraremo da quì a poco; ma per far vedere, che veramente il raziocinio d' Avella fa ſtravolgere il cervello a chi ſi ſia, ſe li conceda per pochi momenti, e ſenza far torto al vero, quanto ella vuole.

35. Fingaſi, che 'l fedecommettente in quel ſuo teſtamento terminato aveſſe la ſua diſpoſizione in dar la providenza pe' fedecommeſſi del Cardinale, e di Carlo, e che terminato aveſſe di diſporre, in che ſoſtituì a Carlo il Cardinale, e poi il poſſeſſore del Marcheſato di Torriglia: fingaſi, che non vi ſia l'erezione del maggiorato di Torriglia, che dopo queſto non vi ſiano le providenze date per le donne: eſaminiamo un poco, ſe riguardata la providenza pe 'l Cardinale, e per Carlo poſſa dire la Principeſſa di Avella di eſſere invitata, o d'impedire, che la condizione ſi verifichi della chia-

mata

mata del Principe di Melfi.

36. Al Cardinale, ed a Carlo sostituiti furono li discendenti maschi di linea mascolina: in questa parte dispositiva non può essere compresa Maria Teresa Doria Principessa d'Avella, giacchè non è maschio: fu sostituito poi a Carlo il Cardinale, ma sotto la condizione *mancando detti maschi di Carlo come sopra*; l'esistenza della Principessa d'Avella non fa, che questa condizione svanisca, poichè ella non è maschio, e la condizione fu *mancando DETTI MASCHI COME SOPRA*: fu poi sostituito il possessore del maggiorato di Fasciolo mancando la linea del Cardinale; e questa è affatto mancata.

37. La Principessa d'Avella dunque non è compresa nella parte dispositiva, giacchè fu concepita a favore de' maschi di linea mascolina; non è compresa nella parte condizionale, giacchè fu mancando li maschi di Carlo, e la linea del Cardinale; ed ella non è nè maschio discendente da Carlo, nè è della linea del Cardinale, dunque non è nè chiamata, nè posta in condizione.

38. A che ora serve l'andare investigando, se li fedecommessi pe'l Cardinale, e per Carlo siano agnatizj; se sia di diversa natura di questi quello pe'l Marchese di Torriglia; se le providenze date per le donne dopo l'erezione del maggiorato di Torriglia, regolino la successione delle medesime nell'altri due fedecommessi? Basta per escludere la Principessa d'Avella il rammentarli *dispositio de te non loquitur*, sei Donna, non puoi esser compresa nella chiamata de' maschi, nè nella condizione della mancanza de' maschi.

39. La disputa se la figlia del possessore resti esclusa da maschio d'altra linea, s'è fatta da' DD., e con somma ragione, ne' casi, ne' quali o la parte dispositiva, o la parte condizionale del testamento sia concepita con parole atte a comprender le Donne: se 'l Testatore, e sono gli esempj, chiama *li discendenti*, *li prossimiori*, *la linea*, *la famiglia &c.*, come che fra' discendenti, e prossimiori, vi sono le donne; comeche le donne sono nella linea, e nella famiglia, allora per vedere se sotto queste, ed altre simili parole siano invitate, si ricorre all' esame, se 'l fedecommesso sia agnatizio; poiche se 'l Testatore abbia dichiarato voler fare il fedecommesso per conservare l'agnazione, le donne, per mezzo delle quali l'agnazione non si conserva, nè nella parola *linea*, nè nell' altre *discendenti*, *famiglia*, *prossimiori* si credono comprese.

40. Così ancora, se 'l Testatore abbia chiamati nella parte dispositiva li suoi discendenti maschi, e tutte le chiamate a favore de' maschi abbia concepite, e poi in far passaggio ad altre chiamate d'altra linea, abbia detto, e mancando *li miei discendenti*, *la mia linea*, *la mia famiglia &c.* succeda mio fratello; allora per vedere se l'esistenza d'una donna, impedisca la chiamata del fratello, si ricorre all' esame della qualità del fedecommesso; poiche la donna certamente compresa nel nome *de' discendenti* in quello della *linea*, in quello

 della

della *famiglia* impedisce, che la condizione si avveri della chiamata del fratello del Testatore; ma quando il fedecommesso sia agnatizio, quantunque per opra delle parole *discendenti*, *linea*, *famiglia*, *&c.* possa dirsi la donna contemplata, resta per la contemplazione dell'agnazione esclusa. In questi termini le dispute si son fatte da' nostri Dottori, ne ritroverassi opinione, che la donna ammetta, quando la dispositiva è a favore de' maschi, e quando li soli maschi sian posti in condizione: ed in qual maniera s'averebbe a spiegare un Testatore, che li soli maschi volesse invitati? Bisogna dunque, che la donna prima additi sotto qual parola voglia esser compresa, che poi essendovi parola atta a comprenderla s'esamina se sia invitata, o nò; lo che dipende dalla qualità del fedecommesso.

41. *Molin. de primogen. hispan. lib. 3. cap. 5. num. 30. Tertia conclusio sit, quod ETIAM CESSANTE AGNATIONIS RATIONE, majoratus institutor ex sola masculorum vocatione ex natura, & proprietate hujus verbi MASCULOS, fœminas excludere censendus sit; ad positionem namque masculorum, sequitur exclusio fœminarum, quod probatur ex Textu &c. . . . . Idque satis eleganter notat Bartolus quando inquit, quod si Testator disponat, quod si institutus decedat absque filiis masculis restituat hæreditatem Titio; quod si decedat absque masculis, fœminis tamen relictis, nihilominus hæreditas erit Titio restituenda; is enim qui de masculis disposuit videtur fœminas exclusisse l. &c.*

42. Soggiunge *Molina*, che di questa verità alcuni per bizzaria d'ingegno han dubitato (siccome par che ne dubiti adesso la Principessa d'Avella) adduce la ragione di dubitarne, ed è assai inetta; raggirandosi nel dire, che la dove non concorra il motivo di conservar l'agnazione, se li maschi sono invitati, anche invitate creder devonsi le donne, non essendovi fra queste, e quelli, escluso il fine dell'agnazione, differenza alcuna: ma nel *num.* 37. conchiude non esser questa disputa da farsi nel Foro: e che allora giovi l'esame se sia agnatizio, o nò il fedecommesso, quando in qualche parte della disposizione le donne siano invitate, per vedere all'ora se in concorso de' maschi più rimoti debbano essere ammesse; ma la dove non vi sia parola atta a comprenderle inutile affatto sia l'esame della qualità del fedecommesso.

43. *Sed quamvis hæc omnia probabilia esse videantur: NUNQUAM tamen in forensibus controversiis admitti solent. Imo eo ipso, quod Majoratus institutor masculos ad primogenii successionem invitaverit censetur fœminas propter MASCULOS REMOTIORES excludere voluisse, idque ex voluntate, quæ ex verbo MASCULIS elicitur; non enim ad aliud verisimiliter hoc verbum MASCULIS adjici potuit, quam ad fœminarum exclusionem; nec obstat si dicatur quod majoratus institutor potuerit moveri aliis rationibus ad masculorum vocationem, quam ob rationem conservandæ agnationis, nam illud verum est, ad hoc ut sciamus ex hac ratione non expressa, non posse sumi argumentum exclusionis fœminarum ultra casus ubi institutor verbum*

mascu-

masculis expressit, si in alia parte de fœminis meminit: sed ad hoc ut in casu, quo expressit verbum masculis, ex eo non censeatur fœminas propter masculos remotiores excludere, nihil refert, quod aliis rationibus ad id efficiendum adduci potuerit, quia sub verbo masculis nulla fœminarum vocatio comprehenditur.

44. E gli addenti a *Molina* ecco come si spiegano *num.30. ad 38. Cæterum in hac materia has conclusiones deducendas censemus. Prima conclusio est, quando masculus simpliciter vocatur, nulla facta fœminarum mentione, tunc fœmina omni tempore, & in quocumque casu excludi debet, quia inclusio masculorum est perpetua exclusio fœminarum, ut in præsenti num.31. actum est.*

45. E di nuovo diciamo in qual maniera spiegar dovrebbesi un povero Testatore, che la disposizion sua a favore de' soli maschi concepita volesse? Se egli parla de' maschi, non accade per escluder le donne di mettere in esame di che naturalezza sia il fedecommesso, restando sempre escluse, perche non chiamate: se all' incontro il Testatore parla di *linea, discendenti, famiglia, &c.* allora giova l'esame della qualità del fedecommesso per vedere la donna in dette parole compresa, in quali casi, e nel concorso di chi possa essere ammessa.

46. In questi termini fu la disputa ne' passati anni esaminata nel S. C. fra 'l Principe della Villa D. Francesco Caracciolo, e D. Cosma Antonia Caracciolo Duchessa di Celenza. Giovan Battista Caracciolo Duca di Celenza invitò al godimento d' un certo moltiplico Giulio Cesare suo figliuolo primogenito, volendo, che detto Giulio Cesare, e suoi primogeniti maschi goduto avessero di detto Moltiplico; indi invitò Francesco suo figliuolo secondogenito, e li maschi di costui, ma in concepire la chiamata di Francesco, pose in condizione non già li maschi di Giulio Cesare, che aveva chiamati, ma la linea, e discendenti di Giulio Cesare.

47. *L'intenzione mia è, che Giulio Cesare, e suoi primogeniti discendenti in futurum maschi succedano . . . . Et casu quo mancasse LA LINEA, E DISCENDENTI di detto Giulio Cesare, detto moltiplico vada a beneficio di Francesco mio secondogenito, e suoi discendenti primogeniti maschi.*

48. Indi sostituì Marino suo figlio terzogenito, e li maschi primogeniti di Marino, e concepì la chiamata di Marino sotto la condizione della mancanza non già de' maschi di Francesco invitati, ma de' discendenti, e della linea di Francesco; ed in mancanza di Marino, chiamò Ferrante della Villa, e' discendenti maschi dello medesimo.

49. *E mancando li discendenti, o la linea di detto Francesco, in tal caso detto moltiplico vada a Marino, e suoi primogeniti in futurum mascoli; ed in difetto di questo, voglio, che vada a Ferrante Caracciolo della Villa, e suoi primogeniti legitimi, e naturali &c.*

50. Avvenne, che s'estinsero tutti li maschi discendenti da Giulio Cesare, da Francesco, e da Marino figli del fedecommettente, rimase

 super-

ſuperſtite D.Coſma Antonia Caracciolo Ducheſsa di Celenza quando morì Franceſco il giovine di lei Padre: all'ora impreſe la Caſa del Principe della Villa ſpettarli il moltiplico: ſi oppoſe la Ducheſſa di Celenza dicendo, che la Caſa della Villa era ſoſtituita mancando *la linea*, *e diſcendenza* di Giulio Ceſare, e di Franceſco, che ella diſcendente da Franceſco quantunque donna faceva, che eſiſteſse la linea, e la diſcendenza di coſtui, e che perciò oprava, che non ſi poteſse dire avverata la condizione, ſotto la quale era ſoſtituita la Caſa della Villa: in quella occaſione s'entrò all'eſame ſe era, o non era agnatizio il ſedecommeſso, per diſcernere ſe ſotto le parole *linea*, *e diſcendenza* la donna era compreſa: nè vi ſarebbe ſtata diſputa, ſe chiamati diſpoſitivamente li maſchi di Giulio Ceſare, e di Franceſco, indi foſſe ſtata ſoſtituita la Caſa della Villa ſotto la condizione della mancanza de' maſchi di Giulio Ceſare, e di Franceſco; poiche allora non vi ſarebbe ſtata apertura alcuna per cui la Ducheſsa di Celenza aveſſe potuto imprendere d'eſser compreſa o nella parte diſpoſitiva, o nella parte condizionale della diſpoſizione di Gio: Battiſta ſuo aſcendente: e pure eſsendo ſtata poſta in condizione *la linea*, *e la diſcendenza*, perche la diſpoſitiva era a favore de' maſchi, pretendea la Caſa della Villa, che per *linea*, *e diſcendenza*, la linea, e diſcendenza maſchile interpetrar ſi doveſse; nè per la conſervazione dell' agnazione forte congettura concorreva, ma ſolo quella di eſsere ſtati invitati li maſchi; al che replicavaſi dalla Ducheſsa di Celenza, che l'invito de' maſchj quando non era accompagnato dalla qualità, che da' maſchi li maſchi diſcendeſsero, non era argomento di agnazione: queſta cauſa fu diſeſa da due lumi del Foro, oggidì ſupremi Miniſtri dal Marcheſe Capo di Ruota D. Gio: Antonio Caſtagnola, e dal Preſidente D. Domenico Caravita; e pure coſtoro non ſtimaron proprio di ſarla decidere; e pagò la Ducheſsa di Celenza ducati 25. mila al Principe della Villa per un moltiplico, il di cui importo non aſcendeva a duc. 35. mila: e pure replicamo, ch'era ſoſtituita la Caſa della Villa nella mancanza della linea, e della diſcendenza di Franceſco Caracciolo, e 'l ſedecommeſſo per lo ſolo invito de' maſchi potea crederſi, che non era agnatizio.

51. In termini a queſti ſimili è la queſtione eſaminata da *Peregrino* nell'*artic.* 27., e da *Giuſeppe de Roſa* nella *conſult.*69. ſe il Teſtatore chiama li diſcendenti, e ſoggiugne preferendo ſempre li maſchi alle donne; o ſe chiama eſpreſſamente li maſchi, e le donne diſcendenti, preferendo quelli a queſte; ſi è diſputato ſe la donna figlia del poſſeſſore eſcluda il maſchio dell' altra linea quantunque anche dal ſedecommittente diſcenda: allora s'è eſaminato ſe ſia, o non ſia agnatizio il ſedecommeſſo per vedere ſe la prelazione a' maſchi accordata, ſia a riguardo de' maſchi dell' iſteſſa linea, o dell' altra linea ancora: ma ſe mai li ſoli maſchi ſiano invitati, e non li diſcendenti, la diſputa, che ora la Principeſſa d'Avella riſveglia, non

ſi è

si è fatta da' nostri Dottori. Leggasi *Peregrin.* nell' *artic.* 27., che vedrassi in quali termini discorre, ed in quali termini esamina questo articolo della prelazione della donna d'una linea al maschio dell' altra, l'esamina sempre ne' termini, ne' quali parola atta vi sia a comprender la donna.

n.1. Sæpe evenit, Testatores in suis fideicommissis vocare masculos, & fœminas, & descendentes ab illis; præponendo semper masculos fœminis; unde oritur quandoque quæstio, quid si per extinctionem lineæ masculinæ, &c.

52. LA Principessa d' Avella ben l' intende, ed è persuasa, che la dove nella disposizione di Gio:Andrea fedecommittente non vi sia parola atta a comprenderla, succeder non possa; ben vede, che nella disposizione di colui somigliante parola non si legge; quindi per poter succedere vuole, che in altra forma di quelche è scritto interpetriam noi il testamento di Gio:Andrea; e sentasi, che è assai assai bella la nuova idea.

53. A tutti è noto lo Responso dello Giureconsulto Papiniano nella *l.cum avus ff.de conditionibus, & demonstrationibus*, approvato dall'Imperador Giustiniano nella *l.cum acutissimi C. de fideicommiss.* Se 'l Padre, o altro ascendente istituendo erede il figlio, o il nipote lo grava di restituire dopo morte ad altri l'eredità sua, s'intende gravato sotto la condizione se more senza figli: fu questa una congettura di Papiniano appoggiata su la pietà paterna, congetturando quel grand' uomo, non esser verisimile, che 'l padre, o l'avo avesse voluto alla succession del figlio posporre li discendenti di costui; e che perciò il Testatore gravando il figlio morendo a restituire ad altri il retaggio, intese più di quel che scrisse; intese di gravarlo morendo senza figli; e che per errore no'l disse.

54. *Cum avus filium, ac nepotem ex altero filio hæredes instituisset, a nepote petiit: ut si intra annum trigesimum moreretur, hæreditatem patruo suo restitueret: nepos liberis relictis, intra ætatem suprascriptam vita decessit: Fideicommissi conditionem, conjectura pietatis, respondi defecisse, quod minus scriptum, quam dictum fuerat inveniretur.*

55. Su l'appoggio di questa legge dice la Principessa d'Avella, *conjectura pietatis* abbiam da credere, che quando Gio: Andrea Doria fedecommittente sostituì a' discendenti maschi da' maschi di Carlo il Cardinale, e poi il Marchese di Torriglia, inteso avesse di sostituirli mancando detti maschi di Carlo senza figli maschi, e senza figlie femine: onde se bene sia vero, che morendo il Duca di Tursi s'avverì, che 'l maschio discendente da Carlo mora senza maschi, non s'avvera, che moja senza femine, onde svanisce la chiamata del Principe di Melfi discendente dal Marchese di Torriglia.

56. Bella pensata in vero, e forsi non ancora intesa, parte del secondo ingegno de' difensori della Principessa, che per difenderla mettono in

campo ogni difputa: lo refponfo di *Papiniano*, è appoggiato alla congettura della pietà dell' afcendente; non è, che *Papiniano* ftabilito aveffe, che non poffi il padre gravare il figlio, anche morendo con figli, di reftituire ad altri l'eredità fua; poichè fe può, lafciando la legitima al figlio, del di più difporre a prò d'eftranei, qual' è l' inconveniente per cui vietar fe li debba di lafciare quel di più allo fteffo figlio con l'obbligo di reftituirlo ad eftranei ancorche muoja con figli? Quindi, fe quello ftabilimento riguarda non la facoltà del padre, ma raggirafi nell' interpetrare la volontà dello medefimo, e fe per interpetrarla alla congettura della pietà fi ricorre; quefta congettura ceffa nell' efpreffo volere del Teftatore; e fe 'l padre iftituifce erede il figlio, e lo grava a reftituire ad altri il fuo avere ancorche muoja con figli, il voler paterno fi foftiene, e regge.

57. Se è così, e fe può il padre gravare il figlio, ancorche muoja con figli, di reftituire ad altri il fuo retaggio, tanto maggiormente può gravarlo, fe muoja fenza figli mafchi, e con fole figlie femine: poichè non può negarfi di effere conceffo il meno, a chi viene conceduto il più. Quindi è avvenuto, che li Dottori han ftabilito, che fe 'l padre grava il figlio, morendo fenza mafchi, di reftituire l'eredità ad altri, la congettura di *Papiniano* non ha luogo, e morendo il figlio con femine, faffi luogo alla foftituzione, perche non v'è più campo di congetturare, qual fia ftata la mente del defonto, fe l'ave a chiare note efpreffa, di volere foftituire altri al figlio, morendo quefto fenza mafchi, e non già fenza femine: giacchè la condizione concepita *fi fine mafculis* efclude l'efiftenza delle donne.

58. *Bartol. in l. cum avus ff. de conditionib. n.4. Quæro dicit Teftator rogo filium, quod reftituat fi deceflerit fine filiis mafculis, an fub intelligatur, vel fœminis? . . . . Puto quod ex eo, quod voluit mafculos excludere fubftitutos, videtur voluiffe, quod fœminæ non excluderent.*

59. *Peregrin. de fideicomm. artic.28. num.37. Si tamen dictum fuiffet fine filiis mafculis, fœminæ non includerentur etiam fub tacita legali conditione de qua in l. cum avus; & fic notavit Bartolus cum quo tranfeunt Franc. de Alberic., Imol., Soccin., Paul.de Caftr., Decius, late Parif. conf.18. num.37. & conf.25. col.1. in 2.*

60. *Molin. de primogen. hyfpan. lib.3. cap.5.num.31.: Satis eleganter notat Bartol. in l. cum avus num.4. ff. de condition. & demonftrat. ubi inquit, quod fi Teftator difponat, quod fi inftitutus decedat abfque filiis mafculis, reftituat hæreditatem Titio: quod fi decedat abfque filiis mafculis, filiis vero fœminis relictis, nihilominus hæreditas erit Titio reftituenda: is enim qui de mafculis difpofuit, videtur fœminas exclufiffe l. cum ita ff. de condit., ficque in hac fpecie limitat textum in l. cum avus, & l. cum acutiffimi, & jura dicentia, quod in fubftitutione alicui fimpliciter facta, fubintelligitur claufula illa fi fine libe-*

liberis masculis, seu fœminis decesserit: nam ea jura non procedunt quando apposita fuit clausula si sine masculis decesserit; tunc namque & si filiæ fœminæ extent, non excludent substitutum; ex vocatione namque masculorum videtur Testatorem fœminas exclusisse; cujus dictum sequitur Bartolomeus Socinus conf. 4., ubi elegantem rationem assignat; profiteturque eam Bartoli opinionem in judicando sequendam, & amplectendam esse, illamque AB ALIQUO REPROBATAM NON INVENISSE; ibique plures alios illam sequentes refert Jas. . . . . . Dec. . . . . Socin. . . . . Alexand. . . . Socin. junior. Sylva. . . . Put. . . . . Paris. . . . . Aymon. . . . . Bald. . . . . . Alban. . . . . . Cephal. . . . Natta . . . . Gregor. Lopez., qui inquit dictum Bartoli esse communiter approbatum Ant. Gabriel.

61. *Fusar. de substitut. quæst.* 402. *num.* 5. *si dictum sit si sine masculis decesserit, tunc substitutus non remanet exclusus per fœminam . . . . & hæc opinio non habet dubitationem cum verba sint clara.*

62. *Idem quæst.*403. *num.*125., & 127. *quando agitur de tacita conditione sub intellecta a lege cum avus, tunc pariter dicendum est tam masculos, quam fœminas tacitè censeri positos in conditione . . . . Limitatur hic casus, si Testator expressè posuit in conditione masculos, quia non sub intelligitur quod tacitè de fœminis senserit. Socin. . . Ruin. . . . Menoch. . . &c. . . .*

63. La Principessa d'Avella dunque, senza entrar noi all'esame se 'l fedecommesso di Gio: Andrea Doria sia agnatizio, non è compresa, nè nella parte dispositiva, nè nella parte condizionale, poichè dispositivamente chiamati furono li maschi di linea mascolina discendenti da Carlo; e furon li stessi maschi posti in condizione; se non è compresa nella parte dispositiva, se non è compresa nella parte condizionale pe' qua' mezzi vuole ella succedere?

64. Anzi in questi termini se 'l fedecommesso è semplicemente mascolino, e non agnatizio, assai meno può sperare la Principessa di Avella: giacchè ne' fedecommessi agnatizj le donne quando in qualche parola sian comprese, posson succedere nella mancanza de' maschi agnati, e non restano da un maschio, che da donna discenda escluse; ma ne' fedecommessi mascolini, anche quando le donne in qualche parola sian comprese, sono posposte a tutti li maschi non meno agnati, che cognati; non men a quelli, che da maschio di linea mascolina discendono, che a quelli che discendon da donna.

65. *Ros. consultat.*59. *num.*42. *quod attinet ad exclusionem fœminarum etiam proximiorum ob masculos etiam remotiores, & alterius lineæ, inter utrumque majoratum nihil interest, sive is factus fuerit ratione agnationis conservandæ, sive ob simplicem sexus prærogativam, semper enim masculi etiam remotiores fœminas excludunt, & donec masculus etiam remotior, & alterius lineæ superest, fœmina non admittitur. Comuniter Doctores post Philippum de Casatis inter*

Consil. Bald. cons.137. lib.2., *cui se subscripsere* 18. *Doctores*; *& sequuntur Ancharan. . . . . . Castr. . . . . . Curt. jun. . . . . . Menoch. . . . . . . Dec. . . . . . . Mantic. de conject. . . . . . Fontanell. . . . . Pereir. . . . . Valenzuol. . . . .*

66. *Imo latius in hoc patere videtur majoratus masculinitatis, quàm majoratus agnationis, etenim in majoratu agnationis fœminæ excluduntur per masculos remotiores agnatos tantum; non autem per masculos remotiores cognatos, ut late defendit Joseph Vela dissert.49. lib.2. præsertim num.55. & 60. & num.85., & pluribus sequentibus ubi ita decisum; at in majoratu solius masculinitatis, nulla est controversia, quod fœminæ excludantur, ne dum per masculos agnatos, sed etiam per masculos cognatos, ut ipsemet Vela fatetur, & pro absoluto habent Castill. . . . . . Larrea . . . . & omnes alii &c.*

67. MA si concedi alla Principessa d'Avella, che in quella parte del testamento, in cui li soli maschi discendenti da Carlo furono posti in condizione, fosse stata posta in condizione la *linea* di Carlo; ecco quanto con la Principessa esser vogliamo cortesi; si puol più di noi dolere? già se l'apre il campo d'imprendere, ch'ella essendo donna discendente da Carlo sia nella linea dello medesimo, e che perciò l'esistenza sua opri, che la chiamata de' discendenti del Marchese di Torriglia non ancor si verifichi.

68. E pure in questa circostanza, che non li maschi di Carlo, ma la linea di Carlo fosse stata posta in condizione niente averebbe, che sperare la Principessa d'Avella; e di nuovo ci protestiamo che non abbiam noi ancora idea di esaminare se li fedecommessi stabiliti nella discendenza del Cardinale, e di Carlo, siano l'istessi di quello stabilito nella discendenza del Marchese di Torriglia, e se le providenze per le donne, siansi date non meno per questo, che per que' due maggiorati.

69. E' notissima la distinzione approvata da tutti li Dottori della linea da essi chiamata *linea substantiæ* dell'altra chiamata *linea qualitatis*: nella prima si comprendono tutti li discendenti, sian maschi, sian donne: nella seconda si racchiudono soltanto coloro, ne' quali concorre la qualità dal disponente richiesta affine di poter succedere: se 'l disponente chiama da grado in grado tutti li suoi congionti, ed in questa disposizione fa parola di *linea*, tutti li congionti nella linea racchiudonsi, ed è quella, che chiamasi *linea substantiæ*; all' incontro se invita li soli congionti maschi, li soli congionti agnati, li soli congionti militari; ed in questa disposizione di linea savella, per linea s'intende quella, ch' è composta da' congionti maschi, da' congionti agnati, da' congionti militari; ed è quella linea, a cui li DD. han dato il nome di linea di qualità; perche composta da coloro, ne' quali la qualità dal disponente richiesta concorre.

70. *Luc. de linea legali artic.10. num.1. linea substantiæ dicitur illa, in qua*

qua naturaliter comprœhenduntur descendentes ; ascendentes , & trasversales absque distinctione Marium , & fœminarum , concessa inter eos prelatione attenta linea , gradu , sexu , ætate ; & hec linea substantiæ solum datur in majoratu regulari , ubi voluntas Testatoris non desiderat ullam qualitatem ad hoc , ut successio per lineam substantiæ deferatur . . . . . . linea vero qualitatis est illa , quæ componitur ex illis personis , in quibus concurrant qualitates naturales , sive accidentales , quales institutor majoratus præscripsit ; veluti si velit , quod successores sint agnati , vel simpliciter masculi , vel fœminæ , vel nobiles , vel Doctores , vel alterius cujuscumque conditionis ut Cevallos &c.

71. *Ros. consultat.*69. *num.*69. , *Bald. cons.*334. *n.*13. *lib.*3. , *Cavalcan. decis.*8. *part.*3. *n.*77. *& seq.* , *Castill. decis. Sic.*152. *n.*51. , *Cutell. ad leg. Martini notabil.*53. *n.*25.

72. Da quivi è , che quando Gio: Andrea Doria , nella parte dispositiva chiamò Carlo , e li maschi discendenti da Carlo di linea mascolina ; se poi nella condizionale parlato avesse della linea di Carlo , averebbe inteso di quella linea di Carlo , ch' era composta da' maschi di linea mascolina , di cui parlato avea nella parte dispositiva ; e non già inteso averebbe delle donne discendenti da Carlo , le quali quantunque siano della linea di costui , non sono di quella linea di cui il Testatore parlava .

73. Li DD. insegnano , che quante volte la parte condizionale è concepita da parola atta a comprendere e maschi , e donne ; se nella dispositiva di soli maschi si è fatto parola , la condizionale a' soli maschi restringesi , perche sempre questa vien regolata , e retta dalla dispositiva : e siccome cosa sarebbe ridicola istituire erede Tizio , e' discendenti di Tizio ; e poi volendo a costoro sostituir Sempronio , dire , *mancando Cajo , e li discendenti di Cajo* , succeda Sempronio ; così cosa ridicola è il credere , che Gio: Andrea Doria avendo chiamati Carlo , e li maschi di linea mascolina di Carlo , poi mettendo in condizione la linea di Carlo , avesse voluto intendere anche delle donne , che non erano state invitate .

74. *Palm. decis.*479. *n.*78. : *Conditionalis in SENTENTIA COMUNISSIMA doctorum intelligi non valet , nisi de iisdem personis in dispositiva comprœhensis , adeo ut semper pars conditionalis qualificetur a dispositiva : & qualitates dispositivæ in ea adamussim repetitæ censeantur . Peregrin. cons.*23. *n.*6. *lib.*3. , *Rodulph. allegat.*110. *n.*11. *allegat.*111. *n.*15. *Calderon. resolut.*63. *n.*18. 19. *tom.*1. *Saminiat. controv.*205. *n.*41.

75. *Bonfin. de fideic. tit.*1. *disputat.*20. *n.*6. : *Unde verba conditionalia , E NON VI ESSENDO ALCUNA DI DETTE FEMINE , NE ALCUNO DELLA DI LORO DISCENDENZA , non possunt ad alias personas referri quam ad contentas in dispositiva , ad cujus limites semper conditionalis debet interpetrari .*

76. *Mans. tom.*9. *consultat.*102. *num.*2. *Illa verba , E MANCANDO DET-*

DETTO FRANCESCO SENZA FIGLIUOLI, E DISCENDENTI; intelligi debent de iisdem filiis, & descendentibus masculis ex masculis provenientibus supra in parte dispositiva vocatis juxta consilium Socini junioris 69. num.26., Surd. cons.21. n.10. Rot. part.11. recentior. decis.95. Et quidem profectò hujusmodi conditio, sub qua successivè substituti vocantur, ex iisdem partibus, & personis conficitur quibus dispositio concepta fuit: ALIAS INSULSUM NIMIS evaderet, si facta dispositione, & vocatione Titii, & ejus filiorum; eisdem postea substituendo diceretur, non si Titius, & ejus Filii, sed si Sempronius, & ejus filii deficerent, substituo &c. & ideo prudenter OMNES pro regula tradunt, quod casus in conditione explicitus haberi semper debeat idem cum casu in dispositione ordinato; & iterum clarius comprobavit Rot. in Bononiens sid.16. Januarii 1669. impressa in mea consil.433. lib.5.

77. *Rot. part.14. recent. decis.489. num.1. & seqq. Firmato autem ex præmissis, quod Philippus Bellatinus tamquam filius ex nepte Joannis Baptistæ non comprehendatur in parte dispositiva, visum fuit non posse illud vim facere in eo, quod subjunxerit, & si ullo unquam tempore casus evenerit, QUOD LINEA, ET DISCENDENTIA Joannis Baptistæ penitus deficeret, eligi debeat puer &c. quia hæc verba conditionalia posita post substitutiones ponunt in conditione eos solos, qui in præcedentibus substitutionibus sunt vocati; non autem faciunt novum gradum substitutionis ad comprehendendum eos, qui in præcedentibus substitutionibus non sunt comprehensi.*

78. QUando la Principessa d'Avella facendo uso della cortesia pratticatali di mutare il testamento di Gio: Andrea Doria, mutar voglia la parte condizionale della sostituzione fatta a Carlo, ed in vece de' maschi, voglia scrivervi *linea*; siccome nel testamento *num.7.* si legge: *E mancando DETTI MASCHI discendenti legitimi, e naturali COME SOPRA di detto D.Carlo*, legger dovrebbe, *e mancando DETTA LINEA discendente legitima, e naturale COME SOPRA di detto Carlo &c.*

79. In questo caso la parola *linea* accompagnata da quelle parole *DETTA, e come sopra,* per forza restringerebbesi a' maschi di linea mascolina, de' quali erasi nell'istesso periodo parlato, essendo la parola *DETTA*, e l'altra *come sopra* apposte solo per ripetere le qualità tutte nella parte dispositiva richieste; ne averebbe dovuto dire *detta linea come sopra*, quando intendeva anche delle donne, se sopra di donne non avea fatta menzione; e veniva ad essere la linea, che metteva in condizione, non la detta, non la medesima di quella di sopra, ma diversa affatto, e differente.

80. *Palma decis.489. num.79.: Potissimum cum in conditionali prememorata addita sit clausula UT SUPRA, quæ importat expressionem omnium qualitatum superiùs relatarum in dispositione &c.*

81. QUanto abbiam detto, o che gran forza, e vigore acquista nella circostanza se 'l fedecommesso sia agnatizio; allora ogni dispu-

ta

ta cessa, e la parola *linea*, l'altra *discendenza*, ed altre simili, apposte, o nella parte dispositiva, o nella parte condizionale della disposizione sempre all' agnati maschi restringesi: *Molin. de primogen. hyspan. lib.3. cap.5. n.38.*: *Quarta conclusio sit, quod quoties in primogenio conservandæ agnationis ratio generica, & absolutè expressa est, VEL QUANDO NULLA ALIA REDDI POTEST; tunc verba, quæ solent, tàm masculos, quàm fœminas ex propria natura comprehendere, solum masculos non autem fœminas comprehendent: ideoque si in aliqua parte ipsius primogenii verbum filiis, descendentibus, posteris, vel simile adiiciatur, quod ex propria natura solent tàm masculos, quàm fœminas comprehendere, ex vi rationis expressæ, verbum hoc ad solos masculos restringendum erit, quod probatur ex eo, quod dixit Bald. &c. Bartol. . . . . Alexander. . . . . . . Ripa . . . . . Jason. . . . . . Albert. . . . . . . Brun. . . . . . Tiraquell. . . . . . . Anton. Gabriel. . . . . . .*

82. Perciò se avrem noi la sorte di dimostrare, che agnatizio sia il maggiorato istituito da Gio: Andrea Doria nella discendenza del Cardinale, agnatizio quello nella discendenza di Carlo; e se avrem la sorte di dimostrar ciò, senza esaminar l'altro nella discendenza del Marchese di Torriglia, che la Parte medesima per agnatizio confessa, resta ogni dubbio risoluto; ed anche quando le disposizioni concepite nel sedecommesso del Cardinale, e di Carlo, concepite fossero (lo che non è) con parole atte a comprender la donna, la Principessa d'Avella figlia del Duca di Tursi, non sarebbe invitata, esistendo il Principe di Melfi agnato maschio discendente dal sedecommettente.

83. Ogn'uno s'indurrà a credere, che li sedecommessi stabiliti da Gio: Andrea Doria nelle discendenze di Carlo, e del Cardinale, siano agnatizj, se riflette alla condizione del disponente: era egli uno de' più riguardevoli Signori d'Italia, e ben sapea, giacche l'espresse, che lo splendore della famiglia per mezzo delle ricchezze conservasi, purche le ricchezze a' maschi agnati, e non già alle donne, e per mezzo d'esse ad estranee famiglie si tramandino; quindi quando tanti divieti d'alienare al Cardinale ingiunse, ed a Carlo, abbiam da crederli ingionti per quel fine, che ambiva, e che era alla di lui gran condizione quasiche connaturale.

84. Chi esitante rimanga, e dalla sola condizione del Testatore desumer non voglia congettura per la qualità agnatizia del sedecommesso, rifletta, che al Cardinale, ed a Carlo sostituì li maschi, sostituì li primogeniti: dalla qualità primogeniale, e dalle ripetite chiamate de' maschi, molti DD. dedussero la qualità agnatizia. *Fusar. qu. 499. nu. 12. & seqq.*

85. Ma tutte queste riflessioni si mettin da banda, sappiamo bene, che da altri DD. sono state queste proposizioni controvertite; han creduto alcuni, che la chiamata de' primogeniti, sia effetto non del

de-

deſiderio dell'agnazione, ma del deſiderio di conſervare indiviſi li beni, e che perciò al primogenito deſtinato ſia dal Teſtatore il godimento de' medeſimi.

86. Han voluto altri, che la chiamata, quantunque ripetita de'maſchi, derivi dal deſiderio di ſollevar coſtoro, come que', che li peſi della Republica ſopportano, e che ſopportandoli egualmente li maſchi agnati, che li maſchi cognati, la chiamata de' maſchi all'uni, ed all'altri convenga, e che perciò comprendendo li maſchi cognati il ſedecommeſso non ſia agnatizio: *Roſ. conſult.*69. *num.*39. 40., & 41.

87. Quelche nel caſo preſente tener deveſi ſotto gli occhi ſi è, che Gio: Andrea Doria, non ſolo invitò li primogeniti, non ſolo invitò li maſchi del Cardinale, e di Carlo, ma volle, che eſser doveſsero maſchi di *linea maſcolina*, in queſta circoſtanza, in cui ſian chiamati li maſchi da' maſchi, non ritroveraſſi Dottore, che inſegni non eſsere agnatizio il ſedecommeſso: non ſolo è agnatizio quel ſedecommeſso, che'l Teſtatore ſtabiliſce con aſsegnare l'eſpreſsa ragione per conſervar li beni nell'agnazion ſua; ma anche è agnatizio il ſedecommeſso, quando delle diſpoſizioni dal Teſtatore ordinate, altra ragion non può renderſi, che quella del deſiderio dell'agnazione: *Molin. de primogen. Hyſpan. lib.*3., *cap.*5. *num.*38.: *quarta concluſio ſit, quod quoties in primogenio conſervandæ agnationis ratio genericè, vel abſolute expreſſa eſt, vel quando nulla alia reddi poteſt; tunc &c.*

88. Se della chiamata de' maſchi ſi può dire eſser cagione l'amore verſo il ſeſso maſcolino, della chiamata de' maſchi diſcendenti da' maſchi, non può accagionarſi il ſeſso, ma l'agnazione, giacchè preciſa l'agnazione non meno è maſchio colui, che da maſchio diſcende, che quello, che diſcende da donna: ſe dunque la chiamata de' maſchi di linea maſcolina dipender non può, che dal deſiderio dell'agnazione, agnatizio è il ſedecommeſso, al godimento del quale ſolo li maſchi de' maſchi ſono invitati.

89. *Torr. de Primogeniis Ital. part.*1. *cap.*38. *num.* 500.: *Deficit vocatio maſculorum ex linea maſculina ex qua voluntas pro agnatis elicitur.*

90. *Mantic. de conjectur. ultimar. volunt. lib.*8. *tit.*18. *num.*16., & 17.: *Dicebam quod Teſtator in primo quidem gradu filios maſculos inſtituit, & voluit bona ſua ire debere de deſcendentibus legitimis maſculis in deſcendentes legitimos maſculos dictorum filiorum ſuorum, & eorum deſcendentium uſque in infinitum: & in hoc quidem primo gradu ſubſtitutionis nulla alia ratio reddi poteſt, niſi quia voluit Teſtator agnationem ſuam conſervare, quæ quidem per maſculos deſcendentes ex maſculis propagatur, l. . . . .*

91. E queſto è l'unico, e forte mezzo per provare di eſsere agnatizio il maggiorato, giacchè tutti gli altri eſser ponno a mille eccezzioni ſoggetti.

Se

92. Se dunque agnatizio è certamente il maggiorato nella discendenza di Carlo, e del Cardinale, anche quando fossero stati dispositivamente chiamati, o posti in condizione in qualche parte li *discendenti, la linea &c.* restringer dovrebbesi la chiamata a' discendenti maschi agnati, alla linea da agnati composta.

93. Già è tempo d'esaminar la causa presente, con metterla nel suo proprio aspetto, lasciando da banda tanta condiscendenza fin' ora avuta con la Principessa d'Avella: ha voluto costei considerare li fedecommessi stabiliti ne' beni lasciati al Cardinale, ed a Carlo, come se non fossero agnatizj, ed anche in questo caso l'abbiam fatto vedere, che non ha che sperare: ha voluto considerar di natura diversa que' fedecommessi da quella del fedecommesso stabilito sopra'l Marchesato di Torriglia, e'l palaggio di Fasciolo, ed ha voluto, che non si tenesse conto, e ragione dell'ordine con cui furon chiamate le donne dopo l'erezione del maggiorato di Torriglia, e noi esaminata abbiamo la controversia presente senza avvalerci si'ora della providenza data dal fedecommittente per le donne; ed in tutte queste belle ipotesi abbiam fatto vedere disperata l'impresa della Principessa d'Avella: or che dirassi quando si sentirà qual veramente sia la causa presente?

94. La Principessa d'Avella vuole succedere morendo il Padre senza maschi al fedecomesso di Carlo, e del Cardinale; o alla peggio vuole impedire la chiamata a' medesimi del possessore del maggiorato di Torriglia; vuole ciò non sopra altro appoggio, se non che per essere figlia del Duca di Tursi ultimo, ed attual possessore di que' maggiorati. Dimostrammo altrove non poter questo intento ella ottenere, perchè nè nella parte dispositiva concepita a favore de' maschi, nè nella parte condizionale in cui si parla solo de' maschi, ella ch' è donna può essere compresa: ora diciamo, che non può affatto affatto sperarlo, poiche le donne discendenti da Carlo il fedecommettente chiamolle allora quando tutti li maschi di linea mascolina de' tre suoi figli estinguevansi; e volle preferiti sempre li maschi agnati discendenti da uno de' figli ne' beni, che lasciava all'altro, quantunque quest'altro morisse con figlie femine; e le femine discendenti da' figli non invitolle, se non che quando tutti li maschi agnati delle tre linee, di quella del Cardinale, di Carlo, e del Marchese di Torriglia Andrea estinguevansi: proviamo questo assunto, che provato, ogni disputa cessa, e finisce.

95. Al Cardinale il Padre sostituì li maschi discendenti di linea mascolina, in mancanza di questi chiamò Carlo, e li maschi di linea mascolina di costui: a Carlo sostituì li discendenti maschi di linea mascolina, in mancanza di questi il Cardinale, e li discendenti maschi da maschi del Cardinale, indi Andrea Marchese di Torriglia, e li maschi da' maschi dello medesimo; e fin quì non abbiamo alcuna providenza data per le donne: Al Marchese di Torriglia poi sostituì prima li discendenti maschi di linea mascolina, poi il Cardinale,

indi

indi Carlo : estinte le linee mascoline del Marchese di Torriglia, del Cardinale , e di Carlo , furono invitate le donne con quell'obblighi di casarsi con Cavaliere della Famiglia Doria &c.

96. *Num.*43. *E mancando essi in qualsivoglia modo , o morendo detto Signor Andrea senza discendenti maschi , come sopra succeda il detto Illustrissimo Signor Cardinale secondogenito di esso Signor Testatore , e li suoi discendenti maschi , e di linea mascolina , nati di legitimo matrimonio nel medesimo modo , e forma , e secondo la prerogativa dell'età , e ragioni di primogenitura , come si è detto delli discendenti di detto Signor Andrea .*

97. *Num.*44. *E mancando in qualsivoglia modo la linea di detto Illustrissimo Signor Cardinale , o morendo senza detti discendenti maschi , come sopra , succeda il detto Signor D. Carlo terzogenito , e li suoi discendenti maschi , e di linea mascolina legitima , e naturale , e nati di legitimo matrimonio secondo la prerogativa dell'età , e le ragioni di primogenitura , & in tutto come si è detto della linea , o sia descendenti del primo , e secondo .*

98. *Num.*45. *LE QUALI LINEE MASCULINE LEGITIME , E NATURALI COME SOPRA ESTINTE , o non cominciate succeda in detti beni , fedecommesso , e maggiorato quella femina , che sarà maggior di età nata di alcuno di detti discendenti di esso Signor Testatore maschi di linea mascolina , e nati di legitimo matrimonio , quale non sia anche maritata , che sia legitima , e naturale , e nata di legitimo metrimonio &c.*

99. Se dunque le femine furon chiamate , estinte le linee maschili de'tre figli di Gio: Andrea fedecommettente , se la linea maschile agnatizia del Marchese di Torriglia dura , e si conserva nella persona del Principe di Melfi , come , e per qual mezzo può succedere la Principessa d'Avella?

100. Che'l fedecommittente per mezzo di quella chiamata delle donne abbia avuto idea d'escludere la figlia del possessore pe'l maschio agnato dell'altro figlio , apparisce dalle parole di sopra trascritte , giacche invitò le donne , estinti li maschi de' tre figli ; ed apparisce a più chiare note da quelche dispose nel *num.*68.: Il Principato di Melfi non era al fedecommesso sottoposto , poiche non era fra' beni ereditarj di Gio: Andrea , ma era proprio del Marchese di Torriglia figliuolo di Gio:Andrea pervenutoli dall'eredità della madre : il fedecommettente vidde , che se'l Marchese di Torriglia moriva con sole figlie femine , il Principato di Melfi a queste era dovuto ; ma vidde nello stesso tempo , che li beni del maggiorato destinati per lo Marchese di Torriglià , mancando costui con sole figlie femine eran dovuti ad altri ; vidde , che eran dovuti o al Cardinale , ed a' maschi di costui , o a Carlo , ed a' maschi dello medesimo ; quindi consigliò al Marchese di collocare in matrimonio quella donna , che diveniva Principessa di Melfi , con quel maschio per cui eran destinati . li beni del maggiorato , affine che li beni del

del maggiorato per quanto era possibile dal Principato di Melfi non si dividessero.

101. *Num.68. Di più considerando esso Eccellentissimo Signor Testatore, che se bene la grandezza, e conservazione delle Case dipende principalmente da volontà di Dio, tuttavia, che è permesso ancora all' uomini di mirar per esse quanto possono, però avertisce, che raccorda al detto Illustrissimo Signor Andrea suo figlio, che in caso, che dalla Divina Maestà non li fosse concessa prole mascolina, ma solamente feminina, e che per mancamento di detta prole masculina lo Stato di Melfi si avesse da disgiongere, e separare dalli luoghi, e beni di quà contenuti nell'istituzione del fedecommesso magiorasco, e primogenitura del palazzo grande di Fasciolo, ed altri beni sudetti, procuri di maritar quella figlia a cui toccherà detto Stato di Melfi, precedendo però le debite dispense con quello, che dovrà succedere in detto palazzo, ed altri beni, acciocche se possibil sia questi due corpi restino uniti insieme, e che questo medesimo raccordo detto Signor Andrea lasci alli suoi eredi, e successori, importando sommamente alla conservazione di questa Casa.*

102. Se dunque per non dividere il Principato di Melfi da' beni del maggiorato di Torriglia il Testatore consigliò, che la figlia del Marchese Andrea morendo costui senza maschi, si collocasse in matrimonio con lo chiamato al maggiorato, è troppo evidente, che egli per li precedenti stabilimenti fatti, e per le precedenti chiamate voluto avea, che la figlia del possessore rastasse esclusa dal maschio dell'altra linea.

103. Questi stabilimenti, il primo d'aver invitate le donne dopo estinti li maschi delle tre linee de' figli, il secondo di collocarsi la figlia del Marchese Andrea non avendo fratelli con lo chiamato al maggiorato, e poi gli altri stabilimenti dati di doversi la donna collocare in matrimonio con Cavaliere della Famiglia Doria, e l'obbligo ingionto qualora tutte le donne si ritrovassero casate in aliena famiglia, di dovere il marito, e li figli assumere il Cognome, e l'Impresa della Famiglia Doria, convincono a meraviglia, e l'espressa posposizione della donna figlia del possessore a' maschi agnati dell'altra linea, e che'l fedecommesso fu certamente agnatizio.

104. A questo raziocinio non ave, che rispondere la Principessa d'Avella, confessa per agnatizio il fedecommesso sopra il Marchesato di Torriglia, e sopra gli altri beni lasciati al Marchese Andrea, e confessa, che le figlie del Marchese Andrea quantunque figlie del possessore se il padre moriva senza maschi, erano dal Duca Carlo, dal Cardinale, e da' maschi agnati di costoro escluse; e confessa, che se al Sommo Iddio piaciuto fosse di far procrear maschi all' odierno Duca di Tursi, e di non far oggi esistere se non che figlie femine nella discendenza del Marchese di Torriglia, il maschio del Duca di Tursi escluderebbe la figlia del Principe di Melfi: tutto ciò il confessa la stessa Principessa d'Avella; ma nella disperata impre-

sa

sa in cui trovasi, non lascia di tentare, e ritentare ogni via per uscir d'impaccio, ma quanto più tenta di svilupparsi, più s'intrica, ed inviluppa.

105. Ella dice, che le providenze date dal fedecommittente dopo l'erezzione del maggiorato di Torriglia, sian providenze, che soltanto riguardano la successione di quel maggiorato, e che niente abbian che fare pe' maggiorati del Cardinale, e di Carlo; e che se convincono essere agnatizio il maggiorato di Torriglia, da ciò non si deduchi essere agnatizj ancora gl'altri due; e che la chiamata delle donne, dopo l'estinzione delle tre linee mascoline de' figli, faccia sì, che le donne figlie del possessore nel maggiorato di Torriglia non possin succedere in concorso de' maschi agnati d'altra linea, non già, che le figlie del Cardinale, o di Carlo da'maschi agnati d'altra linea siano escluse.

106. Deduce tutto ciò la Principessa d'Avella dall'essersi il fedecommettente dopo eretto il maggiorato di Torriglia avalso sempre, in chiamar le donne dopo tutti li maschi, in imporli il peso di casarsi nella famiglia, ed in dar altre providenze, delle parole *in detto maggiorato*, *in detto fedecommesso*, dimostrando quello di Torriglia; e non già delle parole *in detti maggiorati*, *in detti fedecommessi* dinotando tutti tre li maggiorati: e per assegnare un'apparente ragione per cui creder si possa, che Gio: Andrea diversamente stabilita avesse la successione ne' maggiorati di Carlo, e del Cardinale, da quella del maggiorato di Torriglia, ricorre la Principessa di Avella alla qualità de' beni: considera li beni sottoposti al maggiorato di Torriglia come beni pervenuti a Gio:Andrea per esser succeduto a' suoi maggiori; considera all'incontro li beni dell'altri due maggiorati come beni acquistati da esso lui; quindi deduce, che l'amore dell'agnazione Gio: Andrea potè averlo solo per que' beni pervenutili da'maggiori con la conservazione de'quali conservavasi il lustro di sua famiglia, non già per que'beni, che eran parto de' suoi sudori.

107. Ci vediamo in vero ridotti a stretto, e duro passo; ma mercè il vigore di nostra ragione sarem per superarlo. Concedasi al primo incontro, che quando Gio: Andrea, dopo eretto il maggiorato di Torriglia, disse, chiamando le donne dopo l'estinzione di tutti li maschi di tutte le linee, *succeda in detti beni, fedecommesso, e maggiorato quella femina &c.* inteso avesse con quelle parole *fedecommesso*, *maggiorato &c.* di parlare del maggiorato di Torriglia, lo che dimostraremo a suo luogo non esser vero; anche in questa ipotesi le donne ne' maggiorati del Cardinale, e di Carlo non potrebbero succedere, se non che estinti tutti li maschi di tutte le tre linee.

108. Noi non abbiam dal fedecommettente stabilito ordine di succedere a riguardo delle donne, se non che in questa sola parte del suo testamento; quindi se le regole legali non falliscono sotto l'istesso or-

ordine, e sotto le condizioni medesime, con le quali le donne invitate furono alla successione del maggiorato di Torriglia, credonsi invitate a quella dell'altri due maggiorati.

109.*Ros. consultat.69. n.193.: Septimò, quia in substitutione sequenti facta in testamento de descendentibus ex D.Aldontia ejus filia, apertissimè vocavit priore loco masculos per lineam masculinam ipsius D.Aldontiæ, postea vero fœminas, & ex eis iterum masculos per lineam masculinam, ut patet ex testamento, ideoque dicendum erit eodem modo vocasse filios, & descendentes ex filiabus D. Antonii, in quibus nullus fuit ordo præscriptus circa successionem. Etenim clarissima est juris regula, ut quoties in sequenti substitutione certus modus succedendi apponitur præcipuè circa masculorum vocationem, ille idem in præcedenti, in quò nullus est appositus certus modus, repetitus censeatur, maximè quando diversitatis ratio assignari non potest, Peregrin. de fideicommiss. artic.25. n.29., Oddus cons.95. num.76. Beccius cons.121. n.14., & cons.123. n.5., & cons.189. n.3. lib.2., Casanat. cons.17. n.20., Menoch. cons.33. num.15., Rimin. cons.15. num.37. & seq. & num.46. & seq. & num.55. & 56. Baratt. decis.272.*

110.E' credibile, può alcuno persuadersélo, che Gio: Andrea Doria, estinti li maschi del Cardinale, per le donne di costui non avesse pensato? E' credibile, che mancando li maschi di Carlo, per le femine di Carlo non avesse dato alcuna providenza? E che infelice maniera di pensare è questa? Quando Gio: Andrea Doria nell' istromento del 1596. sottopose a fedecommesso il palaggio di Via Nuova a favore de' maschi discendenti da Carlo, pensò nell'estinzione de' maschi alle donne; e quì disponendo a beneficio di Carlo, e del Cardinale niente meno che quasi di due milioni, tante providenze dà pe' maschi di Carlo, per que' del Cardinale, e nell'estinzione di costoro non pensa alle donne? Come due milioni, per la conservazione de' quali fù tanto vago, onde ingiunse tanti divieti d'alienare, in un punto escono dalla di lui memoria, e nell'esistenza delle donne non pensa con quale ordine debban succedere, anzi non pensa ne meno a chiamarle?

111. Secondo l'idea delle parti, la successione delle donne in que' beni regolar doveasi secondo le leggi comuni: ecco quali inconvenienti ne verrebbero: se 'l Cardinale moriva con due figli maschi, tutto acquistava il primogenito; se costui mancava con figlie femine, averebbe potuto di tutto a suo piacere disporre, e quantunque il maschio discendente dal Cardinale fratello del primogenito sopravivesse, non poteva escluder la donna figlia del primogenito, giacchè le leggi vogliono, che al padre succeda la figlia, e no'l fratello; e 'l padre di costei potea lasciare tutto a chi voleva, non avendo altr' obbligo per legge, che di lasciare la sola legitima alla figlia: l'istesso avveniva nella linea di Carlo: e se accadeva, che Carlo moriva con figlie femine, poteva lasciare a chi li pareva,

va, e placeva tutti li beni del maggiorato; e poteva privarne il Cardinale suo fratello, e privarne anche la figlia, lasciandoli la sola legitima; ed è credibile, che Gio: Andrea avesse voluto, che restasse escluso il Cardinale, e li maschi di costui, se Carlo moriva con una figlia femina, anzi che, Carlo escludendo questa figlia, avesse potuto disporre a prò d'altri? Tutti questi inconvenienti ne verrebbero, se noi per vero avessimo, che quella providenza data per le donne nel *num.*45. dopo eretto il maggiorato di Torriglia quantunque data per questo solo non regolasse la successione delle donne, anche negli altri maggiorati.

112. Anche quando di diversa natura fosse il maggiorato di Torriglia di quella dell'altri, richiedeasi per gli altri la providenza per le donne, per sfuggire que' sconcerti da noi additati; onde se data non leggesi, questo provenne perche il Testatore dandola pe'l maggiorato di Torriglia la diede per gli altri ancora.

113. TAnto maggiormente, che di diversa naturalezza punto non è il maggiorato di Torriglia da quella dell'altri due. Donde vuole ciò desumersi, noi non arrivamo ad intenderlo: vediamo bene, che ne' primi due maggiorati pe'l Cardinale, e per Carlo sostituiti furono li maschi da maschi, o sian li maschi di linea mascolina, che è l'unico mezzo per cui conservasi l'agnazione; e le chiamate nel maggiorato di Torriglia, con l'istesse parole furon concepite a favore de' maschi di linea mascolina: dalle chiamate dunque, le quali non furono con diverse parole, ma con l'istesse parole concepite, non desumesi questa diversa natura de' maggiorati.

114. Se si vuol poi desumere dalla diversa qualità de' beni, perche quelli sottoposti al maggiorato di Torriglia eran beni pervenuti a Gio:Andrea da' suoi Maggiori; e que' dell'altri due eran beni da esso lui acquistati; diciamo, che se di diversa qualità, perche diversi eran li beni, stabilir voleva Gio: Andrea li maggiorati, di diverse parole sarebbesi avvalso; ma egli no'l fece; dunque se le parole sono l'unico mezzo, con cui l'uomini hanno il bel vantaggio di comunicare all'altri, e a' posteri il di loro sentimento, non possiam credere diversi li sentimenti di Gio:Andrea pe'l maggiorato di Torriglia, da quelli pe' maggiorati di Carlo, e del Cardinale, giacchè in formar per quello, e per questi le chiamate, servissi delle stesse parole.

115. Nè è vero, che li beni sottoposti al maggiorato di Torriglia eran tutti beni a Gio: Andrea pervenuti da' suoi maggiori, v' erano anche beni acquistati dal fedecommettente, fra questi era lo Stato di S.Stefano, ed altri siccome leggesi nel *num.*38. del di lui testamento: ne sappiamo se li beni lasciati al Cardinale, ed a Carlo non erano in parte antichi; sappiamo bene, che lo Stato d'Avella l'era pervenuto dall'eredità di Sforza Andrea del Carretto, e che in ricompensa dello Stato del Finale ereditario di costui l'ebbe il Principe Gio: Andrea, onde non era corpo di cui avesse egli fatto l'acquisto,

ma

ma erali pervenuto per succeffione da un congionto sì bene d'altra famiglia: li duc.24. mila annui lafciati al Cardinale, li duc.11. mila lafciati a Carlo non fappiamo fe tutti, o parte, o niente de'medefimi pervenuto li fosse da' fuoi maggiori, ne le parti additano l'acquifti efserfino fatti tutti da Gio: Andrea; e crediamo quafi, che impoffibile, ch' egli in fua vita avefse tanto acquiftato.

116. Ma che che fia donde pervenghino tali acquifti, la confeguenza, che fi vuol dedurre dalla diverfità dell' acquifti, per la diverfa qualità de' fedecommeffi, quefta sì, che è effetto di pura capricciofa fantafia: fe vago fu dell' agnazion fua Gio: Andrea Doria a riguardo de' beni del Genovefato, più vago efser ne dovea a riguardo de' beni da efso lui acquiftati: ciafchedun di noi maggior paffione nudrifce pe' beni acquiftati per mezzo de' proprj fudori, che pe' beni tramandatici da'maggiori; giacchè con la confervazione di quelli la memoria, e l'imagine dell'acquirente par, che fi confervi; e non potendofi quefta per mezzo più proprio confervare, che dell' agnazione fra' noftri difcendenti; chi dall' amore dell' agnazione vien trafportato, più trafportato l'abbiam da credere per confervare nella medefima li beni di fuo acquifto, che per confervarvi que' tramandatili da' maggiori; fopratutto quando li beni di proprio acquifto egualmente, anzi più fpeciofi fiano de'beni per fucceffione pervenuti;quali appunto erano li beni, che Gio: Andrea del valore di due milioni lafciava al Cardinale,ed a Carlo, non uguagliando no, ma fuperando quefti il valore di que' che al maggiorato di Torriglia fottomettea.

117. Ma acciocchè vedafi, che la Principefsa d'Avella la vuol fare da Indovina, e che la sbaglia in defumere la diverfa naturalezza de'maggiorati da'diverfi fonti degli acquifti, rivolganfi gli occhi al *cap.*68. del teftamento di Gio: Andrea: lo Stato di Melfi non era fra' beni a coftui pervenuti da' fuoi maggiori, che anzi non era fra' fuoi beni, efsendo che era proprio del Marchefe di Torriglia pervenutoli dalla madre; per quel Feudo, fecondo la maffima della Principefsa d'Avella, non potea aver defiderio della confervazione dell' agnazione il Principe Gio: Andrea, giacchè non erali pervenuto da' maggiori, giacchè non era pofto nel Genovefato, e fopratutto, giacchè non era fuo; e pure vediamo, che egli fu amantiffimo, che fi confervafse nell' agnazion fua, e non potendolo ordinare, perchè non ne avea il dominio, ricorfe a configliare al Marchefe Andrea l'inneftamento della donna, che diveniva Principeffa di Melfi con quel mafchio agnato, a cui trasferivanfi li beni del maggiorato, efprimendo, che il faceva per la confervazione, e per la grandezza della fua Cafa: le parole altrove trafcritte, giova quì ridirle: *n.*68. *Di più confiderando effo Eccellentiffimo Signor Teftatore, che fe bene la grandezza, e confervazione delle Cafe dipende principalmente da volontà di Iddio; tuttavia, che è permeffo ancora alli uomini di mirar per effe quanto poffono, però avvertifce, che raccorda al detto Illu-*

Illustrissimo Signor Andrea suo figlio, che in caso, che dalla Divina Maestà non li fosse concessa prole mascolina, ma solamente feminina, e che per mancamento di detta prole mascolina lo Stato di Melfi si avesse da disgiungere, e separare dalli luoghi, e beni di qua contenuti nell' istituzione del fedecommesso, maggiorasco, e primogenitura del Palazzo grande di Fasciolo, ed altri beni sudetti, procuri di maritar quella figlia a cui toccherà detto Stato di Melfi, precedendo però le debite dispense con quello, che dovrà succedere in detto Palazzo, ed altri beni, acciocchè se possibil sia questi due Corpi restino uniti insieme, e che questo medesimo raccordo detto Signor Andrea lasci alli suoi eredi, e successori, importando sommamente alla conservazione di questa Casa.

118. E quest'uomo, che in que' beni non pervenuti da' suoi Maggiori, non siti nel Genovesato, ma da qua da' Monti nel nostro Regno, ne' quali non potea direttamente ottener l'intento, che nell'agnazione si conservassero, proruppe a dar consegli per ottenerlo, abbiam da credere, che non avesse voluto ottenere l'intento medesimo per que' beni, a riguardo de' quali tutto dipendea dal suo assoluto arbitrio, e piacere? e l'abbiam da credere spogliato dal desiderio dell'agnazione pe' beni del maggiorato di Carlo, e del Cardinale solo perche non pervenuti da' maggiori, solo perche non siti nel Genovesato? Ma ci si permetta il replicare, che se dall' agnazione non fu mosso in stabilire li maggiorati per Carlo, e pe'l Cardinale, perche sostituì a costoro li maschi di linea mascolina? perche in mancanza de' maschi di linea mascolina del Cardinale invitò Carlo, e li maschi da' maschi di costui? perche a Carlo sostituì li maschi discendenti da maschi, ed in mancanza di questi il Cardinale, e li maschi da maschi del Cardinale? e perche nell' estinzione delli maschi dell'uno, e dell'altro invitò il Marchese di Torriglia? Se l'agnazione non lo mosse a così disporre, sciocca fu la di lui disposizione, sciocco il consiglio di Giacomo Menochio, che credesi il Consultore del di lui testamento; e' dovea invitare indistintamente li discendenti del Cardinale, e di Carlo con la prelazione del primogenito se dal desiderio della primogenitura veniva regolata la di lui disposizione; e se veniva regolata dal desiderio della primogenitura, e della mascolinità ancora, dovea invitare li primogeniti maschi, ma senza la qualità, che da' maschi discendessero: la qualità maschile unita all' altra della discendenza di linea mascolina, non altro dinota, che il desiderio dell'agnazione, lo che in abbastanza altrove dimostrammo.

119. Non è tempo di rivolgere ancora il pensiere altrove, seguitar giova a confutare questa stravagante idea della Principessa della diversa naturalezza de' maggiorati di Carlo, e del Cardinale, da quella del maggiorato di Torriglia: Il Principe Gio:Andrea, al Marchese di Torriglia sostituì li maschi primogeniti di linea mascolina, indi sostituì il Cardinale, e li maschi primogeniti di linea mascolina di costui;

costui; in ultimo luogo Carlo, e li maschi primogeniti di linea mascolina dello medesimo *num*.41. 42. 43. 44. L'istesso Principe Gio: Andrea pe' beni lasciati al Cardinale, ed a Carlo sostituiti avea li maschi primogeniti di linea mascolina del Cardinale, li maschi primogeniti di linea mascolina di Carlo *num*.2., *num*.7., e così le sostituzioni fatte al Cardinale, a Carlo, ed al Marchese Andrea sono tutte l'istesse in tutti tre li maggiorati: ora sarebbe bello il vedere, che se 'l maggiorato di Torriglia per mancanza de' discendenti del Marchese Andrea entrava nella linea del Cardinale, nella linea di costui il maggiorato di Torriglia regolato si fosse secondo le leggi d'un maggiorato agnatizio; all'incontro nella stessa linea del Cardinale gli annui ducati 24. mila lasciati al Cardinale si regolassero con successione diversa: se 'l Cardinale, o il di lui maschio divenuto Marchese di Torriglia moriva con figlie femine solamente, nel maggiorato di Torriglia succedeva Carlo, e nell'annui duc. 24. mila, o succedevan le femine del Cardinale, o del di lui figlio, o li medesimi nell' ultimo maschio divenivan liberi: questa differente maniera di dover succedere nella stessa linea a riguardo dell'uno, e e dell' altro maggiorato donde vuole dedursi, se le chiamate nella linea del Cardinale pe' duc. 24. mila sono a favore de' maschi di linea mascolina, e le chiamate nella stessa linea dello stesso Cardinale per lo maggiorato di Torriglia sono anche pe' stessi maschi di linea mascolina?

120. Se all' incontro li beni del maggiorato del Cardinale, e di Carlo entravano per mancanza de' discendenti di costoro nella linea del Marchese di Torriglia, dimandiamo nella linea di costui li beni di que' maggiorati con qual legge regolavansi, con quella de' primi maggiorati, o con quella del Marchesato di Torriglia? Ci si risponderà, che que' beni, che nella linea del Cardinale, e di Carlo erano trasmissibili alle donne, in quella del Marchese di Torriglia assumer doveano diversa naturalezza, ed incorporati all' ora al maggiorato di Torriglia erano le donne escluse dal maschio remozione quantunque d' altra linea, perche nella linea del Marchese di Torriglia que' primi maggiorati divenivano agnatizj: e come? se pe' beni non siti nel Genovesato, non pervenutili da' maggiori Gio: Andrea dell' agnazione non fu vago, come in un punto per la conservazione di questi beni nell'agnazione tanto vien scosso, che vuole, che li primi maggiorati mutino natura, e divengano agnatizj?

121. Non vedon le parti, che vanno a vaneggiare? non vedon, che li fa uopo ora disdirsi di quelche una volta dissero, che l'agnazione non regola la successione de' primi maggiorati? o pure bisogna, che ci diano a persuadere, che 'l fedecommittente per que' beni non volle la conservazione dell' agnazione per mentre erano nella linea del Cardinale, e di Carlo, e che la volle poi entrando in quella del Marchese di Torriglia; la cosa non è impossibile, ma se tutte le possi-

possibili disposizioni, che far potea Gio: Andrea le vogliamo per fatte, o che bel testamento sariamo per scrivere, e forsi forsi lo scriveriamo non a favore della Principessa d'Avella, ma di chi ci riuscisse più a piacere, o di chi ci recasse maggior vantaggio.

122. Ci additi almeno apparente ragione la Principessa d'Avella, perche li beni de' due primi maggiorati nella linea del Cardinale, e di Carlo regolar si debbano con diverso ordine di succedere, da quello, che regolar poi si debbano li beni stessi nella linea del Marchese di Torriglia: fin' ora abbiamo inteso da' di lei Avvocati, che dalla diversa natura de' beni a riguardo de' diversi acquisti, credevan dedursi la diversa qualità de' maggiorati; se ciò fosse vero, ritenendo li beni sempre una stessa natura, sempre così nelle due prime linee, come nella terza regolar doverebbonsi nella stessa maniera: ed attesa la naturalezza de' beni, se per esser di proprio acquisto, Gio: Andrea non fu vago, che nell' agnazion sua si conservassero, ne meno questo desiderio l'abbiam da credere in lui svegliato quando entravano nella linea del Marchese di Torriglia.

123. E se le parti dicessero, che non la diversa qualità de' beni, ma li diversi gradi d' amore con cui il padre diversamente amava li figli, lo mossero a stabilire primogeniale, ed agnatizio nella linea del Marchese Andrea il maggiorato, semplicemente primogeniale nelle linee del Cardinale, e di Carlo; li replicamo, che se dal diverso amore verso de' figli regolar vogliamo la diversa natura de' maggiorati, il maggiorato di Torriglia, entrato nella linea del Cardinale, e di Carlo deporre doveva la qualità agnatizia, ed assumer dovea quella di semplice primogenitura: può dir questo la Principessa d'Avella? Se ella il dice, incontra l'espressa contraria disposizione del Principe Gio: Andrea, che invitando le donne al maggiorato di Torriglia dopo estinte tutte le linee maschili agnatizie de' tre suoi figli *num.* 45. fece vedere, che sempre agnatizio esser dovea quel maggiorato, che se anche per mancanza de' maschi del Marchese Andrea, entrava nella linea del Cardinale, le donne di costui non vi potean succedere, esistendo li maschi di Carlo.

124. Resta provato dunque per mille vie, che 'l maggiorato di Torriglia, e que' del Cardinale, e di Carlo siano d'una stessa natura, perche le chiamate sono tutte l'istesse; e resta pruovato, che non essendovi espressa providenza per le donne pe' primi due maggiorati, quella data nel *num.* 45. per le donne, regola la successione de' due primi, e del terzo, ch'era quello di Toriglia: onde se le donne invitate furono dopo l' estinzione di tutte tre le linee maschili agnatizie de' figli, in darno spera la Principessa d'Avella di succedere, essendo esistente la linea del Principe di Melfi.

125. Nè far deve impressione a chi si sia, l'essersi avvalso il Testatore in dar la providenza per le donne delle parole *maggiorato*, *e fedecommesso*; e non dell' altre *maggiorati*, *e fedecommessi*, quasiche al solo maggiorato di Torriglia avesse voluto dirizzar quella providen-

denza; che le donne riguarda.

126.S' avvalse il Testatore delle seguenti parole, *le quali linee mascoline legitime, e naturali, come sopra estinte, o non cominciate succeda in DETTI BENI, FEDECOMMESSO, E MAGGIORATO QUELLA FEMINA &c. num.45.* Nelle parole *beni* ben comprendonsi non solamente quelli lasciati al Marchese di Torriglia, ma anche quelli lasciati al Cardinale, ed a Carlo; ma a che tanto appigliarci alla corteccia delle parole? Si avvalse del numero del meno in dire *fedecommesso, e maggiorato* per due forti ragioni: la prima si è, perche quando facevasi il caso della successione delle donne lo che avveravasi estinti li maschi agnati delle tre linee, tutti li beni lasciati al Cardinale, a Carlo, ed al Marchese Andrea in un corpo eransi uniti.

127.Fingansi estinti prima li maschi agnati del Cardinale, allora succedevano li maschi agnati di Carlo, ne per le donne potea aprirsi la successione; ed ecco li beni del Cardinale incorporati al maggiorato di Carlo: estinti li maschi di costui esistendo l'agnati maschi del Marchese Andrea, li beni del Cardinale, e di Carlo, a questi trasferivansi; ed ecco tutti tre li maggiorati in un corpo uniti; quando poi mancavano li maschi di tutti, facevasi luogo alla chiamata delle donne, ma in tempo, che per le precedenti incorporazioni d'uno maggiorato nell' altro tutti tre li maggiorati in un corpo eransi ristretti; e questa è quella unione espressa anche dal Testatore, che nella mancanza de' maschi agnati del Cardinale, volle, che li beni di costui s'incorporassero al maggiorato d'Avella *num.2.*, e mancando poi li maschi di Carlo, volle, che lo maggiorato d'Avella a quello di Torriglia s'incorporasse *num.9.* Quindi ordinando la chiamata delle donne dopo l' estinzione de' maschi di tutte le tre linee, venne ad ordinarla in tempo, che li maggiorati per l'incorporazione dell' uno, all' altro un sol corpo componeano; e questa è la prima ragione per cui del numero del meno si avvalse.

128.La seconda, e forsi più vigorosa ragione si è, che se bene li beni aveali fra' tre figli divisi, ed aveali a maggiorato sottoposti, tuttavolta come che a riguardo di tutti le chiamate eran l'istesse, l'ordine di succedere era lo medesimo, le condizioni erano uniformi, e l'obblighi non eran dissimili, riguardò tutto come una disposizione, riguardò tutto come uno solo fedecommesso; intendendo per *fedecommesso* li beni alla sua fedecommissaria disposizione soggetti; quindi fu, che quanto dispose, dopo eretto il maggiorato di Torriglia, dicendo *fedecommesso, e maggiorato*, non intese di riferirlo a quello solo di Torriglia, ma a tutti li maggiorati stabiliti per tutti li tre figli; cioè a tutti li beni alla sua sedecommessarla disposizione sottoposti: e che sia così, eccone chiara la dimostrazione.

129.Il maggiorato di Torriglia fu eretto dal *num.*38.per tutto il *num.*44.,
nel

nel *num.* poi 45. viene la chiamata delle donne: mettansi gli occhi al *num.* 53., e leggasi quelche in detto numero si dispone; leggesi così: *Con dichiarazione, e cautela, che* DETTO FEDECOMMESSO *non si possa dividere, ma debba sempre pervenire, e stare in una persona sola, che sia nata di legitimo matrimonio, e che sia della famiglia Doria, o vero si debba chiamare di detto Cognome nelli casi, che di sopra si sono permessi, e che essendo femina non maritata, si mariti in detta Casa, sotto pena di decadere* DAL DETTO FIDEICOMMISSO*, come si è detto, e che nel succedere* IN DETTO FIDEICOMMISSO *il nipote, e figlio del primogentito preceda al Zio, o sia al Fratello del Padre.*

130. L'ordine quivi dato, che *detto fedecommesso* non si possa dividere; riguarda il solo maggiorato di Torriglia, o anche l'altri due? Se si risponde, che riguarda tutti, ecco, che avvalendosi il Testatore del numero del meno, intese di parlare del fedecommesso, a cui li beni lasciati a tutti li figli avea sottoposti: se si risponde, che le parole *detto fedecommesso* riguardano soltanto quello di Torriglia, ne verrebbe, che li fedecommessi del Cardinale, e di Carlo fossero divisibili, perche la massima legale si è, che *inclusio unius, est exclusio alterius*, onde se l' indivisibilità la volle per quello di Torriglia, l'altri due eran divisibili; ma ciò ripugna all' ordine di primogenitura, con cui avea ordinate, e stabilite in que' fedecommessi le successioni: per forza dunque abbiam da dire, che ordinando l'indivisibilità del *detto fedecommesso* intese di tutti li beni alla sua fedecommessària disposizione soggetti.

131. Quell' altre parole trascritte, *e che nel succeder in detto fedeicommesso il nipote, e figlio del primogenito preceda al Zio, o sia al fratello del Padre* non contengono uno stabilimento, che regola la successione de' nipoti in concorso de' Zij in tutte le tre linee? E pure è concepito lo stabilimento con le parole *in detto fideicommisso*.

132. Che quello stabilimento doveva regolare la successione in tutti li tre fedecommessi; e che l'abbia regolata nella discendenza di Carlo, non è da porsi in questione: quando morì Carlo, lasciò superstiti Giannettino suo figlio secondogenito, che portava il nome del Cardinale, e Carlo il giovane suo nipote figlio di Gio: Andrea suo primogenito già defonto: succedè allora al fedecommesso Carlo il giovane nipote, in esclusione di Giannettino Zio; e costui fu preceduto dal nipote, in virtù della disposizione del Fedecommittente, *che nel succedere in detto fedecommesso il nipote e figlio del primogenito preceda al Zio, o sia al fratello del padre*.

133. Ma seguitiamo a leggere *d. cap.* 53.: *Si dichiara inoltre, che se alcuni delli chiamati* AL DETTO FIDEICOMMISSO *commettesse qualche delitto ancorche sia offesa di Maestà Divina, o Umana, per lo quale si fossero confiscati li beni, in tal caso*

detto

detto Eccellentissimo Signor Testatore fin da ora ordina, e vuole, che quel tale ipso facto sia, e resti privo DI DETTO FIDEICOMMISSO *d'un giorno prima, che avrà commesso tal delitto, e che di subbito li succeda l'altro chiamato, come se detto Delinquente fosse venuto a morte, proibendo detto Signor Testatore, che non solo la proprietà, e fondo di* ESSO FIDEICOMMISSO, *ma li frutti ancora non possino pervenire in alcuno Fisco, ne in altri fuori delli sopra nomati, e contenuti.*

134. Quando priva il Delinquente un' ora prima, che commetta il delitto di Lesa Maestà Divina, o Umana, acciocchè li beni al Fisco non si acquistino, dice che priva li chiamati al detto fedecommesso, e sempre dal numero del meno ben tre volte si avvale: questo provedimento riguarda solo il maggiorato di Torriglia, o riguarda tutti tre li maggiorati? può credersi, che li chiamati al fedecommesso del Cardinale, può credersi, che li discendenti di Carlo, ne' beni al Cardinale, ed a Carlo lasciati il Testatore abbia voluto, che delinquendo, non restassero prima del delitto spogliati de' beni lasciati al Cardinale, ed a Carlo; e che abbia voluto fare aprire l'acquisto di questi beni al Fisco? Se tal provedimento al solo maggiorato di Torriglia voglia riferirsi, questa conseguenza ne derivarebbe; cosa impossibile a credersi; quindi restarà persuaso ciascheduno esser vero il nostro assunto, che *per fideicommisso* intese la fideicommissaria sua disposizione, a cui li beni lasciati a tutti li figli sottoposti egli avea.

135. Questo però resta all'ultimo segno chiarito con la disposizione, che leggesi nel *num.*54. del testamento: ivi ordina, che se alcuno de' chiamati al *detto fideicommisso* nel tempo, che succeder deve si ritrova Monaco professo, o pure se dopo esser succeduto al *fedecommesso* professi, restar debba privo del *fedecommesso*, e che si facci luogo all'altro immediatamente chiamato; ed in dare questa providenza ben cinque volte si spiega co'l numero del meno dicendo detto *fedecommesso*.

136. *Num.*54. *Ordina, e vuole ancora, che se alcuno delli chiamati* AL DETTO FIDEICOMMISSO *al tempo di esser ammesso, si ritrovasse esser Religioso, ed avesse fatto professione in alcuna Religione regolare overo se dopo di esser già stato ammesso* AL DETTO FIDEICOMMISSO *intrasse in detta Religione, ed in quella facessi professione, che quel tale sia, e resti privo di detta successione; e li succeda l'altro chiamato, come se quello fosse morto, al quale però dal detto successore sia provisto per li suoi alimenti, e bisogni compitamente, avuto risguardo alla condizione del Stato suo, e se avvenisse, che li chiamati* AL DETTO FIDEICOMMISSO *in tutto mancassero, overo, che quelli, che restassero non osservassero le condizioni sudette in maniera, che restassero decaduti* DAL DETTO FIDEICOMMISSO, *in tal caso ordina, e vuole, che il detto Marchesato di Torriglia con li feudi di sopra contenuti vada,*

da, e ritorni al Sacro Impero, e li altri beni restino liberi all'ultimo successore, quale ne possa disponere liberamente a suo beneplacito, purchè non abbi dato occasione ALL' ESTINZIONE DI DETTO FIDEICOMMISSO *per non aver osservate le condizioni, ed obblighi sudetti, perche in tal caso doveranno restituirli liberi all'ultimo, che non fosse stato inosservante, overo al suo erede ab intestato, quando in sua vita non ne avesse disposto.*

137. Questa disposizione sì, che abbraccia tutti li discendenti di tutti tre li figli, e tutti li beni lasciati a' figli co'l peso del maggiorato, e non già li soli chiamati al fedecommesso di Torriglia. Il Testatore pensando, che 'l Cardinale suo figlio poteva monacarsi, e professare volle, che restasse privo immediatamente dell'annui ducati 24. mila, e chiamò il Duca Carlo *num.2. E mancando essi in qualsivoglia modo, overo in caso, che detto Illustrissimo Signor D. Giannettino non avendo figliuoli in tutto come sopra, entrasse in qualche religione, e vi facesse professione succeda, e subentri l'Illustrissimo Signor D.Carlo &c.*

138. Il Testatore quì priva l'istesso Cardinale del godimento de' beni se monacavasi: ora riflettasi, che ne' discendenti di Carlo non si legge data questa providenza, ne data leggesi pe' discendenti del Cardinale: da quivi è, che o dobbiam credere aver voluto permettere il Testatore, che li discendenti di Carlo, e quelli del Cardinale quantunque Monaci professi, e meno diletti del Cardinale goder potessero da Monaci quel fedecommesso, che 'l Cardinale più diletto ritener non potea; o se questo non possiamo affermarlo, vuopo è di confessare, che quando nel *num.54.* privò *del fedecommesso* li Monaci, non restrinse questa privazione a rispetto del solo maggiorato di Torriglia; ma l'estese a' beni tutti all'altri maggiorati sottoposti; ed a tutti li chiamati; intendendo *per fedecommesso* di parlare della sua fedecommessaria disposizione.

139. Resta provato dunque, che la chiamata delle donne, dopo l'estinzione di tutti li maschi agnati di tutte le tre discendenze de' figli, che contienesi nel *num.45.* è una providenza data così a riguardo del maggiorato di Torriglia, come a riguardo dell'altri due: onde la Principessa d'Avella come donna se vien chiamata dopo estinti tutti li maschi agnati, in darno spera in concorso del Principe di Melfi di poter succedere, o di oprare, che per la di lei esistenza dir non si possi verificata la chiamata del Principe: questo dunque è chiamato, siccome dimostrammo nel §. primo, e la condizione della sua chiamata verificasi morendo senza maschi il Duca di Tursi, siccome in questo secondo §. abbiam fatto chiaro. Passiamo ora a dimostrare, che chiamato sia non alli soli beni lasciati al Duca Carlo, ma anche agli annui duc.24. mila lasciati al Cardinale.

§. III.

§. III.

Che 'l Principe di Melfi sia sostituito non a' soli beni lasciati a Carlo, ma anche a' duc.24. mila annui lasciati al Cardinale.

140. GIo: Andrea Doria al Cardinale Giannettino suo figlio lasciò la proprietà d'annui duc.24. mila, mancando Giannettino senza maschi, sostituì Carlo, se ritrovavasi vivo, ritrovandosi morto, sostituì il possessore del maggiorato d'Avella: succedendo il possessore del maggiorato d'Avella agli annui duc.24. mila lasciati al Cardinale, comandò, che s'intendessero questi incorporati, ed uniti al maggiorato d'Avella, onde tutte le disposizioni, che faceansi a riguardo del maggiorato d'Avella, tutte abbracciassero ancora detti annui duc.24. mila.

141. *Num.2. E mancando essi in qualsivoglia modo, overo in caso, che detto Illustrissimo Signor Giannettino non avendo figliuoli in tutto come sopra, entrasse in qualche religione de' Monaci frati, o altri Religiosi Regolari, e vi facesse professione, succeda, e subentri l'Illustrissimo Signor D.Carlo Duca di Tursi figlio legitimo, e naturale, e terzogenito di detto Signor Testatore se sarà vivo, se non il possessore del Fideicommisso, o sia Maggiorasco dello Stato d'Avella, ed altro COME SI DIRA' IN APPRESSO.*

142. *Quali rendite restando allora incorporate, ed unite col detto fideicommisso, o sia maggiorasco d'Avella, ed altro, si DEBBA DI ESSE OSSERVARE IN TUTTO, E PER TUTTO, COME RESTA ORDINATO, E DISPOSTO IN DETTO FIDEICOMMISSO, E MAGGIORASCO.*

143. A Carlo poi lasciò lo Stato d'Avella, ed annui duc.11. mila, sostituilli in detto Stato d'Avella, ed in detti annui duc. 11. mila li descendenti maschi di linea mascolina, in mancanza di questi il Cardinale, e nella mancanza del Cardinale il possessore del maggiorato di Torriglia; soggiugnendo che incorporate in detto caso al maggiorato di Torriglia dette rendite d'annui duc.11. mila, e detto Stato di Avella, tutte le disposizioni, che date averebbe per lo maggiorato di Torriglia abbracciassero detto Stato, e dette rendite *n.* 8., & 9. *Succeda, e subentri il Possessore del fideicommisso, maggiorasco, e primogenitura del Palazzo, ed altri beni di Fasciolo, e del Marchesato di Torriglia, ed altri beni come si dirà in appresso.*

144. *Num.9. Quali rendite di ducati undecimila annui di rendita, e detto Stato di Avella restando allora incorporate, ed unito, incorporato, ed unito come in detto caso detto Signor Testatore ordina, e comanda,*

da, che s'incorporino, & unifchino col detto fidecommiffo, e magiorafco, e primogenitura del palazzo, & altri beni di Fafciolo, *SI DEBBA DI DETTO STATO, E DI DETTE RENDITE OSSERVAR IN TUTTO, E PER TUTTO COME RESTA ORDINATO, E DISPOSTO IN DETTO FIDEICOMMISSO, E MAGIORASCO, E PRIMOGENITURA.*

145. Ora avverafi il cafo mancando fenza mafchi il Duca di Turfi, che fia chiamato il poffeffore del maggiorato di Torriglia: il S.C. con la fua fentenza ave dichiarato appartenere a coftui morendo fenza mafchi il Duca li beni foggetti al fedecommeffo lafciati non meno a Carlo, che al Cardinale: *Declaramus bona fideicommiffo, & majoratui fubjecta per Principem Joannem Andream ab Auria in beneficium Reverendiffimi Cardinalis Jannettini, & Ducis Turfii D. Caroli ejus filiorum fpectare, & fpectaviffe in beneficium hodierni Illuftris Principis Melphiæ fequuto tamen obitu abfque filiis mafculis hodierni Ducis Turfii &c.*

146. Impugna quefta fentenza la Principeffa d'Avella, perche dice, che'l poſseſsore del maggiorato di Torriglia in tutto il Teftamento diGio: Andrea non fi legge, che al Cardinale, o all'annui duc.24.mila lafciati a coftui, foffe ftato foftituito: giacche al Cardinale fu foftituito, nella mancanza de' mafchi difcendenti, e di linea mafcolina, il poſseſsore del maggiorato d'Avella, e non fi legge data providenza per lo poſseſsore del maggiorato di Torriglia nella porzione del Cardinale *n.2.* Soggiüge la Principeffa d'Avella, che'l poſseſsore del maggiorato di Torriglia fu foltanto foftituito a Carlo *n.8.*, e che foftituendo Gio: Andrea a Carlo il poffeffore del maggiorato di Torriglia, foltanto ebbe idea di foftituirlo nello Stato d'Avella, e nell'ann. duc. 11.m.lafciati a Carlo, non già nell'annui duc.24.mila lafciati al Cardinale, quantunque Carlo di quefti aveſse fatto, per la premorienza del Cardinale, l'acquifto: a queft'oggetto confidera che nel *nu.9.* del Teftamento figurando Gio:Andrea il cafo della foftituzione a beneficio del poſseſsore del maggiorato di Torriglia, locche avveniva in tempo ch'eran già eftinti li mafchi del Cardinale, e di Carlo, e volendo, che a quefto maggiorato di Torriglia, quello d'Avella s' incorporaſse, parla dello Stato di Avella, e dell'annui duc. 11.mila, e non dice, che incorporati fi foffero ancora al maggiotato di Torriglia l'annui duc.24.m. lafciati al Cardinale: acciocche in apparenza almeno renda plaufibile quefta fua idea la Principeſsa d'Avella riflette, che intanto Gio:Andrea foftituì al maggiorato d'Avella il poſseſsore di quello di Torriglia, in quanto che in quel maggiorato eravi lo fpeciofo corpo della Baronia d' Avella, che confervar volea ne' fuoi difcendenti; e che raggirandofi il maggiorato del Cardinale in effetti della rendita di annui ducati 24. mila confiftenti in corpi non fpeciofi, non ebbe Gio: Andrea cura di confervarli nella linea del poſseſsore del maggiorato di Torriglia; onde perciò foftituì coftui a Carlo ne' beni a Carlo lafciati, non lo foftituì al

al Cardinale ne' beni destinati per costui:

147. Quindi poi conchiude la Principessa d'Avella, che ritrovandosi oggi dì presso il Duca di lei Padre, e li beni lasciati a Carlo, e que' lasciati al Cardinale; il fedecommesso per lo Principe di Melfi possessore del maggiorato di Torriglia, si raggiri sopra li beni lasciati a Carlo; e gli effetti che spettarono al Cardinale per l'ann. duc.24.m. questi liberi rimangano presso il Duca di lei Padre, onde liberi si trasmettino al di lui erede.

148. Che Gio: Andrea nella linea di Carlo abbia voluti liberi l'annui ducati 24.m. lasciati al Cardinale, non può credersi, ed ogni giusto raziocinio convince l'opposto.

149. In questi annui duc.24. m. il Padre più d'ogn'altro predilesse il Cardinale, giacche destinolli per costui, e lo volle *per capo, e principio* di quel maggiorato, che in detti annui duc.24.m. voleva erigere; Carlo Duca di Tursi destinato al godimento di questi annui duc.24.m., ma dopo estinti li maschi del Cardinale, fù a riguardo di detti annui ducati 24. mila meno diletto, giacche fu destinato dopo la mancanza de' maschi del Cardinale: ora sarebbe stranissimo, che migliore fosse stata in questi annui duc.24.m. la condizione di Carlo, che quella del Cardinale; onde il meno diletto fosse di miglior condizione, e peggiore fosse la condizione del più diletto.

150. Se'l Cardinale moriva senza discendenti maschi, non poteva dell'annui duc.24.m. disporre, ma passar doveano forzosamente a Carlo: Costui divenuto padrone di questi, ne potea secondo l'idea della Principessa liberamente disporre, onde meglio era negli annui ducati 24.m. le sorte di Carlo di quella del Cardinale.

151. Ne potrà addursi ragione, che persuader ci possa, che Gio: Andrea avesse voluto sostituire il Marchese di Torriglia a Carlo ne' beni a Carlo lasciati non già ne' duc.24.m. annui del Cardinale: e quella, che le Parti adducono è mendicata troppo, e non è vera: dicono, che intanto sostituì il Padre il Marchese Andrea a Carlo ne' beni lasciati a costui, in quantoche nella porzione di Carlo vi era lo Stato d'Avella corpo specioso per conservare il quale nella discendenza de' figli potè esser mosso Gio:Andrea a sostituire il Marchese di Torriglia a Carlo; e che cessando questo riflesso ne' beni lasciati al Cardinale, non sostituì a costui ne' duc.24.m. annui il Marchese di Torriglia.

152. E' mendicata questa ragione, perche non meno speciosi, e riguardevoli erano li beni lasciati al Cardinale, di quell'erano li beni lasciati a Carlo: il capitale d'annui duc.24. m. era corpo assai cospicuo per conservarsi nella discendenza de' figli: ma se l'amore era per lo corpo della Baronia d'Avella, perche le sostituzioni che ordinò pe'l Marchese di Torriglia a Carlo, non le restrinse alla Baronia d'Avella, ma l'estese ancora a' capitali dell'annui duc.11. m.? era meno cospicuo farsi il capitale d'annui duc.24. m. consistente in Arrenda-

damenti, e fiscali &c.; che quello di duc.11.m. consistente nella stessa specie d'effetti?

153. Ma acciocche vedasi non esser vera la ragione, che le Parti additano; rivolgansi gli occhi al *num.*11.12., e 13. del testamento; figura il caso Gio:Andrea, che'l Cardinale suo figlio prendesse moglie; allora toglie da' beni lasciati a Carlo lo Stato d'Avella, e vuole, che vada detto Stato nella porzione lasciata al Cardinale, e che questo dall'annui suoi duc.24. m. desse in escambio dello Stato d'Avella a Carlo tanti capitali, che dessero il frutto d'annui duc.10.m.; e vuole, che in detto caso lo Stato d'Avella resti nella porzione del Cardinale sottoposto alle stesse leggi del maggiorato di cui destinato avea Capo, e principio il Cardinale.

154. *Num.*11. *E perchè potrà essere, che il detto Illustrissimo Signor Giannettino, quale come si è detto non è ancora in Sacris eleggessi il stato congiugale, e si accasassi, ordina, e vuole detto Signor Testatore, che in detto caso al detto Illustrissimo Signor Giannettino spetti, e partenghi doppo di essersi accasato il detto Stato di Avella con sue ragioni, e pertinenze, siccome in detto caso a lui lo ha lasciato, e lascia con li carrichi però, e vincoli seguenti.*

155. *Num.*12. *E prima, che debba rilasciar, e restituir al detto Signor D.Carlo suo fratello, o vero non essendo più vivo a quello, che al tempo di detto accasamento, o rilasciazione, secondo la disposizione, & ordine sudetto di primogenitura del Stato d'Avella sarà possessore di detto Stato, annui ducati* 10.*m. di quelle rendite ad hæredes di sopra lasciate al detto Illustrissimo Signor Cardinale, o altre, che saranno state comprate in luogo loro, secondo, quello, che di sopra si è detto in elezione di detto Signor D.Carlo, o vero di detto possessore, quali però annui ducati dieci mila di rendita spettino a detto Signor D. Carlo, o al detto possessore con li medesimi carrichi, vincoli, & obblighi detti di sopra delli altri ducati annui undecimila di rendita lasciati sopra a detto Signor D.Carlo.*

156. *Num.*13. *Secondo, che similmente in questo caso lo detto Stato di Avella spetti, e partenghi al detto Illustrissimo Signor Giannettino, col carrico, e vincolo, e di proibizione di non alienazione, e di fideicommisso, magiorasco, o sia primogenitura sopradetti delli annui ducati ventiquattro mila di rendita ad hæredes, le cui parole qui si abbino per reiterate in tutto, e per tutto.*

157. Ecco che casandosi il Cardinale, non veniva il Principe Gio: Andrea a conseguire il fine di conservare lo Stato d'Avella anche nella discendenza del Marchese di Torriglia, sempreche il Marchese non era sostituito anche ne' beni lasciati al Cardinale: quindi non è vero, che intanto sostituì il Marchese di Torriglia a Carlo, in quantoche fu vago di conservare lo Stato d'Avella nella discendenza del Marchese di Torriglia; e che cessando questo motivo ne' beni lasciati al Cardinale, ne' beni di costui non vi sia sostituzione per lo Marchese di Torriglia: che anzi è vero, che'l Padre non si

mos-

mosse dalla qualità de' beni, ma dall'amore che portava a' figli, e dal desiderio di conservar tutti li beni nella di lor'agnazione, onde sostituì il Marchese di Torriglia non meno ne'beni lasciati a Carlo, che in que' lasciati al Cardinale; lo che leggesi a chiare note nel di lui testamento espresso; e quando non si leggesse, ne derivarebbe per effetto di legge dalla di lui disposizione.

158. Dicemmo, che quando mancando il Cardinale senza discendenti agnati maschi, sostituì il Duca Carlo, allora comandò, che l'annui duc.24.m. lasciati al Cardinale s'incorporassero, ed unissero al maggiorato d'Avella, e che restassero sottoposti a tutte le leggi, condizioni, e chiamate, che ordinava per quel maggiorato.

159. *Num.2.in fin. Quali rendite restando all'ora incorporate, ed unite col detto fedecommesso, o sia maggiorato d'Avella, & altro, si debba d'esse osservare in tutto, e per tutto come resta ordinato, e disposto in detto fedecommesso, e maggiorato.*

160. Se dunque l'annui ducati 24.m. del Cardinale per la morte di costui senza discendenti, pervennero a Carlo, e restarono incorporati al maggiorato d'Avella, e sottoposti a tutte le chiamate, che ordinavansi per quel maggiorato; quando a Carlo fu sostituito, non esistendo il Cardinale, il Marchese di Torriglia, fu sostituito non meno allo Stato d'Avella, ed all'annui ducati 11.m. lasciati a Carlo, che all'annui duc.24. m. lasciati al Cardinale, che già per la morte di costui al maggiorato di Avella eransi incorporati, e per volere del Testatore eran sottoposti alle chiamate, che per lo maggiorato d'Avella stabilivansi.

161. Per maggiormente provare questo assunto, diciamo non esservi dubbio alcuno, che l'annui ducati 24. mila del Cardinale pervennero a Carlo per la morte del fratello; nè v' è dubbio alcuno, che nella linea di Carlo li discendenti maschi agnati di costui, come chiamati al maggiorato l' abbian goduti: questo è tanto vero, che nell'anno 1697. l'istesso odierno Duca di Tursi ottenne il decreto di *spectare, & spectavisse* a suo beneficio li beni lasciati al Cardinale, e come chiamato anche ottenne in virtù di detto decreto di *spectare, & spectavisse* la ritenzione dello Stato di Gisuni, *fol.*89.

162. Ora dimandiamo per qual via l'odierno Duca di Tursi discendente da Carlo ottenne quel decreto di *spectare, & spectavisse*? Al Cardinale, mancando senza maschi, fu sostituito Carlo, *se sarà vivo, se non il possessore del fedecommesso, o sia maggiorato dello Stato d'Avella*. In virtù di questa chiamata non vi è altra sostituzione, che quella a favore di Carlo, e poi la vulgare, non esistendo Carlo, in beneficio del possessore del maggiorato d'Avella; ma succedendo Carlo, non vi è chiamata fedecommissaria a beneficio de' discendenti di Carlo: dunque succeduto Carlo, in virtù di detta sostituzione, l'annui ducati 24. mila del Cardinale in Carlo divenivan liberi: or come il Duca di Tursi si fece spedire nel 1697. il decreto di *spectare, & spectavisse*? Fecesselo spedire con somma ragione, poiche se be-

bene al Cardinale non fosse sostituito, se non che Carlo, e non esistendo Carlo, che è il caso vulgare, il possessore del maggiorato d'Avella, tutta volta come che immediatamente soggiunse il Testatore, che succedendo Carlo, o il possessore del maggiorato d'Avella, l'annui duc. 24. mila restassero a quel maggiorato uniti, e sottoposti alle disposizioni faciende per quel maggiorato, s'è avuto sempre per vero, che tutti li chiamati al maggiorato d'Avella, fussero chiamati al godimento dell'annui duc. 24. mila, e perciò li discendenti di Carlo a costui sostituiti per fedecommesso nello Stato d'Avella, s'è avuto per vero, che per fedecommesso sostituiti siano anche agli annui duc. 24. mila del Cardinale.

163. Se è così, ci si dica, se li discendenti di Carlo, per la mancanza di que' del Cardinale, godono gli annui duc. 24. mila del Cardinale, solo perche questi annui ducati 24. mila sono incorporati al maggiorato d'Avella, a cui essi furono chiamati, perche non li devon godere li discendenti del Marchese di Torriglia, li quali anche al maggiorato d'Avella furono invitati nella mancanza de' discendenti di Carlo, e del Cardinale?

164. Quando dunque Gio: Andrea Doria sostituì a Carlo il Marchese di Torriglia, dopo estinte le linee del Cardinale, come che già all'ora l'annui duc. 24. mila al maggiorato d'Avella eransi incorporati, lo venne a sostituire non meno allo Stato d'Avella, ed all'annui duc. undecimila lasciati a Carlo, che all'annui duc. 24. mila lasciati al Cardinale incorporati già al maggiorato d'Avella in detto caso della chiamata del Marchese di Torriglia.

165. Nè si faccia gran pompa di quelle parole, che leggonsi nel *num.9.*: Il Testatore dopo avere sostituito a Carlo il possessore del maggiorato di Torriglia, ed incorporando allora al maggiorato di Torriglia quello d'Avella, spiegossi, dicendo, che allora succedendo il possessore del maggiorato di Torriglia lo Sato d'Avella, e l'annui ducati undeci mila restassero al maggiorato di Torriglia uniti: dal non aver detto il Testatore, che restassero al maggiorato di Torriglia uniti ancora l'annui ducati 24. mila del Cardinale, si vuole dedurre, che il possessore del maggiorato di Torriglia all'annui duc. 24. mila non fosse stato sostituito.

166. Leggasi l'intiero contesto della disposizione, che incomincia dal *n.5.*, e leggasi per tutto il *nu. 9.*, che vedrassi quanto debole sia questa riflessione: dal *n.5.* principia il Testatore a disporre a prò di Carlo, e li lascia lo Stato d'Avella, e l'annui duc. 11. mila, fa a Carlo le sostituzioni in detto fedecommesso dello Stato d'Avella, e dell'annui duc. 11. mila, e li sostituisce li discendenti maschi di linea mascolina, indi il Cardinale in ultimo luogo il possessore del maggiorato di Torriglia *n.8.* soggiunse poi immediatamente nel *n.9.*: *quali rendite di annui ducati undeci mila, e detto Stato di Avella restando incorporati al detto maggiorato di Torriglia &c.* non dovea altrimenti in quel luogo spiegarsi il Testatore; parlava ivi dello

mag-

maggiorato d'Avella; questo era quello, che incorporava all'altro maggiorato di Torriglia, onde non entrava a far parola degli annui duc. 24. mila del Cardinale, li quali, come che già erano incorporati all'annui duc. 11. mila, ed allo Stato d'Avella, venivano con l'incorporazione di questo maggiorato a quello di Torriglia, ad unirsi anch' essi a quello di Torriglia.

167. Grandi sono gli effetti, che l'incorporazione d'un corpo ad un' altro produce; il corpo, che all'altro s'incorpora perde affatto il suo primo nome, ed additato viene co'l nome di quel corpo a cui s'incorpora: se un fiume, ad un'altro s'unisce, perde il suo primo nome; se l'argento si fonde con l'oro, ed a questo s'incorpora, non più argento si chiama; e le prime acque nel nome del fiume a cui sono unite contengonsi; e l'argento nel nome del metallo a cui siasi incorporato si spiega. Così incorporati al maggiorato d'Avella per espresso volere di Gio: Andrea l'annui duc. 24. mila del Cardinale, questi vennero compresi sotto il nome del fedecommesso, o sia del maggiorato d'Avella; e quando, dopo avvenuto il caso dell' incorporazione, parlossi del fedecommesso d'Avella, parlossi ancora degli annui duc. 24. mila a quello uniti; e pe' quali il Testatore volle, che dopo l'incorporazione si fosse osservato quanto per lo maggiorato d'Avella disponeva.

168. Così se un beneficio ad un' altro s'incorpori, che dicesi *subjective* unito, non v'è bisogno più, che del primo beneficio si facci parola, ma tutte le concessioni, tutte le disposizioni, tutti l'apostolici assensi, che dopo l'incorporazione per lo secondo Beneficio si stabiliscono, gli effetti riguardano ancora del primo che fu a questo secondo incorporato.

169. *Gratian. disceptat. forens. cap. 291. num. 2. & 4.: Sive dignitas supprimatur, vel alteri uniatur, sive subjiciatur, vel extinquatur, debet semper denominatio illius extinqui, & assumere illam cui fit subjectio, annexio, seu incorporatio, ita ut sit unum corpus, & unum de altero efficiatur . . . . . non dicitur amplius beneficium, quemadmodum dicebatur ante unionem, neque de eo est necessaria mentio in impetratione, quasi portio accrescens convertatur in naturam ejus rei cui accrescit cum omnibus privilegiis illi competentibus AMMITTENDO PENITUS PRIMUM NOMEN.*

170. *Roman. cons. 275. num. 5. cum unum territorium unitur alteri, atque incorporatur . . . . . naturam, privilegium, & consuetudinem assumit ejus territorii cui incorporatur, & consuetudines, jura, atque natura territorii, quod unitur perire censentur.*

171. *Larr. allegat. fisc. 10. num. 23. Cum sit incorporatio locorum unius Regni in alio, quæ magis significat quam annexio, unio, applicatio, vel subjectio, nam incorporatio omnia complectitur, & facit unum tantum corpus, & unum de altero efficitur, quæ sunt verba Quintiliani Mandosii in Reg. 12. Cancellariæ: & tantum potest incorporatio, ut operetur per modum confusionis, notavit Albertus Brun. . . . . &*

ponit

ponit exemplum in metallo infuso in auro, vel in argento, in aqua vino infusa, & flumine, quod in aliud influit, itaut desinat esse, quod antea erat; incorporatum de corpore ejus cui unitur efficitur &c.

172. *Joann. Wolffgang. Textor. disputat. de bon. cor. tes. 26. tractat. de doman. part. 3. disput. 11. effectus incorporationis est insignis, nam bona incorporata assumunt naturam eorum, quibus, uniuntur . . . . hinc si cætera fideicommissaria bona sint, talia etiam erunt incorporata, si feudalia similiter, item si inalienablilia, talia etiam censebuntur incorporata, sive alienatio pacto, sive lege, sive testamento interdicta sit &c.*

173. Se queste massime han luogo ne' casi, ne' quali semplicemente alcuni beni ad altri siansi incorporati, ed uniti, e se restano all'ora li beni incorporati soggetti a' vincoli, e sostituzioni, alle quali soggettansi li beni, a' quali s'incorporano, quantunque de' beni incorporati non si favelli, quanto maggiormente han luogo nel caso presente, in cui Gio: Andrea Doria nell' estinzione de' maschi agnati del Cardinale non solamente incorporò l'annui duc. 24. mila lasciati al medesimo al maggiorato d'Avella, ma volle, e 'l disse, che restassero soggetti a tutte le sostituzioni, condizioni, e vincoli a' quali il maggiorato d'Avella era soggetto? può pretendersi, che il Marchese di Torriglia chiamato al godimento del maggiorato d'Avella, nel caso della seguita incorporazione, all' annui duc. 24. mila non sia sostituito?

174. Queste dispute però sono tutte estranee dal caso presente; se fosse morto prima Carlo, ed estinta la di lui linea, succeduto fosse il Cardinale, ed ora per la mancanza della linea mascolina del Cardinale si trattasse, che dovesse succedere il possessore del maggiorato di Torriglia, si potrebbe armar la briga se 'l Marchese di Torriglia, non sostituito al Cardinale, ma a Carlo, potesse succedere agli annui duc. 24. mila del Cardinale; e la briga in un certo primo aspetto sarebbe plausibile; poichè non essendo seguita l'incorporazione dell' annui ducati 24. mila per la morte del Cardinale al maggiorato d'Avella, e non avendo Carlo fatto l'acquisto di detti annui duc. 24. mila, potrebbe dirsi, che il Marchese di Torriglia sostituito a Carlo, non fosse sostituito al Cardinale: e pure in queste circostanze di fatto tanto svantaggiose per lo Principe di Melfi la di lui ragione per opra di legge sarebbe in sicuro.

175. Sarebbe all'ora a proposito il ricordare a' Giudici lo responso *di Papiniano* nella *l. cohæredi 41. ff. de vulgar., & pupill.* Il Testatore avea istituiti due eredi Tizio, e Sempronio; a Tizio sostituito avea un terzo, e poi sostituito avea Tizio a Sempronio: Tizio morì prima d'adire l'eredità, indi morì Sempronio: ecco acceso il litigio: quel terzo sostituito a Tizio, pretese di succedere non solamente alla porzione di Tizio, ma a quella ancora di Sempronio: incontrava molte opposizioni, la prima era, che egli era sostituito a Tizio, e che non avendo fatto l' acquisto Tizio della porzione di Sempro-

nio,

nio, non poteva questa porzione egli, che a Tizio era sostituito; pretenderla; opponevaseli ancora, che egli era stato sostituito a Tizio, prima che questo fosse stato sostituito a Sempronio, e che perciò sol tanto la porzione di Tizio potea pretendere: ma *Papiniano* rispose, che tutto a quel terzo sostituito a Tizio s'appartenesse, nulla importando, che Tizio a Sempronio non fosse succeduto, nulla importando, che quel terzo fosse stato sostituito a Tizio prima della sostituzione a prò di Tizio scritta nella porzione di Sempronio.

176. *Cohæredi substitutus, prius quam hæreditatem adiret, aut conditio substitutionis existeret, vita decessit: ad substitutum ejus, sivè ante substitutionem, sivè postea substitutus sit utraque portio pertinebit: nec interit prior substitutus post institutum, an ante decedat.*

177. E lo stesso determinò *Giuliano* nella *leg. si Titius 27. ff. de vulgar., & pupillar.: Si Titius cohæredi suo substitutus fuerit, de inde ei Sempronius: Verius puto in utramque partem Sempronium substitutum esse.*

178. E questi stabilimenti non meno han luogo nelle sostituzioni vulgari, che nelle fedecommissarie: *Gothofred. in dict. l. cohæredi num. 24. Ruin. tom. 2. cons. 94., Fusar. quæst. 469. num. 37. ad 44.*

179. Che averebbero detto *Papiniano*, e *Giuliano* se la questione presente se li fosse proposta? qui non si tratta, che 'l Marchese di Torriglia fosse stato sostituito a Carlo, prima che questo fosse stato sostituito al Cardinale; perche prima Carlo fu sostituito al Cardinale, e poi Torriglia a Carlo: qui non si tratta, che prima morto fosse Carlo, e poi il Cardinale, onde potesse dirsi, che la porzione del Cardinale non l'avesse acquistata Carlo; e qui finalmente si tratta, che il Testatore volle, che li beni del Cardinale incorporati a quelli di Carlo alle stesse chiamate restassero soggetti, alle quali li beni di Carlo sottoponeansi: in questi termini, che detto averebbero que' Giureconsulti?

180. E Via pongansi da banda tante legali dispute affettatamente dalla Principessa poste in campo: riflettasi, che siamo in un fedecommesso reale, stabilito da Gio: Andrea Doria per lo mantenimento del lustro di sua Casa; in questi termini dobbiamo badare al fine avuto dal Testatore in fare il fedecommesso, e sempre che persona vi sia, per mezzo della quale il fine del fedecommettente possa conseguirsi, badar non si deve a legali sottigliezze, e tutto a quella persona è dovuto: può credersi, che Gio: Andrea Doria, che nella discendenza de' figli volle per quanto potè conservare il Principato di Melfi, che non era suo, avesse voluto lasciare liberi nella discendenza di Carlo niente meno, che duc. 500. mila, a quanto ascendeva il capitale degli annui duc. 24. mila? Sono queste tutte fantasie accese, di chi troppo invaghito del suo utile si finge, che tutto giusto sia quelche vuole, quel che li giova, e piace; ma sentasi Fabbro che scrisse.

181. *Fabr. C. de fid. definit.42. lib.6. tit.32.* : *Fideicommissum reale inducitur non solum si probibita sit alienatio adjecta illa ratione probibitionis, quod Testator velit bona conservari in familia, sed etiam si constet habitum esse ab eo respectum ad defectum liberorum, multo magis si ad defectum masculorum: boc enim casu quamdiù superest unus ex masculis potest ille admitti ad fideicommissum . . . . . Itaque casu is qui solus superest ex liberis, aut si ad masculorum defectam Testator respexerit, ex masculis, non hujus, aut illius cobæredis, aut substituti portionem petit, sed omnia omnino bona, quæ Testatoris fuerunt, & ab eo oneri fideicommissi supposita; non inspecto eo, an ex hujus, vel ex illius persona fideicommissi conditio evenerit; sufficit enim quod hodie, alius nullus superfit ex iis, qui ante actorem ad fideicommissi petitionem admitti potuerunt.*

182. LA potriam quì veramente finire; ma aggiunger vogliamo un' altra ragione: Il Cardinale, Carlo, e'l Marchese Andrea eran figli tutti di Gio: Andrea Doria: ne sappiam vedere perche si dican più amati il Cardinale, e Carlo, che il Marchese Andrea: vediamo, che Gio: Andrea dispose da vero Padre fra' suoi figli; e potendo dividere il suo ricco patrimonio fra tutti tre, e potendo stabilire tre case ben riguardevoli, e ricche, non volle pregiudicare alcuno de' figli, e se vi fu persona, che predilesse, fu il Marchese Andrea, a cui lasciò molto a fedecommesso soggetto, e poi l'istituì universale erede in tutto il di più dell'eredità sua.

183. Vediamo, che questo padre alla porzione del Marchese Andrea sostituì il Cardinale, e Carlo; a quella di Carlo sostituì il Cardinale, e 'l Marchese Andrea; perche poi a quella del Cardinale s'abbia a credere sostituito Carlo, e no'l Marchese Andrea, non arrivamo a capirlo: e molto meno arrivamo a capire perche sostituito il Marchese Andrea nella porzione di Carlo, non sia anche sostituito ne' duc.24.mila del Cardinale a Carlo pervenuti, alla porzion di Carlo incorporati, ed alle sostituzioni fatte a Carlo sottoposti.

184. Sappiamo bene, che per indurre fra' figli l'uguaglianza, molte, e molte volte s'è arrivato a far violenza all'espresse parole, con le quali la disposizion paterna sia stata concepita. Avea il padre due figli, uno legitimo, e naturale, l'altro naturale, ed eran tutti due impuberi; l'istituì tutti due egualmente eredi, e li sostituì reciprocamente ancora: morì il figlio legitimo nell'età pupillare: la sostituzione a prò del fratello era chiara; ma comechè si considerò, che la sostituzione pupillare nella persona del figlio naturale per legge non sosteneasi, perciò Paolo determinò per servar l'uguaglianza fra' figli, che ne pure la sostituzione pupillare luogo avesse nella persona del pupillo figlio legitimo, e naturale; e che siccome se moriva il naturale nell'età pupillare li beni dello medesimo agli eredi legitimi trasferivansi, non ostante la sostituzione pupillare, così determinò, che alla madre erede del figlio legitimo l' eredità di costui, ch' era morto in età pupillare, si trasferisse.

L. Lu-

185. *L. Lutius Titius 45. ff. de vulgar. & pupillar.: Lutius Titius legitimum filium, & alterum naturalem hæredes instituit: eosque invicem substituit. Titius legitimus filius, quem Pater anniculum reliquit, post Patris mortem impubes decessit superstite matre, & fratre naturali, quem etiam cohæredem habebat: quæro an hæreditas ejus ad Titium naturalem fratrem ex causa substitutionis pertineat an vero ad Matrem? Respondi: ad primum casum non existentium hæredum, substitutionem, de qua quæritur pertinere; non ad sequentem, si quis eorum postea decessisset intra pubertatem: cum in naturalis filii persona duplex substitutio locum habere non poterit; & ideo ad matrem legitimi filii hæreditas ab intestato pertinet.*

186. Per amore dell'istessa uguaglianza fra' figli mille esempj abbiamo, in cui li DD. o in una parte del testamento intesero ripetite quelle condizioni, che scritte non leggeansi; o interpetrarono in altra maniera la lettera della disposizione paterna.

187. *Mantica de conjectur. ultimar. volunt. lib.6. tit.2. num. 5.: Illud etiam notandum est, quod in dubio pater præsumitur velle filios esse æquales . . . . . . & præsumitur in dubio inter filios voluisse servare æqualitatem . . . . & hæc præsumptio est fundata in ratione naturali; nam naturali æquitati repugnat illa dispositio, per quam disparitas inter liberos inducitur.*

188. Quindi anche quando in leggier dubbio fosse involta la question presente (lo che non è, avendo l'espressa chiamata ne' beni del Cardinale per l'incorporazione di questi al maggiorato d'Avella) ogni dubbio dileguarebbe la presunzione, che siccome il padre al Marchese di Torriglia sostituì il Cardinale, così ne' beni di costui sostituì il Marchese di Torriglia, quando estinti li maschi del Cardinale, e di Carlo, chiamò il Marchese di Torriglia al godimento del maggiorato d'Avella, a cui li duc.24. mila annui eransi già incorporati: e questo la sentenza del S.C. avea già avuto per vero; ne legge espressa s'addita, ne disposizion espressa del fedecommettente, che alla sentenza resisti; quindi la medesima sarà dal S.C. in grado di nullità confirmata.

189. Dimostrato che 'l Principe di Melfi sia chiamato, che verificata siasi la condizione della di lui chiamata, e che chiamato sia non a' soli beni lasciati a Carlo, ma anche agli annui duc.24. mila del Cardinale, bisogna dimostrare, che quel fedecommesso ordinato dal Principe Gio: Andrea sia valido, e fermo, non ostante, che non sia il testamento da Regio Assenso convalidato, e non ostante, che non vi sia nel medesimo testamento l'intervento di sette, ma di soli cinque testimonj; lo che faremo ne' due seguenti §.§.

§. IV.

Che valido sia il fedecommesso, quantunque non sia il testamento del Principe Gio: Andrea convalidato dal Regio Assenso.

190. PRima, che 'l S.C. proferita avesse in Aprile del 1744. la sentenza, difendeasi la Principessa d'Avella con sostenere, che non reggendo per mancanza del Regio Assenso il maggiorato di Gio: Andrea Doria sopra li beni feudali lasciati al Duca Carlo, ne pure regger potea sopra de' beni allodiali lasciati allo medesimo, e sopra de' beni allodiali lasciati al Cardinale Giannettino; poichè essendo individua la volontà del fedecommettente, se non reggeva a riguardo de' beni feudali, ne pure regger potea a riguardo de' beni burgensatici: questa eccezione il S.C. esaminolla, e la conobbe insussistente; quindi disputandosi di che naturalezza era lo Stato d'Avella, se feudo misto, o semplicemente ereditario, rimise il S.C. la decisione di questo articolo al Tribunale della Regia Camera; ma vedendo, che di qualunque natura fosse per dichiararsi quel feudo, donde potesse dedursi l'essere, o non essere al fedecommesso validamente soggetto, da ciò non potea derivar mai, che li beni allodiali al fedecommesso non fossero sottoposti, dichiarò, che li beni lasciati da Gio: Andrea al Cardinale, ed a Carlo suoi figli, spettavano al Principe di Melfi.

191. Si mosse a giudicare in questa guisa il S.C. tenendo sotto gli occhi quel, che in altra congiuntura a due Ruote avea deciso. Il Cardinal Pinelli avea sottoposto a fedecommesso lo Stato di Civita S. Angelo, il fedecommesso a riguardo de' beni feudali non reggeva, discettossi se non reggendo pe' beni feudali, regger potea pe' burgensatici posti nello Stato medesimo: scrisse in questa causa il Regente de Marinis sostenendo la validità del fedecommesso sopra de' burgensatici *allegat.*146.; e quantunque trattato si fosse de' beni allodiali posti nello Stato medesimo di Civita S.Angelo, il S.C. a due Ruote decise, che fossero al fedecommesso soggetti, siccome riferisce *Marad. decis.5. selectar. jur. conclus. in tractat. criminali analyt.*

192. Quì noi non abbiamo impegno d'addurre ragioni, ed autorità per un punto così certo, giacchè la Principessa d'Avella oggidì sù di questo più non insiste, e li di lei Avvocati nelli discorsi fatti nelle due Ruote del S.C. questa difesa han posta da banda: l'individuo della volontà qual sia, e quali effetti produchi nella testamentaria disposizione di Gio: Andrea Doria, in altra congiuntura lo sentirà la Principessa d'Avella.

Han

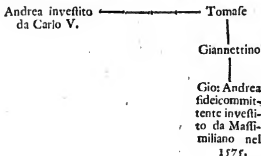
193. HAn mutato sistema gl'Avvocati della Principessa, e dicono, che 'l fedecommesso ordinato da Gio: Andrea nella porzione del Cardinale, e di Carlo affatto non regga, giacchè affatto non regge quello ordinato nella porzione del Marchese di Torriglia: a quest' oggetto riflettono, che li beni lasciati al Marchese di Torriglia in gran parte consistevano ne' feudi posti nella Lombardia, feudi tutti Imperiali, de' quali senza l'assenso dell'Imperadore non potea Gio: Andrea disporre: esaggeran poi l'uguaglianza dalle leggi richiesta nella disposizion paterna, che 'l favor de' figli riguarda, e che là dove la paterna disposizione regger non possa a riguardo della persona d'un figlio, ne meno regger debba a riguardo dell'altro per serbar fra' figli l'uguaglianza; ed a quest' oggetto avvaglionsi del testo nella *l. Lucius Titius 45. ff. de vulgar., & pupillar.* da noi rapportato nel *num.*185.: quindi conchiudono, che siccome mancando li discendenti maschi del Marchese di Torriglia, li discendenti di Carlo, e del Cardinale aspirar non poteano al godimento de' feudi Imperiali, che componeano in gran parte la porzione del Marchese di Torriglia; così ragionevol sia, che li discendenti da costui non aspirino a' beni lasciati al Cardinale, ed a Carlo.

194. Questo nuovo escogitato, che a prima vista sembra bello, o quanto è insussistente. Anche quando le chiamate da Gio: Andrea stabilite nella porzione del Marchese di Torriglia non reggessero a riguardo de' feudi Imperiali, regger dovrebbero quelle stabilite nelle porzioni del Cardinale, e di Carlo, poichè reggerebbero quelle stabilite nella porzione del Marchese a riguardo dell'altri beni, da' quali in gran parte la porzione di costui componeasi: la porzione del Marchese di Torriglia non tutta ne' feudi Imperiali restringeasi, ma nella di lui porzione v' erano ancora moltissimi beni allodiali: eravi il Palaggio di Fasciolo con la villa, e giardini, ed altri beni adjacenti; corpo assai cospicuo, e da cui prese il nome il maggiorato nella porzione del Marchese Andrea, appellandosi il maggiorato di Fasciolo; eravi il palaggio posto in Genova nella porta di S.Tomase; eravi quello anche posto in Genova nella piazza Doria; eravi la villa di Pegli; eranvi tre altre case; eranvi tutti li beni allodiali posti ne' feudi; ed in fine eravi tutto ciò, che componea il pingue Asse ereditario del fedecommettente, giacchè egli scrisse suo universale erede il Marchese Andrea, ed al maggiorato tutto quelche li lasciava sottomise: quindi per serbar l'uguaglianza fra' figli, siccome regge nella porzione del Marchese di Torriglia il fedecommesso a riguardo de' beni allodiali, così regger deve a riguardo de' beni allodiali nella porzione del Cardinale, e di Carlo; e l'argomento della Principessa d'Avella allora potrebbe aver luogo, quando nella porzione del Marchese di Torriglia li soli feudi Imperiali vi fossero: e pure riuscirebbe vana la di lei Impresa; giacchè quanto ordinò Gio: Andrea a riguardo di que' feudi Imperiali, tutto tutto regge, e sussiste, ne per la fermezza del maggiorato, a ri-

a riguardo di que' feudi, eravi di bisogno dell'Imperiale assenso; e perciò Gio: Andrea non lo richiese, ma soltanto ordinò, che quando vi fosse stato di bisogno, si fosse impetrato.

195. *Num.65. Dichiara anche, e protesta, che vuole, ed intende, che la proibizione* de non alienando, *e li fedecommessi fatti in questo presente testamento, che comprendono beni feudali, e soggetti in qualsivoglia modo a' Patroni diretti siino, e s'intendano sempre fatte salvo l'assenso, e beneplacito di detti superiori, e Patroni diretti in caso che sia bisogno, e non altrimenti, ne in altro modo, e così dice, e dichiara.*

196. Giova esporre, che per la ribellione de' Conti Aloisio, e Gerolamo de Flisco devolveronsi all'Imperio li feudi di Torriglia, Carrego &c.: l'Imperador Carlo V. di questi feudi n' investì Andrea Doria fratello di Tomase; di Tomase fu figlio Giannettino, e di costui Gio: Andrea, che fece il fedecommesso; questo Gio: Andrea ottenne dall'Imperador Massimiliano la nuova investitura nel 1575.



197. In questa investitura dell'Imperador Massimiliano si legge, che li feudi dovessero pervenire al figlio primogenito maschio di Gio: Andrea, e che così da primogenito in primogenito dovesse regolarsi la successione *in infinitum*; e fu data dall'Imperadore la facoltà a Gio: Andrea nell'estinzione della linea mascolina di poter invitare le donne, e' figli, e discendenti maschi delle medesime nella maniera che meglio li fosse piacciuto: le parole dell'investitura, dalle quali ciò deducesi, le trascriveremo, l'intiera investitura può leggersi nel Codice diplomatico di Cristiano Lunig. *fol.*1969. *tom.*1.

198. *Declaramus insuper, ac statuimus, quod juxta supramemoratam donationem, & investituram Cæsaream, ac dispositionem per quondam Andream ab Auria factam post ipsius Illustris Joannis Andreæ ab Auria mortem eadem Castra, Terræ, loca, & feuda una cum omnibus eorum Regalibus, præeminentiis, territoriis, jurisdictionibus,* & per-

& pertinentiis, aliisque præmissis, & cum dicto suo onere tàm feudi, quàm hypothecæ secundum formam memoratæ Cæsareæ donationis transire debeant ad ejus filium primogenitum masculum legitimum, & naturalem, & de legitimo matrimonio natum, & sic ordine successivo de primogenito in primogenitum masculum legitimum, & naturalem, & de legitimo matrimonio natum usque in infinitum; salva tamen, ac reservata ipsi Illustri Joanni Andreæ ab Auria libera facultate disponendi de acquisitis, & acquirendis in secundogenito, aut aliter, quam facultatem eidem concedimus; atque insuper ipsius primogenitum habilem, & idoneum facimus, quod cum primum pubertatem excesserit possit cum consensu duorum proximiorum Agnatorum, seu sanguine conjunctorum juribus vigore hujusmodi primogenituræ sibi in dicto Marchionatu competentibus uni ex fratribus suis, quem ipse pater maluerit renunciare: deficiente autem eorum linea masculina volumus, eadem Castra, Terras, loca, & feuda cum suis Regalibus, præminentiis, territoriis, jurisdictionibus, & pertinentiis, aliisque præmissis, & cum dicto suo onere tàm feudi, quàm hypothecæ transire ad fœminas, unam, aut plures, & earum masculos descendentes secundum formam ab ipso Joanne Andrea ab Auria constituendam.

199. La successione di que' feudi non si regola secondo le leggi del nostro Regno, ma secondo le leggi comuni de' feudi, e secondo li patti nell'investitura apposti; ne quelli sono feudi misti quali sono li feudi del Regno, ma sono feudi *ex pacto, & providentia*, onde avviene, che tutti que' che dalla legge dell'investitura sono chiamati tutti succedono per proprio loro diritto, ne obbligati sono ad aver rato il fatto del defonto feudatario; ne obbligati sono a pagare li debiti di costui; tanto maggiormente, che dall'investitura di que' feudi si vede, che all'investito furono dall'Imperadori sostituiti li figli primogeniti maschi, senza che ne' medesimi la qualità ereditaria si fosse richiesta.

200. E regolandosi la successione secondo le leggi comuni de' feudi, li Collaterali al defonto feudatario succedono, quantunque siano al medesimo congionti in millesimo grado, purchè però dall'investito discendano, *cap.1. §.4. feudor. lib.1. tit.1. cap.1. si vassallus feud. privetur cui deferat. cap.1. de natur. success. feud.*

201. *Rossenthal. de feud. cap.7. conclus.56. usu sive costitutionibus successio Collateralium extensa est, ita ut omnes descendentes ex primo acquirente in infinitum quocumque gradu, sive decimo, sive vigesimo, vel centesimo fuerint etiam post annos mille succedant.*

202. Or vediamo qual parte della disposizione di Gio: Andrea avea bisogno dell'Imperiale assenso: la disposizione restringesi nel divieto d'alienare, nella chiamata de' primogeniti maschi, nell' esclusione delle donne in concorso de' maschi remoziori, e di altra linea, nella chiamata delle donne dopo estinti tutti li maschi agnati de' figli, ed in fine nella chiamata de' discendenti maschi delle donne.

203. Per nessuno di questi stabilimenti richiedeasi l'Imperial' assenso: il divieto d'alienare ne' feudi *ex pacto, & providentia* è insito, è connaturale a differenza de' feudi ereditarj, o misti; poichè venendo il successore ne' feudi *ex pacto* chiamato *ex propria persona*, non può il feudatario, alienando li feudi, pregiudicarlo; lo che non avviene ne' feudi misti, ne' quali il chiamato è tenuto ad aver rato il fatto del defonto, giacchè succede ne' feudi in parte come erede dello medesimo.

204. La chiamata de' primogeniti maschi non avea bisogno d'assenso, giacchè per la legge dell'investitura la successione così regolar doveasi. L'esclusione delle donne ne meno avea bisogno d'assenso, se per legge comune de' feudi, e sopratutto ne' feudi Imperiali queste non succedono; e l'investitura era per li figli primogeniti maschi. La chiamata de' maschi remoziori, la chiamata de' collaterali di grado lontanissimo non avea bisogno d'assenso; poichè essendo chiamati li soli maschi discendenti da' tre figli del fidecommittente, questi come che tutti discendevano da Gio:Andrea ch'era l'investito, tutti potean succedere quantunque di lontanissimo grado al defonto feudatario. La chiamata delle donne nella mãcanza di tutti li maschi, questa era una chiamata contraria alle leggi de' feudi, ma non eravi per la medesima bisogno d'assenso, se già l'Imperador Massimiliano a Gio: Andrea Doria investendolo di que' feudi, data avea la facoltà di chiamare una, o più donne nell'estinzione de' maschi, secondo che a Gio: Andrea fosse piacciuto, e data aveali la facoltà di sostituirli li discendenti maschi.

205. Una sola providenza data dal fedecommettente avrebbe avuto bisogno dell'Imperiale assenso, ed è la chiamata del Cardinale Giannettino morendo il Marchese Andrea senza maschi; poichè Giannettino, come persona ecclesiastica non potea succedere; ma 'l Testatore prevedendo appunto questo caso, ordinò, che Giannettino succeduto fosse, purche nel tempo che verificavasi la chiamata, si fosse ritrovato accasato, e deposto perciò avesse la Porpora.

206. *Num.66. E perche di sopra nell' istituzione del fedecommesso, maggiorasco, e primogenitura del detto Palazzo grande di Fasciolo, Marchesato di S.Stefano, ed altri beni sopra espressi, ed accennati vièn chiamato nel secondo luogo in mancamento della linea mascolina, come sopra di detto Illustrissimo Signor Marchese Andrea, il detto Illustrissimo Signor Cardinale . . . . . Dichiara detto Signor Testatore, che in ogn' uno delli casi sudetti detto Signor Cardinale s'intenda esser chiamato al detto fedecommesso, maggiorasco, e primogenitura quando sia accasato, ed abbi moglie, e non altrimente, perche quando non abbi moglie, vuole, che succeda, e subentri in suo luogo in detto fideicommisso, e maggiorasco, e primogenitura il detto Illustrissimo Signor D.Carlo, e sua linea mascolina legitima, e naturale, e così tutti gl'altri sopra chiamati secondo l'ordine, ed in tutto come si è detto sopra.*

Or

207. Or come esaggera la Principessa d'Avella, che se estinta si fosse la linea del Marchese Andrea, il Duca di Tursi di lei padre non sarebbe succeduto in que' feudi Imperiali? Come esaggera ciò per dedurne poi, che siccome alla porzione d'Andrea non sarebbe succeduto il padre, così nella porzione di Carlo succeder non debba il Principe di Melfi? se dice, che nella mancanza de' maschi di Andrea non succedea il Duca di Tursi odierno, perchè all'ultimo maschio sarebbe stato di grado lontano congionto, abbiam avertito, che per lontano, che fosse stato il grado, succeduto sarebbe: se dice, che succeduto non sarebbe il padre, perche il Marchese di Torriglia alienar potea li feudi; abbiam fatto vedere, che li feudi alienar non poteansi; se dice, che non succedea il padre, perche sarebbe stato escluso dalla figlia del possessore de' feudi; abbiam fatto conoscere, che la femina per legge de' feudi succeder non potea, che non potea succeder per la legge dell' investitura; e che per volere dell' Imperador Massimiliano soltanto succeder potea, ne' casi in cui estinta la linea mascolina di Gio: Andrea a costui piaceva invitarla.

208. Per l'uguaglianza dunque tanto dalle leggi desiderata fra figli, tanto dalla Principessa istessa d'Avella esaggerata, succeder deve al Duca di Tursi odierno il Principe di Melfi; giacchè alla porzione di costui succeduto sarebbe il Duca di Tursi, se al Sommo Fattore piacciuto fosse di privare di prole maschile la discendenza del Marchese di Torriglia, e darla alla discendenza del Duca Carlo.

209. Il fedecommesso dunque ne' beni di Carlo, e del Cardinale regge, e sussiste, quantunque il testamento di Gio: Andrea non sia roborato d'assenso; e sossiste, quantunque non sia convalidato dall' intervento di sette, ma di soli cinque testimonj.

§. V.

Che valido sia il maggiorato, quantunque nel testamento siano intervenuti soli cinque testimonj.

210. Gio: Andrea Doria fece il suo testamento nuncupativo in Genova sua Patria, e ne stipulò un pubblico istromento Not. Gio: Battista Cangialanza coll' intervento di cinque testimonj: In Genova da particolar legge vien stabilito, che per la sollennità di qualsisia testamento basti l'intervento di cinque testimonj, quantunque per disposizion di legge comune se ne richieggan sette: *Statutor. lib.5. cap.12.*

211. Della validità di simigliante statuto non può dubbitarsi, ne le parti ne dubbitano; dicon bensì, che valido sia somigliante statuto a riguardo de' beni posti nel dominio di Genova, non già, che aver

possa forza, e vigore a riguardo de' beni posti fuori di quel dominio; e che perciò a riguardo de' beni lasciati al Cardinale Giannettino, ed al Duca D.Carlo, che posti sono nel nostro Regno, la disposizione di Gio: Andrea non regga: questa è la nuova eccezione proposta dalla Principessa d'Avella, non escogitata prima da que' valenti uomini, che la disesero, ne approvata dall' attual di lei ordinario Avvocato, che perciò dato ave il carico ad altri di sostenerla.

212. Quando uscì alla luce questo bel parto della seconda mente de' nuovi Difensori della Principessa, stiedimo per qualche poco di tempo irresoluti, e volevamo forsi dare il consenso, che 'l S.C. nullo dichiarasse il testamento di Gio: Andrea a riguardo de' beni del Regno; giacchè per necessaria conseguenza da detta nullità derivar ne dovea, che li beni feudali del Regno spettati fossero al Marchese di Torriglia figlio primogenito di Gio: Andrea, e li beni allodiali egualmente fra' tre figli si fossero divisi; e così lo Stato di Tursi, le difese feudali di Trisaja, e Carammola, e lo Stato di Avella, che come feudo uguale agli altri oggidì riguardar vuole la Principessa d'Avella, tutti (tolto da mezzo il testamento di Gio: Andrea) al Marchese di Torriglia sarebbero spettati, unitamente co' frutti dal 1606.; e la proprietà degli annui duc. 24. mila lasciati al Cardinale, e quella degli annui duc. 11. mila lasciati a Carlo, per una terza parte co' frutti dal 1606. spettata sarebbe all'istesso Marchese di Torriglia, se 'l testamento di Gio: Andrea per questi beni non reggesse.

213. Ma riflettendo, che andavam noi ad immergerci in un mare di nuove liti, e riflettendo, che non ostantino cento, e mille nostri consensi il S.C. non potea dichiarar mai nulla la testamentaria disposizione di Gio: Andrea a riguardo de' beni del Regno per l'interesse de' futuri chiamati, a cui non potea il nostro consenso, e quello della Principessa apportar pregiudizio, perciò credemmo più sano consiglio di battere l'incominciata via, e far vedere, confutando la nuova eccezione, quanto ben conosca l'istessa Principessa d'aver mala causa per la chiamata al fedecommesso, giacchè a sì fievoli, ed estranee difese s'appoggia.

214. Questo articolo, se'l testamento fatto dove per statuto minor sollennità si richiegga, valido sia fuori della giurisdizione de' Statuenti, e dove secondo le leggi comuni la sollennità de' testamenti si regola, è uno de' più ovvj, e rancidi articoli da' nostri Dottori esaminati, e discussi; e la più comune, e ricevuta sentenza è di coloro, che la validità del testamento anche fuori la giurisdizione de' Statuenti sostennero; poichè per la legalizazione dell'atto attendere, ed osservar devonsi le leggi del luogo dove l'atto si celebra: se si principia da *Bartolo*, e seguitasi fino a' più moderni Autori, vedesi esser questa la più ricevuta, e comune sentenza.

Bar-

215. *Bartol. C. de summa Trinitat. l. 1. num. 36.: Puta per legem in testamento requiritur, quod sint septem Testes, statutum est, quod sufficiant quatuor, certè hoc statutum valet, & si dubitetur utrum testamentum factum intra territorium observetur quoad bona Testatoris, quæ sunt extra territorium, ista quæstio tractatur per multos... Guglielm. de Cuneo dicit indistinctè testamentum valere, & porrigi ad bona ubicumque, etiam si sint extra territorium . . . . . ista opinio mihi placet, quia circa sollemnitatem actus de quo agitur inspicitur consuetudo regionis.*

216. *Franch. decis. 522. n. 24. Secunda conclusio habita pro vera fuit, quod testamentum confectum cum sollemnitatibus requisitis in loco conditi testamenti est validum, etiam quod non conveniat, vel repugnet sollemnitatibus de jure requisitis in loco statuentium de bonis prædictis, ita Antonius Gomez &c.*

217. Francesco Barri tratta diffusamente questo articolo, ed insegna, che la sollennità richiesta dallo statuto del luogo dove si testa attender debbasi, ancorchè colui, che testa sia forastiero, e che questo testamento sia valido anche a riguardo de' beni di questo forastiero posti nella di lui Patria, dove secondo altre leggi la sollennità de' testamenti si regoli: Così se un Cristiano (dice egli) testi fra Turchi, dove per la sollennità del testamento, due, o tre testimonj sono bastanti, il testamento di costui è valido, anche pe' beni posti nella di lui Patria, dove li testamenti non sono validi se dall' intervento di sette testimonj non sian corroborati. Se all' incontro il Turco testi fuori del dominio della Porta con la sollennità di soli tre testimonj, questo testamento non regge, se non che a riguardo de' beni posti nel dominio della Porta, di cui egli è vassallo: ma se testa con tre testimonj fuori del dominio della Porta, colui, che non sia vassallo della medesima, non speri, che'l testamento regga ne pure a riguardo de' beni nel dominio della Porta siti, e posti.

218. Sicchè secondo l'insegnamento di *Barri*, il testamento di Gio: Andrea Doria Genovese, fatto in Genova, non vi può esser dubbio, che valido sia a riguardo de' beni posti nel nostro Regno: se egli testato avesse in Regno con la sollennità di cinque testimonj, il di lui testamento sarebbe stato valido a riguardo de' soli beni di Genova, perche fatto secondo le leggi di quel Principato, di cui era egli vassallo, e dove eran posti li beni: se Gio: Andrea testato avesse con l'intervento di cinque testimonj non in Genova, non in Napoli, ma in qualche parte d'Italia dove per la validità del testamento sette testimonj si richiedessero, allora per li beni posti in Regno averebbe potuto nascer la briga, se 'l testamento fosse valido fatto con la sollennità richiesta dallo statuto del luogo, in cui era egli nato vassallo, e non del luogo ove avea egli testato; e pure con l'autorità di *Cujaccio*, e di *Facchineo* averebbe potuto sostenersi la validità, e fermezza di tal testamento anche a riguar-

guardo de' beni del Regno.

219. *Barry de success. lib.1. tit.1. de testament. n.46.: Si ratione sollemnitatis statutum restringat testamentum factum intra territorium statuti, estenditur ad bona sita extra territorium statuentium Petris, Mantic., Rebuff. &c., idque quamvis a Peregrino factum sit, quia in faciendo aliquo actu semper sollemnitas loci in quo fit sequenda est, ergo si originarius alterius loci in quo major sollemnitas requirebatur, fecerit suum testamentum in loco statuti, observata tamen forma statuti valebit etiam pro bonis Patriæ suæ, ut etiam Tolosæ judicatum refert Mainardus: sic si Cristianus fecerit testamentum apud Turcas, ubi jus tantum gentium servatur valebit, licet factum sit coram duobus tantùm testibus. Peregrin. art.52, num.* 109. *de fideicommissis . . . . . Econtra si testamentum factum sit secundum formam statuti extra ejus territorium, non valere dicit Grassus, quod accipi debet ratione bonorum, quæ sita sunt extra territorium statuti; nam quantum ad bona sita intra ejus territorium valebit ubicumque locorum factum sit ex forma statuti, si testamentum factum sit a subdito statuentium: nam si Peregrinus fecerit testamentum extra locum statuti, observata tamen statuti sollemnitate, nequidem ratione bonorum, quæ in loco statuti sita essent, valeret. Cavebis autem a Cujacio observat. lib.4. cap.12., & a Faebineo controversiar. lib.5. cap.90. 91. qui tenent testamentum factum a subdito loci statuti, secundum formam statuti, extra ejus locum, valere etiam ratione bonorum, quæ sita sunt extra territorium statuti.*

220. A Quanto abbiam detto non è contraria l'autorità di *Paolo Cristineo*: questo autore in più luoghi dell'opere sue tratta questo articolo; nell'esaminarlo secondo la disposizion delle leggi communi, insegna esser opinione ricevuta che 'l testamento fatto secondo le leggi del luogo dove si testa, sia valido per li beni ancora posti fuori di quel dominio: quando poi esamina questo articolo secondo alcuni particolari statuti della Città di Malines nel Ducato del Brabante allora insegna, che'l testamento fatto secondo le leggi del luogo dove si testa, non regola la successione de' beni posti in altro dominio, se per leggi di questo dominio maggiori sollennità si richieggano per la fermezza del testamento; ma scrive così, perchè per particolar legge del Principe Alberto Pio dell'anno 1611. si stabilisce doversi attendere lo statuto dove li beni son posti, e non quello dove si testa per la validità del testamento.

221. *Christin. ad l. municipal. Civitat. Mechliniens. tit.17. art.1. nu.8. notandum est sollemnitates testamentorum particulari cujusque loci consuetudine posse immutari . . . . . . , & tale testamentum valere, etiam quoad bona extra territorium sita in quo conditum est, Mysingerius, Gaillus, Caronda &c., statutum enim ex communi Doctorum opinione disponens circa sollemnitatem testamenti, extendit se etiam extra territorium, ita ut hæres succedere possit in omnibus bonis, ubi-*

ubicumque sitis; cum quoad sollemnitates attendatur consuetudo loci in quo actus eclebratur, communiter Doctores &c., nam sicut pluribus testamentis factis quem decedere lex vetat, ita absurdum foret teste Peguera plurium locorum Consuetudines in uno testamento exquirere, & actum per se individuum huic, & illi, ac illi loco diversimodè impartiri, PRÆTERQUAM SI NOMINATIM STATUTUM ID PRÆCIPIAT, & sic judicatum &c.

222. Quando poi parla della legge d'Alberto Pio insegna l'opposto Christin. vol.4. decis.10. n.1., & seqq. quamvis hoc titulo, multa introducta, & ordinata fuerint legibus sub hoc titulo comprehensis quoad sollemnitates observandas in confectione testamenti; omnia tamen illa edicto Serenissimorum Principum nostrorum promulgato anno 1611. sunt abrogata: apud Belgas enim secundum idem edictum articul.13. Testatores compelluntur ad sollemnitatem ejus territorii ubi bona sunt sita, & proinde sollemnitates testamenti ad jura personalia non pertinere tamquam qualitas quædam bonis ipsis impressa eodem edicto . . . ., & id circo enim prædicto edicto perpetuo statutum fuerit observanda esse loca situs bonorum de quibus disponitur, statuta, & consuetudines eorumdem locorum observanda erunt quoad qualitates eorumdem bonorum, scilicet an de hiis quis testari possit, & in qua ætate, & qua in forma, ac sollemnitate, uti disponit articulus 13. præallegati edicti; cui, uti antea satis superque dictum fuit, conformes fuerunt aliquot decisiones, & consuetudines quamplurimorum locorum Franciæ; quamvis etiam ibidem nonnullæ contrariæ sint consuetudines quibus constitutum est sequendas esse locorum consuetudines ubi testamentum fit, & non eorum ubi bona sunt sita uti judicatum fuisse refert Chop. lib.2. de mor. Parisior. tit.4. num.2. quod confirmant quoque Cyn. & Bart. in l.1. Cod. de Summa Trinitat. Guid. Pap. decis.262. Charond. lib.3. respons.27.

223. Id. vol.2. decis.4. in princip. Prædictorum occasione, & edicti perpetui anno 1611. a serenissimis nostris Principibus emanati, hic notandum venit; quod & si in Francia observandæ; & sequendæ sint consuetudines loci illius, ubi fit testamentum, & non istius ubi bona sita sunt, & sic judicatum fuisse in Supremo Parlamento ultima die Maii 1576. uti refert Chopin. . . . . . Char. . . . . . idemque teneat Tiraquell. tractat. de legibus connub. fol.268. vers.25., Boer. . . . . tamen cum per edictum perpetuum prædicti anni 1611. artic.13. statutum fuerit, quod consideratur locus situationis quoad formam, & sollemnitatem . . . . . non inspicitur consuetudo loci ubi testatur, sed ubi res sitæ sunt &c.

224. Id. ad l. municipal. tit.17. in additionib. num.10. Quando in loco domicilii, & situs consuetudines sunt diversæ quoad libertatem dispositionis, ætatem, formam, & sollemnia, debent sequi consuetudines situationis; ita disponitur ædicto perpetuo Alberti Pii 12. Julii 1611. art.13.

225. Se nel nostro Regno vi fosse particolar legge, con cui si determinasse

doverfi attendere le leggi del luogo, dove li beni son siti, e non quelle del luogo, dove si testa, per regolar la fermezza del testamanto, calzarebbero a proposito le dottrine di *Cristineo*; ma se questo particolar statuto, che per l'editto di Alberto Pio vigge in Malines, e nel Brabante, non vigge nel nostro Regno, a che li nostri Contraddittori fanno tanta pompa di somiglianti dottrine?

226. Questa però è una disputa inutile nel presente rincontro, e perciò più minutamente non l'abbiam voluta esaminare, poiche il testamento di Gio: Andrea Doria fatto in Genova è valido, e valido sarebbe se fatto si fosse in Napoli coll'intervento di soli cinque testimonj, o s'attenda la disposizione delle leggi comuni, o s'attenda il volere de' figli eredi di Gio: Andrea.

227. Il testamento di Gio: Andrea è testamento fatto dal Padre disponendo a beneficio de' figli: a chi non è noto, che'l testamento paterno, quantunque meno sollenne e co'l numero mancante de' testimoni si sostenga? E' notissima la disposizione della *l. hac consultissima* §. 1. *ex imperfecto C. de testamentis*, a cui è uniforme la *l. inter omnes 26. C. famil. ercifcund.*

228. L'accorti difensori della Principessa d'Avella negar non ponno questo legal principio, ma come che nell'allegato §. *ex imperfecto* s'ordina, che se mai in quel paterno testamento meno sollenne fatto fra' figli, vi sia qualche disposizione a prò d'estranei, questa non regga, prendono motivo d'argomentare, che'l testamento di Gio: Andrea meno perfetto sossista in quanto all'istituzione ordinata dal Padre a favore de' figli, non già in quanto alle sostituzioni, e fedecommessi a'figli ingionti; ed a questo oggetto allegano l'autorità di *Menoch. tom. 3. conf. 268.*

229. Noi ben comprendiamo, che per lo §. *ex imperfecto* li fedecommessi a' figli ingionti non vagliano, ma que' fedecommessi, che riguardano il beneficio, e commodo d'estranee persone, non que', che drizzati sono a beneficio, e vantaggio delli stessi figli, e de' di loro discendenti; e siccome il Padre testando fra' figli può lasciare più ad uno, che all'altro, purchè non pregiudichi questo nella legitima, e tal disposizione fatta in un testamento meno sollenne si sostiene; così non sappiamo rinvenire ragione per cui non possa il padre lasciando a' figli maggior parte della legitima, gravarli fra loro stessi, e fra' di loro discendenti del peso del fedecommesso; essendo sempre più a' figli vantaggioso aver più della legitima col peso del fedecommesso sopra questo più, che non averlo.

230. Ma non ci dipartiamo dall'autorità di *Menochio* allegata dalle Parti, e questo punto decidasi con la di lui autorità. Dopo la morte d'una madre che lasciò superstiti più figli, vissero questi senza dividersi li beni materni; uno de' fratelli contrasse molti debbiti, e tra l'altri contrasse un debbito co'l Fisco; dopo la morte di questo fratello, gli altri pretesero appartenere ad essi li beni, che pervenivano dalla

madre

madre in virtù d'uno fedecommesso dalla madre ordinato, e volevano escludere il Fisco, e gli altri creditori del di loro defonto fratello: esibirono una privata scrittura non convalidata dalla sottoscrizione di testimonj, non dal segno d'alcun Notaro, ma che soltanto diceáno esser sottoscritta dalla defonta madre, in cui istituendo eredi li figli gravava di fedecommesso a prò de' superstiti colui, che moriva senza discendenti: Menochio, che difendeva li creditori del fratello defonto, s'oppose in varie maniere all'idea de' fratelli superstiti. Diceva, la schedola niente serve, non è convalidata dalla sottoscrizione de' testimonj, non apparisce, che la sottoscrizione sia carattere della madre, questa schedola non s'è mai dal dì, che morì la madre esibita, li fratelli fino a questo punto non nè han fatto uso, e la prima volta l'esibiscono dopo la morte del fratello gravato da debbiti: questa era la vera difesa, che faceva Menochio.

231. Non possiamo negare, che anche per bizzarrìa d'ingegno scrisse, che'l fedecommesso regger non potea, giacchè non riguardava il favor de' figli *Menoch.consf.268. num.13. vol.3. Suffragatur quod dispositio authentic. quod sine, est inducta ad favorem liberorum, ad quos etiam pertinebat patris successio . . . . . . quo fit, ut cum de ipsorum filiorum gravamine agitur, non valet matris schedula, nisi testes sint adhibiti: sicuti eum fiunt, ut dixi supra, legata extraneis . . . . . . , & praterea restitutio fideicommissi est onus . . . ; atque ita cessat hic favor dicta authentic.*

232. Incontrava però *Menochio* una forte opposizione intorno a questo suo nuovo pensiere, ed era, che' figli dopo la morte della madre accettato aveano quella disposizione materna scritta in quella cartola, e che perciò il fedecommesso reggeva per l'accettazione fatta da' figli: e noi diciamo alla Principessa d'Avella, che anche quando li fedecommessi ordinati da Gio: Andrea nel suo testamento, quantunque a favore de' figli, e de' di loro discendenti non reggessero a riguardo de' beni del Regno per esser meno sollenne il testamento di Gio:Andrea, reggerebbero, perchè li figli accettarono con tre publici istrumenti quel testamento, e l'accettarono con tutte le clausole nel testamento apposte, e con tutte le proibizioni, che nel testamento si leggono, e con tutte le clausole apponende in quell' istromenti d'accettazione *ad consilium sapientis, fol.185. 199. 202. volum scripturar. Melph.*

233. Che rispondeva *Menochio* all'accettazione fatta da' figli della schedola materna? Rispondeva forsi, che l'accettazione non bastava per la fermezza del fedecommesso? certo, che nò; che anzi vedendo di quanta forza era l'accettazione de' figli tutto ingegnossi in sostenere, che dell'accettazione non eravi alcun valido documento: *Id.ibid.n.15.Quarto suffragatur hic non constare, quod vivente filio illo, qui de inde contraxit cum fisco, & ei se obligavit, hac schedula fuerit ab eo una cum cateris fratribus suis recognita, & habita pro sche-*

schedula scripta manu eorum matris; atque sic scripta ut testamenti vim inter eos haberet. Imo crediderim, filium illum nunc vita functum non habuisse eam schedulam pro matris testamento, quo se fideicommissi onere erga alios fratres adstrictum agnosceret; quandoquidem si id novisset, non certe, vel cum Fisco, vel cum privatis aliis suis creditoribus tantum æris alieni contraxisset, quantum forte contraxit. Id quod, vel ex eo colligere licet, quod quilibet præsumitur vir bonæ fidei; cum ergo hic filius vita functus non agnoverit, vel sua ipsa sponte, nec a cæteris fratribus coactus, hanc schedulam esse testamentum matris; dicendum est, quod eo nunc mortuo pro tali haberi non debeat. Nec hic obstat, quod hæc schedula fuerit subscripta manu etiam hujus defuncti, ex quo colligitur, eum approbasse schedulam ipsam pro matris testamento, ut scripsi consf.42. n.5. Nam respondetur, non constare, quod illa subscriptio, quæ hujus defuncti fratris asseritur, sit ejus manu facta. Intelligo enim non fuisse verificatam, ut verificari debuit, quod ejus manu facta sit subscriptio. Et præterea, si ejus manu facta esset, non tamen constat, quo tempore esset facta, nam fortè subscripta fuit post obligationem cum fisco contractam, atque ita in fraudem ipsius fisci, id quod jure permissum non est juxta l. post contractum, ubi Doctores ff. de donat.

234. Può dire la Principessa d'Avella, che non costa d'aver li figli di Gio: Andrea accettato il testamento paterno? Non può dirlo, giacche vi sono tre publici istrumenti da' quali scorgesi l'accettazione fatta da' figli, *una cum probibitionibus*. Può dire la Principessa d'Avella, che oggi la prima fiata si faccia uso di quel fedecommesso? Non può dirlo, giacche uso ne fece Carlo il giovane nipote di Carlo il vecchio Duca di Tursi, quando per la morte dell'Avo ne'beni di Gio:Andrea dichiarò voler succedere per ragion del fedecommesso di costui, *fol.655. a t. volum. scripturar. Ill. fil. Duc. Turs.*; non può dirlo, giacche uso n'ave fatto l'odierno Duca di Tursi, quando nel 1697. con decreto della G. C. della Vicaria fece dichiarare spettarli come chiamato al fedecommesso di Gio:Andre l'annui ducati 24.mila lasciati al Cardinale Giannettino, *fol.89. process. current.* Come dunque la Principessa d'Avella si può difendere in sostenere, che li fedecommessi non reggano?

235. Ecco in campo un'altra bella impresa: dice, che l'accettazione de' fedecommessi non regge, perchè fu un'accettazione erronea, giacche li figli intanto accettarono li fedecommessi, in quanto che crederono, che la disposizione paterna a riguardo de' fedecommessi fosse valida; che se creduto avessero, che non reggeva, non l'averebbero certamente accettata. Non sappiam più dove abbia a ricorrere la Principessa per sostenere almeno in apparenza questa sua disperata impresa. Allora sariamo nell'obbligo d'esaminare se erronea, o nò stata fosse la credenza de'figli in accet-

cettare il testamento paterno, e le proibizioni ingionteli nello medesimo, quando spontanea stata fosse l'accettazione, e li figli potuto avessero accettare, o impugnare il testamento paterno; ma il caso è, che'l Padre nel suo testamento espressamente ordinò, che privava d'ogni commodo dell'eredità sua quel figlio, o discendente de' figli, che in qualsisia maniera era per opporsi alla sua fideicommissaria disposizione.

236. *Num.22. In oltre desiderando detto Signor Testatore, che questo presente suo Testamento, & altre disposizioni, che per l'avvenire facesse a contemplazione di ultima volontà, pienamente, e per appunto siano osservate, ne in modo alcuno alterate, e che si levi l'occasione fra li Signori suoi figliuoli di dispareri, perciò ordina, e comanda, che alcuno de' suoi figli, o chi avesse causa da loro, o altri chi si sia non possa, nè debba direttamente, o indirettamente per se, o per altri procurare, o tentare in qualsivoglia modo, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, dinanti qualsivoglia Magistrato, o Giudice; così ordinario, come estraordinario, o delegato, compreso il Supremo, & il Principe, che questo presente testamento, e dette altre disposizioni non sortischino il loro effetto, o non siano esseguite in quella maniera, che per le parole di questo presente testameneo si conoscerà esser stata la volontà, e mente di detto Signor Testatore, o che si alterino, o variino, o in parte si derroghino, e quando bene fosse ciò concesso ad alcuno di detti Magistrati, o Giudici, o Prencipe etiam motu proprio, o ad istanza di chi si voglia non debba esseguire detta concessione, o provisione fatta contro detto testamento, & volontà di detto Signor Testatore, altrimente in caso di alcuna di dette controfazzioni fin d'ora per allora priva ipso facto quel tale controfaciente da ogni commodo, beneficio, emolumento, che li possa venire in virtù di detto Testamento, e fin d'hora, in tal caso lo lascia, & assegna agli altri fratelli, o fratello, che non avessi contrafatto, o a' loro eredi, o sia a quella persona, che li succederebbe secondo l'ordine del fideicommisso, così detto di sopra, come di quello che si dirà in appresso.*

237. *Num.23. Supplica, e prega esso Signor Testatore ogni Prencipe, Magistrato, e Tribunale, che non consenta, ne conceda alcuna variazione, alterazione, o dispenza come sopra.*

238. Se Carlo Duca di Tursi non avesse accettato il peso del fedecommesso, restava privato di tutto, ed esser doveva contento della sola legitima *n.21.del testam.*;egli accettò il testamento Paterno,ci si dica di grazia l'accettazione del fedecommesso è un'acccettazione erronea? Se l'Avvocati della Principessa, che oggi tanti belli articoli risvegliano, in que' tempi avessero dovuto dar consiglio al Duca Carlo, ci dicano l'averebbero posto in mente d'opporsi al fedecommesso perche li beni del fedecommesso eran posti in Napoli, e'l testamento era fatto in Genova con soli cinque testimonj? la conseguenza, che ne sarebbe derivata qual'era? Restava Carlo immediatamen-

te privato di quanto il Padre lasciavali, restar dovea contento della sola legitima; perchè a riguardo dell'istituzione il testamento fra' figli quantunque meno sollenne in Napoli si sostiene: se dunque l'Avvocati istessi d'Avella non averebbero consigliato a Carlo d'imprendere la nullità del sedecommessò, e l'averebbero insinuato, che l'accettasse, come posson essi medesimi dire, che l'accettazione fu erronea? qual'è l'errore, che Carlo commise? l'errore l'averebbe commessò, se non avesse accettato il testamento paterno.

239. Lasciam da banda l'esaminare, che nel testamento di Gio: Andrea vi è la clausola codicillare, siccome leggesi dopo il *num.*68. in quelle parole.

240. *E questa è la sua ultima volontà, la quale detto Eccellentissimo Signor Testatore vuole che vaglia in vigor di testamento, e quando non vagli, o non potesse valere in vigor di testamento, vuole, che vaglia in vigore di codicillo, o di donazione per causa di morte, ed in ogn'altro miglior modo &c. cassando, ed annullando &c.*

241. Per opra di questa clausola, quando il testamento regger non possa nel nostro Regno come testamento perche manchi il numero di sette testimonj, reggerà nel nostro Regno come codicillo, giacche quivi per convalidare li codicilli maggior numero di cinque testimonj non si richiede; quindi avverrebbe, che se non in virtù del testamento, in virtù almeno del Codicillo dovuti sarebbero li fedecommessi; e chi mai ha sostenuto, che ne' codicilli non si possan fare sedecommessi?

242. Lasciam di dire ancora, che ne'testamenti meno sollenni fra' figli allora li legati, e sedecommessi ordinati per estranee persone non vagliono, quando affatto, affatto in que' testamenti non vi sia l'intervento di testimonj; che se due, e maggiormente se cinque testimonj vi concorrano allora li legati, e'sedecommessi anche a prò di estranee persone reggono.

243. *Menoch.consf.*268. *num.*12. *vol.*3. *Quando Pater similis in schedula filios instituens extraneo aliquid legat, illa schedula nihil prodest extraneo ex quo caret duobus saltem testibus, qui adhibendi erant, ita scribunt Bald., Jason., Castrens. . . . . Alexand. &c.*

244. *Gothofred. in novella* 107. *cap.*1. *Extraneis legari aut fideicommitti potest in testamento inter liberos minus sollemni: Minus sollenne hic intellige, non qualecumque, sed tantum scriptum a Testatore lectumque testibus . . . . . testibus inquam saltem duobus . . . . . cum dicimus legari, vel fideicommitti posse, satis intelligitur aliud dicendum fore, si extranei instituantur hæredes: nec enim poterant extranei in imperfecto testamento hæredes scribi; ex imperfecto testamento extraneis relicta legata, vel fideicommissa liberi præstabunt.*

Resta

245. Resta provato dunque per cento, e mille vie, che valido sia il testamento di Gio:Andrea Doria, anche a riguardo de' beni del Regno, ed a riguardo de' fedecommessi sopra detti beni ordinati; onde speramo, che'l S.C. avendo questo per vero, sia per confirmare la sentenza del 1744. con ributtare le nullità avverso la sentenza medesima prodotte: ne deve il S. C. prima interloquire sopra questo punto della validità del testamento, non essendo questo articolo pregiudiziale, che preventiva separata decisione meritar possi, per la quale aprendosi alle Parti il campo de' gravami, s'avesse a portare *in infinitum* la decisione della causa principale: nel nostro Regno l'azzioni pregiudiziali a chi non è noto esser state tutte abbolite?

246. *Carleval. de judic. lib.1. tit.2. disputat.6. num.40. Limita undecimo; ut non procedat regula de jure Neapolitano, quo attento, quemadmodum exceptiones præjudiciales non habent effectum suspensivum, sed simul eum causa principali examinantur, juxta constitutionem, exceptione filiationis, lib.2. tit.23. apud Afflictum rubr.22. ita actiones præjudiciales non suspendunt cursum Causæ prius motæ, sed simul procedit cursus utriusque causæ, absque impedimento actionis præjudicialis, ex Constitutione Si civiliter agens, lib.2. tit.1. Omnia enim præjudicialia sunt sublata in Regno per istas duas Constitutiones, ut notant Scribentes Regnicolæ ad ipsas: concordat pragmatic.2. de falsis, in princip. qua statuitur &c.*

247. Già è tempo d'esaminar la sentenza per quella parte, con cui intorno a' crediti si danno le providenze; lo che faremo nel seguente Capitolo in più §§. distinto.

C A P. II.

Si dimostra giusta la sentenza a riguardo de' crediti.

1. Con la sentenza de' 24. Aprile del 1744. il S.C. interloquì a' crediti dalla Principessa d'Avella dedotti, per mezzo de' quali ritener volea tutti, o parte de' beni del fedecommesso; e'l S.C. tutti l'esclusε; soltanto ammise il sesto credito, che importa duc.50.m.; e per lo medesimo accordò alla Principessa la ritenzione d'ugual somma da' beni del fedecommesso; ma comeche andò a vedere, che'l credito era forsi sodisfatto, perciò con la sentenza medesima riserbò al Principe di Melfi le ragioni nel caso, che della sodisfazione producea li validi documenti: or noi ne' seguenti §§., tenendo l'ordine medesimo, che tenne nella sua sentenza il S.C., giustificaremo una per una le providenze date a riguardo de' crediti; e pe'l sesto credito, avendo già della sodisfazione prodotti li validi docu-

menti, ed avendo fatto istanza, che si dichiari sodisfatto, ed estinto, dimostraremo, che così dichiarar si debba.

§. I.

Del credito dotale di Placidia Spinola.

2. Placidia Spinola fu moglie di Carlo Duca di Tursi figlio terzogenito di Gio:Andrea Doria fedecommittente: da questa Placidia discende l'odierno Duca di Tursi; onde negar non possiamo, che'l credito di Placidia quando esista, al Duca di Tursi, ed alla Principessa sua figlia spetti: questo credito la Principessa d'Avella lo decanta per duc. 245. mila di capitale, e con l'interesse, fa che giunga a duc.700. mila.

3. Compone la Principessa d'Avella questo credito da tre partite, una di scudi 30. mila, un'altra di scudi 20009., un'altra di duc. 195. mila: per l'intiero credito pretende obbligato principalmente il Principe Gio:Andrea Padre di Carlo marito di Placidia; alla peggio crede, che quando obbligata non sia l'eredità del Principe Gio: Andrea, obbligata sia l'eredità del Duca Carlo marito di Placidia, *& in subsidium* li beni da Gio: Andrea a Carlo lasciati, ed a fedecommesso sottoposti; giacchè trattasi di debbito dotale sopra un fedecommesso fatto d'ascendente.

4. All'incontro noi non neghiamo, che per la prima partita di scudi 30.mila il Principe Gio:Andrea era principalmente obbligato, e tenuto;ma questa partita diciamo essere stata sodisfatta dall'eredità di Gio:Andrea,onde niente per questa partita abbia,che pretendere la Principessa d'Avella: Per l'altra partita di scudi 20009. diciamo, che'l Principe Gio: Andrea a niente era tenuto,e che di questa partita ne sia stata Placidia dal vero debbitore sodisfatta:E per la terza partita di duc.195. mila diciamo non esservi affatto credito, e che sia una pretenzione insussistente affatto, e vana.

5. Il S.C. con la sentenza ave avuto per vero, che l'eredità del Principe Gio:Andrea a niente sia tenuta, poichè per li scudi 30.m.,quantunque fosse stato Gio:Andrea obbligato,aveali già l'erede pagati a Placidia,ed al Duca Carlo di lei marito,onde Placidia contro del marito aver potea ragione:ave avuto per vero il S.C., che per li sc. 20009. a niente sia tenuta l'eredità del Principe Gio: Andrea; ed a niente per lo credito de'duc.195. mila: quindi con la sua sentenza ave assolto l'odierno Principe di Melfi dalle pretenzioni della Principessa d'Avella, riserbando a costei le ragioni sopra li beni del fedecommesso, quando costasse, che li veri crediti dotali di Placidia dall'eredità del Duca Carlo non fossero stati pagati, e quando costasse non esservino beni di Carlo sufficienti a pagarli; e per ciò ave ordinato procedersi alla discussione dell' inventario di Carlo, a fine

a fine di darsi poi la providenza a riguardo de' beni del fedecommesso, ma che tratanto non s'impedisse l'esecuzione della sentenza: ecco le parole, con cui il S. C. concepì la determinazione.

6. *Respectu crediti dotalis quon. Illustris D.Placidiæ Spinola, primo loco descripti in dicta comparitione fol.518., absolvatur dictus Illustris Princeps Melphiæ ab impetitis per Illustrem filiam hodierni Illustris Ducis Tursii pro credito prædicto super bonis hæreditariis Illustris quon. Principis Melphiæ D.Joannis Andreæ senioris: verum sint salva jura dictæ Illustri filiæ Illustris præfati Ducis, quatenus non constiterit de satisfactione dictarum dotium super bonis hæreditariis Illustris qu. D. Caroli ab Auria senioris Ducis Tursii, & apparuerit non adesse bona hæreditaria sufficientia pro satisfactione crediti jam dicti: pro quo effectu procedatur ad discussionem inventarii dicti qu. Illustris Ducis Tursii D.Caroli senioris ad finem providendi, an in subsidium teneantur bona subjecta fideicommissis dispositis per dictum Illustrem Principem Melphiæ D.Joannem Andream seniorem in beneficium dictorum Reverendissimi Cardinalis D.Jannectini, & Illustris Ducis D. Caroli ejus filiorum, non impedita tamen executione præsentis sententiæ.*

7. Di questa sentenza s' è gravata la Principessa d'Avella: noi per giustificare la medesima dimostraremo, che 'l Principe Gio: Andrea era obbligato per soli scudi 30.mila dotali di Placidia, e che 'l di lui erede pagolli al marito per volere ancora delle moglie: Dimostraremo, che per gli scudi 20009. a niente era obbligato il Principe Gio: Andrea; e che questi unitamente con li scudi 30. mila furono a Placidia pagati dall'eredità del marito: poi dimostraremo, che per li duc. 195. m. non vi sia affatto credito: e di passaggio farem vedere, che quando pure Placidia Spinola per li veri crediti suoi dotali dovesse conseguire qualche somma dall' eredità del marito, nell' eredità di costui, secondo lo stato presente delle cose vi sia tanto di libero, che ogni gran credito sodisfar si possa, senza aver bisogno di metter mano a' beni al fedecommesso soggetti; lo che per altro dipenderà dalla discussione dell' inventario de' beni di Carlo ordinata già dal S.C.

8. Per conseguire il bramato fine di dimostrare quanto abbiamo assunto, bisogna esporre alcuni fatti, da' quali l'origine de' crediti dipende: e prima de' soli fatti parlaromo, che riguardano la partita de' scudi di 30. mila.

9. NEll' anno 1596. Placidia Spinola prese per marito Carlo Doria Duca di Tursi, che fin dal dì 5. di Decembre del 1594. era stato emancipato da Gio: Andrea suo padre per mezzo di pubblico istromento *fol.*329. *scripturar. Melphiæ*. Li capitoli matrimoniali di Placidia Spinola non sono presso gli atti; la Principessa d'Avella esaggera, che questa mancanza provenghi dal non essere stato a lei permesso l'adito libero nel nostro Archivio, dove facilmente l'averebbe

ritrovati; ma ciò non è vero: la mancanza di questi capitoli matrimoniali è artificiosa, per darci ad intendere, che le doti di Placidia fossero state in somma maggiore di quella in cui veramente furon costituite; e questo è tanto vero, che nel 1650. vivendo Placidia, litigando la medesima per la liquidazione, e consecuzione delle sue doti nel Senato di Genova, ad ogni altro documento li piacque di appoggiarsi, fuorche a quello de' capitoli matrimoniali, che ne pure volle produrre; ed ella allora per rinvenirli, non avea certamente bisogno di ricorrere all' ideato Archivio; in cui per altro le sole scritture dell' eredità di Gio: Andrea dovean essere riposte.

10. Non esistono, come dicemmo, presso gli atti li capitoli matrimonlali di Placidia Spinola, ma esiste un' istrumento stipulato nel dì 2. di Decembre del 1596. *fol.85. vol. scripturar. Tursf.*: in quest' istrumento interviene Carlo marito di Placidia, e s'asserisce, ch'era già emancipato, ed interviene con l'autorità, e volontà del padre, *fol.86. lit. A.*

11. Dichiarasi, che de' scudi 30. mila dotali di Placidia se n'eran pagati a Carlo scudi 15. mila, e che n'avea fatta la quietanza per mezzo di sollenne istrumento, *fol.85. lit. A.*; si dichiara ancora, che altri scudi 10. mila fin da Maggio 1596 eransi all' istesso Carlo pagati, e che per questi scudi 10. mila erasi obbligato, in caso di restituzione il padre con istrumento de' 28. Giugno *fol.85. at. lit. A.*, e finalmente si dice, che li rimanenti scudi 5000. compimento de' scudi 30. mila in varie partite eransi anche a Carlo sodisfatti, *fol.85. at. lit. B.* Quindi Carlo dichiara aver ricevuti detti scudi 30. mila, e li fa cauti sopra tutti li suoi beni presenti, e futuri, *fol.86. lit. A.* Ipoteca specialmente il Palaggio posto in Genova a via nuova, che un tempo fu di Nicolò Grimaldi, e per questa speciale ipoteca il padre presta a Carlo il consenso.

12. *Et sine præjudicio generalis hypothecæ de qua infra, specialiter obligavit, & hypothecavit pro observatione prædictorum Palatium cum pertinentiis, & adjunctis positum in via nova, quod olim fuit D. Nicolai de Grimaldis: CUI SPECIALI OBLIGATIONI præfatus Excellentissimus Princeps Joannes Andreas consensit, & consentit; adeo quod in omnem casum possit dicta D. Placidia in eo solutionem suam consequi, fol.86. at. lit. C. & B. vol. scripturar. Tursf.*

13. Questo Palaggio il Principe Gio: Andrea avealo donato a Carlo suo figlio nel dì 21. di Giugno del 1596., ma avea sopra detto Palaggio eretto un fedecommesso a favore de' discendenti di Carlo; poi per cautelare le doti di Placidia rivocato avea detto fedecommesso con altro istrumento, ed in quello di Decembre 1596. diede il consenso, acciocchè il figlio l'ipotecasse per li scudi 30. mila.

14. Nel suo testamento poi il Principe Gio: Andrea ordinò, che si fosse data esecuzione ad una privata scrittura di suo carattere scritta, e sottoscritta, che ritrovavasi o presso di Placidia Doria sua sorella, o in uno de' suoi scrigni, e nel *num.30.* del testamento spiegò,

che

che in detta scrittura ordinava, che dal suo erede pagate si fossero quelle somme delle doti di Placidia Spinola, che a suo potere eran pervenute.

15. *Num.30. Sapendo inoltre S.E., che per la polisa, o sia scrittura privata scritta, e sottoscritta di sua mano di qual sopra si fa menzione, aver ordinato, che si sborzi, o paghi quella somma di denari pervenuta in S.E. della dote della Signora Placidia sua nuora moglie dell' Illustrissimo Signor D. Carlo suo figlio, a segno che li beni, ed eredità di esso Signor Testatore restino liberi da dette doti, come più appieno appare da detta scrittura privata, alla quale per verità si abbi relazione.*

16. Indi soggiunse, ch' egli avendo già nella privata scrittura ordinato, che 'l suo erede pagasse a Placidia quella somma delle doti della medesima pervenuta ad esso Testatore, di nuovo faceva il fedecommesso sopra 'l Palaggio di via nuova, poiche avealo rivocato solo per cautela di quelle doti di Placidia, per le quali era egli tenuto.

17. *Num.31. E sapendo anche, che sebbene nell'istrumento dell' acquisto fatto da S.E. del Palaggio, ed altri beni di via nuova, ha instituito un fideicommisso, e maggiorasco con proibizione de non alienando sopra detto Palazzo, ed altri beni a favore di detto Illustrissimo Signor D.Carlo, e sua discendenza, come più a pieno appare per istromento di detto acquisto ricevuto da Gio: Battista Procurante Notaro l' anno 1596. a' 21. di Giugno, tuttavia S.E. rivocò detto fideicommisso, e proibizione de non alienando in virtù di atto ricevuto da Gabrielle Pelo Notaro l'anno 1603. a' 2. di Decembre qual rivocazione fu fatta a contemplazione, e per maggior caotela di detta Signora Placidia sua nuora, & hora detto Signor Testatore ordina, e dispone, che attenta la restituzione di dette doti pervenute a S.E. da farsi in conformità di detta scrittura privata, il detto fideicommisso, e maggiorasco, e proibizione de non alienando contenuto in detto istrumento di acquisto abbi luogo, e sortisca il suo effetto, in tutto, e per tutto, come si contiene in detto istrumento, non ostante l'atto di detta rivocazione, e per maggiormente abbondar in cautela ordina, instituisce, & impone il detto fideicommisso, e maggiorasco, o proibizione de non alienando in tutto, e per tutto come contiene il detto istrumento, le di cui parole vuole, che qui si habbino per reiterate, & espresse, le quali detto Testatore dice aver benissimo a memoria, e lette, e considerate; e subito fatta detta restituzione di dette doti, poiche la detta Signora Placidia non haverà più azzione sopra detto Palazzo di via nuova, ordina, e comanda esso Signor Testatore, che la detta pietra di marmo, ch'è sopra la Porta principale di detto Palazzo in la quale sono scolpite le Insegne Doria, e Spinola, si levi dal detto luogo dove è riposta, e vi si ne riponga un' altra, in quale solamente sia impresso, e scolpito l'Insegna della famiglia Doria, vuole però, & ordina, che il detto Signor D.Carlo paghi, e sborzi tutto quello, che*

 S.E.

S.E. resta anche debitore, o che restarà al tempo di sua morte per il prezzo, e costo di detto Palazzo, e che detti debiti siano a suo carrico.

18. In quella scrittura privata, che ora va cuscita col testamento, e leggesi nel *num.*118. del testamento dato alle stampe, dichiarò Gio: Andrea in questa guisa: *Sapendo essere obbligato per istromento per la dote, che pigliò D.Carlo Doria mio figlio, che fu trentamila scudi d'oro in oro delle cinque stampe, voglio, che doppo due mesi, che sarò morto si paghino alla Duchessa sua moglie, o a chi toccherà il riceverli con le cautele necessarie in modo che non resti gravezza per questo conto al palazzo di Stradanova, il quale voglio, che resti tutto sottoposto al Fideicommisso, che ne ho fatto, il che confermo di nuovo.*

19. Che per questi scudi 30. mila dotali di Placidia Spinola il Principe Gio: Andrea, e la di lui eredità siano principalmente tenuti, non vi è, nè vi può esser dubbio alcuno, giacchè egli nel suo testamento di questa somma si dichiara debitore, e questa somma vuole, che 'l suo erede paghi a Placidia. Come dunque (dirà la Principessa d'Avella) il S.C. ave assoluto il Principe di Melfi erede di Gio: Andrea da questo credito? L'ave assoluto, perche l'eredità del Principe Gio: Andrea pagò questi scudi 30. mila, lo che apparisce da' fatti seguenti.

20. FRa' tanti legati, che Gio: Andrea ordinò a beneficio di Carlo, vi fu quello con cui legolli la liberazione di 70. mila scudi d'oro di quell'annui censi de' quali Carlo l'era debitore in virtù di scritture pubbliche, private. *Num.*19. *Di più lascia a detto Signor D.Carlo la liberazione, & assoluzione di scudi settantamila d'oro in oro di capitale, e prezzo di quelli annui censi, de' quali detto Signor D.Carlo è debitore a S.E. in virtù di publiche, o private scritture*. Ed ordinò, che ogni differenza, che nata fosse fra' figli, questi l'avessero rimessa all'arbitramento di D.Paolo Doria *num.*25.

21. Morto il Principe Gio: Andrea, e morto il Marchese di Torriglia Andrea di lui figlio primogenito, ed erede, D.Giovanna Colonna madre, e tutrice di Gio: Andrea il giovane suo figlio, e figlio, ed erede del Marchese di Torriglia Andrea convenne in nome del figlio il Duca Carlo a pagarli tutto quello, che oltre li scudi 70. mila, pe' quali il padre l'avea legata la liberazione doveva all'eredità dello medesimo: all'incontro Carlo dicea niente più de' scudi settantamila dovere alla paterna eredità, e pretendea dall'erede del padre li scudi 30. mila, che doveansi per le doti di Placidia Spinola sua moglie a seconda del legato paterno.

22. Quest' affare fu rimesso all' arbitramento di D. Paolo Doria arbitro eletto dal padre: promulgò l'arbitro il laudo nel dì 4. di Maggio del 1622., e fra le providenze date, vi è questa con cui fu condannato il Duca Carlo a pagare al pupillo Principe Gio: Andrea scu-

scudi 36. mila per lo di più, che oltre li scudi 70. mila doveva all'eredità paterna; all' incontro dichiarò l'arbitro debitore il pupillo Principe di Melfi ne' scudi 30. mila per le doti di Placidia Spinola: altre providenze diede l'arbitro a riguardo de' respettivi crediti, e rispettivi debiti in quella congiuntura dedotti, e leggesi il laudo nel *foglio* 246. *vol. scriptur. Melph.*

23. Ordinò l'arbitro, che nell'atto, che pagavansi li scudi 30. mila dotali di Placidia Spinola, non meno costei, che 'l marito liberata, e quietata avessero l'eredità del Principe Gio: Andrea d'ogni ipoteca, d'ogni obbligazione, *fol.* 247. *lit. R.*

24. Nel dì 12. di Maggio del 1632. stipulossi in esecuzione di quel laudo un pubblico istrumento, in cui da una parte intervenne D. Giovanna Colonna madre del pupillo Principe Gio: Andrea, e dall'altra parte intervenne D. Placidia Spinola non meno in nome suo proprio, che in nome del Duca Carlo suo marito come Procuratrice dello medesimo. Accettò Placidia Spinola il laudo, e poi in nome proprio, ed in nome del marito assolvè, e quietò l'eredità del Principe Gio: Andrea dall'obbligo de' scudi 30. mila per le sue doti; poichè ella confessò in nome suo, e del marito aver ricevuti detti scudi 30. mila, facendoli buoni fra' scudi 36. mila, che il marito dovea all'eredità del Principe Gio: Andrea; ed in fare detta quietanza fu abilitata con decreto del Senato, ed intervenne in quell'atto con l'autorità di Giannettino Spinola persona a quest' oggetto dal Senato destinata.

25. *Insuper ipsa Excellentissima Domina Ducissa dicto Procuratorio nomine dicti Excellentissimi Domini D. Caroli ejus mariti declarat, atque fatetur supradicto Excellentissimo Domino Principi Joanni Andreæ de Auria præsenti &c. se fuisse satisfactam de dictis scutis triginta millibus legatis a præfato qu. Excellentissimo Domino Principe Joanne Andrea, in supradicto computo factis bonis usque tunc temporis dicto Domino Carolo ejus marito, & propterea eundem Dominum Principem Joannem Andream præsentem quietavit &c. faciens finem &c. promittens &c.*

26. *ET MAGIS DICTA DOMINA PLACIDIA SUO PROPRIO NOMINE, pro observantia voluntatis dicti quon. Principis Joannis Andreæ ejus Soceri, ac exequtione dicti laudi supradicti quon. D. Pauli Doria, habilitata ad infrascripta cum Consilio D. Joannettini Spinulæ vigore decreti, de quo infra &c. sponte, & omni meliori modo. Acceptum ferens, quod dicta scuta triginta millia fuerint facta bona dicto D. Carolo ejus marito, liberavit, & liberat hæreditatem, & bona dicti quon. Principis Joannis Andreæ senioris, dictumque Principem Joannem Andream ejus hæredem præsentem &c. ab obligatione per dictum Principem Joannem Andream seniorem suscepta pro dictis scutis triginta millibus ex dotibus ipsius Dominæ Ducissæ, quæ abdicat omne jus, & hypothecam ipsi ex dicta causa competentem super dictis bonis hæreditariis, & signanter, ita ut per speciem generi*

ri non derogetur, nec è contra super dicto palatio, seu domo Via nova: faciens prædicta cum consensu Joannettini Spinulæ præsentis, & consulentis cum cujus Jannettini consensu fuit ad supradicta peragenda habilitata vigore decreti Serenissimi Senatus conditi die 3. Aprilis 1630. fol. 176. lit.B., & lit.A. vol. scripturar. Principis Melph.

27. Per volere dunque non meno di Placidia Spinola, che di Carlo di lei marito, l'eredità del Principe Gio: Andrea il vecchio restò assoluta, e quietata per lo credito di scudi 30. mila dotali di Placidia; e perciò il S. C. con la sua sentenza ave assoluto l'odierno Principe di Melfi.

28. QUi entriamo in nuove brighe, polchè la Principessa d'Avella sostiene, che di quella quietanza, che in esecuzione del laudo fece Placidia Spinola, non si debba tenere alcun conto, come quella, che incontra la resistenza de' Statuti di Genova; allegasi a quest'oggetto lo statuto *cap.20. lib.4. de contractib. minor., & mulier.*, con cui si vieta alle donne in costanza di matrimonio d'obbligarsi unitamente co' mariti, di far contratti con costoro, e di far quietanze, e liberazioni a coloro, li quali pe' mariti sono ad esse obbligati: *Non possint tamen* (sono le parole dello statuto) *durante matrimonio, obligare se marito: nec contractum aliquem cum ipso marito facere: nec liberationem alicui, qui pro dicto marito ipsis teneretur: neque etiam possint cum viro suo se obligare: neque se principales, neque fidejussores pro eo se constituere.*

29. In virtù di questo statuto decanta la Principessa d'Avella per nulla la quietanza, che fece nel 1632. Placidia Spinola, onde tolta da mezzo come nulla quella quietanza, vuole ella aggire per lo legato di scudi 30. mila dotali di Placidia, che Gio: Andrea il vecchio ordinò, che dal suo erede si pagassero; e vuole che poi contro Carlo s'incamini il Principe di Melfi per conseguire da'beni liberi dello medesimo li scudi 30. mila, parte de' 36. mila, ne' quali Carlo fu dall'arbitro condannato a beneficio dell'eredità di Gio:Andrea, e' quali con li scudi 30. mila dotali di Placidia furon compensati: bel pensiere in vero da mettersi in prattica dopo il corso di cento, e più anni.

30. QUella quietanza, o sia liberazione, che fece Placidia, e come Procuratrice del marito, ed a nome suo proprio, non incontra la resistenza dello statuto, e perciò è valida: lo statuto vieta que'contratti alle donne mentre dura il matrimonio, che riguardano il vantaggio, e commodo del marito, giacchè presume, che la donna, o per timore, o per finte carezze s'induca a stipularli: all'incontro que' contratti, che non riguardano il vantaggio del marito alla donna non vengon vietati.

31. Dice lo statuto, *non possint se obligare marito*; il caso nostro non è que-

questo ; giacchè Placidia non obbligossi al marito : soggiunge , *nec contractum aliquem cum ipso facere* ; nè pure è questo il caso presente , giacchè Placidia non fece col marito alcun contratto : in fine dice lo statuto , *nec liberationem alicui facere , qui pro dicto marito ipsis teneretur* ; nè pure in questi termini si raggira la contesa presente : intanto non può la donna liberare chi per lo marito a lei sia tenuto , in quanto che questa liberazione riguardando il vantaggio del marito , si crede dalla donna , o con timore , o con carezze averla il marito estorta : l'eredità di Gio: Andrea il vecchio non era obbligata a Placidia Spinola *pro viro* ; ma l'obbligo dell' eredità era principale , e principalmente era l'eredità di Gio: Andrea a Placidia obbligata : e Placidia assolvendo l'eredità non faceva cosa grata al marito , che anzi il marito restava al pagamento de' scudi 30. mila tenuto , che se l'eredità non assolveasi , non potea Placidia dal marito pretendere , ma doveali dall'eredità riscuotere : quindi se quando Placidia assolvè l'erede di Gio: Andrea , non assolvè colui , ch' era obbligato *pro viro* , ma assolvè colui , ch' era principalmente obbligato , non incontra questa liberanza la resistenza dello statuto .

32. A Questo aggiungesi , che Placidia non quietò, non assolvè l'erede di Gio:Andrea per mezzo d'un contratto gratuito, onde avesse a credersi , che quasi donato avesse li scudi 30. mila ; ma l'assolvè perche in fatti l'erede di Gio: Andrea pagò li scudi 30. mila . L'erede di Gio: Andrea era obbligato a pagare li scudi 30. mila dotali di Placidia ; pagandoli , pagar li doveva al marito , e concedasi , che vi fosse stato di bisogno del consenso ancora della moglie : questo si fece , questo pagamento seguì ; si pagarono al marito di Placidia li scudi 30. mila co 'l consenso di costei : qual è la legge che vieti alla donna di quietare il debitore della dote , quando la paghi al marito col consenso della donna ?

33. Carlo dovea all'eredi di Gio:Andrea scudi 36.mila, e questi dovevano a Carlo per le doti di Placidia scudi 30. mila , si fa per la somma di scudi 30.mila co'l consenso della moglie la compensazione di quello, che Carlo dovea pagare, e di quello, che come marito per le doti di Placidia dovea conseguire: per mezzo di tale compensazione, *fictione brevis manus* finge la legge, che Giovanna Colonna in nome del pupillo Principe di Melfi pagati avesse a Carlo,ed a Placidia li scudi 30. mila dotali di costei ; e poi finge , che Carlo co'l consenso di Placidia questi scudi 30. mila pagati avesse al pupillo Principe di Melfi in conto de' scudi 36. mila , che per lo laudo doveali ; questi pagamenti , che non appariscono sostengon le veci de' pagamenti veri , e reali , e si crede per opra di legge come se veramente intervenuto fosse il denaro contante : ora dimandiamo quale statuto vieta , che pagando l'erede di Gio: Andrea li scudi 30. mila dotali di Placidia al marito col di lei consenso questa liberi l'eredità

di Gio: Andrea? O quale statuto vieta, che Carlo co'l consenso di Placidia li scudi 30. mila impieghi per estinguere il suo debito?

34. MA quando quel contratto contenesse una vera graziosa liberanza vietata dallo statuto, nè pure potrebbe impugnarsi, perche fu fatto col permesso del Senato: per disposizion di legge comune, e di legge del Regno, non ponno le donne intercedere per li mariti, ma se intercedono con la dispenza della Real Camera di S. Chiara, il contratto sostienesi; poichè presumesi, che allora il Principe quando dispensa esamina se vantaggioso, se libero sia il contratto, che faccia la donna: or quanto maggiormente abbiam da credere noi libero, e vantaggioso per Placidia quel contratto del 1632., che fu fatto precedente la dispensa del Senato, e con la sollennità dell' intervento di Giannettino Spinola destinato dal Senato per la fermezza del contratto? *Faciens prædicta cum consensu Jannettini Spinulæ præsentis, & consulentii, cum cujus Jannettini consensu, fuit ad supradicta peragenda habilitata vigore decreti Serenissimi Senatus fol.176. lit.A. vol. scripturar. Melph.*

35. Ed in Genova per particolar statuto può il Senato dispensare a qualsisia statuto: *Tit. de magistratib. extraordinarior. cap.4. §.supplere*, dove leggesi: *supplere possit quibuscumque defectibus observantiæ statutorum, & sollemnitatum ex forma statutorum requisitarum, in quibuscumque instrumentis tàm factis, quàm faciendis; & ideo possit respectu prædictorum derogare quibuscumque statutis.*

36. ANche però quando non vi fosse stata l'autorità del Senato, il contratto si sosterrebbe: lo statuto vieta il poter liberare colui, il quale è obbligato per lo marito; ma non vieta di sciogliere dall' ipoteca certi beni, quantunque poi altri beni non restino, su di cui l'ipoteca esperimentar si possa.

37. *Lib.4. cap.20. §. possint*: *Possint nihilominus renunciare juri hypothecarum, & aliis juribus, quæ haberent in bonis maritorum, super quibus renuncient, sed quod remaneant salva jura in aliis bonis si extant, vel extabunt; ita ut renunciatio non possit extendi, nisi ad illa certa, & specificata bona, super quibus renunciant, & valeat renunciatio, sive alia extent, sive non extent.*

38. Onde non avendo Placidia rinunciato al suo credito, ma avendo per lo medesimo assoluta l'eredità, e' beni di Gio: Andrea, la rinuncia fu valida; ancorchè altri beni non fussero rimasti per l' ipoteca; ma fu validissima, poichè rimasero per l'ipoteca tutti li beni di Carlo, su de' quali potea sodisfarsi; e sopra de' quali rimase poi sodisfatta.

39. SIa però vietato da'statuti quel contratto di liberanza: era vietato alla moglie di farlo durando il matrimonio; ma se sciolto il matrimonio

monio l'ebbe per rato, acquistò quel contratto forza, e vigore: sic-come il contratto del Minore è nullo, ma se divenuto maggiore l'approva, è valido; quello del figlio di famiglia non si sostiene, ma se morto il padre l'approva, deve eseguirsi. E questo maggiormente ave luogo nel caso presente, perche ratificando la donna, divenuta vedova il contratto che fece per mentre viveva il marito, cessa la presunzione, che fatto l'avesse per compiacere al marito, e non per suo libero volere, giacchè l'approva in tempo, che libera ave la facoltà d'impugnarlo.

40. Placidia, dopo sciolto il matrimonio per la morte di Carlo suo marito, indrizzossi contro l'eredità di costui per lo suo credito dotale di scudi 30. mila, e per un altro di scudi 20. mila, e nove: ottenne il mandato *exequutivo*, ed eseguì li beni di Carlo, *fol.* 239. & 292. *at. Scripturar. Melph.* Dunque se conobbe per debitore Carlo, venne ad approvare la liberanza fatta nel 1632. all'eredità di Gio: Andrea.

41. OGgi però chi vuole impugnare quella quietanza fatta nel 1632. da Placidia Spinola? l'impugna la Principessa d'Avella: costei non succede *ex propria persona* a' beni di Placidia, ma vi succede come erede della medesima per l'intermezza persona de' suoi maggiori; poichè di Placidia fu nipote, ed erede Carlo il giovane, e di Carlo è figlio, ed erede l'odierno Duca di Tursi padre della Principessa d'Avella: questo Carlo il giovine di cui era l'interesse per impugnare quella quietanza fatta da Placidia, non solo che non l'impugnò, ma come erede di Carlo il vecchio suo Avo marito di Placidia ebbe per vero, che li scudi 30.mila dovea Carlo il vecchio a Placidia sodisfarli per la quietanza, e compensazione del 1632.: onde fu che egli come erede dell'Avo sodisfece a Placidia sua Ava li scudi 30.mila: ora come la Principessa d'Avella erede di costui può impugnare il fatto dello medesimo?

42. SIa nulla la quietanza, che fece Placidia a beneficio dell'eredità del Principe Gio:Andrea; se del credito de' scudi 30. m. la medesima fosse stata sodisfatta dall'eredità di Carlo suo marito si potrebbe oggidì più aggire per la consecuzione di questo credito? Certo che nò, poiche reca orrore il sentire, che un credito istesso possa due volte dal creditotre riscuotersi: proviamo dunque, che Placidia de' scudi 30.mila fu dall'eredità del marito sodisfatta, che così ogni disputa intorno alla validità della quietanza andarà in fumo: ne fu ella sodisfatta, e con lo prezzo di due Galere, e col valore delle difese di Trisaja, e Carammola, e co'l valore de' preziosi mobili ed argenti, come or ora individuaremo.

43. NEl dì 14. d'Agosto del 1649. Carlo Duca di Tursi marito di Placidia in un sollenne istrumento in cui non intervenne la moglie, ma per la medesima intervenne per ragion del suo pubblico ufficio

il

il Notáro, *fol.286. at. in fine lit. A. vol. scripturar. Melph.*, dichiarò esser debbitore della moglie in molte quantità per causa de' crediti dotali, ed estradotali della moglie, siccome disse, che appariva da publiche scritture, e da' proprj suoi libri; ma non individuò questi crediti dotali, ed estradotali quali fossero.

44. Soggiunse, che voleva sodisfare in parte il suo debbito, e che perciò dava *in solutum* alla moglie le due sue Galere la Capitana, e la Padrona per quel prezzo per cui sarebbonsi dagli esperti valutate, d'imputarsi in conto de' crediti di Placidia; espressamente convenne, che dopo la sua morte avesse potuto Placidia prendere il possesso delle Galere, e farsi riconoscere allora Padrona, e Signora delle medesime: *Constituens dictam Excellentissimam Dominam Ducissam Procuratricem irrevocabilem, & in rem propriam, cum authoritate post mortem dicti Excellentissimi constituentis de facto, & propria authoritate, & absque decreto alicujus Judicis, sed solum præsentis instrumenti tenore dictas Triremes ingredi, earumque possessionem realem, & actualem capiendi, & de eis in Dominam, & Patronam se recognosci faciendi &c. fol.286. at. lit.B. vol. scripturar. Melph.*

45. Per mentre visse il marito, Placidia non fece mai uso di quella dazione *in solutum*, non approvò, non accettò mai quel contratto, non prese delle Galere il possesso, ne fece valutarle; o perchè di questo istrumento in cui non era ella intervenuta non n'avesse avuta notizia, o perchè non li fosse piacciuto quello contratto di dazione *in solutum*, o per altri motivi: dopo la morte del marito nel dì 23. di Decembre del 1649. Placidia con altro istrumento accettò semplicemente quell'istrumento di dazione *in solutum fol. 287. lit.A. scripturar. Melph.*: Poi nel dì 8. di Gennajo del 1650. prese il possesso delle Galere *in conto fol.228. scripturar. Melph.*. Indi comparve nel Senato di Genova per far liquidare li suoi crediti dotali, ed estradotali: per li crediti dotali ottenne nel dì 4. di Marzo del 1650. il mandato esecutivo per la somma di scudi 50009.; ma per li crediti estradotali niuna providenza fu data, e solamente furono per li medesimi a Placidia riserbate le ragioni quando apparisse de' crediti valido documento: *Expediverunt exequutionem, & mandatum concesserunt contra hæreditatem, res, & bona hæreditaria dicti quond. Excellentissimi Ducis Tursii quantum sit pro scutis quinquaginta millium, & novem auri in auro petitis; salvo jure dictæ Excellentissimæ Dominæ Ducissæ pro bonis extradotalibus, ac interessibus, ac alimentis dotalibus, si & quatenus debeantur, fol.239. at. lit.A. scripturar. Melph.*

46. In virtù di questo mandato esecutivo s' ordinò l'esecuzione de' beni *fol.242. at.* apprezzaronsi le Galere per lire 177325., e delle medesime per detto prezzo si diede a Placidia il possesso *fol.282.*

47. Per sodisfarsi Placidia dell'intieri scudi 50009. pe' quali ottenuto avea il mandato esecutivo comparve nella G.C. della Vicaria in questa

sta Città; esibì il mandato esecutivo spedito in Genova a' 4. Marzo 1650., ed ottenne l'aggiudicazione delle difese di Trisaja, e Carammola, le quali furono apprezzate per duc.28.m.; e fu anche valutata per duc.1050. una certa quantità di grano, che nelle difese era esistente, e che si diede a Placidia, *fol.667. ad. 671. vol. scripturar.Tursf.*; e di più tutto'l prezioso mobile, suppellettili, ed argento ereditario del Duca Carlo se li fece aggiudicare Placidia per la sodisfazione delle sue doti: descrive questi beni Carlo il giovane nell'inventario dell'Avo, e fà la sudetta dichiarazione: *fol.630. at. lit.A.vol. scripturar. Tursf.*

48. Così Placidia fra'l valore delle difese, de' grani, e delle Galere ebbe più di ducati 80.mila moneta del nostro Regno per lo suo credito dotale di scudi 50009., oltre'l gran valore de'mobili, argento &c. onde certamente rimase de'scudi 30.mila sodisfatta dall'eredità di Carlo suo marito; onde come oggidì lo stesso credito si vuole ripetere dall'eredità del Principe Gio:Andrea?

49. Ecco in qual maniera si pensa dalla Principessa d'Avella di non fare apparire sodisfatto co'l valore delle Galere, de' grani, e delle difese il credito dotale di Placidia di scudi 30.m.; dice la Principessa, che quando il marito nel dì 14. di Agosto diede *in solutum* a Placidia le Galere, disse darle in conto de'crediti dotali, ed estradotali della medesima; che quella dazione *in solutum* ceder dovea in sodisfazione di que'crediti, che in quel tempo erano dal marito alla moglie dovuti; e che perciò andò in sodisfazione de' crediti estradotali, giacche in costanza del matrimonio, la moglie non è creditrice del marito per le sue doti, che si devono quando il matrimonio si sciolga, o quando il marito sia prossimo a divenir povero: se dunque le Galere estingueron parte de' crediti estradotali di Placidia, li crediti dotali della medesima restarono in piedi; e quantunque dopo la morte del marito Placidia per le doti ottenuto avesse il mandato esecutivo, e per sodisfarsi delle medesime avesse eseguite le Galere, l'avesse fatte apprezzare, e se l'avesse aggiudicate; tutti questi atti la Principessa d'Avella vuole attribuirli al capriccio di Gio: Raffo Procuratore di Placidia; onde conchiude, che non pregiudichino a Placidia; e che perciò la dazione *in solutum* imputar si debba in sodisfazione de'crediti estradotali, e come non sodisfatto oggidì si riguardi il credito dotale.

50. Non sappiamo donde dar principio per rispondere a sì bello raziocinio: ma principiamo dall'avvertire alla Principessa d'Avella, che manca, e non regge la prima proposizione del suo argomento: non è vero, che per mentre dura il matrimonio, non possa il marito sodisfare alla donna il credito delle doti: si dice non esservi credito della donna, non esservi debbito del marito per ragion di dote mentre dura il matrimonio, a fine che ne dalla moglie il marito esser possa astretto a restituir la dote, ne la moglie dal marito esser possa obbligata a riceversela; ma là dove il marito restituir la voglia, e la

don-

donna sia contenta di riceverfela ; e là dove non vi sia sospetto, che questo preventivo atto di restituzion di dote più presto in se contenghi una donazione dalle leggi tra'conjugi vietata, una donazione, che'l marito faccia alla moglie de' frutti dotali, chi ave insegnato, che la restituzion della dote far non si possa mentre vivon tutti due li conjugi?

51. *Cardinal. de Luca de dote discurs.88. num.7., & 8.: Replicabant scribentes pro muliere quod ubi etiam adfuisset partium voluntas faciendi dictam alienationem per viam restitutionis, adhuc tamen deficiebat potestas, quoniam constante matrimonio non datur dotis restitutio: verum inanis erat hæc replicatio; quia id procedit in favorem conjugis nolentis, ut scilicet invitus ab altero cogi non possit ad restitutionem, vel respective receptionem; secus autem utroque volente, quia tunc nulla urgeret juris prohibitio, Menochius consil. 378. num.38., Giurb. decis.24. num.18. apud quos cæteri, & secundo dicebatur quod id procedit ubi ex hujusmodi præventivo restitutionis actu aliqua implicita donatio inter conjuges de jure prohibita resultaret.*

52. Quella dazione *in solutum* dunque, che in Agosto 1649. Carlo Duca di Tursi fece alla moglie in conto de' crediti dotali, ed estradotali della medesima, certamente potè imputarsi in sodisfazione de' crediti dotali, maggiormente che il marito delle Galere riserbossi l'amministrazione, e li frutti per mentre era vivo, onde ogni ancor lonta presunzione di donazione escludesi.

53. Quest'esame però allora auriam dovuto noi farlo, quando la dazione *in solutum* de'14.Agosto 1649.fosse stata in quel tempo perfetta, ed avuto avesse in vita del marito la sua esecuzione; ma se non fu mai perfetta, se stiede in sospeso per mentre visse il marito, e se perfezzionossi dopo la morte dello medesimo, dicacisi dopo la morte del marito, erano, o non erano dovute le doti a Placidia?

54. Dicemmo in raccontare il fatto, che in quell'istrumento di dazione *in solutum* la moglie non intervenne; quindi è, che ben potea non accettarla, e ben potea dire non voglio le Galere in conto de'miei crediti, voglio il danaro contante: il contratto della dazione *in solutum*, è un contratto, che non può perfezzionarsi, senza'l consenzo di due; di colui che dà *in solutum* la robba, e di colui, che la riceve; per infino che questi due consensi non s'unifcano assieme, il contratto non è perfezzionato, è in sospeso: queste sono massime, che non ammetton disputa: la dazione *in solutum* dunque si stabilì, si conchiuse, quando Placidia, dopo morto il marito nel dì 23. di Decembre del 1649., con altro istromento accettò la medesima; quindi è che essendo in detto giorno 23. Decembre 1649. già dovute le doti a Placidia, la dazione *in solutum* fatta in conto de'crediti dotali, ed estradotali, ben potea imputarsi in sodisfazione de' primi.

55. Non solamente potea imputarsi, ma dovea imputarsi in sodisfazione de' crediti dotali, se li crediti estradotali di Placidia erano illiquidi,

di, e'l Senato nel dì 4. di Marzo 1650. liquidando li crediti dotali per l'estradotali, altro non disse, se non che restin salve a Placidia le ragioni *quatenus debeantur*, or come imputar poteasi il pagamento del prezzo delle Galere in sodisfazione de' crediti illiquidi, mettendo da parte li liquidi, e certi? e quando l'uni, e gli altri stati fossero liquidi equalmente, e certi, sempre imputar doveasi la dazione *in solutum* nell'estinzione del credito più antico, e più privileggiato, e più al debbitore gravoso: più antico era il credito delle doti, più privileggiato, e più al debbitore gravoso, giacche per le doti la donna avea l'ipoteca, e per li crediti estradotali la sola azzion personale.

56. Tutte queste brighe sarebbe bella cosa metterle in campo, quando noi altro non avessimo, che la dazione *in solutum* de' 14. Agosto 1649.; ma ogni disputa cessa, e resta assodato, che'l prezzo delle Galere andò in estinzione de' crediti dotali, quando riflettemo, che Placidia dopo morto il marito comparì per liquidare li suoi crediti dotali, ed estradotali, che avendo ottenuto per li crediti dotali il mandato esecutivo per scudi 50009., e la riserba delle ragioni per li crediti estradotali, in esecuzione di quel mandato fece apprezzare le Galere, ed ebbe l'aggiudicazione delle medesime: a che dobbiamo andarci impazzendo in qual causa imputar si debba il prezzo delle Galere, se già si vede per volere del debbitore, e della creditrice, e per ordine del Giudice imputato in sodisfazione de' crediti dotali, nell'imputazione de' quali anche la legge l'ordinava?

57. Credalo chi lo può, che'l Procuratore di Placidia tutto fatto avesse senza volere della medesima: e come ella non vedeva, che le Galere apprezzavansi per lo mandato esecutivo? non vedeva, che per opra dello medesimo se l'aggiudicavano? se'l vidde, e non si querelò, come si dice, che'l fatto del Procuratore non potè pregiudicarla?

58. Fingasi, che Placidia si fosse opposta; che conseguenze ne sarebbero derivate; se non voleva le Galere in conto de' crediti dotali per lo mandato esecutivo, dovea darle in mano del Giudice, ne per li crediti estradotali potea mai ritenerle, se questi erano incerti, litigiosi, e dubj.

59. Ma la Principessa d'Avella, che tanto s'affanna per l'interessi di Placidia Spinola, ne vuole più di quello ne volle Placidia medesima: se costei dopo tutti quell'atti fatti dal suo Procuratore, dichiarò sollennemente, che'l prezzo delle Galere l'avea avuto in conto de' crediti dotali, che vuole la Principessa d'Avella? E' ella curatrice de' suoi desonti antenati? prenda nelle mani la Principessa il Testamento di Placidia, che ivi a lettere rotonde leggerà nella seguente forma. *Di più essa testatrice ha lasciato, e lascia tanto per via di legato, quanto per ragion d'istituzione al detto Signor D. Carlo suo nipote moderno Duca di Tursi tutto quello, e quanto deve a detta Signora testatrice per lo prezzo delle due Galere, che si contano per trè, Capitana, e Patrona; che essa Signora Testatrice acquistò per*

via

via d'estimo IN CONTO DE' SUOI CREDITI DOTALI dovutili dal detto fu Signor Duca Doria suo marito per la summa di lire 177325., come nell'atti del Notaro Donato Giordano in Finale 1650. a dì 24. Maggio, e poi vendute al detto Signor Duca suo nipote per la medesima summa, ed obbligo fra tanto di pagarle annui scuti mille d'oro mentre sta a pagare il prezzo; come in Notaro Gio: Battista. Barchiero 1651. nel dì 8. di Marzo fol. . . . . scripturar. Melph.

60. Ma perchè vogliam noi avvertire alla Principessa il testamento di Placidia, quandoche ella l'ave avuto nelle mani senza ricorrere per ritrovarlo nel sognato Archivio? leggemo nel primo foglio del volume delle di lei scritture, che fin dal dì 18. Gennajo del 1743. ella cercò nella Real Camera di S. Chiara il *recipiatur* sopra alcune scritture venute da Genova; e rubricando in piedi del ricorso le scritture, la prima, che descrive e'il testamento di Placidia Spinola: ma poi non ha voluto esibirlo, appunto per questo fine: e ci caggionò vera meraviglia la finta meraviglia, che dimostrarono li nostri Contradittori quando in Ruota li fecimo avvertiti della dichiarazione da Placidia fatta nel testamento, e seppero così ben fingere, che da noi vollero il testamento, come scrittura, che allora la prima volta fosse venuta alla di loro notizia.

61. E quel che dichiarò Placidia nel suo testamento lo dichiarò anche Carlo il giovane quando fece l'inventario dell'eredità dell'Avo, giacche disse, che le Galere pe' crediti suoi dotali se l'aveva aggiudicate Placidia: *fol.650. lit. A. scripturar. Turs.*

62. La prima partita dunque de' scudi 30.mila, dalla quale si compone il credito dotale di Placidia, è una partita, che sebbene fosse stata dovuta dall'eredità del Principe Gio: Andrea, tuttavolta come che l'eredità n'era stata liberata da Placidia nel 1632., l'eredità a niente era più tenuta; onde con ragione disse il S. C., che restasse assoluto il Principe di Melfi.

63. Ma come che dovea il Duca Carlo pagare a Placidia questa partita, e non essendovi beni liberi di Carlo, esser poteano obbligati li beni di Carlo medesimo ma soggetti al fedecommesso, perciò il S. C. ordinò, che restassero salve le ragioni nel caso però, che non apparissero le doti di Placidia sodisfatte da Carlo, giacche della sodisfazione s'additavano li sopra descritti documenti; e nel caso che non vi fossero beni liberi di Carlo sopra de' quali si potessero sodisfare, a quale oggetto dell'inventario di Carlo ordinò la discussione.

64. La seconda partita, da cui si compone il credito dotale di Placidia Spinola, è di scudi 20009. ed ave questa origine: Luca Spinola ebbe per moglie Placidia Doria sorella del Principe Gio: Andrea; da questo matrimonio nacque Giannettino Spinola, che premorì a Luca suo padre, lasciando da se superstiti Placidia, e Brigida Spinola sue figlie: si dice, che morendo Luca Spinola, lasciata avesse a Placidia Doria sua moglie la facoltà di poter costei liquidare le doti di Placidia, e Brigida Spinola comuni nipoti: che quando poi nel 1596. Placidia Spinola si casò con Carlo Doria Duca di Tursi, allora

allora le doti di Placidia Spinola fossero state liquidate da Placidia Doria Ava materna in scudi 30.mila, ma con la clausola *pro nunc*: e che nel 1607. con pubblico istrumento de' 28. Agosto Placidia Doria avesse dichiarato, che le doti di Placidia Spinola esser doveano in altri scudi 20. mila, *fol.*116. *volum. scripturar. Turs.*: e che un' altra simile dichiarazione fatt'avesse nel 1613., ed un'altra nel 1617. *fol.*118., & *fol.*120. *dict. volum.*

65. Questi scudi 20.mila afferma la Principessa d'Avella, che furon poi pagati a Carlo Duca di Tursi marito di Placidia Spinola, onde crede, che debbano restituirsi: sentasi prima in che maniera si dicon pagati al marito di Placidia questi scudi 20. mila, perche poi vedremo da chi si debban restituire.

66. Nel dì 11. di Settembre del 1621. si vede stipulato un'istromento, in cui intervengono le due sorelle Brigida, e Placidia Spinola, asseriscono, che erano ugualmente eredi di Luca Spinola, e Placidia Doria loro Avo, ed Ava, ed adiscono l'eredità de' medesimi, *fol.*122. *lit. A. vol. scripturar. Turs.* asseriscono in oltre, che Placidia Doria loro Ava avea dichiarato, spettare a Placidia Spinola per aumento di sua dote scudi 20. mila; per questi Brigida cede alla sorella ogni dritto, ogni ragione, che avea contro Carlo Duca di Tursi marito di Placidia Spinola *pro scutis* 18571. *auri in auro pro valuta scutorum 20. mila argenti ligæ, & impressionis Genuæ, de quibus est debitor dictæ hæreditatis, & per consequens dictarum dominarum Placidiæ, & Brigidæ dictus Dux Tursis virtute cujusdam apodissæ manu dicti debitoris subscriptæ, fol.*122. *a t. lit. A.*, & *fol.*123. *lit. B. volum. scripturar. Turs.*

67. Di questa privata scrittura, che sottoscritta dicesi da Carlo Duca di Tursi a' 6. Marzo 1607. non vi è altro documento, che una semplice copia estratta, come dicesi, dall'originale esibito al Notaro, che l'estrasse, e restituito a chi esibillo, *fol.*278. & *at. lit. A. vol. scripturar. Turs.*

68. Da questi fatti sorge la partita del credito di scudi 20000. dotali della fu Placidia Spinola: poiche dice la Principessa d'Avella, Placidia Doria dichiarò spettare a Placidia Spinola altri scudi 20. mila per aumento di dote; questi nell'anno 1621. furon pagati, poiche cedute furono a Placidia Spinola le ragioni, che avea Brigida Spinola contro Carlo Duca di Tursi; dunque per le doti di Placidia Spinola restituir si devon li scudi 20.mila.

69. PEr ora negar noi non vogliamo, perche il negarlo a noi per ora non importa, che li scudi 20. mila si debbano per le doti di Placidia Spinola; diciamo solo, che non si devono dall'eredità del Principe Gio: Andrea il vecchio, e perciò giusta sia la sentenza, con cui il S.C. ave assoluto l'odierno Principe di Melfi erede del Principe Gio: Andrea: se li scudi 20.mila son dovuti per le doti di Placidia, saran dovuti dal Duca Carlo marito di Placidia, non dal Principe Gio: Andrea; e'l S.C. contro l'eredità di Carlo ogni ragione ave riserbata

ta alla Principessa d'Avella, ed in sossidio anche quella contro de' beni del fedecommesso nel caso, che le doti di Placidia dall'eredità di Carlo non apparischin pagate, e nel caso che beni liberi di Carlo per pagarle non vi siano, e perciò dell'inventario ave ordinata la discussione.

70. LA Principessa d'Avella vuole, che per li scudi 20.m. sia tenuta l'eredità del Principe Gio: Andrea, perche dice, che'l matrimonio fra Carlo, e Placidia fu contratto co'l consenso di Gio:Andrea Padre di Carlo, e da ciò vuol dedurre l'obbligo del Padre per la restituzione delle doti: ma la pensa assai male la Principessa d'Avella; poichè il Principe Gio:Andrea mai obbligossi per la restituzione delle doti di Placidia; noi non abbiamo li Capitoli matrimoniali per vedere se vi sia l'obbligo del Principe Gio: Andrea, e trattandosi del matrimonio d'un figlio, che fin da due anni prima era stato dal padre emancipato, giova credere, che'l Padre per la restituzione delle doti non si fosse obbligato.

71. Ma abbiam chiari documenti, che convincono, che'l Principe Gio: Andrea non obbligossi. Quando in Decembre del 1596. si stipulò quell'istrumento, con cui Carlo dichiarò aver ricevuti li scudi 30.m., che è la prima partita del credito dotale di Placidia, di cui abbiam già parlato, all'ora intervenne il Principe Gio: Andrea, ma solo a fine che Carlo per li scudi 30.mila ipotecasse il palaggio a Via nuova, e diede per quest'ipoteca il suo consenso; inutile sarebbe stato, e superfluo questo consenso di Gio: Andrea, se per li precedenti Capitoli matrimoniali alla restituzione delle doti fosse stato egli obbligato; e leggasi il Testamento del Principe Gio: Andrea, che ivi vedrassi che'l suo obbligo fu per li soli scudi 30.mila. *Num.*118.

72. OBbligo dunque del Principe Gio: Andrea noi non ne abbiamo; e poi se l'obbligo anche vi fosse, l'obbligo esser potrebbe per quelle doti, che ne'Capitoli a Placidia costituivansi, che furono li scudi 30. mila; per gli altri scudi 20.m. che in aumento, o supplemento di dote a Placidia furon costituiti nel 1607. la prima volta dopo la morte del Principe Gio: Andrea, come vogliamo questo obbligato?

73. Li scudi 20. mila furon costituiti a Carlo per supplemento di dote dopo la morte del padre, furon pagati con quella cessione del credito anche dopo la morte del padre, come dunque il padre deve essere obbligato per quella dote costituita senza sua scienza, e pagata non ad esso lui, ma dopo sua morte al figlio? quando che se anche in vita del padre al figlio di famiglia, e non già emancipato, la dote si fosse pagata, ma senza ordine del padre, il padre non sarebbe tenuto, se non che per quanto in utilità sua di quella dote si fosse convertito secondo l'insegnamento dello *Giureconsulto Ulpiano*.

74. *L. si cum dotem* §. *trasgrediamur* 12. *ff. soluto matrimon. Trasgrediamur nunc ad hunc articulum, ut quæramus adversus quos competit*

de

de dote actio? & adversus ipsum maritum competere palam est; sive ipsi dos data sit, sive alii ex voluntate mariti . . . . . sed si filius familias sit maritus, & dos Socero data sit, adversus Socerum agetur: Plane si filio data sit, siquidem jussu Soceri, adhuc absolutè Socer tenebitur; quod si filio data sit non jussu Patris, Sabinus, & Cassius responderunt, nihilominus cum patre agi oportere: videri enim ad eum pervenisse dotem, penes quem est peculium; sufficit autem ad id damnari eum, quod est in peculio, vel si quid in rem patris versum est.

75. Contro l'eredità dunque di Gio: Andrea niuna azzione ave per questi scudi 20.m. la Principessa d'Avella, e perciò il S.C. ave assoluto l'odierno Principe di Melfi: contro l'eredità del Duca Carlo marito di Placidia esperimenti pure ogni ragione, che pretende avere la Principessa d'Avella, che a noi nulla importa; ma se si lusinga, discusso l'inventario di Carlo, d'aver ragione sopra de' beni di Carlo, ma dal padre a fedecommesso sottoposti, allora se la deve veder con noi; e conoscerà, che'l credito de' scudi 20.m. o non sia vero, o che non sia dotale per l'intiera somma, o che sia stato sodisfatto a Placidia dall'eredità di Carlo.

76. PEr ora accennamo alla Principessa le difficoltà, che sarà per incontrare, quali siano, che poi a suo luogo più diffusamente l'esaminaremo quando sopra de' beni del fedecommesso per mancanza de' beni liberi di Carlo discusso l'inventario di costui, voglia di questo credito esser sodisfatta.

77. E' vero, che Placidia Doria dichiarò spettare a Placidia Spinola scudi 20. mila per supplemento di dote, ma non è vero, chè questi scudi 20. mila a Carlo marito di Placidia Spinola fossero stati pagati, e sodisfatti: la sodisfazione si deduce dall'istrumento, con cui nel 1621. Brigida Spinola cedè a Placidia sua sorella ogni dritto, che avea contro Carlo Duca di Tursi per li scudi 20.mila, che Carlo dovea all'eredità di Luca Spinola Avo comune in virtù d'una privata scrittura: da quivi è, che per convincersi debbitore Carlo di questi scudi 20.mila, deve esibirsi quello chirografo del di lui debbito; perche se a Tizio cedo li ducati mille, che mi deve Sempronio, non per questo Sempronio sarà vero mio debbitore, ne per la cessione diventarà debbitore di Tizio, se del debbito di Sempronio non si produce prima il valido documento.

78. Il chirografo privato del debbito di Carlo non v'è, s'esibisce solo una Cartola con l'estratta *ab originali exhibito, & exhibenti restituto*, e questo basta per fondare contro Carlo il debbito, e sopra tutto per fondarlo a danno de' chiamati al fedecommesso di Gio: Andrea?

79. Se si dice, che nel 1650. la Ruota di Genova dichiarò debbitrice l'eredità di Carlo per questi scudi 20.mila, allora quando liquidò li crediti dotali di Placidia in scudi 50. mila; rispondiam noi, che quel giu-

giudizio fra l'Ava, e Carlo il giovane di lei nipote fu un giudizio collusivo, poiche altra mira non s'ebbe, che d'acclarare il credito dotale di Placidia nella maggior somma, che fosse stato possibile, per difendere da'creditori di Carlo il vecchio li beni dello medesimo; onde quando si tratti contro l'eredità di Carlo và bene quello mandato esecutivo; ma quando si tratti contro li chiamati al fedecommesso di Gio: Andrea, quella collusiva sentenza non può a questi nuocere, perchè *res inter alios acta, alteri nocere non potest*.

80. E maggiormente non può nuocere quella sentenza contro' chiamati nel S. R. Napolitano Conseglio, che delle sentenze, e determinazioni de' stranieri Senati non è mero, ma misto esecutore; e prima d'esequirle l'esamina, e là dove giuste le conoschi l'eseque, che se irragionevoli siano, le modera, ed anche le rivoca.

81. Quel mandato esecutivo non può mai esequirlo il S. C. contro' chiamati al fedecommesso di Gio: Andrea, perchè non costando del debbito di Carlo, manca la sodisfazione de' scudi 20. mila fatta a Carlo, e perciò l'eredi di costui non sono tenuti a restituir detta somma agli eredi di Placidia.

82. MA acciocchè ogni speranza, ed ogni lusinga deponga la Principessa d'Avella, sappia, che non tutti li scudi 20. m. sarebbero doti di Placidia Spinola, ma soltanto la metà de' medesimi. Carlo dovea li scudi 20. mila in virtù della privata scrittura da lui sottoscritta all'eredità di Luca Spinola *fol.* 278. *scripturar. Turs.*, l'eredità di Luca Spinola per una metà spettava a Placidia, per un'altra metà spettava a Brigida nipoti ed eredi tutte due di Luca; e questo dichiarasi nell'istrumento del 1621. in cui si dice, che per metà adivano quell'eredità *fol.* 122. *lit. A. scripturar. Turs.*

83. Quindi quando con quell' istrumento Brigida, che dovea pagare la metà dell'aumento delle doti di Placidia, cedè a costei *omne jus*, che avea contro Carlo per lo credito de'scudi 20. mila, questa metà ceduta da Brigida a Placidia divenne dotale di costei; l'altra metà propria di Placidia, che Placidia la rappresentava come erede dell'Avo, come divenne dotale? ci voleva un bell'istrumento, con cui Placidia dando, e cedendo per le sue doti al marito quel credito, che aveva contro dello medesimo, costui dichiarato si fosse de'scudi 20. mila debbitore per causa delle doti di Placidia sua moglie.

84. Li scudi dunque 10. mila metà de' 20. mila, quelli 10. m., che spettavano a Placidia come erede dell'Avo, non divennero mai dotali di costei, e da ciò ne deriva, che se Carlo li doveva, se oggi l'eredità di Carlo li deve, non si può dall'erede di Placidia aver ricorso in sussidio sopra li beni del fedecommesso, se beni liberi di Carlo non vi siano.

Ed

85. ED in fine se Placidia ebbe per lo suo credito dotale più di ducati 80.mila di moneta del nostro Regno, parte valore delle Galere, e parte valore de'grani, e delle difese di Trisaja, e Carammola, oltre il gran valore de' mobili, suppellettili, ed argento, non restò dal suo credito dotale Placidia sodisfatta? Ma siccome dicemmo nel *num. 75.* di quest'eccezzioni faremo uso, quando la Principessa d'Avella discusso l'inventario di Carlo, visto che non vi sian beni liberi, voglia del credito dotale di Placidia sodisfarsi sopra de' beni del maggiorato; allora mente più sollevata, e sublime, penna più dotta, sarà per dimostrare nullo il credito de'scudi 20.m., non in tutto dotale, e la parte dotale per intiero sodisfatta.

86. LA terza partita del credito dotale di Placidia è di duc.195.mila: ma quanto più dell'altre due è grande, tanto più dell'altre due è insussistente. La Principessa d'Avella ci vuole dare ad intendere, che fra le doti di Placidia, vi fosse stato ancora l'ufficio del suggello della G.C. della Vicaria; pretende, che non già l'ufficio, ma che li frutti dello medesimo fossero stati dotali, che perciò il marito avuto avesse l'obbligo d'impiegare anno per anno in compra li frutti, e dalle compre percepire l'emolumenti; e che sciolto il matrimonio nel 1649. per la morte di Carlo, per le doti restituir si doveano a Placidia tutti li frutti in costanza del matrimonio dal suggello percepiti; di questi ne fà un cumulo, che a duc. 195. mila ascende; e per provare esser giusta questa impresa, ave esibita la Principessa una sentenza proferita in Genova da un solo Giudice Cesare Durazzo nel 1656., con cui l'eredità di Carlo marito di Placidia per causa del credito dotale di costei per l'ufficio del suggello fù condannata al pagamento prima di duc.204573., ed indi con altro decreto dello stesso Giudice fu ridotto il credito a ducati 195306. *fol.102. lit. A. scripturar. Turs.*

87. NOi quì potriamo chiamare in dubbio, che l'ufficio del Suggello fosse stato dotale di Placidia Spinola; poiche se li Capitoli matrimoniali della medesima non esistono, donde vuole ciò dedursi? la parte con sommo artificio tiene celati, e nascosti li Capitoli matrimoniali di Placidia Spinola, e con l'istesso artifizio li tenne celati nel 1650. l' istessa Placidia, poiche nell'istrumento de' 2. Decembre 1596. si leggono alcune dubbie perole, dalle quali la Principessa vuol dedurre, che sia stato dotale quell'ufficio; lo che se li Capitoli s'esibissero, restarebbe chiarito.

88. In quell'istrumento del 1596. si dice. *Cum sequuto matrimonio inter Illustrissimum D.Carolum de Auria Excellentissimi Principis Joannis Andreæ filium, & Illustrissimam Dominam Placidiam filiam Illustrissimi Joannettini Spinula, ultra loca, seu feuda locorum Calicis, & Veppi, & Officium conservatorum regiorum sigillorum Vicariæ Regni Neapolis ad dictam Placidiam spectantia, fuerint eidem D.Carolo occasione dotium soluta scuta &c. . . . . fol.85. lit. A. vol. scri-*

scripturar. Turs., e poi in detto istrumento si soggiunge: *Confessus fuit dictus Carolus, & confitetur dictæ Illustrissimæ D. Placidiæ ejus uxori præsenti . . . . habuisse, & recepisse ultra dicta loca, seù feuda, & officium de quibus supra dicta scuta &c. . . fol. 86. lit. B.*

89. Obbligasi Carlo alla restituzione de' scudi 30. mila, ipoteca a quest' oggetto co 'l consenso del padre il palaggio a Via Nuova; ma per li feudi di Calice, e Veppe, e per l'Ufficio del suggello della G. C. non fa obbligo alcuno, non promette conservarli, e ben custodirli, non promette in caso di scioglimento di matrimonio restituirli, nè patto, promessa, o convenzione alcuna a riguardo di detti feudi, ed officio in detto istrumento si legge.

90. Dall'esserfi detto in detto istrumento *cum ultra loca, & officium spectantia Placidiæ fuerint Carolo occasione dotium soluta scuta &c.* si vuol dedurre, che l'ufficio fosse stato dotale, e costituito in dote oltre li scudi 30. mila: noi all'incontro crediamo, che la dote si fosse ridotta a' scudi 30. mila, e che l'ufficio, e li feudi fossero stati estradotali; e che 'l senso di quelle parole sia, ch' erasi costituita la dote in scudi 30. mila, oltre li feudi, ed ufficio, li quali spettavano a Placidia; e che quella parola *oltre*, dinoti che li feudi, ed ufficio spettavano a Placidia, oltre la dote, ma non già ch' eran dotali.

91. Questa nostra credenza si conferma dal vedere, che durando il matrimonio Placidia ella fu quella, che fece li Procuratori per esiggere li frutti dell'Ufficio, quando che se dotale stato fosse, li frutti averebbe dovuto esiggerli il marito.

92. Nel dì 21. di Giugno del 1596. per mezzo di pubblico istrumento Placidia Spinola col consenso di Diana Mari, di Luca, e di Nicolò Grimaldi suoi Tutori, e Curatori essendo ancor d' età minore, costituì suo Procuratore Carlo Duca di Tursi suo marito a poter esiggere da' Collettori dell'ufficio le rendite del medesimo: *Fecerunt, constituerunt verum Procuratorem D. Carolum Doria maritum dictæ Placidiæ præsentem ad nomine ipsius Placidiæ, & dictorum constituentium ad habendum, exigendum, recuperandum &c. a Collectoribus dicti officii, & ab aliis quibusvis etiam per medium Bancorum fructus &c. fol. 278. vol. scripturar. Melph.*

93. Se in dote fosse stato costituito l'ufficio, non avea d'uopo il marito della procura della moglie per riscuoter li frutti. Questo viapiù si rende chiaro dal vedere, che nel dì ultimo d'Aprile del 1622. Placidia Spinola fece suo Procuratore Massimiliano Alchini a poter amministrare, ed esiggere, anche per mezzo di Banco per lo spazio di cinque anni le rendite, e frutti dell'ufficio, *fol. 288. d. volum. scripturar. Melph.*

94. Questa procura fatta dalla donna in costanza del matrimonio a beneficio d'un terzo per l'esazione de' frutti dell'officio, ben convince, che non era stato questo dato in dote, poichè in questo caso

la

la procura far doveala il marito, e non già la moglie. Altri documenti vi sono ancora, che convincono non esser stato dotale l'officio, ma li lasciamo da parte, non avendo di questi per ora bisogno.

95. E ci confermiamo nella credenza, che l'ufficio non fosse stato mai dotale, dal vedere, che morto il marito, nella prima istanza, che fece Placidia per la consecuzione de' suoi crediti dotali, non descrisse questo per causa del suggello: giacchè chiese per le doti soli scudi 50009. siccome leggesi nel mandato esequutivo, *pro scutis 50009. auri in auro PETITIS*. Anzi che abbiam da credere, che chiesta avesse una reddizion de' conti per questo officio, come robba estradotale; giacchè vediamo, che quando invaghissi del pensiere nel 1655. di ripetere l'ufficio, o li frutti dello medesimo come robba dotale, il Procuratore nell'istanza, che presentò disse *desistens ad cautelam ab alio judicio moto redditionis rationis dicti sigilli, fol.89. lit.C. scriptur. Turs.*

96. Eravi dunque altro preventivo giudizio da Placidia intentato per la reddizion de' conti per questo ufficio; dunque non lo pretese quando si sciolse il matrimonio come dotale, ma di ciò invaghissi nel 1655., che vuol dire quasi sei anni dopo la morte del marito: Ogni dubbio si dileguarebbe se li capitoli matrimoniali di Placidia s'esibissero, e se la parte non li volesse tenere celati, ed occulti.

97. Concedasi però per pochi momenti, e senza far torto al vero, che l'ufficio del suggello sia stato dotale di Placidia, vediamo quali conseguenze quindi derivino. Se la Principessa d'Avella dimanda per la restituzione della dote l'ufficio del suggello; questo, sciolto il matrimonio per la morte di Carlo, ritornò nelle mani di Placidia, che per mentre visse lo godè: dunque per quest' ufficio niente ave, che pretendere l'erede di Placidia.

98. Se poi la Principessa d'Avella sù l'appoggio del decreto di Cesare Durazzo pretende, che 'l capital dotale consistito sia ne' frutti dell'officio, e che questi debbansi restituire; o in che tempestoso mare entra con fragil Barca, e senza governo.

99. Primieramente diciamo, che anche in questo caso a niente l'eredità del Principe Gio: Andrea sarebbe tenuta, giacchè costui ne' capitoli matrimoniali di Placidia non intervenne, e solamente obbligossi nell' istrumento de' 2. di Decembre 1596. per la restituzione de' scudi 30. mila, siccome abbiam dimostrato ne' numeri 69. ad 75. e li frutti dell' ufficio no'l Principe Gio: Andrea, ma Carlo li riscosse, onde la sentenza del S.C., con cui è stato assoluto il Principe di Melfi erede di Gio: Andrea è giusta.

100. Inderizzi le sue istanze la Principessa d'Avella contro l'eredità di Carlo Duca di Tursi, contro la medesima avvagliasi a suo piacere della

la determinazione di Cefare Durazzo,pretenda,ed anche rifcuota li duc.195.m.per caufa di quefto credito dotale di Placidia per ragion dell'ufficio del fuggello, che 'l Principe di Melfi fpettatore indolentiffimo non farà mai per opporfeli; ma fe penfa di pretendere poterfi fodisfare de' duc.195. mila fopra li beni del fedecommeffo in fuffidio, perchè difcuffo l'inventario di Carlo, non ritrovi tanto de' beni liberi, quanto bafti per fodisfarfi di quefto credito, allora con ragione entrar deve il Principe di Melfi nell'impegno di dimoftrare non efiftente quefto ideato credito dotale di Placidia di duc.195.mila per caufa de' frutti dell'ufficio del fuggello, anche quando il fuggello foffe ftato dato in dote.

101. Qui replicamo non aver noi fotto gli occhi li capitoli matrimoniali di Placidia, e l'altro fine per cui fin dal 1650. non efibironfi è quefto, per pefcare nel torbido, e poter pretendere come capital dotale li frutti, e non già l'ufficio: noi non neghiamo, che nel darfi in dote un podere, ftabilir fi pofsa per convenzione efprefsa, che li frutti annui debbanfi impiegare in compra,che da quefta compra rifcuoter poi debbanfi li frutti,che fervano per foftener li pefi del matrimonio; e convenendofi in quefta guifa, non neghiamo,che fciolto il matrimonio, l'eredità del marito nell'obbligo fia di reftituir le compre fatte co' frutti del podere; e fe non l'ave in compra impiegati, nell' obbligo fia di reftituire la fomma de' frutti dal podere annualmente percepiti: ma diciamo, che là dove quefta efprefsa convenzione non vi fia, non fi legga; fe dicefi coftituito in dote il podere, la proprietà fia fondo dotale, e l'annui frutti, fiano frutti di dote, che dal marito fi percipifcono, fi confumano, e che reftituir non devonfi; giacchè fervono per lo mantenimento de' pefi del matrimonio.

102. Quel che dicefi del podere, ave luogo ancora fe non già un corpo ftabile, ma qualche dritto vitalizio appartenente alla donna per mentre dura la di lei vita, o la vita altrui, per dote fi coftituifca: così fe fi promette in dote l'ufufrutto, che con la morte dell'ufufruttuario eftinguefi; fe la promefsa fia femplice, e da altra convenzione non fia accompagnata, Celfo, ed Ulpiano crederono, che 'l *jus utendi*, *fruendi* fia dotale, e che perciò fciolto il matrimonio, il marito, o l'eredi dello medefimo quefto dritto, quella ragione alla donna, o all'eredi di coftei reftituir debbano; e che non già li frutti percepiti debbanfi reftituire; fe poi all'incontro altra particolar convenzione vi fia, crederono doverfi quefta efeguire.

103. *L. dotis fructum* §. 2. *ff. de jure dotium*. *Si ufusfructus in dotem datus fit, videamus utrum fructus reddendi funt, nec ne? Et Celfus lib.*10. *digeftorum ait, intereffe quid actum fit: & nifi appareat aliud actum, putare fe jus ipfum in dote effe, non etiam fructus, qui percipiuntur.*

104. La vuol fentire più chiara la determinazione la Principefsa d'Avella? quel che nell'additata *leg.* propone Ulpiano è lo fteffo del cafo prefen-

sente. L'usufrutto estinguesi con la vita dell'usufruttuario, l'ufficio del suggello estinguevasi con la vita di Placidia; dato in dote l'usufrutto, *jus ipsum in dote est*, non già li frutti, che per l'usufrutto percipisconsi; onde non questi, ma quel *jus*, quella ragione di percepirli devesi restituire; così dato in dote l'ufficio, *jus ipsum in dote est*, non li frutti; questo dritto di riscuotere li frutti dell'ufficio, ch'era dotale, morto Carlo, fu restituito a Placidia; dunque, che si pretende, che si vuole? Se si pretendono come capitale dotale li frutti, si produchi l'espressa convenzione con cui così siasi stabilito; ma se questa non si produce, *nisi appareat hoc actum, jus ipsum in dote est, non etiam fructus, qui percipiuntur*.

105. E quello, che si stabilisce nell'addotta legge, stabiliscesi ancora nella *l. si convenerit 4. ff. de pactis dotalibus*; e vedesi, che sempre d'espressa convenzione v'è d'uopo per far che li frutti o del podere, o del dritto vitalizio, che si dà in dote, si credano costituiti per capital dotale.

106. Essendo così dove è la convenzione stabilita quando si costituì la dote a Placidia, di dover Carlo annualmente impiegare in compra li frutti dell'ufficio, e queste compre riguardarsi come capital dotale, e queste compre, o que' frutti doversi restituire? Li capitoli non l'abbiamo; e se regolar ci vogliamo con l'istrumento di Decembre 1596. ivi leggesi, che *ultra loca Calicis, & Veppe, & ultra officium Placidiae spectantia*, furono costituiti in dote scudi 30.mila: non leggesi, che furono costituiti in dote li scudi 30.mila, oltre li frutti dell'ufficio; e siccome per li feudi di Calice, e Veppe non s'è mai preteso, che li frutti fossero capitale dotale, così ne meno può pretendersi per l'ufficio, se con l'istesse parole si costituiron per dote que' feudi, e quell'ufficio.

107. Quel che susseguì durando il matrimonio viapiù conferma, che non poteron mai li conjugi, e li dotanti avere idea di costituire in dote li frutti dell'ufficio: se questi costituivano un capitale dotale, e pe' medesimi il marito era obbligato alla restituzione, non poteansi riscuotere dalla moglie; e noi dicemmo ne' num.91. ad 95., che nel 1622. da' Procuratori della moglie esiggevansi li frutti dell'ufficio.

108. Leggesi però un bell' istrumento, con cui tutto si chiarisce, stipulato nel dì primo di Febrajo del 1642. Carlo Duca di Tursi asserisce, che Placidia sua moglie fra l'altri crediti, rappresentava quello de' scudi 50. mila per le sue doti: *Sciens D.Placidiam ejus uxorem inter cætera esse creditricem de scutis 50. m. occasione suarum dotium, & illarum augumento facto a Placidia Doria ejus avia virtute publicorum instrumentorum &c. fol.289. scripturar. Melph.*

109. Se quelle parole: *Sciens inter cætera esse creditricem de scutis 50. mila occasione dotium*, si spiegano secondo le spieghiamo noi, che il credito delle doti era di scudi 50. mila fra l'altri crediti di Placidia, ma

ma non già dotali; ne viene per necessaria conseguenza; che l'ufficio non fu dotale, giacchè le doti a scudi 50. mila riduconsi.

110. Se poi si voglia dare la spiega, che de' scudi 50. mila dotali era creditrice Placidia *inter caetera* cioè fra l'altri suoi crediti dotali; all' ora ne derivarà, che l'ufficio sia stato dotale; ma da quelche in quell'istrumento si conviene, non potrà derivar mai, che li frutti, e non già l'ufficio fossero stati dotali.

111. Con quell'istrumento ipoteca con Regio Assenso Carlo alla moglie pe' scudi 50. mila le difese feudali di Trisaja, e Carammola: fermiamoci quì: Se l'ufficio era dotale, e non già li frutti, s'arriva ad intendere perche Carlo ipotecato anche non avesse le difese per l'ufficio; poichè esistendo l'ufficio, non essendo stato alienato, non eravi bisogno d'ipoteca a favor della donna sopra li beni del marito, se 'l fondo dotale esisteva: all' incontro se li frutti dell' ufficio costituito avessero il capital dotale, era più necessario a Placidia, che per lo credito di questi frutti se l'ipotecassero le difese, che per lo credito de' scudi 50. mila; alla peggio doveanseli ipotecare, e per l'uno, e per l'altro credito; e certamente l'ipoteca sarebbe seguita, se 'l credito dotale era pe' frutti, giacchè il marito altro impegno non avea, che di cautelar la moglie in esclusione degli altri suoi creditori; e questo lo disse nell'istrumento medesimo: *Cupiens dictam Dominam Placidiam quae est omnibus aliis creditoribus anterior, cautiorem reddere &c. fol.289. in princip. scripturar. Melph.*

112. Se dunque nel 1642. volendo il marito cautelar la moglie, ed ipotecarli con assenso le difese feudali, non l'ipotecò per l'ufficio, ma per li soli duc.50. mila, è segno certo, che l'ufficio, o non fu dotale, o che se fu dotale, il fondo dotale costituivasi dall' ufficio, e non dalli frutti; e perciò le difese non ipotecaronsi, giacchè per l'ufficio esistendo il fondo dotale, non eravi credito della moglie sopra li beni del marito: qual credito sarebbe stato certo, e grande, se'l fondo dotale consisteva ne' frutti; giacchè questi eran stati consumati.

113. ORa vedesi a qual fine si tengon celati, e si son tenuti sempre nascosti li capitoli matrimoniali di Placidia; se ora fra noi fosse Cesare Durazzo, come bene li potriamo rinfacciare, che non intese li legali principj quando proferì quella sentenza: ma egli certamente ci risponderebbe, che proferilla, perchè l'Attrice insisteva, e 'l reo apparentemente, e non veramente opponeasi: trattavasi d'un giudizio collusivo fra l'ava, e'l nipote, nipote unico di Placidia; giovava a costui di far comparire grande il credito dell'ava per coprire con quel credito anteriore li beni del Duca Carlo, che a' debiti dello medesimo erano in buona parte onnossii; poco, anzi nulla importava a Carlo il giovane di possedere li beni, o con titolo d'erede dell'avo, o con titolo d'erede dell'ava, e pe' crediti della medesi-

desima ; ma giovavali, che questi crediti s'acclarassero per far' argine a' creditori dell'Avo; ed in fatti, che questo stato fosse il fine, si vede dall' osservare, che di quella così ingiusta sentenza Carlo non gravossi, e che soltanto dimandò, che si migliorasse nella somma di duc.9000. diminuendoli dalla somma di duc. 204. mila, in cui con la prima sua sentenza il Durazzo avealo condannato.

114. O che bella maniera di contendere in giudizio! d'una sentenza, che condanna Carlo a duc.204. mila, sentenza ingiusta, questo non si grava; e pure la sentenza proferita da un solo giudice aver potea giusta speranza il reo, che rivedendosi da Senato Colleggiato, si fusse rivocata.

115. GLi effetti poi fecero vedere, ch'era collusivo il giudizio, giacchè Placidia per mentre visse, di questo credito non curò d'esser sodisfatta; Carlo non ebbe l'incommodo di sodisfare all'Ava de'ducati 195. mila alcuno interesse; non ebbe l'incommodo di privarsi di parte de' beni con darli a colei *in solutum*, o con farglieli aggiudicare; ebbe però il vantaggio di tenere in dietro con quel credito li Creditori di Carlo il vecchio.

116. E Questa collusiva sentenza ardisce la Principessa d'Avella d'imprendere, che ora nel S.C. partorir debba l' eccezzione della cosa giudicata, non già contro Carlo, e contro l' eredi dello medesimo, ma contro li chiamati al fedecommesso di Gio: Andrea; o che spirito! replichiamo, che 'l nostro S. C. le sentenze de' stranieri Senati non l'esegue, ma l' esamina, le rivoca, le modera, e quando sian giuste allora l' esegue: e mesi addietro nella Ruota del Marchese Signor D. Gio: Antonio Castagnola a relazione del Consigliere Signor D. Ignazio di Ferrante il S. C. a nostra difesa, senza tener conto d' una sentenza di Roma, con cui l' Auditor Cenci assolveva il Principe di Caserta convenuto dal Principe di S. Nicandro, e condannava questo a prò di quello in duc. 11. mila, condannò il Principe di Caserta, ch' era stato assoluto a pagare al Principe di S.Nicandro niente meno,che duc.104. mila: or vedasi, se sarà per eseguire la determinazione del Durazzo proferita in un collusivo giudizio.

117. LA sentenza dunque del S. C., con cui il Principe di Melfi è stato assoluto dalle non giuste istanze della Principessa d'Avella per lo credito dotale di Placidia Spinola, è giusta, è ragionevole; poichè l'eredità del Principe Gio: Andrea, ch'era tenuta pe'scudi 30. mila, li sodisfece, per altri scudi 20. m., e per gl'altri duc. 195. mila l'eredità di Gio: Andrea non è tenuta; li crediti non sono validi; e il S. C. ave per l' intiero vero credito dotale di Placidia, riserbate le ragioni alla Principessa in sussidio contro li beni del fedecommesso;

so;

so: onde la Principessa attendi a far liquidare; inteso un Curatore; che dovrà darsi all'eredità di Carlo, ed inteso il Principe di Melfi, li crediti dotali di Placidia, quali veramente siano, ed a che certa somma ascendino, deduca da' medesimi quanto Placidia esigè, discuta l'inventario dell'eredità di Carlo, inteso ancora il Principe di Melfi, che se poi resta cosa a conseguire pe' crediti dotali di Placidia, potrà contro li beni del fedecommesso rivolgersi.

118. Ma questa è una speranza vana; perche dedotto da' crediti di Placidia il valore delle Galere, quello delle difese di Trisaja, e Carammola, quello de' grani, e quello de' mobili, ed argenti &c. le due prime partite de' crediti, quella de' scudi 30. mila, e l'altra di scudi 20. m. in tutto restano sodisfatte; maggiormente, che li scudi 20. mila non tutti sono dotali, siccome dicemmo, e quando per queste due partite qualche somma l'eredi di Placida restassero a conseguire, per sodisfarla, è più, che sufficiente l'asse ereditario libero di Carlo, sopra tutto secondo lo stato presente delle cose, in cui riguarda la Principessa come libero nell' eredità di Carlo lo Stato d'Avella.

119. S'apprezzi lo Stato d' Avella, che oltre passa mezzo milione; s' apprezzi lo Stato di Tursi, beni tutti ereditarj liberi di Carlo secondo crede la Principessa; s'apprezzino gli altri beni descritti nell' inventario di Carlo, che vedrassi quanto vi sia di libero, onde il credito delle doti si possa sodisfare, senza ricorrere a' beni del fedecommesso?

120. OLtre che siccome l'erede co 'l beneficio dell' inventario non deve correr pericolo sopra li beni proprj, e non deve essere in danno; così non può essere in guadagno con l'altrui interesse; e perciò deve darsi minuto conto de' frutti de' beni ereditarj; dia il Duca di Tursi conto de' frutti d' Avella, di Tursi, e di tutti gli altri beni, che crede ereditarj liberi di Carlo, lo dia dall'anno 1649. fin'oggi, che co' frutti ogni gran credito restarà compensato, ed estinto: nè si lusinghi mai di poter conseguire l' ideato credito di duc. 195. mila pe' frutti dell' ufficio in virtù della determinazione di Cesare Durazzo. Ma finiamo di discorrer più di questo credito, perche a tempo più proprio farassi, se 'l bisogno lo richiegga; e passiamo all'esame della sentenza per quel che all'altri crediti riguarda.

§. II.

§. II.

De' crediti estradotali di Placidia Spinola, per la sodisfazione de' quali si pretende dedurre libera da' beni del fedecommesso la legitima del Duca Carlo.

121. De' crediti estradotali di Placidia Spinola contro l'eredità di Carlo Duca di Tursi non avendo la creditrice azione alcuna contro l'eredità del Principe Gio: Andrea, nè sopra li beni di Carlo a fedecommesso soggetti, ha preteso poter dedurre da questi la legitima, che libera spettar potea al Duca Carlo, affine di sodisfarsi con questa di que' crediti estradotali; ma 'l S. C. con la sua sentenza ave dichiarato non potersi la legitima di Carlo dedurre: contro questa parte della sentenza sono drizzate la 19., e la 20. nullità.

122. *Quo vero ad creditum, secundo loco in dicta comparitione descriptum fol.518., declaramus non esse locum deductioni legitimæ in beneficium quond. Illustris Ducis D. Caroli super bonis quond. Illustris Principis ejus patris D. Joannis Andreæ Senioris pro prætensis creditis extradotalibus quond. Illustris D. Placidiæ Spinola.*

123. Molti crediti estradotali dedusse Placidia Spinola contro l'eredità di Carlo suo marito, che diconsi acclarati nel 1651. con decreto di Lorenzo Spinola, quali crediti importano più di duc. 150. mila di capitali, *fol.410. Scripturar. Turs.*

124. Non è nostra cura l' esaminare se questi crediti esistano, o non esistano, poichè pe' medesimi niun' azione ave la Principessa contro l'eredità del Principe Gio: Andrea, nè azione alcuna contra la medesima ave ella dedotta: vuole detrarre *ex juribus* di Carlo per sodisfarsi de' medesimi la legitima di costui: questo dobbiam dimostrare, che con ragione le sia stato denegato dal S. C.

125. Il Principe Gio: Andrea nel suo testamento espressamente ordinò, che volea, che Carlo, e 'l Cardinale suoi figli secondogeniti accettata espressamente avessero quella sua testamentaria disposizione, e che avessero rinunciato al Marchese di Torriglia ogni dritto, ed azione, che aveano per la di loro legitima; s' avvalse della cautela di *Soccino*, poichè colui, che accettar non volea il testamento, e rinunciar non voleva al dritto della legitima, lo privò d'ogni commodo, d'ogni legato, e d'ogni istituzione a di lui prò concepita nel testamento, lasciandoli solamente quelche per legitima l'era per ragion dovuto.

126. *Num.21. Li quali tutti sudetti legati fatti come sopra a favore di detto*

to Illustrissimo Signor Cardinale, e detto Illustrissimo Signor D.Carlo gli ha fatti, e fà per tutto quello, e quanto che ogn' un di loro potessi domandare, e pretendere così nelli beni, & eredità di detto Signor Testatore, come nelli beni, & heredità di detta Eccellentissima Signora D.Zenobia loro madre, e così per caosa di LEGITIMA, *e suplemento di essa, come per qualsivoglia altra caosa niuna esclusa, escluso però le vite milizie a lor dovute per li feudi, che possedesse il detto Sig.Marchese Andrea, o altro suo successore, le quali consente, e vuole, che possino havere; & ordina, e comanda, che detto Illustrissimo Signor Cardinale, e detto Signor D.Carlo prima di conseguir li detti legati, doppo però, che detto Signor Andrea, o l'erede chiamato alla sua eredità havrà fatto l'accettazione, e rinuncia, che si dirà in appresso, debbano, e siano tenuti espressamente accettare, & approvare il presente testamento, e specialmente gli obblighi, condizioni, e prohibizioni fattali, e cedere, e renonciare al detto Signor Andrea, e suo erede, o sia al successore di quello ogni, e qualunque ragione, & azzione, che in qualsivoglia modo li compete, o loro potessi competere, così per caosa di* LEGITIMA, *o sopplemento di essa, come per qualsivoglia altra caosa niuna esclusa, salvo la detta vita milizia, e specialmente in maniera che la specialità non deroghi alla generalità nelli beni feudali, che detto Signor Testatore riconosce in feudo di Sua Maestà Cattolica come Duca di Milano; riserbandosi però dette vite milizie, e tutte le ragioni, ed azzioni, che respettivamente possono loro competere in detti beni in virtù di questo presente testamento; la quale accettazione, e rinuncia doveranno fare per istromento pubblico con le clausole, e sollennità opportune, perchè detto Signor Testatore ha fatto li sudetti legati a favore di detto Signor Cardinale, e detto Signor D.Carlo sotto detta condizione, e non altrimente, e li esforta ad osservare quanto sopra prontamente, perchè il tutto risguarda il loro beneficio, & il commodo, e stabilimento della Casa di esso Signor Testatore, oltre che tale è la sua volontà; e caso che detto Illustrissimo Signor Cardinale, e Signor D.Carlo, o alcun di loro ricercati da detto erede, o dal detto successore ricusassero, o ricusasse far detta accettazione, e rinuncia nel modo, e forma detto di sopra, il che esso Signor Testatore non crede, poiche come si è detto la presente disposizione resta lor utile, priva quel ricusante di tutti li sudetti legati, ed ogn' utile, e commodo, che li potessi venire in virtù del presente testamento,* E SOLAMENTE LI LASCIA LA LORO LEGITTIMA PER VIA D'ISTITUZIONE, ET IN OGN' ALTRO MIGLIOR MODO *&c. dalla quale ordina, che si deduchino tutti li denari, che detto Signor Testatore havessi pagato, e fatto pagare in sua vita al detto Illustrissimo Signor Cardinale, o altri per lui, come appare dalli libri, e paperi di detto Signor Testatore.*

127. Il Duca Carlo per mezzo di publico istrumento accettò questa paterna disposizione, e specialmente rinunciò alla detrazione della legitima: *approbat prædictum testamentum paternum . . . . . & juxta illud*

illud cessit, & cedit, renunciatque Domino Principi Andreæ ejus fratri . . . omnia, & quæcumque jura . . . tam pro CAUSA LEGITIMÆ, & supplementi illius, quam pro quacumque alia causa &c. fol.199.at. lit.A., & lit.B. vol. scripturar. Melph.

128. Se dunque il padre vietò la detrazione della legitima, se in vietarla s'avvalse della cautela di Socino, se questo divieto accettò il figlio, con ragione il S.C. determinò *non esse locum deductioni legitimæ.*

129. Opponesi la Principessa d'Avella all'accettazione, che'l figlio fece del divieto dal padre ingiontoli di rinunciare alla legitima, e come fraudolento quell'atto impugna, perche dice, che indi ridonda il danno de' creditori di Carlo, in pregiudizio de' quali rinunciar non potea alla detrazione della legitima, per l'intiero titolo de' digesti, *quæ in fraud. creditor.*, a cui aggiunge lo statuto particolare di Genova, che simiglianti rinuncie a' creditori dannose, proibisce: *lib. 5. cap. 19. fol.* 339.

130. Mettiamo un poco da banda e'l divieto del Testatore, e l'accettazione dell'erede; e fingasi, che ne Gio: Andrea padre di Carlo vietato avesse di detrarre la legitima, nè costui espressamente accettato avesse quel divieto; nè pure potrebbesi per la legitima di Carlo detrarre un carlino da' beni del fedecommesso, poiche assai più di quelche importava la sua legitima Carlo ebbe di beni liberi dall' eredità paterna.

131. LA legitima di Carlo le parti medesime la liquidano in duc. 163.m.; regolandola dalla liquidazione, che'l padre fece della legitima del Marchese di Torriglia; le parole dell' allegazione di D. Basilio Forlosia, sono le seguenti nel *fogl.215. vers. ne può in fin. Quì ricordiamo, che siccome la legitima fu valutata per lo primogenito in ducati 163500. per la stessa somma spettar dee ancora agli altri Signori figliuoli.*

132. A Carlo il padre legò la liberazione di scudi 70. mila d'oro di que' cenzi, che costui li dovea *num.*19. E quando Carlo litigò con l'erede di Gio: Andrea dopo la morte di costui, e le differenze si rimisero all' Arbitro nel testamento dal padre eletto; allora innanzi all' Arbitro esibironsi li documenti del debito di Carlo, in scudi 100. mila, onde ritenuti da Carlo li scudi 70. mila dal padre legatili, fù condannato a pagare il di più, che pagollo, siccome dicemmo ne' *num.* . . . . . . Ecco dunque che per questo solo legato Carlo ebbe quasi l'intiera legitima.

133. A questi aggiunganfi duc. 66100. prezzo per cui Gio: Andrea comprò la Città di Tursi: questa comprolla Gio: Andrea in faccia di Carlo suo figlio; ma nel testamento dichiarò, che voleva, che *fusse, e spettasse* a Carlo, e liberollo d'ogni obbligo che aveva di pagarne il prezzo *testament. num.* 14. Questa dichiarazione fatta

pel

nel testamento, vediamo, che cosa importa; per veder poi se li duc. 66100. prezzo della Città di Tursi nella legitima di Carlo debbansi imputare: il padre non potea nel testamento privar Carlo del dominio del feudo, se questo già comprato in testa di costui ne' libri del Cedolario crasseli intestato: potea però il padre, dichiarando, che 'l prezzo avealo egli pagato, obbligar Carlo a sodisfarlo al suo erede; quindi se dichiarò nel testamento, che voleva, che la Città di Tursi fosse di Carlo, e che liberavalo dall'obbligo di pagarne il prezzo, questo legato importò la liberanza de' duc. 66100.; onde certamante imputar devonsi nella legitima di Carlo; se tuttociò, che 'l figlio riceve nel testamento paterno, tutto nella legitima s'imputa, *l. quoniam* 29. *l. seq.* & *l. sicut. C. de inofficios. test. Merlin. de legit. lib. 2. tit. 2. quæst. 1. n. 5.*

134. Per l'istessi principj nella legitima di Carlo imputar devonsi altri ducati 50. m. poichè Gio: Andrea nell'istesso *nu.* 14. ordinò, che 'l Marchese di Torriglia per mezzo di pubblico istrumento avvalorato da Regio assenso avesse cedute, e trasferite a Carlo le difese feudali di Trisaja, e Carammola, che fatte avea comprare in testa di Zenobia del Carretto sua moglie, la quale avea dichiarato poi averle comprate con denaro d' esso Gio: Andrea; e quando il Marchese di Torriglia acciò non avesse adempito, condannollo a pagare a Carlo duc. 50. mila. Il Marchese adempì a tutto, cedè per esecuzione del testamento paterno le difese a Carlo per mezzo di sollenne istrumento avvalorato da Regio assenso, e 'l Duca Carlo ebbe le difese: devonsi queste dunque imputare per la summa di duc. 50. mila nella legitima di Carlo, o per quel prezzo, a cui nella morte del padre ascendeva il di loro valore.

135. A tutto ciò aggiungasi il valore de' mobili, quello degli argenti legati dal padre al Duca Carlo, e 'l vantaggio, che da tanti, e tanti altri legati questo ritrasse; e vedrassi, ch'ebbe in beni liberi assai più di duc. 163. mila, per cui liquida la Principessa d'Avella la legitima di Carlo suo Tritavo.

136. DI tutte queste quantità, che a duc. 300. mila ascendono, non si tenga conto, non s'imputino nella legitima di Carlo, e si riguardino come se nel testamento paterno questi legati non si leggessero: lo Stato d'Avella l'ebbe Carlo per la paterna testamentaria disposizione? Certo che sì; questo fin' oggi la Principessa d' Avella non dice possederlo come libero? Non l'è stato intestato ne' libri del Cedolario per decreto della Regia Camera in virtù della rifiuta fattali dal padre? Dunque questo Stato l' ebbe Carlo; l' ebbe, siccome fin' ora crede la Principessa d'Avella, libero, e non soggetto al fedecommesso; e 'l valore di questo Stato, che mezzo milione oltrepassa, non basta per la legitima di Carlo? quindi, o la Principessa dichiari lo Stato d'Avella essere al fedecommesso soggetto; o per ora alla peggio si quieti per questa bella pretenzione di dedurre libera la legitima di Carlo da' beni del fedecommesso.

Car-

137. CArlo dunquè niente per la ſua legitima potea detrarre da' beni del fedecommeſſo, ſe tanto di libero ebbe dalla paterna eredità, che di gran lunga la legitima ſormonta, e compenza: ma ſingaſi, che niente di libero per ſua legitima aveſſe avuto Carlo, e che per la medeſima aveſſe potuto detrarre cento mila, e più ducati; non li detraſse, il padre gliel vietò, il figlio al divieto acconſentì; queſto atto del figlio non incontra la reſiſtenza, nè del titolo del digeſto, *quæ in fraudem creditorum*, nè dello ſtatuto di Genova: le leggi comuni con quel titolo del digeſto vietano gl' atti, che ſian fraudolenti, e riparano a' danni de' Creditori caggionati dalla frode, dal dolo; e perciò il titolo è concepito, *quæ in fraudem*; e lo ſtatuto di Genova gl'atti ſteſſi fraudolenti proibiſce, perche dice, che 'l Creditore, a cui ſiaſi qualche eredità diſerita, non poſsa *in præjudicium Creditorum* rinunciarla.

138. Da quivi è, che quegl' atti, che ſi facciano ſenza frode, o dolo, ſi ſoſtengono, quantunque da' medeſimi qualche pregiudizio a' Creditori ridondi; poichè la frode non dall'evento, ma dal premeditato conſeglio s'arguiſce: e ſopra tutto ſi ſoſtengono quegl' atti, che fatti con buona ſede non ſolo alcun danno a' Creditori non han caggionato, che anzi da' medeſimi gran vantaggio pe' Creditori derivato ſia.

139. FIngaſi, che la legitima di Carlo aſceſa foſse a' duc. 163. m.: ſe non accettava egli il teſtamento paterno, ſe non acconſentiva al divieto ingiontoli per la detrazzione della legitima, avuti avrebbe liberi li duc. 163. mila, ma nient'altro dalla paterna eredità conſeguire, o ſperar potea: vediamo un poco qualſiſia uomo prudente, anzi qualſiſia creditore di Carlo, che coſa a coſtui conſigliato averebbe; e vediamo, quali effetti ſian derivati dal conſeglio da Carlo eſeguito d' uniformarſi al volere paterno.

140. Sarebbe ſtato un' aſsai iniquo conſiglio di chi a Carlo conſigliato aveſſe di voler libera la ſua legitima; e più iniqua ſarebbe ſtata l'iſtanza della Creditrice, ch'era la moglie dello ſteſso Carlo: per duc. 163. mila reſtava privato non ſolo della liberanza di ſcudi d'oro 70. mila, del legato del valore della Città di Turſi, di quello delle diſeſe di Triſaja, e Carammola, del legato de' mobili, argenti &c. ma reſtava privato ancora degli annui duc. 11. m. legatili dal padre, e dello Stato d'Avella, che altri annui duc. 10. mila dava di rendita ſiccome il padre nel teſtamento dichiara *num.*12., e reſtava privato della ſperanza diſuccedere al Cardinale negli annui ducati 24. mila laſciatili dal padre: ſe li Creditori di Carlo inſiſtito aveſsero, acciocchè coſtui detratta aveſse libera la ſua legitima, qual Giudice averebbe aſtretto Carlo a condiſcendere a così iniqua iſtanza?

141. A' Creditori più importava l'eſecuzione del teſtamento paterno, che la detrazione libera della legitima; e perche già a ſeconda del teſtamen-

mento molto di libero aveva Carlo,ed assai più della legitima;e perche quando meno dalla legitima avuto avesse di libero, da' soli frutti de' beni, che a Carlo lasciava il padre fedecommessati, in due anni componeasi quelche per lo supplemento della legitima forsi vi bisognava.

142. Nel momento dunque, che Carlo risolvè d'accettare il testamento paterno,no'l fece con premeditato consiglio di frodare li suoi creditori: dagli effetti susseguiti vedesi, che quell'atto niun danno a'creditori cagionò, che anzi cagionolli sommo utile: Carlo visse dal 1606. per tutto il 1649., onde sopravisse al padre anni 43.: dalli soli annui duc.11.mila legatili dal padre, e soggetti al fedecommesso, dalli soli annui duc. 2000. vitalizj, e da' soli frutti d'Avella ragguagliandoli per annui duc.10. mila, secondo li ragguagliò il padre *testamento num.* 12. Carlo percepì ducati 989. mila: a questi aggiungonsi gli annui ducati 24. mila, che percepì dall' anno 1642. in cui morì il Cardinale fino al 1649., che fanno ducati 168. mila, ed ecco che Carlo percepì dalli soli beni del fedecommesso un milione cento cinquanta settemila ducati 1157000.: questi tutti restarono a' creditori di Carlo onnossii. Oh il gran danno a' creditori avvenuto, che in vece di detrarre da'beni del maggiorato poco, o niente, che Carlo per supplemento della sua legitima potea da' detti beni dedurre, anno percepito per mezzo del di loro debitore 1157000.: se dunque l'atto dell'accettazione del testamento paterno in quanto all'animo non fu fraudolente, e se in quanto agl'effetti non fu a' creditori dannoso, come può rescindersi?

143. E Poi quali creditori quest'azione avrebbero avuta? que' soli, che nel tempo che Carlo accettò il testamento paterno eran creditori di costui; perchè quelli, che divennero creditori di Carlo negli anni appresso, quest' azione non aveano; essendo a noi vietato il donare, e distrarre in pregiudizio de' presenti, ed attuali creditori, non già di que', che stando fra la nebbia del futuro, non sono, ma forsi un dì esser ponno nostri creditori.

144. Tutti li crediti estradotali di Placidia Spinola anno la di loro origine dopo l'accettazione del testamento, che seguì nel 1606., uno solo di duc.8000., che è quello *ex juribus* di Diana de Mari, si dice, che abbia l'origine sua dal 1602., ma dell'origine di questo credito presso gli atti non vi è documento: altro appoggio fin ora non ave detto credito, e gli altri tutti, che 'l decreto del Giudice Lorenzo Spinola, che nel 1651. l'ammise: ed è possibile, che per un credito di duc. 8000., si voleva, o poteva impedire a Carlo l'accettazione del testamento paterno, quando per sodisfar questo credito bastavan pochi mesi di frutti de' beni del fedecommesso?

145. NOn ferman però quì le nostre ragioni: li crediti estradotali di Placidia Spinola, dopo la morte di costei a chi pervennero?

Per-

Pervennero a Carlo il giovane Duca di Turfi nipote, ed erede di Placidia; e dopo la morte di costui all'odierno Duca di Turfi suo figlio.

146. Carlo il giovane istesso, e l'istesso odierno Duca di Turfi son quelli, che dal dì, che morì Carlo il vecchio, lo che avvenne in Decembre 1649. han goduto, e percepito come chiamati al fedecommesso di Gio: Andrea l'annui duc.11. mila legati a Carlo, li frutti d'Avella, e l'annui ducati 24. mila legati al Cardinale, quali nel 1642. per la morte di costui unironsi al maggiorato d'Avella.

147. Dimandiamo all'odierno Duca di Turfi, e fingiamo di dimandare al desonto di lui padre Carlo il giovane, essi come eredi di Placidia impugnano il testamento di Gio: Andrea, o s'acquietano al divieto da Gio: Andrea ingionto a Carlo per la detrazione della legitima? Se rispondono acquietarsi a quella disposizione, ogni disputa è cessata, giacchè il creditore *ex juribus* di Placidia, non aggisce per questo supplemento di legitima: se rispondon di nò, e che vogliono impugnare l'obbligo dal padre ingionto di non detrarre la legitima, li rendiamo vive le grazie; giacchè Gio: Andrea non solo a' figli ingiunse l'obbligo dell'accettazione del suo testamento, ma espressamente ordinò, che privava d'ogni commodo dell'eredità sua qualsisia discendente da' figli, che direttamente, o indirettamente impugnata avesse la sua disposizione, per qualsisia strada tentasse, che la sua disposizione non avesse l'intiero suo effetto, e subito in detto caso lasciò quelche a costui pe 'l suo testamento era dovuto all'altri chiamati: lo che quanto importi anche fuori della presente controversia lo vedremo a tempo più proprio.

148. *Num.22. In oltre desiderando detto Signor Testatore, che questo presente suo testamento, ed altre disposizioni, che per l'avvenire facessi a contemplazione di ultima volontà, pienamente, e per appunto siano osservate, nè in modo alcuno alterate, e che si levi l'occasione fra li Signori suoi figliuoli di dispareri; Perciò ordina, e comanda, che alcuno de' suoi figliuoli,* E CHI AVESSE CAOSA DA LORO, O ALTRI CHI SI SIA *non possa, nè debba direttamente, o indirettamente per se, o per altri procurare, o tentare in qualsivoglia modo, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, dinanti qualsivoglia Magistrato, o Giudice, così ordinario, come estraordinario, o Delegato, compreso il Supremo, & il Principe, che questo presente testamento, & dette altre disposizioni non sortischino il loro effetto, o non siano eseguite in quella maniera, che per le parole di questo presente testamento si conoscerà esser stata la volontà, e mente di detto Signor Testatore, o che si alterino, o varino, o in parte si deroghino, e quando bene fossi ciò concesso ad alcuni da detti Magistrati, o Giudici, o Prencipe etiam motu proprio, o ad istanza di chi si voglia non debba eseguire detta concessione, o provisione fatta contro detto testamento, & volontà di detto Signor Testatore, altrimente in caso di alcuna di dette controfazioni sin d'hora per all'ora priva ipso facto quel tale controfacien-*

elente da ogni commodo, beneficio, emolumento; che li possa venire in virtù di detto testamento, e sin d'hora, in tal caso lo lascia, & assegna agli altri fratelli, o fratello che non havessi contrafatto, o a' loro heredi, o sia a quella persona che li succederebbe secondo l'ordine del fideicommisso, così detto di sopra, come di quello, che si dirà in appresso.

149. Se 'l Duca odierno, se Carlo suo padre per mezzo de' crediti di Placidia voglion dedurre la legitima di Carlo, controvengono, o nò direttamente, o indirettamente al volere di Gio: Andrea? Certo, che sì, quindi restan privi del commodo de' frutti del fedecommesso; e per li soli frutti de' beni fedecommessati restituir devono niente meno, che quattro milioni, e mezzo di frutti; e con questi restarebbero di gran lunga compensati li crediti estradotali di Placidia, poichè l'istessa Principessa d'Avella questo credito estradotale, fra capitale, ed interessi calcola per un milione, e 73.mila ducati, siccome leggesi nel bello, ed allegro calcolo fatto da D.Basilio Forlosia nella sua dotta allegazione stampata *fol.*210.

150. Sappiasi, che tutti li crediti dalla Principessa dedotti, e sopra de' quali 'l S.C. ave interloquito sono della stessa farina, e noi seguitamo ad esaminarli uno per uno.

§. III.

Del credito di Maria Francesca Doria Marchesa di S.Croce.

151. IL S.C. vidde, che niuna azione per questo credito aver potea la Principessa d'Avella contro l'eredità del Principe Gio: Andrea; vidde, che sodisfar doveasi il credito dall'eredità del Duca Carlo, e che soltanto competer potea alla creditrice l'azione sussidiaria ne' beni a Carlo dal padre lasciati, ed a fedecommesso sottoposti, quando beni liberi di Carlo non vi fossero, ne beni liberi vi fossero di Placidia Spinola; quindi con la sua sentenza ordinò la discussione dell'Inventario de' beni di Carlo, e la liquidazione de' beni patrimoniali di Placidia Spinola, a fine di poter poi dare la dovuta providenza; con che fra tanto non s'impedisse l'esequzione della sentenza, che dichiarava spettare al Principe di Melfi li beni de' fedecommessi dopo la morte senza maschi del Duca di Tursi.

152. *Pro eo quod attinet ad creditum tertio loco in præcitata comparitione deductum, dotium quondam Illustris Mariæ Franciscæ ab Auria, procedatur similiter ad discussionem Inventarii prædicti quond.D.Caroli senioris, ac bonorum remansorum in hæreditate quondam D.Placidiæ*

cidia Spinula, ad finem providendi, non impedita pariter executione præsentis sententiæ.

153. Questa sentenza, ma a torto impugna nella 21. nullità la Principessa d'Avella: sentasi qual sia l'origine del credito, che poi della sentenza esaminaremo il vigore.

154. SI dice, che nell'anno 1618. andata fosse a marito Maria Francesca Doria figlia di Carlo Duca di Tursi, e di Placidia Spinola, e che le fosse stata costituita la dote in 100. mila ducati Castigliani: li capitoli però matrimoniali non si sono esibiti. S'è esibito un' istrumento, *fol.* 546. *scripturar. Turs.*, stipulato nel 1658., in cui s'asserisce il matrimonio contratto fra D. Maria Francesca Doria, e 'l Marchese di S. Croce, s'asserisce la promessa della dote, s'asseriscono alcuni pagamenti seguiti; interviene in questo istrumento Placidia Spinola, intervengono li conjugi Marchesi di S.Croce; colei paga a costoro 15. mila ducati Castigliani, li dà *in solutum* un credito contro 'l Duca di Monte Albano di duc.40. mila, e la figlia, e 'l genero le cedono il credito delle doti, che si dice, che importava 600. mila. Reali di Platta, che uguaglian quasi duc.40. mila della nostra moneta.

155. La Principessa d'Avella rappresentando ora le ragioni di Placidia Spinola, e rappresentando questo credito di 600. mila reali di Platta, aggisce per la consecuzione dello medesimo; vede che 'l debito è dell'eredità di Carlo padre della Marchesa di S. Croce, ma dice, che l'eredità libera di Carlo sia da' pesi anteriori assorbita; onde trattandosi del credito dotale della Marchesa di S.Croce discendente da Gio: Andrea fedecommettente vuole per la notissima autentica *res quæ* agire sopra li beni di Carlo, ma soggetti al fedecommesso di Gio: Andrea: Il S.C. non l'ave esclusa da questa sussidiaria azione, ma glie l'ave riserbata, discusso l'inventario de' beni liberi di Carlo, e liquidati li beni di Placidia Spinola genitori della Marchesa di S. Croce.

156. Nella nullità, e ne' discorsi fatti in Rota la doglianza della Principessa va a restringersi nell'averli il S.C. denegata la ritenzione de' beni del fedecommesso per questo credito nel mentre l'inventario di Carlo discutesi; e nell'aver ordinata la liquidazione de' beni del patrimonio di Placidia.

157. PEr quel che riguarda alla ritenzione de' beni del fedecommesso, che per ora vuole la Principessa d'Avella, non sappiamo con quali principj la possa pretendere: ella non è creditrice del fedecommesso, se non che nel caso, che discussi li beni liberi di Carlo, niente di libero ritrovi per sodisfarsi di questo credito: per mentre dunque questo inventario non si discute, può darsi de' beni del fedecommesso la ritenzione alla Principessa?

158. Gli esempj dall'Avvocato della Principessa allegati, da' quali vedesi accor-

accordata dal S.C. alle volte la ritenzione al posseſsore, niente han che fare con la queſtion preſente; quando il credito ſia certo, e 'l poſseſsore abbia giuſto titolo, ſe ben manchi la ſollennità della diſcuſſione del credito, s'è alle volte dal S.C. accordata la ritenzione.

159. Il Principe di Tarſia, com' erede co'l beneficio dell' inventario de'ſuoi maggiori, poſsedea li beni patrimoniali de' medeſimi; il Principe di Marano, e 'l Conte di Bovalina erano creditori ſopra que' beni ereditarj; il credito di coſtoro non ſi chiamava in diſputa; ma credeva il Principe di Tarſia, che diſcutendoſi l'inventario de' beni de' ſuoi maggiori, il credito di Marano, e di Bovalina non foſse capiente; quindi producea molti crediti anteriori, co' quali il valor de' beni voleva aſsorbire: ma queſti crediti del Principe di Tarſia erano non già crediti per li quali azione ſuſſidiaria al Principe competuta foſse ſopra li beni inventariati; ma eran crediti pe'quali quando ſtati foſsero validi, l'azzion diretta competea ſopra de' beni inventariati: In queſta circoſtanza il S. C. odorando li crediti del Principe, che ordinò? ordinò forſi, che li foſse lecito ritener que' beni, per que' crediti? Certo che nò; ordinò, che ſi procedeſse alla diſcuſſione dell' inventario; e non condiſceſe al ſequeſtro de' beni, che Marano, e Bovalina dimandavano: e pure quella determinazione nacque con voti aſsai diſpari, ed in circoſtanze pe'l Principe di Tarſia molto propizie, e pure recò meraviglia ne' Tribunali, e pure ſta da gravame ſoſpeſa.

160. Quell' eſempio che conferiſce al caſo preſente? Il Principe di Tarſia aveva il giuſto titolo poſsedendo com' erede co'l beneficio dell'inventario; li creditori, che aggivano dimoſtrar doveano la capienza del credito: quì la Principeſsa d'Avella, morendo il padre ſenza maſchi, non ave titolo per cui poſseder poſsa li beni del ſedecommeſso, ſe già la ſentenza dichiara ſpettare al Principe di Melfi; come padrona dunque non può poſsedere, nè ritenere; vuol ritenere per titolo del credito della Marcheſa di S. Croce, queſto non è credito contro del ſedecommeſso, ſoltanto in ſuſſidio può avere l'azzione contro que' beni, e vogliamo dare la ritenzione prima, che li beni liberi ſi diſcutano; e ſe l'azzione non foſse ſuſſidiaria, ma diretta, che altro far ſi potrebbe?

161. Il caſo della ritenzione dal S.C. accordata al poſseſsore della Città di Barletta riferita da *Capecelatro*, ſoggiace alle riſpoſte medeſime, pe' crediti non competea al poſseſsore l'azzione ſuſſidiaria, ma l'azzion diretta; e perciò la ritenzione potè al poſseſsore accordarſi.

162. LA Principeſſa d'Avella in un batter d'occhio in Ruota diſcuſſe l'inventario del Duca Carlo per far vedere, che'l valſente ereditario era da'debbiti aſſorbito anteriori a quello della Marcheſa di S.Croce: queſto è effetto del gran valore de' noſtri Contradittori; ma non è peſo delle noſtre ſpalle; eſſi però nel diſcuterlo in cento, e mille errori incorſero: valutarono lo Stato di Turſi, le diſeſe di Triſaja, e Ca-

e Carammola , lo Stato di Gifuni , quello d'Avella , pe' prezzi , pe' quali furon comprati ; o che sbaglio , o che errore ! trattando, si co' creditori ereditarj, l'aumento del tempo và a beneficio di questi ; e siccome l'erede beneficiato non deve essere in danno , così non deve riportar vantaggio dall'eredità co'l danno de' creditori : quindi valutandosi que' feudi per quanto oggi vagliono , oltrepassano il valore d'un milione ; aggiunganfi li tanti crediti ereditarj di Carlo che sormontano a più di duc. 300.m. , li quali in un punto le Parti dissero , che eran decotti ; ma di questi nella discussione ne dovran dare conto, ed all'ora vedrassi , che quasi tutti furon riscossi dall'erede,giacche nel tempo, che morì Carlo il giovane niente eravi d'esiggere per que'crediti , e per ciò nell'inventario dell'eredità di costui non si descrissero dall'odierno Duca di Tursi : per ora però diciamo, che'l solo valore di que'feudi a tanto ascende, che basta a pagare ogni gran debbito di Carlo ; sicchè come si può accordare la ritenzione de' beni del fedecommesso , quando v'è un milione , e più de' beni liberi ?

163. INvano però noi a tanto c'impegnamo,quando per escludere la ritenzione de' beni del fedecommessò , anche nella mancanza certa de' beni liberi , bastarebbe l'accennare l'insussistenza del credito de' Marchesi di S.Croce , e perciò il S.C. avesi riserbata la providenza intorno allo medesimo : se questo credito , oltre all'esser capiente sopra li beni liberi di Carlo , lo dimostrassimo non esistente , si potrebbe accordare per lo medesimo la ritenzione ? Ecco quale sia l'eccezzione grande che'l credito incontra ; l'eccezzione è quella della sodisfazione.

164. Placidia Spinola pagò il credito de' Marchesi di S.Croce con la dazione *in solutum* per duc.40. mila del credito contro'l Conte di Monte Albano : questo credito per una mettà era ereditario del Duca Carlo , tanto vero , che nell'inventario , che Carlo il giovane fece dell'eredità del Duca Carlo suo Avo nel 1650. descrisse la mettà di questo credito.*Il Conte di Monte Albano deve duc.20.m. per mettà de' 40.mila del censo fondato sopra i suoi Stati a favore della quond. D.Vittoria figlia del quond. Signor Duca , la quale per suo testamento lasciò erede per detta mettà il detto quond.Signor Duca suo Padre, per l'altra mettà la Signora Duchessa sua madre , fol.650.lit.B. vol. scriptur. Tursf.*

165. Questa verità medesima la confessò Placidia Spinola nel suo testamento , ben sì disse , che la mettà spettante al Duca Carlo suo marito l'aveva ella acquistata per li suoi crediti estradotali , *fol.* . . . .

166. Questo acquisto però dov'è ? ed anche quando vi fosse , non potrebbe reggere ; poichè il credito della Marchesa di S. Croce contro l'eredità del padre , era credito ipotecario , ed aveva l'origine dal 1618. tempo de' Capitoli matrimoniali della medesima : all'incontro li crediti estradotali di Placidia contro l'eredità medesima avevano ori-

gine assai posteriore, ed eran tutti crediti senza ipoteca; onde'l credito contro al Conte di Monte Albano, non potea mai Placidia Spinola prenderselo pe' suoi crediti in concorso della Marchesa di S.Croce.

167. La mettà dunque de' duc.40. mila del credito di Monte Albano propria di Carlo Duca di Tursi estinse per duc.20. m. il credito di Maria Francesca Doria, sicchè il credito di costei estinto co' beni del debbitore per duc.20.m. non si trasferì a Placidia Spinola.

168. L'altra mettà del credito anche è sodisfatta; ed ora veniamo a giustificare l'altra parte della sentenza, con cui de'beni patrimoniali di Placidia s'ordina la liquidazione.

169. NOi non abbiamo li capitoli matrimoniali di Maria Francesca Doria, se l'avessimo forsi comparirebbe l'obbligo per le doti della medesima non solamente di Carlo di lei Padre, ma anche di Placidia di lei Madre, quantunque nell'istrumento del 1658. par, che si dica, che il solo padre si fosse obbligato: essendovi l'obbligo della madre, certamente, che contro li beni del sedecommesso non vi può essere azzione, se prima ne' beni materni non si dimostri incapiente il credito: quando l'obbligo materno non vi sia, entrarebbe l'esame dell'articolo, se li beni del sedecommesso dell'avo paterno sian tenuti, quando vi sian beni materni, e quando la madre siasi ritrovata viva nel tempo, che la figlia maritossi: ma che che sia di questa disputa, anche nel caso, che li beni materni non sian tenuti, per altro motivo deve farsi de' medesimi la liquidazione dal S. C. ordinata.

170. NEll'istrumento medesimo del 1658. dalle Parti esibito, per mezzo del quale Placidia acquistò il credito de'Marchesi di S. Croce, si legge, che la figlia quando fu dotata rinunciò traslativamente a beneficio del padre tutto quello, che di ragion li spettava sopra l' eredità materna *fol.549. lit.A.*, *& lit.B. volum. scripturar. Tursi.* Al Duca Carlo dunque spettava, come rinunciatario della figlia la legitima, che a costei apparteneva sopra l'eredità di Placidia Spinola: questa legitima alla peggio ascende a duc.20.m., poichè Placidia lasciò in sua eredità il valsente maggiore di duc.180. mila; li scudi d'oro 50.m. dotali di Placidia, li feudi di Calice, e Veppe, il Casotto di Loano, la mettà del credito contro al Conte di Monte Albano, li mobili, l' argenti, le gioje, li censi, li crediti &c. fanno, che l'eredità di Placidia oltrepassi li ducati 180. mila; ebbe ella tre figli, dunque la legitima di ciascheduno a duc.20. m. ascende.

171. Essendo così, il credito dotale di Maria Francesca Doria di ducati 40.mila resta sodisfatto per duc.20. mila con la mettà del credito contro Monte Albano, propria del Duca Carlo; per altri ducati 20.m. resta sodisfatto con la legitima a Maria Francesca Doria

dovuta

dovuta sopra l'eredità materna; quindi, che azzione sopra li beni del fedecommesso può mai aversi per detto credito: e come si può pretendere prima che si discuta l'inventario dell'eredità del Duca Carlo; e prima, che si liquidino li beni di Placidia, la ritenzione de' beni del fedecommesso, in concorso, e contro al Principe di Melfi, che in virtù del testamento di Gio: Andrea, e della sentenza del S. C. è certamente invitato in esclusione della Principessa d'Avella quando moja il Padre di costei senza maschi? ecco giustificata in questa parte la sentenza del S.C.; e speriamo di giustificarla in tutto il dippiù.

§. IV.

Del credito de'Signori Lomellino, e compagni.

172. Placidia Spinola si fece cedere da Giacomo Lomellino, da Stefano Doria, e da Gio: Giacomo Lomellino un credito, che costoro rappresentavano contro l'eredità del Duca Carlo: costoro nel 1625. fecero un'appaldo co'l Duca Carlo, riguardante il mantenimento delle Galere; pretendevano essere creditori di Carlo in virtù di quel contratto; Placidia li pagò alcune somme, e si fece cedere le di loro ragioni.

173. A riguardo dell'esistenza di questo credito, non entriamo ad alcuno impegno, giacchè non difendiamo noi l'eredità del Duca Carlo; ma quella di Gio: Andrea, e li beni del di lui fedecommesso; e contro questa, e contro li beni del fedecommesso, per questo credito non compete azzione alcuna *nec principaliter, nec in subsidium*; quindi con ragione la sentenza del S. C. ave dichiarato non spettare la ritenzione de' beni del fedecommesso alla Principessa d'Avella *ex juribus* di questo credito.

174. *Praeterea quo ad creditum in jam dicta instantia contentum ex juribus quondam Jacobi Lomellino, Stephani ab Auria, & Joannis Jacobi Lomellino, non esse locum retentioni super bonis fideicommisso subjectis.*

175. Avverso questa parte della sentenza è concepita le 22. nullità; perchè si dice, che essendo certo il credito, se ne doveva ordinare il pagamento; o che bella nullità? Il credito sarà certo contro l'eredità di Carlo, ma non contro quella di Gio: Andrea, ne contro li beni del fedecommesso; il S. C. ave esclusa la ritenzione de' beni del fedecommesso; se la parte vuole una sentenza, che si paghi il credito dall'eredità di Carlo, noi li diamo mille consensi: ed in fatti la Principessa d'Avella quando dedusse questo credito, altro, non cercò, che dichiararsi esserli lecito *ritenere li beni ereditarj di Carlo, quatenus ve ne fossero stati, per lo credito delli furono Giacomo*

Lomellino, *Stefano Doria*, e *Gio: Giacomo Lomellino di pezze da otto Reali* 10408. *fol.* 520. *lit. A. Proces. current*: Se poi *ex juribus* di questo credito si vuole dedurre la legitima di Carlo libera per sodisfarsi dello medesimo, rispondiamo siccome abbiam risposto nel §. II. quando di questa pretenzione facimo parola.

§. V.

Del legato di ducati 40. m. ordinato da Costanza del Carretto a beneficio del Cardinal Giannettino, e del Duca Carlo.

176. Questo credito il S.C. con la sua sentenza l'ave dichiarato sodisfatto: *Creditum autem quinto loco descriptum fuisse, & esse satisfactum*.

177. Contro questa parte della sentenza non v'è alcun gravame, nè nella Ruota del S.C. la parte sù di questo credito ave parlato, che anzi ave confessato essere stato sodisfatto, e pagato.

§. VI.

Del credito de' ducati 50. mila, de' quali il Cardinal Giannettino potea disporre.

178. Questo credito il S.C. con la sua sentenza l'ave ammesso, ed ave accordata alla Principessa d'Avella la ritenzione d'ugual somma de' beni del fedecommesso, ma ave riserbate anche le ragioni al Principe di Melfi, nel caso, che dimostrava con legitimi documenti essere stato il credito sodisfatto; giacchè nel tempo, che la sentenza proferissi, il Principe esaggerò la sodisfazione del credito, ne produsse alcuni rattri, ma non potè allora concludentemente provarla.

179. *Respectu crediti sexto loco allati, liceat Illustri filiæ Illustris Ducis Tursii, uti hæredi quondam Illustris D. Caroli senioris retinere ex bonis relictis quondam Reverendissimo Cardinali Jannectino ab Auria fideicommisso subjectis ducatos quinquaginta mille, pro quibus per dictum quondam Illustrem Principem Joannem Andream, fuit eidem facultas data disponendi; qui tamen remaneant obnoxii creditoribus dicti quondam D. Caroli, salvis juribus Illustri Principi Melphiæ, quatenus produxerit legitima documenta satisfactionis quantitatis prædictæ, non impedita tamen retentione desuper ordinata.*

Que-

180. Questo credito ave la sua origine dal testamento del Principe Gio: Andrea, il quale diede la facoltà al Cardinal Giannettino suo figlio nel caso, che moriva senza figli di poter disponere di duc. 50. mila degli effetti, che li lasciava al fedecommesso sottoposti.

181. *Num.* 3. *Dichiara però, che non ostante quanto di sopra s'è detto, quando detto Illustrissimo Signor Giannettino morisse senza figli legitimi, e naturali, e nati di legitimo matrimonio, li sia lecito per testamento, o altra disposizione contemplatione ultimæ voluntatis disponer liberamente di ducati cinquanta mila di capitale di quelle rendite dette di sopra, o altre, che si comprassero in loro luogo, secondo quello, che si dirà in appresso.*

182. Il Cardinal Giannettino, che morì senza figli, istituì suo erede Carlo suo fratello; l'odierno Duca di Tursi erede di Carlo, e la Principessa di lui figlia *ex juribus* del Cardinale han preteso poter da' beni del fedecommesso dedurre li ducati 50. mila con ritenersi parte de' medesimi.

183. Prima, che la causa si fosse decisa, imprese il Principe di Melfi, che non avendo il Cardinale disposto de' duc. 50. mila con specialmente avvalersi della facoltà datali dal Padre, non potesse il di lui universale erede della facoltà medesima avvalersi; e sù di questo punto dottamente scrisse l'Avvocato del Principe: indi s'ebbe notizia, che'l Cardinale in vita s'era specialmente avvalso di quella facoltà datali dal Padre, ed aveva alienati ducati 50. mila d'effetti al fedecommesso soggetti: ma di questa alienazione non si producean validi documenti.

184. Il S. C. decise contro al Principe di Melfi l'articolo, se non essendosi il Cardinale specialmente nel suo testamento servito della facoltà datali dal Padre, creder si doveva per l'istituzione dell'erede universale concepita a favore di Carlo come se specialmente disposto avesse a prò di costui de' ducati 50. mila, poiche con la sua sentenza dichiarò spettare la ritenzione de' ducati 50. mila alla Principessa d'Avella de' beni del maggiorato, che spettar non poteali, se'l S.C. non avesse avuto per vero, che'l Cardinale istituendo erede Carlo, a prò di costui de'ducati 50. mila avese disposto: ma come che fra l'oscuro traluceva anche il vero, e vedeasi, che 'l Cardinale in vita de' ducati 50. mila avea disposto, perciò il S.C. riserbò salve le ragioni al Principe nel caso, che di questa alienazione prodotti avesse li validi documenti.

185. Sappiasi quali eran li documenti che'l Principe prima della sentenza aveva prodotti, e sappiasi quali sian quelli rinvenuti, ed esibiti dopo, per opra de' quali si è fatta l'istanza dichiararsi in esecuzione della sentenza estinto questo credito di ducati 50. mila.

186. Esibì il Principe di Melfi prima della sentenza un'istrumento stipulato nel dì 21. d'Aprile del 1629. in Genova, per mezzo del quale Carlo Duca di Tursi asserendo la facoltà data dal Principe Gio: Andrea

drea al Cardinal Giannettino di poter disporre de'duc.50. mila ; asserendo, che egli avea avuta l'incombenza dal Cardinale d'avvalersi di quella facoltà, e di vendere per detta somma in nome del Cardinale tanti effetti del fedecommesso, vendè per ducati 50. mila a Gio: Cristofaro de Franchis, purchè però il Cardinale ratificato avesse la vendita, annui ducati tremila, e cinquecento dell'annui duc.5787., o di quella più vera somma, che'l Cardinale Giannettino possedea d'annualità dovute alla Regia Corte sopra l'Università della Provincia di Contado di Molise : *quatenus dictus Illustrissimus Cardinalis præsentem contractum ratum habeat, & approbet, vendit, & titulo, & ex causa venditionis cedit, & assignat Joanni Christophoro de Franchis acceptanti &c. annuos ducatos termille, & quincentum ex illis ducatis 5787. seu illius verioris summæ, quos dictus Cardinalis habet a Regia Curia Regn. Neapol. de annuo redditu ad hæredes in Comitatu Molisi prout debetur tam ex dispositione prædicta dicti Excellentissimi Principis Joannis Andreæ Doria ejus Patris, quam ex aliis quibusvis scripturis, & cautelis ad ejus favorem expeditis, & apparentibus, fol.*280. *lit.A. scripturar. Melph.*

187. Promise Carlo di far descrivere fra lo spazio di sei mesi quelle partite ne' libri del Patrimonio in testa del compratore, e questo promise di pagarne in Napoli il prezzo dopo seguita l'intestazione *dict. fol.* 280. *a t. lit.B.*

188. Questo istrumento fu stipulato in Genova siccome dicemmo nel dì 21. Aprile 1629. *dict. fol. a t. lit.C.*; a questo istrumento susiegue un'altro stipulato nell'istesso giorno dallo stesso Notare nell'istesso luogo, con cui Carlo, che nel primo interviene come messo, ed internuncio del fratello, appruova quella vendita in nome suo proprio per l'interesse, che come chiamato al fedecommesso paterno aver mai potea sopra que' beni : *fol.*281. *in princip. lit.B.*, *& in fin. lit.D. scripturar. Melph.*

189. Tra l'uno, e l'altro istrumento si leggono interposte in un rigo queste parole, che susieguono immediatamente dopo la fine del primo istrumento *Ratificatio facta in actis Vincentii Talamo Notarii Panormitani die* 18. *Junii* 1629. *dict. fol.*281. *lit.A.*

190. Questa scrittura esibì il Principe di Melfi prima della sentenza, e dalla medesima voleva dedurre l'alienazione fatta da Carlo a Cristofaro de Franchis per ducati 50. mila degli annui ducati 3500. de' fiscali, che 'l Cardinale possedea fra' beni del fedecommesso, alienazione fatta per volere del Cardinale, avvalendosi della facoltà datali dal padre.

191. Replicavasi all' incontro dalla Principessa d'Avella, che da quell' istrumento non poteasi dedurre l'alienazione pe' duc. 50. mila degli effetti del fedecommesso, primieramente perche in quel contratto non era intervenuto il Cardinale, ne appariva che Carlo avuta avesse questa procura, che anzi Carlo vendeva sotto la condizione

se

se la vendita dal Cardinale approvavasi: Diceva inoltre la Principessa, che con quell' istrumento non altro erasi fatto, che stabilire una promessa *de vendendo*, e che la vendita seguir dovea dopo seguita l'intestazione delle partite, e che non ebbe la vendita alcuno effetto: ecco come spiegossi nella sua dotta allegazione l'Avvocato della Principessa nel foglio 222.

192. *Ma dalla detta Scrittura* (parla dell' istrumento de' 21. Aprile 1629.) *contenente più futuri, che non ne hanno i Greci, niuna ragione può trarre a suo prò il Principe di Melfi, per poter' impedire al Duca di Tursi, ed alla Principessa d'Avella la ritensione de' detti duc. 50. mila da' beni soggetti al fedecommesso del Cardinale. Primieramente in quella affatto non si vede intervenuto il Cardinale: e quantunque si lega intervenuto il Duca D. Carlo, come Procuratore del detto Cardinale, non apparisce affatto, che fosse Procuratore, nè se ne dà indizio: anzi espressamente dal Duca si dichiarò, che promettea di fare la sopradetta vendita, purchè fosse stata approvata dal detto Cardinale; ciò dimostra, che operava da se, senza mandato, e l'approvazione non si legge. Di più, Altro con detto istrumento non si fece, se non che una promessa di vendere la detta annualità, con prendere anche ben lungo tempo di sei mesi, per lo capitale di duc. 50. mila, li quali si promisero di pagarsi, dopo seguita la intestazione de' capitali, li quali si venderebbono a prò del compratore de' Franchis; il quale allora si obbligò al disborzo delli ducati 50. mila, e non già li pagò nel tempo dello strumento*: **NE ALTRO DOPO SEGUÌ.**

193. Due dunque erano l'opposizioni, una, che quanto Carlo avea oprato l'avea oprato senza consenso del Cardinale, l'altra che 'l contratto contenne una promessa di vendere, e che non aveva avuto alcuno effetto.

194. Per quanto all' ora esaggerato avesse il Principe di Melfi, che 'l contratto era stato dal Cardinale approvato, non potè persuadere li Signori del S.C.; e se ben dicea, che da quelle parole *Ratificatio facta in actis Vincentii Talamo Notarii Panormitani die* 18. *Junii* 1629. appariva seguita la ratifica; si rispondea da' Signori votanti, che non era quello sicuro documento della ratifica, giacchè il Notaro di Genova non si faceva debbitore dell'istrumento di ratifica, ne diceva, che ne conservava copia; ma soltanto rimetteasi agli atti del Notare Talamo di Palermo; e soggiungeano, che giacchè indicavasi il Notaro, che stipulata avea la ratifica, l'anno, il mese, il giorno, non esibendosene copia valida, era segno, che la ratifica non v'era; e che quel rigo *Ratificatio facta &c.* nel protocollo star dovea forzosamente nella margine, e potea essere stato aggiunto per memoria forsi, o per notizia della seguita ratifica; ma non essendo atto stipulato dal Notaro di Genova, ne facendosi questo debbitore del documento della ratifica, non potea credersi, che fosse seguita.

195. A tutto ciò aggiungeasi, che 'l Principe di Melfi non additava documento chiaro, e conchiudente, ne che le partite intestate si fossero al compratore; nè che 'l Cardinale ricevuti avesse li duc. 50. mila; poiche altro documento il Principe di Melfi allora non potè produrre, che una fede fatta dal Razionale della regia Camera Domenico Sanzone, che atteſtava, che nella situazione del Regno del 1648. ritrovava, che gli annui duc. 405. 4. $0\frac{1}{6}$ de' fiscali nella Provincia di Contado di Molise sopra l'Università di *Lupara in testa del Cardinale Doria restarono bassati sopra la medesima Università per annui ducati* 186. 4. 13., *e portati in testa di Giovan Luiggi Cannavaro, Stefano Balbi, e Luca Spinola Deputati del patrimonio delli creditori di Gio: Cristofaro de Franchis, fol.*326. *lit. B. Scripturar. Melph.*

196. Da questo solo documento deducea prima della sentenza il Principe di Melfi, che avea avuta esecuzione la vendita fatta dal Duca Carlo a Cristofaro de Franchis; ma se li replicava, che non appariva esser seguita l'intestazione dell'intieri annui duc. 3500., ma di questa sola partita, la quale tanto potea possedersi dal Cardinale per altro titolo, e non come soggetta al fedecommesso paterno; e che poteasi credere dal Cardinale per mezzo d'altro contratto venduta al Franchis, e che perciò non era prova sicura dell'esecuzione del contratto de' 21. Aprile 1629.

197. In queste amarezze ritrovavasi il Principe di Melfi prima della sentenza; e pure que' documenti posero a partito la mente de' Giudici, onde riserbate l'avesero le ragioni nel caso, che con legitimi documenti dimostrava sodisfatto il credito. Da tutte queste amarezze oggi è fuori il Principe di Melfi, mercè la gran diligenza di chi fin d'allora l'assisteva, ed ora l'assiste.

198. PEr quel che riguarda al consenso del Cardinal Giannettino, ave esibito l'istrumento, con cui il Cardinale in Palermo nel dì 18. di Giugno del 1629. ratificò da parola a parola la vendita, che 'l Duca Carlo fatta avea dell'annui duc. 3500. a Cristofaro de Franchis, inserendo in questo istrumento di ratifica l'istrumento della vendita fatta da Carlo come suo messo, ed internuncio; quest' istrumento si è esibito nel dì 27. di Agosto 1744. quattro mesi dopo la sentenza, e leggesi nel *fogl.*351. *volum. scripturar. Melph.*

199. Per quel che riguarda all' altro punto, che quella vendita avuto avesse il suo effetto, or ora esporremo li documenti chiari, e lucidi, che ave esibito il Principe dopo la sentenza; ma prima giova sciogliere l'equivoco in cui l'Avvocati della Principessa voglionci fare incorrere, che quel contratto fatto da Carlo, ed approvato dal Cardinale, contenghi una promessa di vendere, e non già la vendita; per obbligarci a produrre altro istrumento, da cui la vendita si vedesse poi celebrata, dopo quello del dì 21. Aprile del 1629.

200. Questo istrumento de' 21. Aprile contiene una vera vendita, perchè si dice: *Quatenus Cardinalis ratum habeat, spontè, & omni modo me-*

meliori VENDIT ; ET TITULO , ET EX CAUSA VENDITIONIS CEDIT , ET ASSIGNAT Cristophoro de Franchis acceptanti ACQUIRENTI pro se , suisque hæredibus annuos ducatos 3500. *&c. fol.*280. *lit.A. scripturar. Melph.*

201. Non promise Carlo di vendere, ma vendè, sotto la condizione bensì, se 'l Cardinale approvava la vendita; onde dopo la ratifica del Cardinale non eravi d'altro contratto di bisogno per eseguire la vendita, ed altro far non doveasi, che fare intestare al compratore l'annui duc. 3500., lo che si fece, siccome ora siamo per dimostrare.

202. A Due poli dobbiam noi raggirarci, uno è il dimostrare quali furono gli effetti che 'l Cardinale intestossi per l'annui duc.24.mila lasciatili dal padre soggetti al sedecommesso; l'altro è il far palese, che propriamente di questi effetti intestaronsi a Cristofaro de Franchis l'annui duc. 3500.

203. Se ciò dimostraremo, non può sfuggir mai la Principessa d'Avella di confessare essa medesima, che per l'istrumento de' 21. Aprile 1629. approvato dal Cardinale, Franchis ebbe l'annui ducati 3500., e che questi ora manchino al sedecommesso; onde se 'l Cardinale li vendè avvalendosi espressamente della facoltà datali dal padre, come ponno li chiamati soffrire due volte il danno con diminuirsi li beni del sedecommesso una volta in ducati 50. mila per averli il Cardinale venduti, ed un' altra volta ora per volerseli la Principessa d'altri beni del sedecommesso ritenere?

204. IL Cardinal Giannettino avea la facoltà datali dal padre d'eliggersi gli effetti in Regno della rendita d'annui duc.24. mila purchè non scieglieſſe quelli dello Stato d'Avella: In esecuzione di questa facoltà nel dì 6. di Marzo del 1606. per mezzo di sollenne istrumento il Cardinale fece la scelta degli effetti per l'annui ducati 24. mila; e fra l'altre partite, che scelse vi fu quella d'annui ducati 8608. 24., che sopra l'arrendamento del nuovo imposto dell'oglio possedeva il Principe Gio: Andrea suo padre *fol.*205.*at.lit.A.script. Melph.*, e li frutti, ed emolumenti si disse in detto istrumento, che eran principiati a decorrere a beneficio del Cardinale dal dì due del mese di Febraro dello stesso anno giorno della morte del Principe Gio: Andrea *fol.*207. *lit.B. d.vol.*

205. Questa partita le possedè il Cardinale per tutto il dì ultimo di Decembre dell' anno 1611.; poichè dal dì primo Gennajo del 1612. per la nuova situazione ordinata farsi dal Vice-Rè Conte di Lemos, l'annui duc.8608. 24. furono al Cardinale assegnati per annui ducati 378. 45. sopra l'Arrendamento medesimo, e 'l di più sopra diverse partite d'adoe, e fiscali. Tutto apparisce dalla fede fatta dal Razionale della Regia Camera Domenico Sanzone nel dì 27. di Maggio del 1744., un mese, e giorni dopo la sentenza, presen-

   ta-

tata non prima del dì 27. d'Agosto, e quì giova trascrivere di detta fede le parole.

206. *Si fa fede &c. come riconosciuto il secondo libro de' carichi della situazione fatta dal primo Gennaro 1612. per tutto l'ultimo Agosto 1648. della Provincia di Principato ultra, in quello fol.104. si nota l'Eminentissimo Cardinale Giannettino Doria possedeva per annui ducati* 470. 4. $7\frac{1}{4}$, *cioè annui duc.* 469. 3. $13\frac{1}{2}$ *de' fiscali sopra l'Università di Sommonte, e sopra l'adoa della Portolania di detta Terra li restanti ducati* 1. $14\frac{1}{4}$: *sono della somma d'annui duc.*8608. 1. 4., *che per la regia Corte furono assegnati dal primo Settembre* 1604. *avanti all' Illustre Gio: Andrea Doria Principe di Melfi sopra l'Arrendamento dell' oglio, e sapone a ragione di* 7. *per cento per capitale di duc.* 122974. 4. 17. . . . . . *Al quale Eminentissimo Cardinale pervennero li sudetti annui duc.* 8608. 1. 4. *per assegnamento fatto li dalli due Febraro* 1606. *avanti per l'Illustre Andrea Doria suo fratello fra la somma d'annui duc.*24. *mila vita durante d'esso Eminentissimo Cardinale per tanti legati dal detto qu. Illustre Principe Gio: Andrea Doria suo padre, vincolati, acciò in caso di ricompra, quante volte accaderà si depositino per farne altra compra, servata la forma della disposizione, vincoli, e fedecommessi apposti nel testamento fatto da detto Illustre Principe Gio: Andrea; e perciò li detti annui duc.* 8608. 1. 4., *che stavano sopra detto Arrendamento dell' oglio, e sapone per tutto l'anno* 1611., *dal primo Gennaro dell'anno sequente* 1612. *in virtù della nuova situazione ordinata farsi d'ordine dell'Eccellentissimo Signor Conte di Lemos all'ora Vice-Rè del Regno, furono assegnati del modo, che siegue V. D. fol.*353. *volum. scripturar. Melph.*

207. Descrive il Razionale Sanzone in detta sua fede una per una tutte le partite, le quali in vece dell'annui duc.8608. 1. 4. sopra l'Arrendamento dell' oglio furono da Gennaro 1612. assegnate al Cardinale: sopra l' arrendamento medesimo restarono assegnati annui duc.378. 2. 5.; sopra alcune Università della Provincia di Basilicata furono assegnati annui duc.1484.1.$12\frac{1}{2}$; e sopra altre Università della Provincia di Principato Ultra furono assegnati annui duc.470. 4. $7\frac{1}{4}$: queste partite fanno la somma d'annui duc.2333.3. $5\frac{1}{4}$; onde per giungere all'annui duc.8608. 1. 4., mancano annui ducati 6274. 2. 18.

208. Questi furono assegnati al Cardinale Giannettino sopra li Fiscali, che la Regia Corte possedea nella Provincia di Contado di Molise: siccome attesta il Razionale Sanzone nella sua fede *fol.* 253. *at. lit.B.* nelle seguenti parole.

209. *E nelli fiscali della Provincia di Contado di Molise s'assegnarono annui duc.* 6274. 2. 18., *come si nota nel primo libro de' carrichi, fol.*200. *disperso.*

210. Soggiunge il Razionale nella sua fede, *che riconosciuto il libro dell'anno*

no 1612. della Provincia di Contado di Molise in quello nell' infra-scritti fogli si nota l'Eminentissimo Cardinal Doria possedeva in detta Provincia di Contado di Molise le sottoscritte annualità de' fiscali, ed adoi: cioè: fol.253. at. lit.C. scripturar. Melph.

211. Queste partite di Fiscali, ed adoe sopra l'Università del Contado di Molise, che una per una descrivonsi nella fede, importano annui duc.5972. 4 1/4: e li Signori del S.C. l'averanno sotto gli occhi, giacchè averanno data alle stampe quella fede.

212. Ecco, che fin' ora abbiamo, che 'l Cardinale possedeva nel 1612. sopra li Fiscali, ed adoe di Contado di Molise annui duc.5972. 4 1/4, e questi erano li medesimi, che al Cardinale pervennero fra l'annui duc.24. mila lasciatili dal padre a fedecommesso sottoposti, poichè furono dalla Corte al Cardinale assegnati in vece, ed in conto dell' annui ducati 8608. 24., che possedea sopra l'Arrendamento dell' oglio, e sapone, che aveasi scelti fra' duc.24. mila con l'istrumento de' 6. Marzo 1606.

213. Ed in fatti quando nel dì 21. Aprile 1629. il Cardinale per mezzo del Duca Carlo suo fratello per duc.50.m.vendè a Cristofaro de Franchis l'annui duc.3500., disse venderli *ex illis ducatis quinque mille septem centum octuaginta septem SEU ILLIUS VERIORIS SUMMÆ, quos dictus Illustrissimus Cardinalis Jannectinus Doria habet, & detinet a Regia Curia Regni Neapolis, & ei debentur de annuo redditu ad heredes in Comitatu Molisi Regni Neapol. super quacumque assignatione, prout debentur tam ex dispositione prædicta dicti Excellentissimi Domini Principis Joannis Andreæ Doria ejus patris, quam ex aliis quibusvis scripturis, & cautelis ad ejus favorem expeditis, & apparentibus, fol.280. lit. B. scripturar. Melph.*

214. ORa resta di provare, che a Cristofaro de Franchis compratore, furono intestate quelle partite medesime, che nel Contado di Molise possedea il Cardinale. Non abbiamo per nostra disgrazia li libri intieri del patrimonio, che da' medesimi si vedrebbe l'intestazione seguita nel 1629.; abbiamo però il libro della situazione del Regno nuovamente fatta nel 1648.: in questo tempo fin dal 1629. era seguita l'intestazione a Franchis, e nel 1648. per ordine della Regia Corte si fecero molti abbassamenti de' fiscali per varie caggioni, poichè abbolironsi alcuni pagamenti, che faceansi prima dalle Università; e tutti li pagamenti Fiscali si ridussero a carlini 42. a fuoco; siccome leggesi nella situazione stampata del 1648., e siccome attesta il Razionale della Regia Camera in una sua fede. *E riconosciuto il libro della situazione dell'anno 1648. in stampa in quello fol.1. fra l'altro si dice, che per le grazie fatte dal Serenissimo D. Gio: d'Austria come Plenipotenziario di S.M. al fedelissimo Popolo di questa Città di Napoli, ed a tutto il Regno, tra l'altre nel capitolo secondo, v'è che tutte le sudette imposizioni restassero per la somma di carlini 42. a foco; che s'imposero sopra* l'Uni-

l'Università, e Terre del Regno predetto dal primo di Maggio 1648. avanti; estinquendosi tutte l'imposizioni, che per lo passato si pagavano dalle Università, e Terre predette; dandosi un nome generico di carlini 42. a foco, siccome più chiaramente si nota in detto libro in stampa. fol.325. at. lit.B. scripturar. Melph.

215. Nel libro della situazione del 1648. fa fede il Razionale della Regia Camera, che ritrovansi notati *possedere sopra l'Università di Contado di Molise Gio: Luiggi Cannavaro, Stefano Balbi, e Luca Spinola deputati del patrimonio de' creditori di Gio: Cristofaro de Franchis, e per essi Cornelio Spinola Procuratore le sequenti partite fol.354. at. lit.E. scripturar. Melph.*

216. Queste partite, che 'l Razionale descrive una per una sopra l'Università del Contado di Molise in testa de' Franchis, importano, secondo la situazione prima del 1648., tempo in cui furono dal Cardinale vendute, annui duc.3478. 1. $7\frac{7}{11}$; ed in ciascheduna partita si dice, che prima era intestata al Cardinale. Li Signori del S.C. averanno sotto gli occhi la fede data alle stampe; quì trascriveremo per ragion d'esempio una, o due di dette partite.

217. La partita sopra Capracotta: questa nel 1612. fu intestata per annui duc.36. 3. $19\frac{2}{3}$ al Cardinale, *fol.354. lit.D.* questa istessa partita fu intestata a Franchis, poi rimase abbassata in annui duc.16. 4. 15. e nella situazione del 1648. si descrive in questa maniera, in testa de' Deputati del patrimonio di Franchis.

218. *Sopra Capracotta annui duc.16.4.15.RIMASTILI bassati dalli sudetti annui duc. 36. 3. $19\frac{1}{3}$ vi tenevano ut supra, OLIM IN TESTA DEL SUDETTO EMINENTISSIMO CARDINALE, fol.355. lit.A. scripturar. Melph.*

219. *Sopra l'adoa della Terra di Castelpizzuto annui duc. 3. 1. $16\frac{5}{11}$ in conto de' duc.198.1.2. RIMASTILI bassati dall'ann.duc.430.1. 11.$\frac{11}{11}$ tenevano sopra Montenegro ut supra, OLIM IN TESTA DEL DETTO EMINENTISSIMO CARDINALE d.fol.355. lit.B.*

220. E così descrivendonsi una per una queste partite nel 1648. in testa de' deputati del patrimonio di Cristofaro di Franchis, le quali prima della situazione del 1648. importavano annui duc.3478. 1. $3\frac{7}{11}$ si dice, che prima erano in testa del Cardinale.

221. Dalle cose dette dunque apparisce, che 'l Cardinale avvalendosi della facoltà datali dal padre alienò per duc.50. mila annui duc.3500. de' Fiscali sopra l'Università del Contado di Molise a Gio: Cristofaro de Franchis; apparisce dalla situazione del 1648., che a' Deputati del patrimonio di costui erano intestati prima del 1648. annui duc.3478. 1. $3\frac{7}{11}$ sopra li Fiscali di quella Provincia, li medesimi, che prima erano intestati al Cardinale; dunque la vendita ebbe la sua esecuzione, e Gio: Cristofaro de Franchis compratore, e' creditori del di lui patrimonio han goduto quelle partite; e li chiamati al fedecommesso di Gio: Andrea ne soffrono il danno; onde giusta è l'istanza del Principe di Melfi, che ora costando dalle nuove

ve scritture; e che la vendita fu fatta per volere del Cardinale, e che la vendita ebbe l'esecuzione, si dichiari questo credito di duc. 50. mila estinto.

222. IN Rota niente disse l'Avvocato della Principessa in risposta di questa istanza; quindi è, che non sappiam noi dove possa appigliarsi per sfuggire l'incontro: se dirà, che non si produce da noi documento, che 'l compratore pagati avesse al Cardinale li duc.50. mila prezzo delle partite vendute, la difesa è assai debole.

223. In prima diciamo, che anche quando certo fosse, che 'l prezzo non fosse stato pagato, questo niente a noi nuoce; poichè l'azione di conseguire il prezzo l'averà il Duca di Tursi com' erede del Cardinale, e potrà esperimentarla contro a Cristofaro de Franchis; li chiamati al fedecommesso sempre che l'alienazione sia seguita, ad altro non son tenuti, e la facoltà di disporre de' duc.50. mila resta estinta: fingasi, che 'l Cardinale avesse voluto donare il prezzo al compratore, o fingasi, che fosse stato negligente ad esiggerlo, se per questo avesse potuto di nuovo avvalersi della facoltà di disporre de' duc.50. mila, sarebbe dal suo arbitrio dipeso d'evertere l'intiero fedecommesso facendo tante alienazioni, che assorbissero l'intieri annui duc.24. mila, fingendo di non aver da' Compratori delle prime partite riscosso il valore delle medesime.

224. Se 'l prezzo non lo riscosse il Cardinale, vada l'erede a ripeterlo da Cristofaro de Franchis; allora averebbe ragione contro al fedecommesso il Duca di Tursi, quando le partite oggidì esistessero in testa de' chiamati, si vedessero al fedecommesso incorporate; ma se dalla situazione del 1648. si vede, che prima di detto anno 1648. eransi da faccia del Cardinale descritte in testa de' Deputati del patrimonio de Franchis, come si vuole contro del fedecommesso rappresentare questo credito di duc.50. mila per la facoltà, che avea di disporre di detta somma il Cardinale, se già per detta somma per volere del Cardinale dal fedecommesso si sono quelle partite distratte, e divise?

225. NOn è però possibile, che'l prezzo non si fosse pagato: il Cardinale visse fino al 1642., prima di questo tempo le partite intestaronsi al Compratore, ora è verisimile, che non avesse voluto riscuoterne il prezzo? E se non lo riscosse il Cardinale, è verisimile, che non l'avesse riscosso il Duca Carlo erede di costui, che avea ben notizia della vendita, giacchè egli l'avea fatta?

226. E' vero, che 'l prezzo fu promesso di pagarsi in Napoli per mezzo di pubblico Banco *fol.280. at. lit.D. scripturar. Melph.*; è vero, che a noi non è riuscito di rinvenire il documento; ma dopo il corso di un secolo, e venti anni non è cosa facile di rinvenire li pagamenti, poichè in que' tempi v'erano li publici Banchieri, ma non di tutti costoro esistono li libri; e quando fossero esistenti, come

che non sappiamo le polise in testa di chi avessero potuto essere, che pagato avesse in nome di Gio: Cristofaro Franchis, giacchè costui era in Genova, ne pure sarebbe facil cosa il rinvenire li documenti.

227. Riflettasi però, che se bene il pagamento si fosse pattuito di farsi in Napoli, il compratore era in Genova, ed in Genova il Duca Carlo, che fece la vendita, e'l Cardinale era in Palermo: il patto di pagarsi in Napoli oprava, che dissentendo il compratore, o il venditore non avesse potuto altrove pagarsi il denaro, che nel luogo convenuto; ma non impediva quel patto, che riuscendo più commodo al venditore di riscuotere altrove il denaro, ed al compratore di pagarlo altrove, in altro luogo non avesse potuto pagarsi: in Genova riusciva commodissimo al compratore di pagare il denaro, e più commodo al venditore di riscuoterlo; giacchè il compratore in Genova dimorava, ed in Genova era il Duca Carlo, a cui il Cardinale avea data l'incumbenza di vendere; e forsi chi sa se 'l denaro non fù pagato in Palermo? Ora come può riuscire a noi dopo cento vent' anni d'andare indagando li documenti del pagamento?

228. Ma replichiamo, se 'l denaro non s'è pagato, averà l'azione il Duca di Tursi erede del Cardinale di ripeterlo dagli eredi del compratore; a noi basta per relevare il fedecommesso dall'obbligo del pagamento di duc.50. mila l'aver dimostrato d'essersi per sodisfar detto credito per duc.50. mila distratti tanti beni del fedecommesso medesimo.

§. VII.

Del credito di duc. 25. mila del Monastero dello Spirito Santo della Città di Genova.

229. PEr lo credito dello Monastero dello Spirito Santo di Genova, per cui ritener volea la Principessa d'Avella per la somma di ducati 25. mila tanti beni del fedecommesso, il S.C. con la sua sentenza escluse la ritenzion chiesta, e riserbò alla Principessa le ragioni per detto credito sopra li beni ereditarj del Principe di Melfi avo del Principe odierno.

230. *Nec non circa creditum septimo loco propositum ducatorum viginti quinque mille solutorum Monasterio Reverendissimarum Monialium Spiritus Sancti Civitatis Januæ, non esse locum petitæ retentioni pro parte Illustris filiæ Illustris Ducis Tursii: verum eidem sint salva jura contra Illustrem Principem Melphiæ super bonis hæreditariis quondam Illustris Principis ejus Avi.*

La

231. La 23. nullità è concepita contro questa parte della sentenza ; e pretende la Principessa d'Avella , che o dal S.C. se li debba accordare pe' duc. 25. mila la ritenzione de' beni del sedecommesso , o si debba pe' medesimi proferire la sentenza contro l'odierno Principe di Melfi erede dell'Avo.

232. Per far conoscere , quanto sia dal giusto lontana l'istanza della Principessa , quanto al giusto uniforme la sentenza , esporre bisogna l'origine di questo credito quale sia.

233. IL Principe Gio: Andrea il vecchio in un suo codicillo ordinò , che Carlo suo figlio avesse dovuto terminare a sue spese la fabbrica incominciata d'esso Principe per la Chiesa , e Monistero dello Spirito Santo , destinando a quest' oggetto la metà delle rendite degli effetti , che lasciava a Carlo : di più volle , che Carlo comprato avesse in Roma tanti effetti, quanti fossero stati bastanti uniti a quelli d' esso Principe già comprati a dar la rendita d'annui scudi 3300., quali legò a beneficio del Monistero medesimo : soggiunse , che non dovea sembrar gran gravezza a Carlo questa ingiontali , poichè nel suo testamento era stato molto considerato , e che con la metà de' frutti di due anni potea al legato adempire ; che all' incontro molti eran li pesi , che restavano a carico del figlio primogenito suo universale erede.

234. *Num.*143. *L'accidenee , che ho avuto , mi ha fatto pensare a quello , che può ogn' ora succedere della vita mia , e vedendo li molti pesi , che restano al mio erede , e l'obbligazione , che tiene , come capo della casa , ed il poco che può importare a D. Carlo gravarlo , poiche col suo grand' animo , e molto valore supplirà a tutto , voglio però , ed ordino , che tutto quello , che restarà a fornirsi nella Chiesa , e Monastero , che fabbrico intitolato Spirito Santo , così di fabbrica , come di utensilj , ed ornamenti sii fatto da D.Carlo , applicando a questo la metà della rendita , che le lascio nel mio testamento ogn' anno , e l'entrata , che si troverà comprata in Roma destinata a questo Monastero ; e voglio ancora , che D. Carlo sii obbligato comprare tanta rendita in Roma della medesima qualità , che è la comprata , fino , che in tutto con la comprata arrivi a tre mila trecento scudi da quattro lire per scudo , li tre mila per uso delle Monache , e li trecento per servizio di due Cappellani , e Chiesa ; confirmando nel resto quello aveva già disposto , che resti a cura del Cardinale mio figlio : e per molto , che potessi parere molta gravezza questa , che carico a D.Carlo , non credo , che a lui , nè a nessuno parerà il peggio trattato , e se Dio mi darà vita un' anno , sarà la fabbrica a segno , che in due anni si potrà con l'entrata compra a Roma , e la metà di quello lascio a D.Carlo fornire , il che voglio sii fatto , come parerà al Cardinale per quello , che tocca all' utensilj , ed ornamenti , che il mio fine è sgravare il mio erede , e fornir questa opera per servizio di Dio , e commodo di questa Città.*

235. Dopo la morte del padre, Carlo accettò quella disposizione paterna; e con pubblico istrumento obbligossi d'eseguirla; ma per mentre visse ad ogn' altro pensò, che a sodisfare a quel legato, ne vi pensò Carlo il giovane suo nipote, ed erede, e molto meno vi pensò l'odierno Duca di Tursi, figlio, ed erede di costui.

236. Nell'anno 1726. si stabilì il matrimonio fra la Principessa d'Avella figlia del Duca di Tursi, e l'odierno Principe di Melfi all'ora Conte di Loano: Gio: Andrea Doria il giovane Principe di Melfi avo del Conte di Loano era in quel tempo Governadore del Monastero dello Spirito Santo, ed essendoli a cuore l'interessi del Monastero oprò in maniera, che 'l Duca di Tursi discendente dal Duca Carlo transatto avesse per duc.25. mila le pretenzioni del Monastero, quali raggiravansi in pretendere quel che mancava dal capitale dell' annui scudi 3300. per l'effetti non comprati in Roma, nel pretendere li frutti per cento, e venti anni da quel capitale perchè non impiegato, dal Monastero non riscossi, e nel pretendere tutti li danni dal Monastero sofferti per aver dovuto a proprie spese fare la fabbrica: la transazione fù pe 'l Duca di Tursi molto vantaggiosa, la transazione si stipulò, li duc.25. mila furon pagati.

237. In questo istrumento si convenne, che 'l Duca di Tursi avesse potuto ritenersi, o avesse potuto farsi liberare da' beni del fedecommesso di Gio: Andrea il vecchio tanti beni del valore di duc.25.mila, e promise il Principe di Melfi di cavarlo indenne, ed illeso da ogni molestia, che da' chiamati al fedecommesso sopra detti beni il Duca di Tursi avesse ricevuto, obbligando a quest' oggetto li beni anche proprj.

238. *E ciò atteso, che per questa somma il detto Signor Garbarino in nome del sudetto Signor Principe si contenta, che il medemo Signor Duca possa vendere, o ritenersi, o far liberare a suo prò, tanti de' sudetti beni soggetti a detto fedecommesso, di qualunque qualità, sì allodiali, che feudali, riservato però, rispetto a questi, l'assenso Regio quatenus sia necessario, e non aliter &c. ne' quali non volendo esso Signor Garbarino in nome del mentovato Signor Principe, che detto Signor Duca sotto qualsivoglia pretesto, o colore possa venir molestato da alcuno de' chiamati a' medesimi fideicommissi, ha promesso, e promette a detto Signor Morando in nome del sudetto Signor Duca, di liberarlo da qualunque futura molestia, che ne' medemi beni, che come sopra il medemo Signor Duca si riterrà, o venderà gli venisse inferita da' sudetti chiamati a detto fideicommisso, obbligando perciò sua persona, e beni proprj &c. fol.181. at. in fin. scripturar. Turs.*

239. Per opra di questo patto la Principessa d'Avella vuole, o la ritenzione de' beni del fedecommesso per duc.25. mila, o la condanna del Principe di Melfi, com'erede dell'Avo, per lo pagamento de' medesimi.

240. La ritenzione vidde il S. C. che la Principessa non potea mai ottenerla, e perciò dichiarò *non esse locum ritentioni*: non potea ottenerla,

nerla; perche nessuna azzione avea il Duca di Tursi contro li chiamati al fedecommesso come cessionario del Monistero dello Spirito Santo, giacchè il Principe Gio:Andrea ingiunse il peso di sodisfare quel legato al Duca Carlo, e disse, che dalla mettà delle rendite a quel peso adempir dovea: quindi essendo peso annuale dovea sodisfarsi dalle annue rendite, e non da' capitali del fedecommesso, e Carlo ben'avea da' soli frutti del fedecommesso percepito nello spazio di anni 43. un milione, e novecento mila ducati; e l'odierno Duca di Tursi l'istessa, anzi maggior somma avea riscossa dal dì, che del fedecommesso godeva l'emolumenti; onde qual ragion mai aver potea il Duca di Tursi contro a' chiamati?

241. Ed anche quando il Principe Gio: Andrea non avesse ingionta la sodisfazione di quel legato da farsi dall'annue rendite; non poteansi li beni del fedecommesso per quel legato diminuire, poichè il Duca Carlo più di duc. 400. mila avea avuto di beni liberi dalla paterna eredità, onde all'obbligo ingiontoli di sodisfare li legati sodisfar dovea co' beni liberi, e non con que', che al fedecommesso eran soggetti.

242. Nè poteasi il Duca Carlo difendere di doversi ritenere per proprj suoi crediti li beni, che liberi l'avea lasciati il padre; poichè lasciando di dire, che oltrepassava il valore di que' beni ogni ragion propria, che 'l Duca Carlo avea contro l'eredità paterna, diciamo, che 'l Duca Carlo accettando il testamento paterno, accettato avealo con tutti li pesi dal padre ingiontili, onde avendoli il padre ingionto l'obbligo di sodisfar quel legato, e'l peso del particolar fedecommesso, dovea co' beni liberi pagare al legatario le summe dovute; e doveva intieri restituire a' chiamati li beni a fedecommesso soggetti.

243. Vidde dunque il S. C., che mai ragione contro a' chiamati spettar potea al Duca di Tursi; e vidde, che quest' azione, che per legge non competeali, non glie l'avea potuta fare acquistare nel 1726. il Principe di Melfi quando pattuì co 'l Duca, che potesse ritenersi dal fedecommesso li duc. 25. mila, poichè qualsisia patto, e convenzione fatta dal Principe di Melfi, potea pregiudicare al Principe, ed alli di lui eredi, non già a' chiamati; maggiormente che tutto erasi fatto senza decreto di Giudice, e senza sentir persona, che le ragioni de' chiamati sostenesse.

244. QUì ci ripiglia la Principessa d'Avella, ma se 'l Principe di Melfi nel 1726. volle essere d'evizion tenuto al Duca di Tursi nel caso, che la ritenzion de' beni del fedecommesso fosse stata al Duca contrastata, perche il S. C. non condannò l'odierno Principe di Melfi erede dell'avo al pagamento de' ducati 25. mila ne' beni ereditarj dell'avo, giacchè la ritenzione veniva contrastata da' chiamati al Duca di Tursi, e dal S. C. non ammetteasi?

245. Il S.C. non condannò il Principe di Melfi, non meno per ordine, che per

giustizia, e perciò riserbò le ragioni contro al Principe alla Principessa d'Avella; ed oggi quando per quella riserba fosse il S. C. in stato di spiegare quella providenza, spiegar la dovrebbe a favore del Principe, assolvendolo come erede dell'avo dalla non doverosa dimanda della Principessa d'Avella; eccoci alla dimostrazione di questo assunto.

246. PEr ordine il S.C. non potea, nè può concepir sentenza contro, o a favore del Principe di Melfi, che nel 1726. pattuì in quella maniera; poichè contro l'erede non vi è giudizio compilato: la Principessa d'Avella l'istanza, che fece fu di voler ritenere da' beni del fedecomesso li duc. 25. mila, anzi che disse, che questo credito di ducati 25. mila rappresentavalo contro l'eredità del Principe Gio: Andrea il vecchio fedecommettente; *altresì per causa de' crediti, e legati rappresentati dal Monastero dello Spirito Santo di Genova ceduti al Duca di Tursi suo padre, quali crediti, e legati si rappresentavano, come si rappresentano contro l'eredità, e beni del detto fu Principe Gio: Andrea . . . . . . in conto de' quali citra pregiudizio di tutte, e qualsivogliano sue ragioni, che in qualunque modo, via, e causa li competono, e possono competere l'appartiene il beneficio della ritenzione fol.263. at. lit.A., & lit.B. proc. current.*

247. Ecco, che non indrizza la Principessa d'Avella le sue istanze contro il Principe di Melfi come erede del Principe avo, e molto meno ne' beni proprj; ma aggisce per ritenere li beni del fedecommesso: sopra questa istanza fu dal S. C. impartito il termine nel dì 6. di Luglio 1742. *fol.*269. di nuovo il termine sopra di quella istanza, che leggesi nel foglio 263. fu rinovato nel dì 11. di Decembre 1742. *fol.*393. *at.* Si fece l'elezione dell'esaminatore *fol.*296., si fece la pubblicazione *fol.*299. *at.*, e nel dì 12. di Gennaro del 1743. si fece la monizione per l'espedizione della causa *fol.*306. *at.*

248. Sopra quale petizione fu dunque compilato il giudizio? Fu compilato sopra la dimanda per la ritenzione: or come potea il S. C. per ordine interloquire ad un' istanza diversa, ancora non proposta?

249. Se poi la Principessa dice, che ella con altra istanza prodotta avea quest'azzione, ciò non è vero: l'istanza è quella, che leggesi nel foglio 434. questa fu un' istanza prodotta nel dì 9. di Agosto 1743., dopo che fin da Gennaro erasi spedita la monizione *ad sententiam*, in questa istanza riepiloga la Principessa li crediti dedotti, ed in riepilogare questo dello Spirito Santo espone l'istrumento del 1726., nulla dice dell'obbligo *nomine proprio* del Principe di Melfi, e conchiude *ascende a duc. 25. mila, della qual ragione intende d'avvalersi in ogni miglior modo, fol.*440. *lit.B. proc. curr.*

250. Il *miglior modo*, in cui intendea avvalersi di quel credito, si ristringe sempre allo stesso titolo, ed all' istessa azzione; quando azzione mutar voleva, ci voleva nuovo giudizio. Quando la Principessa d'

Avel-

Avella, mutando giudizio, voglia convenire il Princpe di Melfi come erede dell'avo,all'ora averà bisogno di nuovo termine, nel corso del quale, oh quante belle cose farà per vedere, e sentire; vedrà quanti crediti contro d'essa produrrà il Principe di Melfi, crediti,che costui rappresenta non per causa del fedecommesso,ma per particolar causa, e li rappresenta non contro la Principessa come quella, che al fedecommesso dice essere invitata, ma li rappresenta contro 'l Duca di lei padre, e contro la Principessa medesima per particolari obblighi; e con questi crediti,oh quanto di gran lunga resta compensato quando sussiste il credito di duc. 25. mila.

251. MA di qual credito di duc. 25. mila contro al Principe di Melfi si parla? Per questo credito con somma ragione nel 1744. il S.C. riserbò le ragioni alla Principessa d'Avella, secondo lo stato in cui erano all'ora le cose; ma oggidì spiegando quella riserba lo deve assolvere, secondo lo stato delle cose presenti.

252. L'istrumento del 1726. stipulato fra 'l Duca di Tursi, e 'l Principe di Melfi, fu stipulato nella giusta credenza dell'uno, e dell'altro contraente, che quanto possedea il Duca di Tursi soggetto al fedecommesso di Gio: Andrea il vecchio tutto a' chiamati fosse dovuto, perche sopra tutto il fedecommesso reggeva: si credè da' contraenti, che lo Stato d'Avella spettasse a' chiamati in virtù del fedecommesso, perciò quando tutto a' chiamati per opra del maggiorato dovea restituirsi, si convenne la ritenzione de' duc. 25. mila; ma non fu, nè potea essere mente de' contraenti di potersi il Duca di Tursi ritenere da' beni del fedecommesso li duc. 25. mila, quando lo Stato d'Avella come libero presso di lui rimanea: quindi essendosi oggidì dalla Camera della Summaria dichiarato feudo ereditario misto lo Stato d'Avella; e pretendendo la Principessa d'Avella, che come tale al fedecommesso non sia sottoposto, come può ritenersi oltre lo Stato li duc. 25. mila? ci dia lo Stato d'Avella, che forsi forsi, li pagaremo come eredi del Principe di Melfi quella somma.

253. Che l'idea de' contraenti fosse stata appunto quella, che noi diciamo, apparisce non meno dalle parole dell'istrumento, che dall' esaminare quale era la difesa del Duca di Tursi per non pagare li duc. 25. m. al Monastero. Nell'istrumento si legge, che'l Duca di Tursi li duc. 25.m. avesse potuto ritenersell da' beni *del fedecommesso così da' beni feudali, come da' beni allodiali*, *fol.*182. *lit.B. vol. scripturar. Turs.* Quali erano li beni feudali al fedecommesso soggetti? Se dal fedecommesso si toglie lo Stato d'Avella, altri beni non vi restano, che l'annui duc. 11. mila lasciati a Carlo, e l'annui duc. 24. mila lasciati al Cardinale, che tutti in partite d'arrendamenti, fiscali, e crediti si raggirano: dunque li contraenti nel 1726. accordandosi al Duca di Tursi la facoltà di ritenersi li duc.25. m. da'beni feudali del fedecommesso, ebbero per vero, che lo Stato d'Avella era al fedecom-

commesso soggetto: e così esser doveva, altrimente la convenzione era iniqua, e perciò per altro motivo insussistente.

254. Diasi un'occhiata alla difesa, che faceva il Duca di Tursi, che leggesi nell'istrumento del 1726. per sfuggire il pagamento del legato a favore dello Spirito Santo. Diceva il Duca, il peso di quel legato fu ingionto al Duca Carlo, non lo sodisfece, io dunque come erede di Carlo posso esser tenuto; non fu quel peso ingionto a' chiamati, e perciò come chiamato a niente sono obbligato: come erede di Carlo niente possedo, poichè sebbene Carlo dal padre avuto avesse legata la liberanza di scudi 70. mila, questi presso di me non esistono; e se altri beni ebbe liberi dal padre, come eran la Città di Tursi, le Difese di Trisaja, e Carammola, queste venivano da' precedenti crediti dotali di Placidia Spinola assorbiti; onde andava il Duca di Tursi a conchiudere non essere obbligato al pagamento de' duc. 25.mila, e che pagandoli voleva esserne rifatto da' beni del fedecommesso, o dal Principe di Melfi.

255. Se lo Stato d'Avella non si fosse riguardato, come soggetto al fedecommesso, ma da quello peso libero, e sciolto, dicacisi potean reggere ne meno in apparenza l'eccezzioni del Duca di Tursi per non pagare il legato al Monistero? Se egli dicea, non vi sono beni liberi proprj di Carlo, se li rispondeva esservi lo Stato d'Avella, il quale quante volte non era al fedecommesso soggetto, libero era rimasto nell'eredità di Carlo.

256. Nè 'l valsente di mezzo milione valore di quello Stato veniva da' creditori di Carlo assorbito; e quando pure fosse stato assorbito, il credito dello Spirito Santo legatario del fedecommettente era anteriore a qualsisia debito proprio di Carlo: nè le doti di Placidia Spinola ingojar si poteano il valore di Tursi, li scudi 70. mila della liberanza legata a Carlo, il valore delle Galere, quello delle Difese di Trisaja, e Carammola, quello de' mobili, oro, ed argento, e quello ancora poi dello Stato d'Avella: oltreche per le doti di Placidia per soli scudi 30.m. contro li beni di Gio: Andrea poteasi aggire.

257. Se nel 1726. lo Stato d'Avella si fosse riguardato libero dal fedecommesso, non si sarebbe convenuta la ritenzione de' duc. 25. mila de beni del fedecommesso, nè il Principe di Melfi sarebbesi obbligato per l'evizzione.

258. Ed ora replichiamo, che'l patto di doversino ritenere li duc. 25. mila così da' beni feudali, come da' beni allodiali, a maraviglia convince questo nostro raziocinio esser vero: oltreche quanto abbiam detto, tutto leggesi nell'istrumento del 1726. *ne' fogli 173. at. lit. A., 174. lit.B., dict. fol. at. lit. C., fol.175. at. lit. D., & lit. E. vol. scripturar. Tursi.*

259. Nel 1744. il S. C. non potè assolvere il Principe di Melfi, come erede dell'avo da questa domanda, poichè allora era in sospeso il punto di che qualità fosse lo Stato d'Avella, se feudo ereditario semplice, o misto, da qual punto credea la Principessa, che derivava l'altro d' esse-

essere; ò non essere al sedecommesso il feudo soggetto; e perciò il S.C. riserbò all'ora alla Principessa d'Avella salve le ragioni contro al Principe di Melfi, ragioni, che spiegando ora la providenza dopo la determinazione della Camera della Sommaria, dichiarar deve non competere alla Principessa d'Avella. Passiamo all'ottavo Credito.

§. VIII.

Del credito de' PP. di S. Benedetto di Fasciolo.

260. PEr questo credito pretende la Principessa d'Avella la somma di lire 10. mila di capitale pagate dal padre nel 1682. a' Padri di S. Benedetto di Fasciolo, e ne pretende l'interesse dal 1682., e pretende poi altre lire 117.m.per aver pagato il Duca di lei padre dal 1682. fin' oggi, che sono anni 65., annue lire 1800. a que' PP.: per questo credito si cercava la ritenzione de' beni del sedecommesso, e con la sentenza s' ordinò: *Pro credito octavo loco deducto quantitatum solutarum Reverendis Patribus S. Benedicti de Fasciolo non esse locum petitæ retentioni*.

261. Contro questa parte della sentenza è drizzata, ma in vano la 24.nullità: sappiasi per fatto, come il Principe Gio:Andrea in uno de' suoi codicilli ordinò, che li suoi tre figli speso avessero in ogni anno scudi d'oro 1000., o pure 1100., quanti esso in ogni anno spesi n'aveva per mantenimento di tre Monasterj, che aveva edificati, uno in Fasciolo, l'altro in Pegli, e l'altro in Loano, e per lo mantenimento di due Cappelle erette in Torriglia, ed ordinò, che a quest'annua spesa per una metà succumbito avesse il Marchese di Torriglia, per una quarta parte il Cardinal Giannettino, e per l'altra quarta parte il Duca D. Carlo *num.15. testament. stampat.*

262. Dopo la morte del padre s'introdusse di fatto, e senza scrittura un' economica, e propria divisione fra' fratelli, poichè il Marchese di Torriglia si prese il carico di somministrare la sua metà di scudi 1000., o di scudi 1100. alle due Cappelle poste in Torriglia, ed al Monistero in Loano, giacchè quelle, e questo erano edificati ne' suoi feudi: all'incontro il Cardinale Giannettino, e'l Duca Carlo le due di loro quarte parti le principiarono a pagare al Monistero di Fasciolo, ed a quello di Pegli.

263. Il Duca Carlo, e li di lui successori sempre furono renitentissimi alla sodisfazione de' legati Pii, e può vedersi, e scernersi ancora dalla renitenza pratticata in pagare il legato al Monistero dello Spirito Santo: dalla renitenza del Duca Carlo avvenne, che li PP. del Monastero di Fasciolo sotto il Titolo di S. Benedetto restarono in grandissimo attrasso. Fu-

264. Furon nell'obbligo li PP. di ricorrere al Giudice, e per la consecuzione dell'attrasso, e per lo pagamento dell' annua quarta parte de' 1000. scudi d'oro in oro; e convennero li PP. non meno l'odierno Duca di Tursi possessore della porzione del Duca Carlo, e del Cardinal Giannettino, che il Principe di Melfi discendente dal Marchese di Torriglia: opponeva il Principe di Melfi per schermirsi, e difendersi, non già di non dover pagare la mettà de' 1000. scudi, ma diceva averla pagata al Monistero di Loano, alle Cappelle di Torriglia: replicavasi però da' PP., questa divisione fatta fra' figli di Gio: Andrea a noi non può nocere, abbiam noi per conseguire la nostra quarta parte l'azzione contro tutti; la convenzione, che li figli tra di loro han stabilita, giovar può al Principe di Melfi, acciocchè dal Duca di Tursi ripeta quel che a noi dovrà pagare, ma mai potrà giovarli per escludere la nostra azzione. In ciò raggiravasi il litiggio fra' PP. di S. Benedetto, e 'l Principe di Melfi.

265. Il Duca di Tursi all'incontro diceva, Io non devo pagar cos'alcuna, poichè sebbene il Principe Gio:Andrea ordinato avesse, che si pagassero due quarte parti dal Duca Carlo, e dal Cardinal Giannettino; tutto, e quanto da Gio: Andrea è pervenuto tutto spettava per ragion propria al Duca Carlo: oh impropriissima eccezzione! sopra d'un retaggio di quasi due milioni, che 'l Duca di Tursi possedea pervenutoli da Gio: Andrea ricusa di pagare un miserabile pio legato di poche annue centinaja di ducati, e vogliam poi che 'l Ciel ci feliciti?

266. Li PP. per non contendere, vennero a convenzione nel 1682. co 'l Duca di Tursi; e per tutto l'attrasso contentaronsi di sole lire 10. mile, che quasi sono duc.2500. della nostra moneta: e per la quarta parte de' scudi mille d'oro in oro, si contentarono li PP. d'annue lire 1800., che non giungono a duc. 450. In quest'istrumento di transazzione espressamente si disse, che li PP. di Loano nel corso del litiggio esposto, ed attestato aveano d'aver essi la di loro rata del legato riscossa dal Principe di Melfi, *fol.76. lit. A. scripturar. Turs.*

267. Si convenne espressamente in quest'istrumento, che quando mai dal Monistero di Loano, o dalle Cappelle di Torriglia stato fosse molestato il Duca di Tursi, all' ora la transazzione svanisse, ed all'ora li PP. di S. Benedetto di Fasciolo avessero potuto indrizzarsi contro al Principe di Melfi *fol.78. at. lit.A.*, & *fol.79. loc. sign.*, e che 'l Principe di Melfi di quella transazzione non avesse potuto all'ora avvalersi, restando intatte le ragioni a' PP. per conseguir da costui in quel caso l' intiera quarta parte de' scudi 1000. d' oro in oro.

268. Ora la Principessa d'Avella vuole ritenersi dal fedecommesso le lire 10.m., che nel 1682. pagò il padre al Monistero per transazzione dell'attrassi; le vuole con l' interessè da quel tempo; e vuole l' annue

nue lire 1800. dal 1682. pagate a' PP. : alla peggio cerca mettà delle lire 10. mila, mettà dell' annue lire 1800., con che possa ritenersi per questo sognato credito parte de' beni del fedecommesso.

269. All' incontro se li replica, che 'l padre pagando le lire 10. mila per l'attrassi, e pagando l'annue lire 1800. dal 1682. in appresso ave pagato il proprio suo debito; poiche il legato degli annui scudi d'oro 1000. per una mettà sodisfar doveasi dal Marchese di Torriglia, per un' altra mettà sodisfar doveasi da Carlo, e dal Cardinale: per ora non accade discettare sopra quali beni il Cardinale, e Carlo dovean pagare la di loro mettà; se sopra li beni del fedecommesso, o sopra li beni liberi: noi crediamo sopra li beni liberi, e per legge è così, poichè l'erede gravato di fedecommesso in alcuni beni, li legati pagar develi da' beni liberi; questa disputa non accede ora esaminarla; servirà questo esame, quando dopo la morte del Duca di Tursi, il Principe di Melfi divenuto sia possessore de' beni del fedecommesso posseduti dal Duca; all'ora veder dovrassi se peso sia del Principe come possessore del maggiorato il pagare l' annue lire 1800. a' PP., o pure proprio peso sia degli eredi del Duca, giacchè Carlo, e 'l Cardinale pagar doveano quel legato co' beni liberi; ma *hæc ad alia tempora*: per quel che riguarda al punto presente da noi si dice, che anche quando l'annuo legato de' scudi 1000. pagar doveasi da' beni del fedecommesso, il Duca quando sodisfece le 10. mila lire per l'attrasso, sodisfece il proprio debbito, e quando pagò l' annue lire 1800. per transazzione, pagò quel che annualmente come possessore del maggiorato pagar dovea, or come vuole dal maggiorato ripeterlo?

270. Se la Principessa, e 'l Duca dicessero, che parte di quelle lire 1800. pagar doveale il Principe di Melfi, se li replica non esser ciò vero, poiche Melfi del legato dell' annui scudi 1000. pagar dovea una mettà, e questa aveala pagata alle Cappelle di Torriglia, e Monistero di Loano; onde il suo debbito l'avea sodisfatto: il Duca di Tursi con quella transazione fatta nel 1682. venne a pagare meno d'una quarta parte del legato d'annnui scudi 1000., onde non ave pagato mai più di quel che pagar dovea.

271. Se dalle Cappelle di Torriglia, o dal Monistero di Loano fosse stato molestato il Duca di Tursi, con ragione pretender potrebbe per legge, e per patto apposto nell'istrumento del 1682. da noi la risazione, ma se questa molestia non l'ave ricevuta, che vuole?

272. In fine il debbitore, che ave pagato il suo debbito vorrebbe esserne d'altri risatto: il Duca di Tursi pagar dovea per lo legato de' scudi 1000. una mettà, meno assai n' ave pagato, e vuole essere in tutto, o in parte risatto dal Principe di Melfi: la pretenzione è stranissima, per tale l'ave il S.C. conosciu-

ta,

ta, per tale fperamo, che fia per riconofcerla di nuovo con ributtare le nullità.

§. IX.

Del credito per la vita milizia del Duca Carlo.

273. IL S. C. con la fua fentenza ave efclufo queflo credito, ed ha dichiarato non fpettare alla Principeſsa d'Avella per queſto credito la ritenzione fopra li beni del fedecommeſso. *Et fimiliter non eſſe locum retentioni pro vita, & militia loco nono deducta in eadem comparitione.*

274. La 25. nullità riguarda queſta parte della fentenza, e nella Ruota l'Avvocato della Principeſsa oh quanti be' conti, ed allegri conti andò facendo per dimoſtrare e la fuſſiſtenza del credito, e l'ingente fomma dello medefimo; ma quando li conti fi faccian con l'oſte, infuſſiſtente, ed invalido fi riconofcerà, ficcome lo riconobbe, e lo dichiarò con la fua fentenza il S. C.

275. Il Principe Gio:Andrea il vecchio nel fuo teſtamento volle, che il Cardinal Giannettino, e'l Duca Carlo, oltre quel che li lafciava, aveſſero potuto confeguire *le vite milizie a lor dovute per li feudi, che poſſedeſſe detto Signor Marcheſe Andrea, o altro ſuo ſucceſſore, le quali conſente, e vuole, che poſſino avere &c. Teſtament. num.21.*

276. Nel dì 6. di Maggio del 1606. il Cardinal Giannettino come procuratore del Duca Carlo fuo fratello tranfiggè per fcudi d'oro in oro 14674. la vita milizia dovuta allo medefimo *fol. 210. ſcripturar. Melph.*; e 'l Duca Carlo poi con altro iſtrumento ratificò quella tranſazione nel dì 12. di Giugno dell'anno medefimo *d. fol. at. lit. A.*

277. Anni dopo pretefe il Duca Carlo, che nel fare li conti della vita milizia fi foſſero portate per fodisfatte l'annate del 1593. 94. 95. 96. quando che in quell' anni la vita milizia dovutali fopra li feudi materni non l'era ſtata fodisfatta; e che la tranfazione del 1606. riguardava la vita milizia nell'avvenire dovutali, non già quella decorfa: onde fi ſtipulò nel dì 12. di Maggio del 1632. un'altro iſtrumento, in cui intervenne D. Placidia Spinola moglie del Duca Carlo, e Gio: Andrea Doria Principe di Melfi figlio, ed erede del Marcheſe Andrea: Placidia Spinola intervenne come Procuratrice *ad votum* del Duca Carlo fuo marito in virtù di procura ſtipulata da Notar Ghirardi; con queſto iſtrumento pagaronfi al Duca Carlo duc. 10666. valore di 8645. fcudi d'argento della ſtampa di Genova in fodisfazione della vita milizia dovutali fopra li feudi materni per l'anni 1593. 94. 95. 96., bensì obbligoſſi il Duca Carlo di reſti-

ftituirli nel caso; che ritrovati si fossero li documenti de' pagamenti fatti per quell'anni *fol.252. vol. scripturar. Melph.*

278. In questo giorno medesimo de' 12. Maggio 1632. stipulossi altro istrumento fra l'istesso Principe di Melfi, e Placidia Spinola, anche come Procuratrice *ad votum* di Carlo suo marito Duca di Tursi, in cui molte cose contengonsi: Placidia assolve in nome del marito il Principe di Melfi da alcune azzioni, e fra l'altro l'assolve da ogni azzione, che per ragion di lesione aver potea contro l'istrumento con cui la vita milizia di Carlo fu transatta: *quietavit, & liberavit ab omni eo, & toto quid quid, & quantum potuerit, & possit prætendere pro jam dicta vita militia etiam occasione læsionis per ipsam dicto nomine prætensæ sequutæ &c. in instrumento manu dicti Notarii Joannis Baptistæ Cangialanza, fol.177. lit.R. scripturar. Melph.*

279. Della vita milizia dovuta al Cardinale Giannettino, non accade parlarne, nè la Principessa istessa d'Avella la pretende, poiche il Cardinale la transiggè per l'istessa somma per cui egli stesso in nome di Carlo transiggè la vita milizia di costui; e poi con altro istrumento il Cardinale cedè ad ogni ragione, che per lesione avesse potuto competerli, *fol.211. vol. scripturar. Melph.*

280. Supposti questi fatti, noi diciamo che per la vita milizia del Duca Carlo niente può la Principessa d'Avella oggi pretendere; poiche Carlo nel 1606. la transiggè per scudi d'oro in oro 14674.; onde osta al Duca Carlo la transazione.

281. QUì s'incontra l'opposizione della Principessa d'Avella; ella crede, che quella transazione sia stata lesiva, che la vita milizia di Carlo a grandi somme ascendeva, che Carlo nel 1619. s'assolvè dal giuramento per impugnare quella transazione; e che perciò posta da banda quella transazione, la vita milizia si dichiari al Duca Carlo dovuta: e come che Placidia Spinola Procuratrice di Carlo nel 1632. cedè in nome del marito a questo dritto di lesione, replica la Principessa d'Avella, che di quella cessione non debba tenersi conto, perche fatta da Placidia in nome del marito, quando che non aveva in virtù della sua procura questa facoltà; e dice, che 'l marito non avesse mai approvato quell' istrumento del 1632.: liquida poi a suo capriccio la Principessa d'Avella la vita milizia, e fa che questo credito unitamente con l'interessi ascenda a più centinaja di migliaja di ducati, pe' quali vuole ritenere li beni del fedecommesso, o vuole, che si condanni il Principe di Melfi a pagarglieli.

282. QUesta impresa non prima tentata, che dopo il corso di cento e più anni di far dichiarar lesivo l'istrumento della transazione del 1606., e nullo quello del 1632. quanto è spiritosa, altrettanto è scabrosa, e difficile, ed al valor solo de' nostri contradittori esser potea riserbata.

283. Lasciam da banda la lesione, di cui parlaremo da quì a poco: Carlo potea

tea bene rinunciare, e cedere a quest' azzione, siccome ceder vi potea il Cardinale, ed in fatti per avere a detta azzione ceduto il Cardinale, la cessione fatta dal Cardinale non s'impugna: il dubbio dunque raggirasi se la rinuncia al dritto di lesione fatta da Placidia in nome del marito pregiudichi a costui: che li pregiudichi restarà ciaschedun persuaso, se riguardarà quale era la facoltà, che avea Placidia come Procuratrice del marito, se riguardarà quali cose l'istrumento del 1632. contenga, e se riguardarà a ciò, che susseguì, donde la ratifica, ed approvazion del marito deducesi.

284. CArlo Duca di Tursi nel dì 25. d'Aprile del 1630. costituì sua Procuratrice Placidia Spinola *ad votum dictæ Placidiæ, & cum ea authoritate quam dicta Placidia quandocumque habere velle dixerit, seu declaraverit, extendenda per me Notarium in uno, seu pluribus instrumentis etiam sub data hujus diei, & possit dicta Placidia præsenti Procuratione uti, & ejus munus exercere a se sola, & absque consensu propinquorum, & nulla juris, & statutorum, & præcipue statuti de contractibus minorum, & mulierum sollemnitate servata; possitque nomine ipsius D. Caroli sibi ipsi præstare quemcumque consensum in quibusvis actibus, & contractibus faciendis per dictam Placidiam, item ad substituendum &c. dans &c. promittens &c. fol. 260. lit. A. volum. scripturar. Melph.*

285. Placidia dunque era Procuratrice del marito con la clausola dell' *alter ego*, anzi avea mandato più ampio, poiche avea la facoltà d'assumersi ogni facoltà, che li pareva, e piaceva: vi è chi abbia ancora sostenuto, che'l Procuratore con questa facoltà non possi in un istrumento, che più scambievoli promesse contiene, rinunciare ad un' azzione di lesione, che al Principale competa? La Principessa d'Avella non dice, che tal Procuratore tale atto far non possa; dice bensì, che Placidia in virtù di quel mandato non era Procuratrice del marito con la facoltà di assumersi ogni facoltà, che avesse voluto.

286. Sentasi la sottigliezza dove arriva: dicesi per parte della Principessa d'Avella, che con quella procura non altro far volle Carlo, che dare alla moglie il dritto di assumersi ogni facoltà in nome del marito; ma ne' contratti, che la moglie faceva in nome suo proprio, non già ne' contratti, che faceva in nome del marito: in Genova per opra de' statuti la donna non può contrarre senza il consenso del marito: ci si vuol dare ad intendere, che con quella procura Carlo alla moglie conceduto avesse di potersi in nome del marito assumere ogni facoltà, ma ne' contratti, che Placidia stipulava in nome suo proprio, non già in quelli, che stipulava in nome del marito: e per dare una qualche apparente prova di così bella idea, si riflette, che nell'istesso dì 25. di Aprile 1630. l'istesso Carlo costituì sua Procuratrice Placidia a poter comparire in nome suo in giudizio, e far tutti gli atti, che stimasse necessarj, *dict. fol. 260. lit.*

lit. A., onde si dice se'l precedente mandato *cum libera* contenuto avesse il potersi Placidia ogni facoltà in nome del marito assumere, a che faceva di bisogno di fare il mandato speciale per comparire in giudizio, quando che per opra del primo potea Placidia fare quell'atti? questo mandato speciale, dicon le Parti, fa vedere, che col primo mandato a Placidia la potestà si conferì di potersi in nome del marito assumere ogni facoltà per esplere gli atti, e li contratti, che la donna in nome suo, e non del marito avesse voluto fare.

287. Le parole della procura di Placidia non soffrono questa spiega, che le Parti dar li vogliono: leggesi, che costituivala il marito Procuratrice *cum ea authoritate quam quandocumque Placidia habere velle dixerit extendenda per me Notarium . . . . & possit dicta Placidia praesenti Procuratione uti*, ET EJUS MUNUS EXERCERE *absque consensu propinquorum . . . . . possitque nomine ipsius D. Caroli sibi ipsi praestare quemcumque consensum &c.*

288. Quando si dice *possit praesenti Procuratione uti, & ejus munus exercere absque consensu propinquorum*, in quali contratti la dissobbliga di chiedere il consenso de' congionti, in quelli, che stipulava Placidia in nome suo, o in quelli, che stipulava in nome del marito? Se si dice in quelli, che stipulava in nome suo proprio, non si dice bene, perche leggiamo, che possa Placidia senza il consenso de' congionti servirsi *praesenti Procuratione, & exercere ejus munus*; Parla dunque de' contratti, che stipulava in nome del marito, come Procuratrice dello medesimo: e se è così venne a costituirla Procuratrice a stipulare contratti in nome suo, e non già semplicemente abilitolla a prestare in nome del marito a se stessa il consenso, ne' contratti, che ella in nome proprio stipulava.

289. Questa facoltà si contiene nell'altra parte della Procura in quelle parole *possitque nomine ipsius D. Caroli sibi ipsi praestare quemcumque consensum*, quel *possitque*, fa vedere, che questa facoltà era dalla prima diversa; non già che a questa il mandato restringeasi; tanto vale il dire *Et possit*, quanto il dire *possitque*, la dizione *Et* è aumentativa, non già restrittiva, onde Carlo non restrinse la facoltà data a Placidia a potere soltanto prestare a se stessa il consenso in nome del mariro ne' propj contratti; ma la facoltà datali di poter fare ogni contratto in nome del marito, e come Procuratrice dello medesimo venne aumentata, ed accresciuta, con l'altra di poter dare ogni consenso a se stessa in nome del marito ne' proprj contratti.

290. Nè la special procura fatta nello stesso giorno a Placidia a quanto abbiam detto è contraria: con questa special procura altro Carlo non fece, che siccome con la prima aveva costituita sua Procuratrice generale *ad negotia* D. Placidia sua moglie con quelle facoltà, così con la seconda la costituisce Procuratrice generale *ad lites* con la facoltà di sostituire: in fatti nella prima Procura non si legge parola

rola alcuna a riguardo delle liti; nella feconda non fi legge parola alcuna a riguardo de' negozj, *fol.*260. *lit.B.fcripturar. Melph.*

291. Ma come s'impugna per infufficiente quefta Procura, quando Placidia con quefta Procura tranfiggè co'l Principe di Melfi per duc.10. mila, che poi rifcofse, la vita milizia per l'anni 1593. 94. 95. 96. dovuta a Carlo fuo marito? *fol.*252. *in princip. lit.A. fcripturar. Melph.*

292. Quello però, che toglie ogni dubbio è il riflettere alle tante convenzioni, che nell'iftrumento del 1632. fi ftabilirono, che tutte ftabilì Placidia con quella Procura in nome del marito, e che tutte poi dal marito, e dagli eredi di coftui furono approvate.

293. Placidia accettò il laudo fatto da Paolo Doria, con cui s'acclarò il debbito di Carlo verfo l'eredità paterna in fcudi 100. mila, con cui fi abbonò la liberanza legata a Carlo dal padre di fcudi 70. mila, con cui fu condannato il Principe di Melfi a pagare per le doti di Placidia fcudi 30. mila: tutto quefto ora dopo il corfo d'un fecolo, non avendolo mai impugnato Carlo, fi dirocchi, perchè ci fi vuol dare ad intendere, che Placidia non avea fufficiente facoltà.

294. Ma come impugnamo quell'iftrumento, con cui tanti vantaggi ricevè il Duca Carlo? Il Principe di Melfi dichiarò effere ftato fodisfatto da Carlo di fcudi 24. mila, che dovevali in virtù di privata fcrittura *fol.*177. *at. lit.B.* fe Placidia non avea fufficiente facoltà, come l'ebbe per riceverfi quefta affoluzione?

295. Di più il Principe di Melfi dichiarò la recezione d'altri fcudi 3500. *fol.*177. *at. lit.C.* Di più dichiarò il Principe di Melfi, che con li fcudi 14. mila, e rotti, che 'l Duca Carlo aveva ricevuti per la fua vita milizia aveva quefto fodisfatto quelche doveva al Marchefe di Torriglia fuo fratello, ed alla paterna eredità *fol.*177. *at. lit.D.*, e di più reftò affoluto il Duca di Turfi dall'amminiftrazione della tutela, ch' efercitata avea del Principe di Melfi. *fol.*177. *at. ad* 178. *lit.E.* Tutte quefte convenzioni tutte andarebbero in fumo, fe quel mandato di procura non foffe fufficiente.

296. SI concedi però, che non era fufficiente, fe Carlo approvò quanto con quell'iftrumento fi fece, e fi convenne, fe l'approvò l'erede di Carlo, che vuole la Principeffa d'Avella, che altro dritto non ave per quella vita milizia, che 'l dritto com' erede di coloro? Ecco in quante maniere fu quell'iftrumento ratificato, ed efeguito da Carlo.

297. Dichiarò Placidia in quell'iftrumento efferfino ricevuti fcudi 17596., che 'l Principe Gio: Andrea legati avea al Duca Carlo *fol.*176. *at. lit.B.*, ed in virtù di quefta dichiarazione Carlo non l'ave dimandati; ne fi fono fin' ora dimandati dalla Principeffa d' Avella; e quefta non è una bella approvazione di quanto fece Placidia?

298. Di più dichiara Placidia aver ricevuti altri fcudi 9000. legati da Gio: An-

Andrea al Duca Carlo *dict.fol.176. at. lit.C.*, e'l marito non li dimandò, ne mai più dall'eredità del Principe Gio: Andrea li chiese, e non approvò così il contratto fatto da Placidia?

299. Ma si mettino da parte tutte queste riflessioni; con quell'istrumento Placidia costituisce il marito debbitore al Principe di Melfi in scudi 36. mila; poi in nome del marito compensa per scudi 30.mila il credito suo dotale, che pagar doveali il Principe di Melfi; onde resta il marito a lei debbitore in detti scudi 30.mila, locche esposimo più diffusamente dal *num.20.ad 27.fol.84.* dove le parole trascrissimo ancora di questa compensazione.

300. Il marito, e Carlo il giovane erede del marito, dicemmo ne' *num.45. 46.47.fol.99.*, e nel *num.108.fol.103.* che riconobbero per creditrice de' scudi 30. mila Placidia; se ne dichiararon debbitori, e li pagarono col prezzo delle Galere, e delle difese di Trisaja, e Carammola.

301. Ecco dunque, che'l marito di Placidia, ecco, che Carlo erede di colui ratificarono quanto fece Placidia nel 1632.; perchè tolto da mezzo quell'istrumento, Carlo non restava dovendo li scudi 36.m. al Principe di Melfi, e perciò costui compensar non potea il suo debbito per le doti di Placidia di scudi 30.mila con parte de'scudi 36.mila del suo credito; e tolto da mezzo quell'istrumento, il Duca Carlo non dovea in Febrajo 1642.costituirsi debbitore della moglie per le doti in scudi 50.m., ma in soli scudi 20.m., esso all'incontro si dichiarò debbitore di costei in scudi 50.m. *n.108.fol.103.*: e tolto da mezzo quell'istrumento,quando il Duca Carlo il giovane fu convenuto da Placidia,e condannato a pagare per le doti della medesima scudi 50.mila dalla Ruota di Genova, averebbe riclamato, poicchè la condanna per scudi 30. mila regger non potea.

302. E Pure quando mancasse l'approvazione del marito, e di Carlo il giovine per quanto fece nel 1632.Placidia, noi sariamo in sicuro, poiche Placidia quietando *per Aquilianam stipulationem* il Principe di Melfi per la pretesa lesione, promise di cavarlo **indenne**, ed illeso, con quelle parole *faciens finem etiam per Aquilianam stipulationem &c., promittens &c., fol.177. lit. A. scriptur. Melph.*, per questa promessa Placidia sarebbe tenuta *de proprio*, giacchè intervenne espressamente come procuratrice, e non come messo, ed internuncio: e tanti beni di Placidia sono presso al Duca di Tursi, che bastano a pagarci quanto mai per la lesione potesse ottenere; oltre che essendo erede di Placidia per la regola legale *quem de evictione tenet actio agentem repellit exceptio*, non potrebbe aggire.

303. VEdasi a quanto ci sa inoltrare la nostra gran ragione, per pochi momenti accordar vogliamo alla Principessa d'Avella,che l'istrumento del 1632. con cui Placidia in nome del marito cedè alla pretenzione per la lesione non vi sia, o che non sia valido: esaminiamo

mo un poco, se lesione vi sia stata nell'istrumento del 1606. con cui la vita milizia fu transatta per scudi d'oro 14674.

304. Sentasi prima donde deduce la Principessa d'Avella la gran lesione: afferma, che nel 1632. per l'annate del 1593. 94. 95. 96. furon pagati a Carlo duc.10.mila per la vita milizia, onde importava questa annui duc.2500.; soggiunge, che questi duc.10. mila erano per la vita milizia dovuta a Carlo sopra li Feudi, che compongono lo Stato di Melfi, ereditarj della madre; giacche questa era morta prima del 1593., e non si trattava di vita milizia sopra li feudi paterni giacche il padre morì non prima del 1606.; li feudi paterni dice la Principessa d'Avella, che fruttano assai più dello Stato di Melfi, e che perciò più d'annui ducati 2500. per la vita milizia a riguardo di questi era dovuta al Duca Carlo: e che perciò se cedè, e rinunciò a più d'annui ducati 5000. vitalizj, fu assai tenue il compenso di scudi 14674. d'oro in oro: e che alla peggio l'appartenenano duc.50.mila; onde del di più vuole l'interesse dal 1632., e fa che'l credito ad immensa somma sormonti.

305. Ogni appoggio da cui la Principessa deduce la lesione, li manca, e li vien meno. Non è vero, che la vita milizia di Carlo a riguardo de' soli feudi materni ascendeva ad annui duc.2500. La vita milizia si liquida a seconda della legitima; la madre lasciò superstiti quattro figli; dunque la terza parte de' frutti feudali doveva fra costoro dividersi per la vita milizia: se a Carlo dar vogliamo annui duc.2500., l'istessa somma dar dobbiamo agli altri, che essendo quattro, fanno, che la vita milizia ascendi a duc.10.mila: essendo questa il terzo de' frutti feudali, ne verrebbe per consequenza, che lo Stato di Melfi fruttava pe'l solo feudale annui duc.30.mila: quando questa sia la rendita feudale di Melfi, va bene la liquidazione dell'annui duc.2500.

306. E' impossibile però a persuadere a chi si sia, che nel 1593. la rendita feudale di Melfi a questa somma fosse ascesa: oggidì l'intiero Stato accresciuto di nuovi feudi, non frutta questa summa, ma summa assai minore.

307. Quando si pagarono per quelle quattro annate dal 1593. al 1596. li duc.10. mila a Carlo per la vita milizia; molti riguardi s'ebbero; ne fu vera la liquidazione fatta della vita milizia: quell'istrumento si stipulò nel giorno medesimo, in cui si stipulò l'altro in cui si cedè ad ogni dritto di lesione, in cui tante convenzioni stabilironsi; onde si fece apparire, che pagavansi li duc.10.mila per le quattro annate di vita milizia, quando che in realtà pagavansi in compenso di tutte quelle cause per cui contemporaneamente stipulavasi l'altro istrumento; e che sia così apparisce dal vedere, che la vita milizia è impossibile, che a riguardo dello Stato di Melfi, avesse potuto a tanto ascendere.

Con-

308. Concedasi però, che la vita milizia, a riguardo di Melfi importava ann.duc.2500.,il compenso quasi di duc.29.m.è giusto a riguardo d'un vitalizio di duc.2500. giacche vien regolato a minor ragione del 10. per cento, quando che nel 1606. li capitali trasmisibili ad eredi compravansi alla ragione del sette,otto, e nove per cento. Lesione dunque non v'è a riguardo della vita milizia sopra li feudi materni.

309. Sopra li feudi paterni, che vita milizia voleva il Duca Carlo? voleva la vita milizia sopra Avella, la voleva sopra Tursi? non sarebbe male il sentire questa nuova idea, di voler vita milizia sopra que' feudi, che'l padre legolli, e che per lo legato paterno ebbe dal primogenito.

310. La vita milizia dunque sopra li feudi paterni restringerebbesi, ed in fatti la Principessa d'Avella la restringe, a riguardo de' feudi Imperiali posti nella Lombardia, quali sono lo Marchesato di Torriglia, quello di S. Stefano, ed altri. Quì sì che prende grand'equivoci la Principessa d'Avella; sappia, che a riguardo di que' feudi non spettava a Carlo ne pur un quadrino per vita milizia. In que' feudi succede il solo primogenito, ma non già per particolar legge, ma per lo patto dell'investitura, in cui il solo primogenito è invitato: e può leggersi l'investitura da noi trascritta nel *fol. 66. num.*198.

311. Nel nostro Regno attese l'investiture succederebbe no'l solo primogenito, ma con costui succederebbero ugualmente li secondogeniti, giacche l'investiture sono *pro te, & filiis hæredibus ex corpore legitimè descendentibus*: sono però li secondogeniti nel nostro Regno dal primogenito esclusi per opra, ed effetto di legge, giacche non ostantino l'investiture in questa forma concepite per la Costituzione *ut de successionibus* il primogenito solo succede.

312. In que' feudi, ne' quali per patto nell'investitura apposto succede il solo primogenito, niente per vita milizia a' secondogeniti è dovuto; poiche siccome io posso fondare un maggiorato a prò de'discendenti primogeniti di Tizio persona estranea, e per opra di questo maggiorato li secondogeniti sono dal primogenito esclusi, ed al più ponno pretendere gli alimenti, ma nel caso di preciso bisogno, per la massima, che nel bisogno un fratello deve alimentar l'altro; così può il Principe concedere il feudo a Tizio, ma per li soli primogeniti dello medesimo.

313. All'incontro in que' feudi ne' quali attesa l'investitura li secondogeniti egualmente succederebbero co'l primogenito,se per legge poi restano esclusi, la vita milizia è a' secondogeniti dovuta per opra della legge medesima, che gli esclude: ne legge ragionevole sarebbe ordinare l'esclusione de'secondogeniti in que' feudi, ne'quali per l'investitura averebbero dritto di succedere, e lasciarli affatto in abbandono, e senza alcun compenso: non sono queste belle nostre idee, ma sono massime da' DD. insegnateci, e che anno l'appoggio della ragione.

Gal-

314. *Gallupp. Method. univerſ. jur. feudal. part. 3. cap. 4. num. 44. fol. 38.: Admonitos velim lectores, ut non ſic abſolutè hoc intelligant, reſpectu feudi ex pacto, ſed tantum de illo, in cujus ſucceſſionem admittuntur omnes filii ex tenore inveſtituræ, ſed excluduntur ex conſuetudine, vel alia lege particulari, qua cavetur, ut primogenitus ſuccedat, nam tunc illa lex, quæ privat ſecundogenitos dicta ſucceſſione, eadem providet eis de vita, & militia, ideo Conſtitut. ut de ſucceſſionibus, vigore cujus defertur feudum primogenitis, dicit, in quibus vivitur ju. Francorum. At verò ſi ageretur de ſucceſſione feudi mere ex pacto, & providentia, & conceſſi ex primordiali inveſtitura pro te, & primogenitis tantum, vel, ut vadat de primogenito in primogenitum, tunc non adeſt iſta conſideratio nimirum, ut concedens conceſſerit cum hoc onere, quia utique expreſſiſſet, & in hujuſmodi ſpecie feudi verificatur propoſitio gloſæ fin. 3. ſolut. in cap. 1. de voto, quàm omnes ſequuntur, videlicet de feudo, in quo ſolus primogenitus ſuccedit non deberi cæteris legitimam, & ejus opinionem fuiſſe approbatam per S. C., & ſic deciſum refert Capyc. dec. 2. num. 2. verſ. dictum fuit; cum Capyc. ad hoc infinitos alios allegat Roſenthal. de feud. cap. 7. concluſ. 13. in princip. gloſ. litera A.: cum igitur non debetur legitima de hujuſmodi ſpecie feudi, conſequens eſt dicere, quod nec debeatur iſta vita & mil. quæ in locum ipſius ſuccedit, ut communiter dicunt DD.*

315. Quando Carlo Duca di Turſi avuto aveſſe biſogno de' puri alimenti, allora da' frutti di que' feudi l'averebbe potuti pretendere, ſiccome l'averebbe potuti pretendere da' beni anche proprj acquiſtati dal Marcheſe Andrea ſuo fratello; ma lode al Cielo Carlo avea più d' annui duc. 30. mila laſciatili dal padre, e poi ebbe altri annui ducati 24. mila dopo la morte del Cardinale; che alimenti dunque dal fratello chieder potea?

316. E quando queſte coſe in qualche dubbio foſſero involte, lo che non è, doverebbe la Principeſsa d'Avella ricorrere al Conſeglio Aulico dell'Impero, ed ivi eſperimentar queſt'azzione di vita milizia a riguardo di que' feudi.

317. Ora non dicemmo bene eſſere aſſai ſpiritoſa l'impreſa per cui ſi vuole, che poſto da banda l'iſtrumento del 1606., e quello del 1632., che poſti da banda tanti atti d'approvazione di queſto iſtrumento fatti da Carlo, liquidar ſi debba la vita milizia pe' feudi di Melfi in annui ducati 2500., e poi in altra uguale, e maggior ſomma quella pe' feudi Imperiali, e che tutto ſi faccia in un colpo dal S. C., con condannare il Principe di Melfi al pagamento di capriccioſe ſomme preteſe dalla Principeſſa d'Avella, o con concedere a coſtei per l' iſteſſe ideate ſomme la ritenzione de' beni del fedecommeſſo?

318. La ſentenza dunque del S. C. dichiarando non competere per queſto credito il dritto di ritenzione è giuſta: giuſta ancora è per l'altre ſue parti interloquendo a' crediti nel decimo, ed undecimo luogo dedotti dalla Principeſſa, ma come che per queſti due crediti non

ſi

si lagna la Principessa, e per giusta il di lei Avvocato confessò nella Ruota la determinazione del S. C., perciò, ne pur noi ne parliamo.

319. Per adempire a quanto promisimo, resta di dire qualche cosa intorno alla mendicata eccezzione dell'adito libero ad un sognato Archivio.

C A P. III.

Dell'eccezzione dell'adito all'Archivio.

1. Non si chiama in dubbio, che'l Principe Gio:Andrea in uno de' suoi codicilli ordinato avesse, che subbito, dopo la sua morte in una delle sue case di Fasciolo destinato si fosse il luogo per un'Archivio, in cui si fossero riposte tutte le scritture appartenenti all'eredità sua, con farsi di dette scritture un diligente, ed esatto inventario, quale Archivio volle, che fosse stato comune a tutti li suoi tre figli.

2. *Num.74. Pe'l presente suo Codicillo ordina, dispone, e comanda, che subbito seguita sua morte in uno de' suoi Palazzi, o Case di Fasciolo si debba edificare, o nelle stanze già edificate ordinare, e rassettare un'Archivio in quale quamprimum si ripongbino, e conservino tutte le scritture così pubbliche, come private di qualsivoglia qualità senza esclusione alcuna di esso Eccellentissimo Signor Codicillante, ed a lui in qualsivoglia modo spettanti, e pertinenti, quali in detta stanza, ed Archivio siano communi alli TRE Signori figlioli di S.E. ogn'un de' quali a suo beneplacito possa vederle, e di esse servirsi a suo piacere, ed a quest'effetto se ne dovera fare, come comanda, che si facci diligente inventario.*

3. Questo Archivio non si fece, forsi perchè non avendo il Testatore ingionto il peso di farlo particolarmente ad uno de' figli, nessuno pensò ad eseguirlo; forsi perchè il Marchese Andrea di là a pochi anni morì, lasciando superstite Gio: Andrea suo figlio impubere sotto la tutela della Madre D.Giovanna Colonna, e dello Zio Duca di Tursi.

4. La Principessa d'Avella finge ostinatamente l'esistenza di questo Archivio, e dimanda l'adito nello medesimo, perchè ben sà, che l'Archivio non esiste: quando ella nel principio del litiggio fece l'istanza per l'adito all'Archivio, il S. C. ributtò l'istanza, ordinando, che se ne fosse tenuta ragione nel tempo della spedizione della causa, *fol.239. process. magn.*

5. Nel corso del termine ingegnossi la Principessa d'Avella di provare con detti de' testimonj l'esistenza dell'Archivio, ma non potè riuscirli, poiche se bene alcuni suoi testimonj deposto avessero l'esistenza nel Palaggio di Fasciolo dell'Archivio vecchio, e dell'Archivio

nuo-

nuovo senza individuare il vecchio qual fosse; tutta volta altri testimonj della stessa Principessa dissero, che l'Archivio vecchio era quello fatto, non già nel 1606. dal Marchese di Torriglia tritavo dell'odierno Principe, dopo la morte del Principe Gio: Andrea, ma dall'Avo del Principe odierno pochi anni addietro, a differenza dell'Archivio nuovo fatto dal padre del Principe vivente.

6. *Altro non posso dire, se non che nel Palazzo del Signor Principe Doria posto a Fasciolo fuori la Porta di S. Tomase della presente Città di Genova vi sono, e vi si ritrovano due Archivj: uno il quale si dimanda l'Archivio vecchio, e l'altro l'Archivio nuovo: il vecchio è posto, e situato a piano terreno di detto Palazzo; e l'altro è situato contiguo all'appartamento dove soleva abitare il Signor Marchese di Torriglia verso il piano più elevato di detto Palazzo: ed il primo cioè il vecchio per quello ho inteso dire fu fatto formare dal Signor Principe di Melfi, che morì pochi anni sono* (depone il testimonio nel 1742.) *avo del vivente Principe di Melfi; l'altro, che si chiama il nuovo, fu fatto formare dal Signor Marchese di Torriglia Padre del vivente Signor Principe, che è quanto &c., interrogatus &c. fol.*410. *lit.A.*, & *a t. lit.B. volum.magn.*

7. Intorno a questo punto dell'adito all'Archivio, non abbiamo idea di scriver molto, pienamente scrisse l'Avvocato del Principe di Melfi, in dimostrare, e che l'Archivio non vi sia, ed in dimostrare inutile alla Principessa l'adito, che richiede: e ci rimettemo a quanto prima di decidersi la causa si scrisse.

8. Soltanto giova alle cose dette aggiungere per maggiormente confirmare la non esistenza di questo Archivio, che'l Testatore ordinò doversi delle scritture *fare diligente inventario*: questo inventario se esser dovea sollenne, e fatto per mano di pubblico Notare, si ritrovarebbe nell'Archivio de' Notari: se non dovea essere sollenne, ma un semplice Indice; di quest'Indice una copia tener ne dovea il Marchese di Torriglia, una il Cardinal Giannettino, ed una il Duca Carlo; acciocche ogn'uno ne' bisogni avesse potuto sapere qual scrittura era nell'Archivio, ed avesse potuto servirsene: ci dimostri la Principessa d'Avella quest'Indice di questo inventario, che se fatto si fosse, esser dovrebbe presso di lei; e noi allora ci daremo per vinti; ed allora non potremo negare l'esistenza dell'Archivio.

9. NEll'Archivio, che esiste in Fasciolo, in quello Archivio, che la Principessa ci vuole dare ad intendere, che sia comune, vi è l'Archivista, vi è l'Aggiutante ancora, così depongono li testimonj della Principessa, *fol.*387. *lit.A.*, & *fol.*392. *at. lit.B. process. magn.*. Se questo fosse l'Archivio comune l'annua provisione dell'Archivista, e del di lui Aggiutante averebbe dovuto, e doverebbe corrispondersi per una terza sola parte dal Principe di Melfi discendente dal Marchese Andrea; per l'altre due terze parti dal Duca di Tursi, una, come quello, che rappresenta la porzione del Duca D. Carlo,